

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 maggio 2022

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2022/342 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile (22CE0880)..... Pag. 1

Regolamento (UE) 2022/343 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7 k per le navi battenti bandiera francese (22CE0881)..... Pag. 9

Decisione di esecuzione (UE) 2022/344 della Commissione, del 24 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 per tenere conto di taluni risparmi di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ di Daimler AG e del raggruppamento Daimler AG [notificata con il numero C(2022) 964] (22CE0882)..... Pag. 12

Pubblicati nel n. L 62 del 1° marzo 2022

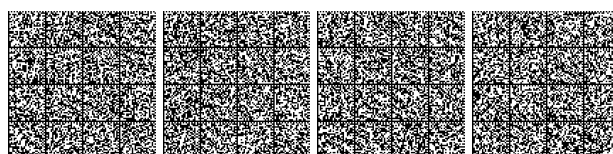
Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (22CE0883)..... Pag. 26

Decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (22CE0884)..... Pag. 30

Pubblicati nel n. L 63 del 2 marzo 2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/347 della Commissione, del 1° marzo 2022, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (22CE0885)..... Pag. 33

Decisione (UE) 2022/348 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l'Italia e la Regione Toscana hanno dato esecuzione a favore di Toremar e della sua acquirente Moby [notificata con il numero C(2022) 4271] (22CE0886)..... Pag. 38



Decisione di esecuzione (UE) 2022/349 della Commissione, del 28 febbraio 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 1342] (22CE0887)..... Pag. 92

Pubblicati nel n. L 64 del 2 marzo 2022

Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1º marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (22CE0888)..... Pag. 163

Decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1º marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (22CE0889)..... Pag. 167

Pubblicati nel n. L 65 del 2 marzo 2022

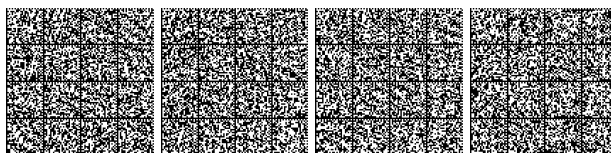
RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23 febbraio 2022) (22CE0890)..... Pag. 170

Pubblicata nel n. L 62 del 1º marzo 2022

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/342 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha introdotto un nuovo obiettivo vincolante dell'Unione per l'energia da fonti rinnovabili da conseguire entro il 2030. Promuove inoltre il ricorso ai meccanismi di cooperazione, ritenuti strumenti efficaci per il conseguimento di tale obiettivo.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/1153 estende l'ambito di applicazione dello strumento oltre le reti transeuropee per includere la produzione di energia rinnovabile e istituisce una nuova categoria di progetti da finanziare nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE), i «progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile».
- (3) I progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile («progetti transfrontalieri di energia rinnovabile») dovrebbero mirare a permettere lo sviluppo efficiente sotto il profilo dei costi dell'energia rinnovabile nell'Unione, sostenere il conseguimento dell'obiettivo vincolante dell'Unione per l'energia da fonti rinnovabili entro il 2030 di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, e contribuire alla diffusione strategica di tecnologie rinnovabili innovative. I progetti dovrebbero inoltre contribuire alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell'energia e al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento, promuovendo la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri nell'ambito della pianificazione, dello sviluppo e dello sfruttamento efficiente sotto il profilo dei costi delle fonti di energia rinnovabile.
- (4) Per essere ammessi a beneficiare del finanziamento, i progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile dovrebbero essere dapprima inclusi in un elenco apposito. Avere lo status ufficiale di «progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile» può apportare benefici quali una maggiore visibilità, una certezza più solida per gli investitori e un sostegno più forte degli Stati membri.
- (5) Il promotore il cui progetto sia stato selezionato per essere incluso nell'elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile può anche presentare domanda di finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1153 per studi o lavori inerenti al progetto.

⁽¹⁾ GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).



- (6) Gli obiettivi, i criteri generali da rispettare e la procedura da seguire per i progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile sono illustrati nell'allegato, parte IV, del regolamento (UE) 2021/1153. L'articolo 7 del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri da includere nell'elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile.
- (7) I progetti transfrontalieri di energia rinnovabile dovrebbero essere avviati da un meccanismo di cooperazione. Il meccanismo può assumere qualsiasi forma di accordo di cooperazione tra quelle di cui agli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001 e può essere instaurato tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. Affinché questo criterio sia soddisfatto, è importante comprovare l'esistenza di un certo livello di sostegno da parte degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi interessati. Per questo motivo dovrebbe essere presentata una dichiarazione scritta, convalidata dall'istituzione responsabile di ogni Stato membro e, se del caso, di ogni paese terzo partecipante, in cui sia espressa la volontà di sostenere il progetto attraverso un accordo di cooperazione. Il formato della dichiarazione non è soggetto a particolari restrizioni.
- (8) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1153, sono ammissibili al programma i soggetti giuridici, comprese le imprese in partecipazione (joint venture), stabiliti in uno Stato membro. Tali soggetti possono presentare una domanda nel quadro di un accordo di cooperazione per un progetto comune, anche con paesi terzi, istituito a norma degli articoli 9 e 11 della direttiva (UE) 2018/2001. Tuttavia, nel caso specifico di un regime di sostegno comune, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2018/2001 la domanda può essere presentata solo da uno Stato membro. Se il meccanismo di cooperazione assume la forma di un trasferimento statistico autonomo ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001, non vi sono investimenti aggiuntivi ad esso collegati e pertanto il sostegno nell'ambito dell'MCE può essere necessario solo per gli studi a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1153.
- (9) A norma dell'allegato, parte IV, punto 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/1153, i progetti transfrontalieri dovrebbero fornire una soluzione più efficace per la diffusione dell'energia rinnovabile rispetto ai progetti attuati da uno solo degli Stati membri partecipanti. Perché un progetto possa essere incluso nell'elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile, è dunque necessario non solo che sia avviato da un meccanismo di cooperazione, ma anche che ne siano dimostrati i benefici socioeconomici netti.
- (10) I benefici socioeconomici netti del progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile dovrebbero essere dimostrati mediante un'analisi costi-benefici che contempli tutti gli elementi di cui all'allegato, parte IV, punto 3, del regolamento (UE) 2021/1153, effettuata dal promotore del progetto. Insieme al presente atto delegato la Commissione pubblicherà una metodologia che stabilisce le modalità di esecuzione dell'analisi costi-benefici e il modo in cui la Commissione dovrebbe valutare la conformità del progetto ai criteri generali ⁽⁹⁾.
- (11) L'allegato, parte IV, del regolamento (UE) 2021/1153 stabilisce le fasi principali della procedura di selezione del progetto candidato all'inclusione nell'elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile. La procedura di selezione prevede: a) una prima valutazione a cura della Commissione delle domande per ottenere lo status di progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile sulla base dei criteri generali; b) l'istituzione, a cura della Commissione, di un gruppo competente per i progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile, che ha l'incarico di adottare un progetto di elenco e di monitorare l'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco allo scopo di mantenerne lo status; c) l'approvazione del progetto di elenco da parte del gruppo; e d) l'adozione dell'elenco definitivo da parte della Commissione e il suo riesame ogni due anni.
- (12) Nell'adottare l'elenco definitivo dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile, la Commissione dovrebbe mirare a garantire un adeguato equilibrio geografico. Per la selezione dei progetti essa può anche ricorrere a raggruppamenti regionali, tenendo presente che non tutti gli Stati membri fanno attualmente parte di un raggruppamento e che la cooperazione transfrontaliera nella diffusione dell'energia rinnovabile può avvenire anche tra paesi che non condividono una frontiera fisica.
- (13) I progetti transfrontalieri di energia rinnovabile possono riguardare varie tecnologie ritenute ammissibili: ad esempio, la generazione di energia da fonti rinnovabili quali impianti eolici sulla costa e in mare aperto, l'energia solare, la biomassa sostenibile, l'energia oceanica, l'energia geotermica o una combinazione delle suddette energie, nonché le relative connessioni alla rete ed elementi aggiuntivi quali impianti di stoccaggio o conversione.

⁽⁹⁾ SWD(2021) 429 final.



- (14) Per consentire direttamente la realizzazione dell'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile, un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe sempre essere parte integrante del progetto transfrontaliero. Possono essere ammissibili anche altre componenti del progetto che consentono indirettamente la realizzazione dell'obiettivo dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile e la diffusione efficiente sotto il profilo dei costi dell'energia rinnovabile contribuendo all'effettiva integrazione della generazione di questa energia, ma non come progetti autonomi, bensì come parti integranti del progetto transfrontaliero che sono attuate in aggiunta alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali componenti supplementari possono essere la rete transfrontaliera di trasmissione, lo stoccaggio termico, lo stoccaggio in batterie, lo stoccaggio ad aria compressa e aria liquida, l'accumulo per pompaggio idroelettrico, l'elettrolisi dell'acqua abbinata allo stoccaggio dell'idrogeno. L'azione ammissibile non è limitata al settore dell'energia elettrica ma può riguardare altri vettori energetici e combinare settori diversi, ad esempio riscaldamento e raffreddamento, energia elettrica e gas, stoccaggio e trasporto.
- (15) I progetti transfrontalieri di energia rinnovabile non comportano necessariamente un collegamento fisico tra gli Stati membri cooperanti. Possono svolgersi sul territorio di uno solo degli Stati membri a condizione che siano rispettati i criteri generali di cui all'allegato, parte IV.
- (16) I progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile dovrebbero rispettare i requisiti giuridici applicabili in materia di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra, nonché il principio «non arrecare un danno significativo» a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾.
- (17) Il regolamento (UE) 2021/1153 consente al programma MCE di sostenere studi volti a contribuire allo sviluppo e all'individuazione di progetti transfrontalieri di energia rinnovabile, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Gli studi mirano a predisporre meccanismi di cooperazione per la pianificazione e la diffusione dell'energia rinnovabile e a superare gli ostacoli iniziali alla creazione di tale cooperazione. Il sostegno a tali studi può precedere l'inclusione di un progetto nell'elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile e può anche essere usato per preparare la domanda di inclusione nell'elenco e/o l'analisi costi-benefici.
- (18) Il progetto che ha ottenuto il sostegno per uno studio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, non dovrebbe essere avvantaggiato nella procedura d'iscrizione nell'elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile e/o di ottenimento dei finanziamenti dell'MCE per studi e lavori. Il fatto di beneficiare di uno studio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, non comporta neppure l'obbligo di chiedere l'inclusione nell'elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile o di chiedere finanziamenti dell'MCE per studi e lavori.
- (19) Poiché i rischi e la redditività dei progetti ammissibili possono variare e anche evolvere nel tempo, può essere opportuno consentire che una parte della dotazione disponibile per i progetti transfrontalieri in materia di energia rinnovabile sia erogata mediante contributi a operazioni di finanziamento misto o un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito di InvestEU.
- (20) Tutte le disposizioni pertinenti della legislazione dell'Unione, in particolare in materia di sostenibilità della bioenergia, allocazione della capacità alle frontiere, separazione delle attività, concorrenza e aiuti di Stato, biodiversità e protezione dell'ambiente, dovrebbero essere pienamente rispettate dai progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.
- (21) Tutti i progetti inclusi nell'elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile dovrebbero essere attuati rapidamente, monitorati e valutati attentamente e regolarmente, imponendo tuttavia obblighi minimi di rendicontazione ai loro promotori,

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.

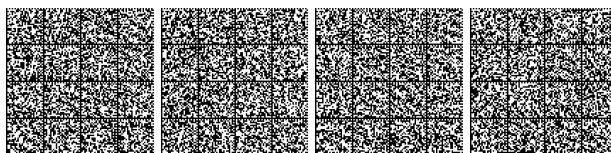
Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «progetto transfrontaliero di energia rinnovabile» o «progetto»: progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile ai sensi del regolamento (UE) 2021/1153;
- (2) «energia rinnovabile»: energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001;
- (3) «promotore di progetto»: soggetto giuridico, ivi compreso uno Stato membro, che sviluppa un progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile;
- (4) «domanda»: candidatura di un progetto alla selezione, effettuata dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2021/1153, per ottenere lo status di progetto transfrontaliero nel settore dell'energia rinnovabile;
- (5) «meccanismo di cooperazione»: cooperazione tra almeno due Stati membri, o tra almeno uno Stato membro e un paese terzo, che ha luogo in conformità degli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva 2018/2001;
- (6) «accordo di cooperazione»: accordo formale che istituisce un meccanismo di cooperazione;
- (7) «progetto di elenco»: elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile quale approvato dal gruppo di cui all'allegato, parte IV, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1153;
- (8) «elenco definitivo»: elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile quale elaborato dalla Commissione a norma dell'allegato, parte IV, punto 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1153;
- (9) «Stato membro ospitante»: Stato membro in cui è fisicamente ubicato l'impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili;
- (10) «Stato membro acquirente»: Stato membro che fornisce un contributo finanziario agli investimenti nella generazione di energia da fonti rinnovabili situati in un altro Stato membro;
- (11) «Stati membri partecipanti»: sia gli Stati membri acquirenti che quelli ospitanti;
- (12) «stoccaggio»: stoccaggio di energia quale definito all'articolo 2, punto 59, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).



CAPO II

CRITERI DI SELEZIONE SPECIFICI PER I PROGETTI TRANSFRONTALIERI DI ENERGIA RINNOVABILE

Articolo 3

Tecnologie, componenti e investimenti ammissibili

Le tecnologie, i componenti e gli investimenti seguenti sono ammessi a far parte dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile:

- a) le tecnologie di generazione basate su qualsiasi fonte di energia rinnovabile che figura nella direttiva (UE) 2018/2001;
- b) gli impianti di stoccaggio sia in loco che extra loco, a condizione che siano parte integrante del progetto, consentano efficacemente l'integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e siano ad esso complementari;
- c) qualsiasi sistema e componente che integri le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per migliorare la prevedibilità della produzione di energia rinnovabile, e qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per il corretto funzionamento dell'investimento, compresi i sistemi di sorveglianza e controllo, a condizione che siano parte integrante del progetto, consentano efficacemente l'integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e siano ad esso complementari;
- d) la connessione della generazione di energia da fonti rinnovabili alla rete di distribuzione o di trasmissione e, se del caso, dello stoccaggio alla rete di trasmissione o di distribuzione, a condizione che sia parte integrante del progetto, consenta efficacemente l'integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e sia ad esso complementare;
- e) la conversione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, compresi gli impianti di trasformazione o compressione, a condizione che sia parte integrante del progetto, consenta efficacemente l'integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e sia ad esso complementare;
- f) qualsiasi altra tecnologia, altro componente o investimento specificato nei pertinenti programmi di lavoro e inviti a presentare proposte dell'MCE, che è parte integrante del progetto, consente efficacemente l'integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili ed è ad esso complementare.

Articolo 4

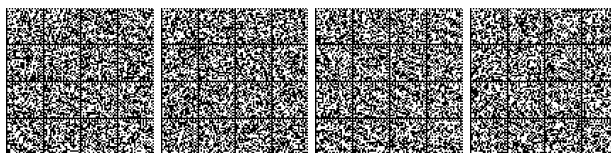
Meccanismi di cooperazione che istituiscono i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile e la domanda

1. Per poter essere incluso nel progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile, il progetto è avviato da un meccanismo di cooperazione.
2. Il promotore che richiede l'inclusione del progetto nel progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile fornisce una dichiarazione scritta degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi partecipanti, in cui essi esprimono la loro disponibilità a concludere un accordo di cooperazione al fine di avviare il progetto transfrontaliero di energia rinnovabile. La dichiarazione non richiede un formato specifico, ma è firmata dai ministeri degli Stati membri partecipanti responsabili dell'attuazione dell'accordo di cooperazione, inclusi i paesi di transito, se del caso e se l'accordo richiede l'uso della loro infrastruttura.
3. La domanda di inclusione nel progetto di elenco contiene le informazioni relative ai criteri di selezione di cui al presente capo.

Articolo 5

Benefici socioeconomici netti dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. Il promotore che richiede l'inclusione del progetto nel progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile dimostra che i potenziali risparmi complessivi sui costi connessi alla diffusione delle energie rinnovabili e/o i benefici per l'integrazione del sistema, la sicurezza dell'approvvigionamento o l'innovazione associati al progetto superano i costi («benefici socioeconomici netti»).



2. I benefici socioeconomici netti di cui al paragrafo precedente sono dimostrati per il periodo, di almeno 15 anni, che ha inizio il primo anno di funzionamento del progetto e tiene conto della sua durata di vita tecnologica.
3. La stima dei benefici socioeconomici netti del progetto di cui al paragrafo 1 si basa su un'analisi costi-benefici elaborata dal promotore. L'analisi costi-benefici comprende tutti gli elementi di cui all'allegato, parte IV, punto 3, del regolamento (UE) 2021/1153 e dimostra l'esistenza di benefici socioeconomici netti rispetto a un progetto analogo o un progetto di energia rinnovabile attuato da uno degli Stati membri che partecipano all'accordo di cooperazione.

CAPO III

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ELENCO DEI PROGETTI TRANSFRONTALIERI DI ENERGIA RINNOVABILE

Articolo 6

Gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. La Commissione istituisce un gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile (il «gruppo»), che è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante di ciascuno Stato membro può essere accompagnato da altre parti interessate, quali l'autorità nazionale di regolamentazione, i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione o le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Il gruppo invita, secondo il caso, i promotori di progetti transfrontalieri nel settore dell'energia rinnovabile e i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano a progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.
4. Il gruppo può invitare alle sue riunioni, secondo il caso, le organizzazioni che rappresentano i portatori di interessi compresi i produttori, i fornitori, i consumatori e le organizzazioni per la tutela dell'ambiente. Il gruppo può organizzare sedute o consultazioni laddove pertinente ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti.
5. Il gruppo elabora il progetto di elenco dei progetti destinati a diventare progetti transfrontalieri di energia rinnovabile e monitora l'attuazione dei progetti che figurano nell'elenco definitivo.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 7

Progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. Almeno una volta all'anno la Commissione pubblica un invito a presentare candidature per la selezione dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.
2. A seguito di una valutazione dei progetti, conformemente all'allegato, parte IV, punto 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1153, la Commissione prepara e presenta al gruppo un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all'allegato, parte IV, del regolamento (UE) 2021/1153, unitamente alle informazioni pertinenti di cui all'allegato, parte IV, punto 4, lettera d), del medesimo regolamento. La Commissione non presenta al gruppo le domande complete né le informazioni che il candidato ha indicato come sensibili sotto il profilo commerciale.
3. Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, il gruppo elabora il progetto di elenco dei progetti destinati a diventare progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.



Articolo 8

Elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. La Commissione adotta l'elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1153. L'elenco definitivo non attribuisce una graduatoria ai progetti che vi figurano.
2. L'elenco definitivo rispecchia il progetto di elenco elaborato dal gruppo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento. Se l'elenco definitivo differisce dal progetto di elenco, la Commissione deve ottenere il parere favorevole del gruppo prima di adottare l'elenco definitivo.

Articolo 9

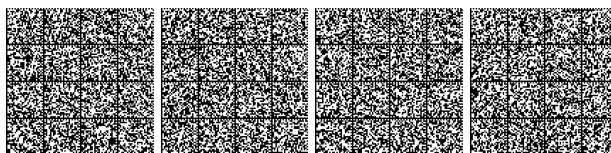
Riesame dell'elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. La Commissione riesamina l'elenco almeno ogni due anni.
2. Fatta salva la valutazione di cui al paragrafo precedente, la Commissione ritira un progetto dall'elenco definitivo non appena accerta una delle fattispecie seguenti:
 - a) la valutazione del progetto si è basata su informazioni errate che sono state un fattore determinante per la valutazione; oppure
 - b) il progetto non è conforme al diritto dell'Unione.
3. La Commissione può ritirare un progetto dall'elenco se:
 - a) l'approvazione da parte di uno o di tutti gli Stati membri partecipanti è stata revocata; e/o
 - b) il promotore informa il gruppo che il progetto è stato abbandonato; oppure
 - c) il progetto non ha registrato progressi da quando è stato inserito nell'elenco; oppure
 - d) il progetto è stato completato.
4. Prima di ritirare un progetto dall'elenco, la Commissione consulta il gruppo e tiene debitamente conto delle informazioni ricevute dai suoi membri.

Articolo 10

Monitoraggio dell'attuazione dei progetti inclusi nell'elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. Il promotore del progetto incluso nell'elenco definitivo presenta alla Commissione, una volta all'anno, una relazione sullo stato di avanzamento con i pertinenti aggiornamenti delle specifiche e dell'attuazione del progetto e la Commissione presenta la relazione al gruppo.
2. I promotori di progetti, se includono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nelle loro relazioni, indicano quali informazioni non devono essere rese pubbliche o presentate al gruppo in un modo che possa consentire l'identificazione del progetto cui le informazioni si riferiscono. In tal caso la Commissione fornisce al gruppo le informazioni sul monitoraggio dei progressi dei progetti in forma aggregata.
3. Ai fini del monitoraggio a cura del gruppo, la relazione sullo stato di avanzamento presentata dal promotore comprende:
 - a) una descrizione aggiornata del progetto e il suo stato;
 - b) un calendario degli elementi seguenti, a seconda dei casi: fattibilità, progettazione, autorizzazione, costruzione, messa in servizio;
 - c) qualsiasi informazione amministrativa, giuridica, finanziaria o di altro tipo diversa dalle informazioni fornite in precedenza.
4. Sulla base delle informazioni sullo stato di avanzamento presentate dalla Commissione, il gruppo monitora l'attuazione dei progetti.



5. Il gruppo può formulare raccomandazioni relative a un determinato progetto al fine di superare eventuali ritardi nell'attuazione. Esso può raccomandare anche le azioni da intraprendere in uno o più Stati membri.

Articolo 11

Informazione e pubblicità

1. La Commissione pubblica le informazioni dei progetti inclusi nell'elenco definitivo in modo facilmente accessibile al pubblico.
2. La Commissione pubblica solo le informazioni del progetto non sensibili sotto il profilo commerciale, quali la descrizione, lo status, il calendario di attuazione o l'ubicazione.
3. Il promotore di un progetto incluso nell'elenco definitivo pubblica almeno le informazioni indicate nel paragrafo precedente attraverso la propria pagina web e le aggiorna almeno ogni sei mesi.

Articolo 12

Entrata in vigore

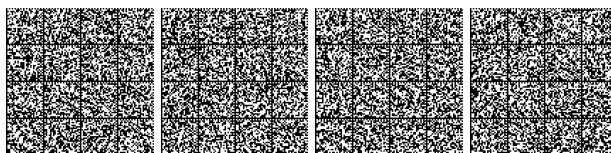
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0880



REGOLAMENTO (UE) 2022/343 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2022****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7 k per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2021.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7 k da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2021.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2021 alla Francia per lo stock di sogliola nelle zone 7 h, 7 j e 7 k di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

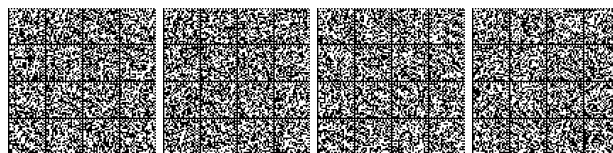
*Articolo 2***Divieti**

1. La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.
2. Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.
3. Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



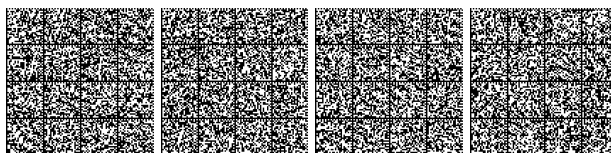
*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione*



ALLEGATO

N.	26/TQ92
Stato membro	Francia
Stock	SOL/7HJK
Specie	Sogliola (<i>Solea solea</i>)
Zona	7 h, 7 j e 7 k
Data di chiusura	17.12.2021

22CE0881



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/344 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 per tenere conto di taluni risparmi di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ di Daimler AG e del raggruppamento Daimler AG

[notificata con il numero C(2022) 964]

(I testi in lingua ceca, francese, inglese, irlandese, italiana, neerlandese, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la sentenza T-359/19 ⁽²⁾ il Tribunale ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione ⁽³⁾ per quanto riguarda il calcolo per l'anno civile 2017 delle emissioni specifiche medie di CO₂ e dei risparmi certificati di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni per il costruttore Daimler AG e il raggruppamento Daimler AG.
- (2) Poiché le emissioni specifiche medie di CO₂ e i risparmi di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione ⁽⁴⁾ sono stati determinati con le stesse modalità indicate nella decisione di esecuzione (UE) 2019/583, è opportuno adeguare i valori fissati in tale decisione.
- (3) È opportuno che i risparmi di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni e certificati in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione ⁽⁵⁾, quali comunicati dagli Stati membri e verificati da Daimler AG e dal raggruppamento Daimler AG, siano presi in conto ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di tali entità nell'anno civile 2018.

⁽¹⁾ GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 452 dell'8.11.2021, pag. 21.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 dell'11.4.2019, pag. 66).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione, del 3 giugno 2020, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri per l'anno civile 2018 a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 37).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all'approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture in applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 31).



- (4) È necessario pertanto aumentare i risparmi di CO₂ dovuti alle ecoinnovazioni e certificati nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 di 0,429 g CO₂/km per Daimler AG e di 0,428 g CO₂/km per il raggruppamento Daimler AG.
- (5) Le emissioni specifiche medie di CO₂ e lo scostamento dall'obiettivo determinati per Daimler AG e per il raggruppamento Daimler AG nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 sono stati ricalcolati tenendo conto dell'aumento dei risparmi dovuti alle ecoinnovazioni. Occorre quindi adeguare le voci pertinenti.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1035,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1035

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/1035 è così modificato:

1) Nella tabella 1, la voce relativa a Daimler AG è sostituita dalla seguente:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Fattore di correzione	Margine di errore
«DAIMLER AG	P2	929 187	1 601,16	132,947	139,540	− 6,594	0,781	1,000	0,001»;

2) Nella tabella 2, la voce relativa a Daimler AG è sostituita dalla seguente:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamento	Numero di immatricolazioni	Massa media	Emissioni specifiche medie di CO ₂	Obiettivo specifico per le emissioni	Scostamento dall'obiettivo	Risparmi di CO ₂ dovuti alle ecoinnovazioni	Fattore di correzione	Margine di errore
«DAIMLER AG	P2	932 569	1 601,53	133,380	139,557	− 6,178	0,779	1,000	0,001».

Articolo 2

Destinatari

Sono destinatari della presente decisione i seguenti singoli costruttori e raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631:



- 1) ADIDOR VOITURES SAS
2/4 Rue Hans List
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCIA
- 2) ALFA ROMEO SpA
C.so Settembrini, 40
Ingresso 8 – Edificio 6 – 1° piano – B1 5N Colonna N47
10135 Torino
ITALIA
- 3) ALKE SRL
via Vigonovese 123
35127 Padova
ITALIA
- 4) Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG
Alpenstraße 35 - 37
86807 Buchloe
GERMANIA
- 5) Société des Automobiles Alpine SAS
1 Avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
FRANCIA
- 6) ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE
Via Lanzo 27
10071 Borgaro Torinese
ITALIA
- 7) Aston Martin Lagonda Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Aston Martin Lagonda of Europe GmbH
Unterschweinstiege 2 - 14
60549 Frankfurt am Main
GERMANIA
- 8) Audi AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
- 9) Audi Hungaria Motor KFT
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
- 10) Audi Sport GmbH
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA



- 11) Automobiles Citroen
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison
FRANCIA
- 12) Automobiles Peugeot
7, rue Henri Sainte-Claire Deville
92500 Rueil-Malmaison
FRANCIA
- 13) AVTOVAZ JSC
Rappresentato nell'Unione da:
CS AUTOLADA
211 Konevova
130 00 Praga 3
CECHIA
- 14) Bee Bee Automotive
182 RT Beaugé
72700 Rouillon
FRANCIA
- 15) Bentley Motors Ltd.
Zeppelinstrasse 1
85399 Hallbergmoos (München)
GERMANIA
- 16) BLUECAR SAS
31-32 quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
FRANCIA
- 17) Bayerische Motoren Werke AG
Petuelring 130
80788 München
GERMANIA
- 18) BMW M GmbH
Petuelring 130
80788 München
GERMANIA
- 19) BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD
Kriegsbergstraße 11
70174 Stuttgart
GERMANIA
- 20) Bugatti Automobiles S.A.S
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA



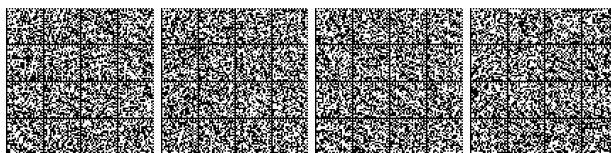
- 21) Caterham Cars Ltd.
2 Kennet Road Dartford
DA1 4QN Dartford
REGNO UNITO
- 22) Chevrolet ITALIA SpA.
Bahnhofplatz 1IPC 39-12
65423 Rüsslesheim
GERMANIA
- 23) FCA US LLC
Rappresentato nell'Unione da:
Fiat Chrysler Automobiles
Porta 8 - Edificio 6 – 1° piano - B15N Colonna N47
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
ITALIA
- 24) CNG-Technik GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50735 Köln
GERMANIA
- 25) Automobile Dacia SA
Guyancourt
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
FRANCIA
- 26) DAIHATSU MOTOR CO LTD
Rappresentato nell'Unione da:
Toyota Motor Europe
Avenue du Bourget 60
1140 Bruxelles
BELGIO
- 27) Daimler AG
Building 120, Mercedesstrasse 120
70546 Stuttgart-Untertuerkheim
GERMANIA
- 28) FABBRICA DALLARA SRL
Via Guglielmo Marconi 18
43040 Varano de' Melegari (PR)
ITALIA
- 29) DFSK MOTOR CO LTD
Rappresentato nell'Unione da:
GIOTTI VICTORIA SRL Via Pisana 11/a
50021 Barberino Val d'Elsa (FI)
ITALIA



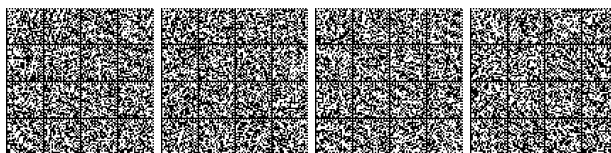
- 30) Donkervoort Automobielen BV
Pascallaan 96
8218 NJ Lelystad
PAESI BASSI
- 31) DR Motor Company S.r.l
S.S. 85 Venafrana, km 37,500
86070 Macchia d'Isernia (IS)
ITALIA
- 32) ESAGONO ENERGIA SRL
Via Puecher 9
20060 Pozzuolo Martesana (MI)
ITALIA
- 33) Ferrari SpA
Via Emilia Est 1163
41122 Modena
ITALIA
- 34) FCA Italy SpA
Porta 8 - Edificio 6 – 1° piano - B15N Colonna N47
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
ITALIA
- 35) Ford India Private Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Ford Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50735 Köln
GERMANIA
- 36) Ford Motor Company of Australia Limited
Niehl Plant, building, Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Köln
GERMANIA
- 37) Ford Motor Company
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50735 Köln
GERMANIA
- 38) Ford Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50735 Köln
GERMANIA



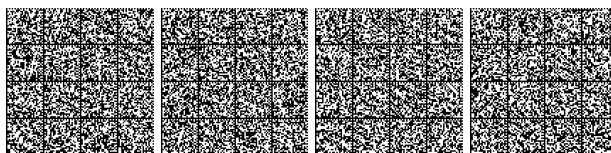
- 39) General Motors Holdings LLC
Rappresentato nell'Unione da:
KnowMotive
Bouwhuispad 1
8121 PX Olst
PAESI BASSI
- 40) GONOW AUTO CO LTD
Via della Muratella 797
00054 Maccarese (RM)
ITALIA
- 41) GOUPIL INDUSTRIES SA
Route de Villeneuve
47320 Bourran
FRANCIA
- 42) Great Wall Motor Company Ltd
Rappresentato nell'Unione da:
Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH
Otto-Hahn-Straße 5
63128 Dietzenbach
GERMANIA
- 43) Honda Automobile (China) Co., Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst
BELGIO
- 44) Honda Automobile Thailand Co., Ltd
Rappresentato nell'Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst
BELGIO
- 45) Honda Motor Co., Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst
BELGIO
- 46) Honda Türkiye A.S.
Rappresentato nell'Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst
BELGIO



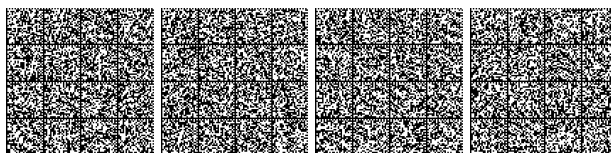
- 47) Honda - UK Manufacturing Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
Wijngaardveld 1 (Noord V)
9300 Aalst
BELGIO
- 48) Hyundai Motor Company
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe GmbH
Hyundai Platz
65428 Rüsslesheim
GERMANIA
- 49) Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe GmbH
Hyundai Platz
65428 Rüsslesheim
GERMANIA
- 50) Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Hyundai Platz
65428 Rüsslesheim
GERMANIA
- 51) Hyundai Motor Europe GmbH
Hyundai Platz
65428 Rüsslesheim
GERMANIA
- 52) ISUZU MOTORS LTD
Bist 12
2630 Aartselaar
BELGIO
- 53) ITALDESIGN GIUGIARO SpA
via A. Grandi 25
10024 Moncalieri (TO)
ITALIA
- 54) IVECO SpA
Via Puglia 35
10156 Torino
ITALIA
- 55) Jaguar Land Rover Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre
Three Airport Avenue
Shannon Industrial Estate
V14 YH92 Shannon (Co. Clare)
IRLANDA



- 56) KIA Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Kia Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
GERMANIA
- 57) KIA Slovakia s.r.o.
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
GERMANIA
- 58) Koenigsegg Automotive AB
Valhall Park
262 74 Angelholm
SVEZIA
- 59) KTM-Sportmotorcycle AG
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen
AUSTRIA
- 60) LADA Automobile GmbH
Erlengrund 7
21614 Buxtehude
GERMANIA
- 61) Automobili Lamborghini SpA.
via Modena 12
40019 Sant'Agata Bolognese (BO)
ITALIA
- 62) LONDON EV COMPANY
Rappresentato nell'Unione da:
Cina-Euro Vehicle Technology (CEVT)
Theres Svenssons Gata 7
41755 Goteborg
SVEZIA
- 63) Lotus Cars Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Cina-Euro Vehicle Technology (CEVT)
Theres Svenssons Gata 7
41755 Göteborg
SVEZIA
- 64) Magyar Suzuki Corporation Ltd.
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
UNGHERIA



- 65) Mahindra & Mahindra Ltd
Rappresentato nell'Unione da:
Mahindra Europe srl
Via Cancelliera, 35
00040 Ariccia (Roma)
ITALIA
- 66) MAN Truck & Bus AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
- 67) Maruti Suzuki India Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Magyar Suzuki Corporation Ltd.
Schweidel Jozsef U52
2500 Esztergom
UNGHERIA
- 68) Maserati SpA
Viale Ciro Menotti 322
41122 Modena
ITALIA
- 69) Mazda Motor Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Mazda Motor Europe GmbH
European R&D Centre
Hiroshimastr 1
61440 Oberursel/Taunus
GERMANIA
- 70) McLaren Automotive Ltd.
Chertsey Road
Woking
GU21 4YH Surrey
REGNO UNITO
- 71) Mercedes-AMG GmbH
Rappresentato nell'Unione da:
Daimler AG
Building 120
Mercedesstrasse 120
70546 Stuttgart-Untertuerkheim
GERMANIA
- 72) MFTBC
F403, EA/R
70546 Stuttgart
GERMANIA



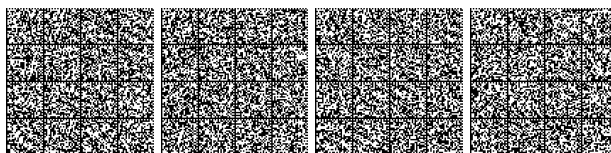
- 73) MG Motor UK Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
SAIC Motor Europe B.V.
Professor W.H. Keesomlaan 12
1183 Amstelveen
PAESI BASSI
- 74) MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION
Rappresentato nell'Unione da:
Daimler AG, Building 120
Mercedesstrasse 120
70546 Stuttgart-Untertuerkheim
GERMANIA
- 75) Mitsubishi Motors Corporation MMC
Rappresentato nell'Unione da:
Mitsubishi Motors Europe B.V.
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
PAESI BASSI
- 76) Mitsubishi Motors Europe B.V.
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
PAESI BASSI
- 77) Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh
Rappresentato nell'Unione da:
Mitsubishi Motors Europe B.V.
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
PAESI BASSI
- 78) Morgan Technologies Ltd.
Pickersleigh Road Malvern Link
Worcestershire
WR14 2LL
REGNO UNITO
- 79) Nissan International SA
Rappresentato nell'Unione da:
Ufficio di rappresentanza Renault Nissan
Avenue des Arts/Kunstlaan 40
1040 Bruxelles
BELGIO
- 80) Noble Automotive Ltd
24a Centurion Way
Meridian Business Park
Leicester LE19 1WH
REGNO UNITO



- 81) Adam Opel GmbH
Bahnhofplatz 1IPC 39-13
65423 Rüsselsheim
GERMANIA
- 82) LADA Automobile GmbH
Bahnhofplatz 1IPC 39-13
65423 Rüsselsheim
GERMANIA
- 83) Pagani Automobili SpA.
Via dell'Artigianato 5
41018 San Cesario sul Panaro (Modena)
ITALIA
- 84) PGO Automobiles
ZA de la pyramide
30380 Saint Christol-Les-Alès
FRANCIA
- 85) PIAGGIO & C SpA
Viale Rinaldo Piaggio 25
56025 Pontedera (PI)
ITALIA
- 86) Dr Ing hc F Porsche AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
- 87) PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 Poissy
FRANCIA
- 88) Renault S.A.S.
Guyancourt
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
FRANCIA
- 89) Renault Trucks
99, Route de Lyon
TER L10 0 01
69802 Saint Priest Cedex
FRANCIA
- 90) Rolls-Royce Motor Cars Ltd.
Petuelring 130
80788 München
GERMANIA



- 91) ROMANITAL SRL
Via delle Industrie 107
90040 Isola delle Femmine (PA)
ITALIA
- 92) SAIC MOTOR CORPORATION
Dyapason Building, rue Robert Stumper 4
L2557 Luxembourg Luxembourg - Cloche d'Or
LUSSEMBURGO
- 93) Seat SA
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
- 94) Secma S.A.S.
Rue Denfert Rochereau
59580 Aniche
FRANCIA
- 95) Skoda Auto A.S.
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
- 96) SsangYong Motor Company
Rappresentato nell'Unione da:
Ssangyong European Parts Center
IABC 5253-5254
4814RD, Breda
PAESI BASSI
- 97) STREETSCOOTER GmbH
Jülicher Straße 191
52070 Aachen
GERMANIA
- 98) Subaru Cooperation
Rappresentato nell'Unione da:
SUBARU EUROPE N.V./S.A
Leuvensesteenweg 555 B/8
1930 Zaventem
BELGIO
- 99) Suzuki Motor Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Magyar Suzuki Corporation Ltd.
2500 Esztergom
Schweidel Jozsef U52
UNGHERIA
- 100) Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Magyar Suzuki Corporation Ltd.
2500 Esztergom
Schweidel Jozsef U52
UNGHERIA

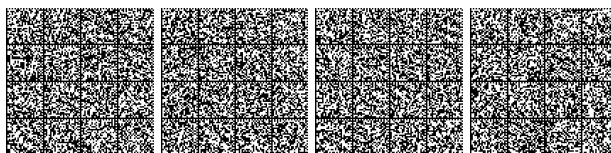


- 101) Tecno Meccanica Imola S.p.A
Rappresentato nell'Unione da:
Artega GmbH
Artegastraße 1
33129 Delbrück
GERMANIA
- 102) Tesla Motors Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Tesla Motors Netherlands B.V.
Burgemeester Stramanweg 122
1101 EN Amsterdam
PAESI BASSI
- 103) Toyota Motor Europe NV/SA
Avenue du Bourget, 60
1140 Bruxelles
BELGIO
- 104) UAZ
Moskovskoye shosse, 92
432034 Ulyanovsk
RUSSIA
- 105) UNIVERS VE HELEM
14 rue Federico Garcia Lorca
32000 Auch
FRANCIA
- 106) Volkswagen AG
Casella postale 011/1882
38436 Wolfsburg
GERMANIA
- 107) Volvo Car Corporation
VAK building
Assar Gabrielssons väg
405 31 Göteborg
SVEZIA

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

22CE0882



REGOLAMENTO (UE) 2022/345 DEL CONSIGLIO**del 1º marzo 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/346 del Consiglio, del 1º marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC ⁽³⁾.
- (3) Il 1º marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/246, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a determinati enti creditizi russi e loro controllate russe, i quali sono rilevanti per il sistema finanziario russo e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner, e, fatte salve talune eccezioni, per quanto riguarda l'interazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti. Vieta inoltre, fatte salve talune eccezioni, di fornire banconote in euro alla Russia.
- (4) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure da esso contemplate.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

⁽¹⁾ GU L 63 del 2.3.2022.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).⁽³⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 2 *quinquies*, i paragrafi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le autorità competenti scambiano informazioni sulle autorizzazioni concesse e sui dinieghi emessi a norma degli articoli 2, 2 *bis* e 2 *ter* con gli altri Stati membri e la Commissione. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.

4. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede, se del caso sulla base della reciprocità, a uno scambio di informazioni con i paesi partner, al fine di sostenere l'efficacia delle misure di controllo delle esportazioni ai sensi del presente regolamento e l'applicazione coerente delle misure di controllo delle esportazioni applicate dai paesi partner.»;

- 2) all'articolo 2 *sexies* sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

«3. È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

- 3) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 *nonies*

A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato XIV o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.

Articolo 5 *decies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

- a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano;
o
b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.»;

- 4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'articolo 2 *sexies*, paragrafo 3, e agli articoli 5, 5 *bis*, 5 *ter*, 5 *sexies*, 5 *septies*, 5 *nonies* e 5 *decies* o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 2 *sexies*, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 *bis*, paragrafo 2, all'articolo 5 *ter*, paragrafo 2, all'articolo 5 *sexies*, paragrafo 2, all'articolo 5 *septies*, paragrafo 2, o all'articolo 5 *decies*, paragrafo 2.»;

- (5) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato XIV al regolamento (UE) n. 833/2014.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

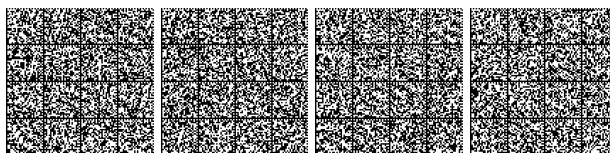
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN



ALLEGATO

«ALLEGATO XIV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5 *nonies*

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

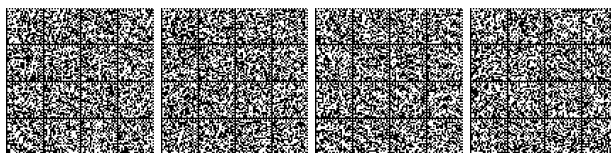
Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK».

22CE0883



DECISIONE (PESC) 2022/346 DEL CONSIGLIO

del 1° marzo 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ⁽¹⁾.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (4) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto l'elaborazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche.
- (5) In considerazione della gravità della situazione, e in risposta all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a determinati enti creditizi russi e loro controllate russe, i quali sono rilevanti per il sistema finanziario russo e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner, e, fatte salve talune eccezioni, per quanto riguarda l'interazione con il Fondo russo per gli investimenti diretti.
- (6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (7) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure da essa contemplate.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

⁽¹⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 sexies

A partire dal 12 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi elencati nell'allegato VIII o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII.

Articolo 1 septies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in euro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

- a) uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; o
- b) scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.»;

2) all'articolo 4 *ter* sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.

4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

3) l'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato VIII della decisione 2014/512/PESC.

Articolo 2

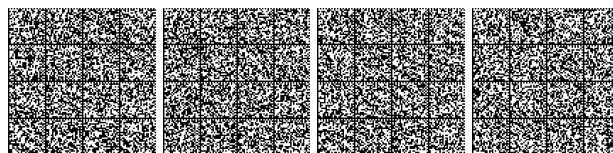
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN



ALLEGATO

«

ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1 *sexies*

Bank Otkritie
Novikombank
Promsvyazbank
Bank Rossiya
Sovcombank
VNESHECONOMBANK (VEB)
VTB BANK».

22CE0884



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/347 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2022

relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro è stato autorizzato per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro per tutte le specie animali.
- (4) Il richiedente ha chiesto di autorizzare l'utilizzo dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro anche nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di aromatizzanti nell'acqua di abbeveraggio. L'utilizzo dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere consentito.
- (5) Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

- (6) Nel parere del 5 maggio 2021 ⁽⁷⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro dovrebbe essere considerato un irritante per la pelle e gli occhi nonché un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.
- (7) Dato che l'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro è riconosciuto come aroma per i prodotti alimentari e che la sua funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha concluso che non è considerata necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) La valutazione dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull'etichetta dell'additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l'etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.
- (10) Il fatto che l'utilizzo dell'olio essenziale di petitgrain di arancio amaro come aromatizzante non sia autorizzato nell'acqua di abbeveraggio non esclude il suo utilizzo in mangimi composti somministrati nell'acqua.
- (11) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 22 settembre 2022, in conformità alle norme applicabili prima del 22 marzo 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 marzo 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 22 marzo 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 22 marzo 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 22 marzo 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2021;19(6):6624.



*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

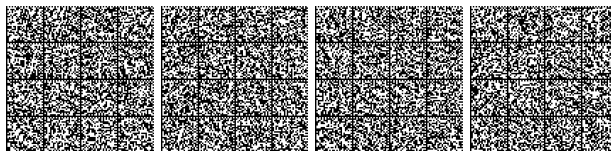
Fatto a Bruxelles, il 1 marzo 2022

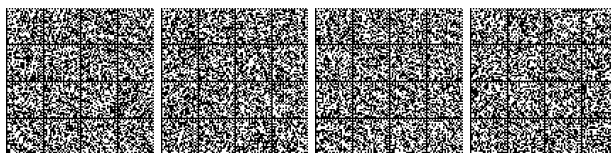
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

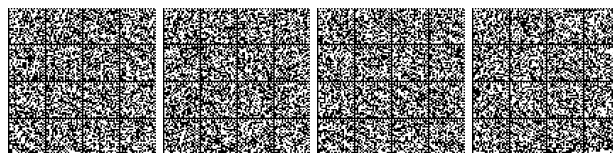
Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici.									
Gruppo funzionale: aromatizzanti.									
2b136-eo	—	Olio essenziale di petitgrain di arancio amaro	Composizione dell'additivo Olio essenziale di petitgrain di arancio amaro ottenuto dalle foglie di <i>Citrus aurantium</i> L. Forma liquida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Olio essenziale di petitgrain di arancio amaro, quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾ , ottenuto tramite distillazione in corrente di vapore dalle foglie di <i>Citrus aurantium</i> L. Acetato di linalile: 40-72 % Linalolo: 10-32 % ALFA-terpineolo: 1-7 % D-limonene: 1-6 % Acetato di geranile: 1,5-5,5 % Geraniolo: 1-4 % Numero CAS: 8014-17-3 Numero EINECS: 283-881-6 Numero FEMA: 2855 Numero CoE: 136	Polli da ingrasso Galline ovaiole Tacchini da ingrasso Suini da ingrasso Suinetti Scrofe in lattazione Vitelli Vacche da latte Bovini da ingrasso Ovini/capri Cavalli Conigli Salmonidi	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — polli da ingrasso: 10 mg — galline ovaiole: 14 mg — tacchini da ingrasso: 13 mg — suini da ingrasso: 20 mg — suinetti: 17 mg — scrofe in lattazione: 25 mg — vitelli (sostituti del latte): 43 mg	22 marzo 2032



[illegible]

INDICE

1.	Procedimento
2.	Contesto e descrizione delle misure oggetto di indagine
2.1.	Quadro generale
2.1.1.	Le convenzioni iniziali
2.1.2.	La proroga delle convenzioni iniziali
2.1.3.	La privatizzazione di Toremar e la conclusione del nuovo contratto di servizio
2.2.	Misure rientranti nell'ambito di applicazione delle decisioni del 2011 e del 2012
2.3.	Descrizione dettagliata delle misure oggetto della presente decisione
2.3.1.	La proroga della convenzione iniziale tra Toremar e l'Italia
2.3.1.1.	Gli obblighi di servizio pubblico
2.3.1.2.	Bilancio e durata
2.3.2.	La privatizzazione di Toremar
2.3.2.1.	La procedura di vendita e l'aggiudicazione finale
2.3.2.2.	Il contratto di vendita
2.3.2.3.	Procedimenti a livello nazionale
2.3.3.	Il nuovo contratto di servizio tra la Regione Toscana e Moby/Toremar
2.3.3.1.	Il beneficiario
2.3.3.2.	Le rotte
2.3.3.3.	Durata
2.3.3.4.	Gli obblighi di servizio pubblico
2.3.3.5.	Disposizioni in materia di compensazione e aggiudicazione definitiva
2.3.4.	La priorità nell'assegnazione degli accosti
2.3.5.	Le misure previste dalla legge del 2010
2.4.	La procedura di infrazione n. 2007/4609
3.	Motivi per l'avvio e l'estensione del procedimento
3.1.	La proroga della convenzione iniziale tra Toremar e l'Italia
3.1.1.	Rispetto della sentenza Altmark ed esistenza dell'aiuto
3.1.2.	Compatibilità
3.2.	La privatizzazione di Toremar
3.3.	Il nuovo contratto di servizio tra la Regione Toscana e Moby/Toremar
3.3.1.	Rispetto della sentenza Altmark ed esistenza di aiuti
3.3.2.	Compatibilità
3.4.	La priorità nell'assegnazione degli accosti
3.5.	Le misure previste dalla legge del 2010
4.	Osservazioni dell'Italia
4.1.	Sugli obblighi di servizio pubblico e sull'ambiente concorrenziale



4.2.	Sulla privatizzazione di Toremar
4.2.1.	Sul prezzo di vendita di Toremar
4.2.2.	Sul carattere trasparente e non discriminatorio della procedura
4.3.	Sulla conformità della proroga della convenzione iniziale e del nuovo contratto di servizio pubblico rispetto ai criteri Altmark
4.4.	Sul tasso di rendimento del 9,95 % utilizzato per il 2010 e sul premio di rischio del 6,5 % previsto dalla delibera del CIPE a partire dal 201030
4.5.	Sulla priorità nell'assegnazione degli accosti
4.6.	Sulle misure previste dalla legge del 2010
4.7.	Sulla conformità della proroga della convenzione iniziale e del nuovo contratto di servizio pubblico alla decisione SIEG del 2011
4.8.	Sulla conformità della convenzione iniziale e del nuovo contratto di servizio pubblico alla disciplina SIEG del 2011
5.	Osservazioni presentate da Moby/Toremar
5.1.	Sugli obblighi di servizio pubblico e sull'ambiente concorrenziale
5.2.	Sulla privatizzazione di Toremar
5.2.1.	Sul prezzo pagato per le azioni di Toremar
5.2.2.	Sul carattere trasparente e non discriminatorio della procedura e sull'associazione degli attivi di Toremar a un nuovo contratto di servizio pubblico
5.3.	Sulla conformità del nuovo contratto di servizio pubblico rispetto ai criteri Altmark
5.4.	Sulla proroga della convenzione iniziale tra Toremar e l'Italia
6.	Valutazione
6.1.	Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE
6.1.1.	La proroga della convenzione iniziale tra Toremar e l'Italia
6.1.1.1.	Risorse statali
6.1.1.2.	Selettività
6.1.1.3.	Vantaggio economico
6.1.1.4.	Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi
6.1.1.5.	Conclusione
6.1.1.6.	Aiuto nuovo o esistente
6.1.2.	L'aggiudicazione a Moby/Toremar del nuovo contratto di servizio pubblico associato a Toremar
6.1.2.1.	Primo criterio Altmark
6.1.2.2.	Secondo criterio Altmark
6.1.2.3.	Terzo criterio Altmark
6.1.2.4.	Quarto criterio Altmark
6.1.2.5.	Conclusione
6.1.3.	Le misure previste dalla legge del 2010
6.1.3.1.	Possibile utilizzo per fini di liquidità dei fondi per l'ammodernamento delle navi
6.1.3.2.	Esenzioni fiscali connesse al processo di privatizzazione
6.1.3.3.	Possibilità di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare esigenze di liquidità
6.1.4.	Conclusione sull'esistenza di un aiuto



6.2.	Legittimità dell'aiuto
6.3.	Compatibilità dell'aiuto
6.3.1.	La proroga della convenzione iniziale tra Toremar e l'Italia
6.3.1.1.	Norme applicabili
6.3.1.2.	Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all'articolo 106 TFUE
6.3.1.3.	Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione
6.3.1.4.	Durata del periodo di incarico
6.3.1.5.	Rispetto della direttiva 2006/111/CE
6.3.1.6.	Importo della compensazione
6.3.1.7.	La priorità nell'assegnazione degli accosti
6.3.1.8.	Conclusione
6.3.2.	Conclusione sulla compatibilità dell'aiuto
7.	Conclusione



DECISIONE (UE) 2022/348 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2021

relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l'Italia e la Regione Toscana hanno dato esecuzione a favore di Toremar e della sua acquirente Moby

[notificata con il numero C(2022) 4271]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma della disposizione o delle disposizioni succitate ⁽¹⁾, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) In data 23 marzo 2009, 9 dicembre 2009, 21 dicembre 2009, 6 gennaio 2010, 27 settembre 2010 e 12 ottobre 2010, la Commissione ha ricevuto sei denunce riguardanti varie misure di sostegno adottate dall'Italia a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia ⁽²⁾. Le denunce riguardavano la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a tali società dopo la scadenza dei contratti di servizio pubblico iniziali conclusi con l'Italia per il periodo tra il gennaio 1989 e il dicembre 2008 («le convenzioni iniziali»), misure supplementari di sostegno previste da più atti legislativi adottati nel contesto del processo di privatizzazione delle società, nonché alcune questioni concernenti in particolare la procedura di privatizzazione di Tirrenia di Navigazione SpA («Tirrenia») e Siremar - Sicilia Regionale Marittima SpA («Siremar»).
- (2) Il 1° dicembre 2010 l'Italia ha notificato alla Commissione le compensazioni da essa versate nel 2009 e 2010 a Toscana Regionale Marittima SpA («Toremar»).
- (3) Il 5 ottobre 2011 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale nei confronti di varie misure adottate dall'Italia a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia («la decisione del 2011»). L'indagine ha riguardato, tra l'altro, la compensazione concessa a Toremar per la gestione di una serie di rotte marittime a partire dal 1° gennaio 2009 e una serie di altre misure concesse a tale impresa (cfr. considerando 33).
- (4) La decisione del 2011 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell'indagine ⁽³⁾.
- (5) Con lettera del 28 settembre 2011 l'Italia aveva già informato la Commissione della propria intenzione di privatizzare tutte le società regionali dell'ex gruppo Tirrenia, Toremar compresa. Il 26 ottobre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una richiesta di informazioni in merito alla procedura di privatizzazione. Il 30 novembre 2011 l'Italia ha presentato la sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 26 ottobre 2011.

⁽¹⁾ GU C 28 dell'1.2.2012, pag. 18 e GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.

⁽²⁾ L'ex gruppo Tirrenia era costituito dalle società Tirrenia di Navigazione SpA, Adriatica SpA, Caremar — Campania Regionale Marittima SpA, Saremar — Sardegna Regionale Marittima SpA, Siremar — Sicilia Regionale Marittima SpA e Toremar — Toscana Regionale Marittima SpA.

⁽³⁾ Aiuti di Stato — Repubblica italiana — Aiuti di Stato SA.32014 (11/C) (ex 11/NN), SA.32015 (11/C) (ex 11/NN) e SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) — Aiuti di Stato alle società dell'ex gruppo Tirrenia — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 28 dell'1.2.2012, pag. 18).



- (6) Il 15 novembre 2011 l'Italia ha presentato osservazioni sulle misure oggetto della decisione del 2011.
- (7) Con fax inviato il 28 febbraio 2012, l'impresa Toscana di Navigazione srl ha presentato una denuncia per presunti aiuti di Stato illegali a seguito della privatizzazione di Toremar e della compensazione corrisposta a Moby SpA («Moby»), l'acquirente selezionato di Toremar. In particolare, la denunciante sostiene che: i) la procedura di vendita abbia conferito un vantaggio a Moby; ii) la concentrazione tra Toremar e Moby si traduca in un monopolio sulle rotte Piombino - Isola d'Elba; e iii) la compensazione concessa a Moby per la gestione del servizio pubblico per la durata di 12 anni del nuovo contratto per tale servizio sia incompatibile con il mercato interno nella misura in cui servizi analoghi sono già forniti a condizioni commerciali dalla stessa denunciante.
- (8) Con lettera del 19 luglio 2012 l'Italia ha fornito ulteriori informazioni sulla privatizzazione delle società regionali dell'ex gruppo Tirrenia, Toremar compresa.
- (9) Il 7 novembre 2012 la Commissione ha esteso il procedimento di indagine tra l'altro in relazione ad alcune misure supplementari di sostegno concesse dalla Regione Toscana a Toremar in relazione alla compensazione pubblica concessa a quest'ultima in virtù del nuovo contratto di servizio pubblico. Una versione modificata di tale decisione è stata adottata dalla Commissione il 19 dicembre 2012 («la decisione del 2012»).
- (10) La decisione del 2012 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell'indagine ⁽⁴⁾.
- (11) L'11 dicembre 2012 l'Italia ha presentato le sue osservazioni e il 22 aprile 2013 alla Commissione sono pervenute osservazioni da Toremar e dalla sua acquirente, Moby.
- (12) Con la sua decisione del 22 gennaio 2014 («la decisione del 2014») ⁽⁵⁾, la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale in relazione a varie misure adottate dalla regione Sardegna a favore di Saremar. Il ricorso presentato da Saremar e dalla regione Sardegna contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale nel 2017 ⁽⁶⁾.
- (13) Il 25 gennaio 2018, il 29 marzo 2018, il 31 agosto 2018, il 12 febbraio 2019, il 5, il 14 e il 17 febbraio 2020 e il 12 ottobre 2020 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni all'Italia. L'Italia ha fornito tali informazioni in data 26 aprile 2018, 31 maggio 2018, 2 novembre 2018, 11 dicembre 2018, 8 aprile 2019, 16 e 28 ottobre 2019, 7, 16 e 23 febbraio 2020, 21 aprile 2020, 9 novembre 2020, 1 e 10 dicembre 2020.
- (14) La presente decisione riguarda soltanto l'eventuale aiuto concesso a favore di Toremar, specificato nella sezione 2.3. Tutte le restanti misure di cui alle decisioni del 2011 e del 2012 sono oggetto di indagini separate nel contesto dei casi SA.32014, SA.32015 e SA.32016 e non sono pertanto trattate nella presente decisione. In particolare tali misure riguardano altre società dell'ex gruppo Tirrenia.

2. CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI INDAGINE

2.1. Quadro generale

2.1.1. Le convenzioni iniziali

- (15) Il gruppo Tirrenia, che è a lungo appartenuto all'Italia per il tramite della società Fintecna ⁽⁷⁾, comprendeva inizialmente sei società, ossia Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. Tali società fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti distinti di servizio pubblico conclusi con l'Italia nel 1991 e

⁽⁴⁾ Aiuti di Stato — Italia — Aiuti di Stato SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) — Italia — Aiuti di Stato a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia e dei loro acquirenti — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2018/261 della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 22).

⁽⁶⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 6 aprile 2017, *Regione autonoma della Sardegna (Italia)/Commissione*, T-219/14, ECLI:EU:T:2017:266.

⁽⁷⁾ Fintecna (Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA) è interamente di proprietà del ministero italiano dell'Economia e delle finanze ed è specializzata nella gestione di partecipazioni e processi di privatizzazione; inoltre si occupa di progetti di razionalizzazione e ristrutturazione di società che attraversano difficoltà industriali, finanziarie od organizzative.



rimasti in vigore per venti anni tra il gennaio 1989 e il dicembre 2008 («le convenzioni iniziali»). La società Fintecna deteneva il 100 % del capitale azionario di Tirrenia, che a sua volta era proprietaria delle società regionali Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. Adriatica, che operava numerose rotte tra Italia e Albania/Croazia/Grecia/Montenegro, si è fusa con Tirrenia nel 2004.

- (16) Tali convenzioni iniziali avevano lo scopo di garantire la regolarità e l'affidabilità dei suddetti servizi di trasporto marittimo, che per la maggior parte collegano l'Italia continentale con Sicilia, Sardegna e altre isole italiane minori. A tal fine l'Italia ha concesso aiuti finanziari sotto forma di sovvenzioni corrisposte direttamente a ciascuna delle società del gruppo Tirrenia.
- (17) Toremar gestiva tradizionalmente una serie di rotte di cabotaggio marittimo ⁽⁹⁾ tra la Regione Toscana e le isole minori vicine. Una descrizione delle rotte interessate è riportata nel considerando 38.
- (18) Il 6 agosto 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione all'aiuto corrisposto sulla base delle convenzioni iniziali alle sei società che formavano all'epoca il gruppo Tirrenia.
- (19) Durante la fase di indagine, l'Italia ha richiesto di scomporre il caso relativo al gruppo Tirrenia per dare priorità al raggiungimento di una decisione finale in relazione a Tirrenia. Tale richiesta era motivata dalla volontà dell'Italia di procedere alla privatizzazione del gruppo cominciando proprio da Tirrenia e dall'intento di accelerare detto processo in riferimento a questa impresa.
- (20) La Commissione ha ritenuto di poter accogliere la richiesta dell'Italia e, con decisione 2001/851/CE della Commissione ⁽⁹⁾, ha chiuso il procedimento avviato in merito agli aiuti corrisposti a Tirrenia («la decisione del 2001»). L'aiuto è stato dichiarato compatibile fatto salvo il rispetto di taluni impegni da parte dell'Italia.
- (21) Con decisione 2005/163/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾ («la decisione del 2004»), la Commissione ha dichiarato che la compensazione concessa dall'Italia alle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia era parzialmente compatibile con il mercato interno, per altri aspetti parzialmente compatibile fatto salvo il rispetto di un certo numero di impegni da parte dell'Italia e per altri aspetti ancora parzialmente incompatibile con il mercato interno. La decisione si basava su dati contabili relativi al periodo compreso tra il 1992 e il 2001 e conteneva alcune condizioni destinate a garantire la compatibilità della compensazione per tutta la durata delle convenzioni iniziali.
- (22) Con sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009 nelle cause T-265/04, T-292/04 e T-504/04 ⁽¹¹⁾ («la sentenza del 2009»), il Tribunale ha annullato la decisione del 2004.
- (23) Con la decisione (UE) 2020/1411 della Commissione ⁽¹²⁾, la Commissione ha concluso l'indagine sulle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia, compresa Toremar, per il periodo 1992-2008 (la «decisione sul gruppo Tirrenia 2020»). La Commissione ha concluso che gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto di cabotaggio marittimo costituivano aiuti esistenti, mentre gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale erano compatibili con la disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale («SIEG») del 2011 (la «disciplina SIEG del 2011») ⁽¹³⁾.

⁽⁹⁾ Cfr. regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

⁽⁹⁾ Decisione 2001/851/CE della Commissione, del 21 giugno 2001, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU L 318 del 4.12.2001, pag. 9).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2005/163/CE della Commissione, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 29).

⁽¹¹⁾ Sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009, *Tirrenia di Navigazione/Commissione*, cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, ECLI:EU:T:2009:48.

⁽¹²⁾ Decisione (UE) 2020/1411 della Commissione del 2 marzo 2020 relativa all'aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l'Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia) (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 1).

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione: disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).



- (24) Con la decisione (UE) 2020/1412 della Commissione ⁽¹⁴⁾, la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le misure concesse a Tirrenia e alla sua acquirente CIN per il periodo 2009-2020.

2.1.2. La proroga delle convenzioni iniziali

- (25) L'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito la proroga per un anno, fino al 31 dicembre 2009, delle convenzioni iniziali (compresa quella applicabile a Toremar) che dovevano inizialmente scadere il 31 dicembre 2008.
- (26) In vista della privatizzazione delle società del gruppo Tirrenia, l'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166 («la legge del 2009»), ha previsto il trasferimento della partecipazione delle società regionali (ad eccezione di Siremar) dall'impresa madre Tirrenia, senza corresponsione di corrispettivo, come segue:
- a) Caremar sarebbe stata inizialmente trasferita alla regione Campania; Quest'ultima avrebbe successivamente trasferito alla regione Lazio la divisione di Caremar responsabile dei collegamenti di trasporto con l'Arcipelago pontino su base indipendente, con la denominazione Laziomar ⁽¹⁵⁾;
 - b) Saremar sarebbe stata trasferita alla regione Sardegna; e
 - c) Toremar sarebbe stata trasferita alla Regione Toscana.
- (27) La legge del 2009 ha specificato inoltre che entro il 31 dicembre 2009 sarebbero state concordate nuove convenzioni tra l'Italia e Tirrenia e Siremar. Analogamente i servizi regionali sarebbero stati regolati nel quadro del progetto di contratti di servizio pubblico che dovevano essere concordati tra le autorità regionali di Sardegna e Toscana e rispettivamente Saremar e Toremar entro il 31 dicembre 2009 e tra la regione Campania e la regione Lazio e rispettivamente Caremar e Laziomar entro il 28 febbraio 2010. Il progetto delle nuove convenzioni/dei nuovi contratti di servizio pubblico sarebbe stato oggetto di una procedura di gara con le società stesse e sarebbe quindi stato firmato con gli acquirenti al momento della finalizzazione della privatizzazione di ciascuna di tali società. ⁽¹⁶⁾
- (28) A tal fine, la legge del 2009 ha prorogato ulteriormente le convenzioni iniziali (compresa quella applicabile a Toremar) dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010.
- (29) La legge del 2009 fissava inoltre massimali per la compensazione annuale della gestione dei servizi a partire dal 2010 (ai sensi della proroga delle convenzioni iniziali, nonché delle convenzioni e dei contratti di servizio pubblico nuovi) a un importo totale di 184 942 251 EUR, ripartiti come segue:

Impresa	Compensazione massima annuale
Tirrenia	72 685 642 EUR
Siremar	55 694 895 EUR
Saremar	13 686 441 EUR
Toremar	13 005 441 EUR
Caremar	29 869 832 EUR ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Di cui 19 839 226 EUR dalla regione Campania e 10 030 606 EUR dalla regione Lazio.

Tabella 1 — Massimali di compensazione dal 2010

⁽¹⁴⁾ Decisione (UE) 2020/1412 della Commissione del 2 marzo 2020 relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 45).

⁽¹⁵⁾ Tale trasferimento è stato formalizzato il 1° giugno 2011.

⁽¹⁶⁾ Articolo 19-ter, paragrafo 10, della legge del 2009.



- (30) Infine, l'articolo 1 della legge 1° ottobre 2010, n. 163 che ha convertito il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 («la legge del 2010») ha stabilito l'ulteriore proroga delle convenzioni iniziali (compresa quella applicabile a Toremar) dal 1° ottobre 2010 fino al completamento dei processi di privatizzazione di Tirrenia e Siremar, che hanno avuto luogo rispettivamente il 19 luglio 2012 e il 31 luglio 2012.

2.1.3. La privatizzazione di Toremar e la conclusione del nuovo contratto di servizio

- (31) Nel gennaio 2010 è stata avviata una procedura di gara (cfr. sezione 2.3.2) per trovare un acquirente per Toremar associato al nuovo contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi marittimi per un periodo di 12 anni in cambio di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico.
- (32) Avendo presentato l'offerta vincitrice nel contesto della procedura di gara, Moby è diventata la nuova proprietaria di Toremar. Il contratto di vendita tra la Regione Toscana e Moby è stato firmato il 2 gennaio 2012. Alla stessa data le parti (tra cui Toremar) hanno sottoscritto il nuovo contratto di servizio per la fornitura di servizi marittimi. Su tale base, il 2 gennaio 2012, la proprietà di tutte le azioni di Toremar è stata trasferita dalla Regione Toscana a Moby.

2.2. Misure rientranti nell'ambito di applicazione delle decisioni del 2011 e del 2012

- (33) Le seguenti misure sono state oggetto di valutazione nel contesto del procedimento di indagine formale avviato con le decisioni del 2011 e del 2012:
- a) la compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale («SIEG») nell'ambito della proroga delle convenzioni iniziali (*misura 1*);
 - b) la proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Tirrenia e Siremar (*misura 2*);
 - c) la privatizzazione delle società dell'ex gruppo Tirrenia ⁽¹⁷⁾ (*misura 3*);
 - d) la compensazione versata per la prestazione del SIEG nell'ambito delle convenzioni/dei contratti di servizio pubblico futuri (*misura 4*);
 - e) la priorità nell'assegnazione degli accosti (*misura 5*);
 - f) le misure di cui alla legge del 2010 che ha convertito il decreto-legge 125/2010 (*misura 6*);
 - g) le misure supplementari adottate dalla regione Sardegna a favore di Saremar (*misura 7*).
- (34) Con la sua decisione del 2014 la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le misure adottate dalla regione Sardegna a favore di Saremar di cui alla misura 7 fatta eccezione per una misura ⁽¹⁸⁾.

2.3. Descrizione dettagliata delle misure oggetto della presente decisione

- (35) La presente decisione si occupa soltanto delle misure 1, 3, 4, 5 e 6 elencate al considerando 33 nella misura in cui esse riguardano Toremar e Moby. Tali misure sono descritte in maniera più dettagliata nelle sezioni che seguono.

2.3.1. La proroga della convenzione iniziale tra Toremar e l'Italia

2.3.1.1. Gli obblighi di servizio pubblico

- (36) L'articolo 1 della convenzione iniziale stipulata con Toremar prevedeva che i piani quinquennali definissero in dettaglio i porti da servire, la tipologia delle navi da utilizzare, la frequenza richiesta per il servizio e le tariffe da applicare.
- (37) Il primo piano quinquennale (periodo 1990-1994) per Toremar è stato approvato con decreto ministeriale del 29 maggio 1990 e applicato con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1990. Il secondo piano, concernente il periodo 1995-1999 e approvato con decreto ministeriale del 14 maggio 1996, lasciava inalterate le rotte e le frequenze. Per quanto concerne i periodi 2000-2004 e 2005-2008, è stato elaborato un piano che non è mai stato approvato formalmente dai ministeri competenti. Al contrario, il governo ha adottato decisioni ad hoc al fine di rendere i servizi maggiormente allineati alle esigenze delle collettività locali, senza tuttavia apportare modifiche sostanziali al regime di servizio pubblico.

⁽¹⁷⁾ Ciò comprende il pagamento differito da parte di CIN di parte del prezzo di acquisto per l'acquisizione del ramo d'azienda di Tirrenia e diverse asserite misure supplementari di aiuto nel contesto della privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar (ad esempio controgaranzia e aumento di capitale da parte dello Stato per Cdi, il soggetto che aveva inizialmente acquisito il ramo d'azienda di Siremar).

⁽¹⁸⁾ Nello specifico, il progetto «Bonus Sardo - Vacanza», che costituisce parte della misura 7, non è stato valutato nel contesto della decisione del 2014 e non verrà valutato nemmeno nella presente decisione.



- (38) Sulla base della convenzione iniziale, prorogata con i successivi atti giuridici di cui ai considerando da 25 a 30, Toremar ha gestito le seguenti rotte durante tutto l'anno:
- sulla rotta Livorno - Gorgona - Capraia, Toremar ha fornito servizi passeggeri e misti (passeggeri e veicoli), con una frequenza bisettimanale per l'isola di Gorgona e una frequenza giornaliera per l'isola di Capraia. Anche un altro operatore, Piccola Società Cooperativa Marittima Ligure Tirrena A.R.L., era presente sulla rotta nei mesi di luglio e agosto con una nave ad alta velocità adibita al trasporto esclusivo di passeggeri. Tuttavia tale società ha cessato di gestire detta rotta nel 2010;
 - sulla rotta Piombino - Portoferraio (isola d'Elba) Toremar effettuava servizi misti giornalieri. Su questa rotta opera anche Moby con frequenti collegamenti durante tutto l'anno, unitamente a due nuovi operatori, ossia Blu Navy, che ha iniziato a gestire collegamenti nel 2010 (da aprile a ottobre), ed Elba Ferries, che opera soltanto durante la stagione estiva;
 - sulla rotta Piombino - Cavo - Portoferraio (isola d'Elba), Toremar gestiva l'unico servizio passeggeri, con l'utilizzo di una nave aliscafo veloce;
 - sulla rotta Piombino - Rio Marina - Porto Azzurro - Pianosa (isola d'Elba), Toremar era l'unico operatore a fornire servizi misti giornalieri per il porto di Rio Marina e un servizio settimanale per il porto di Pianosa;
 - sulla rotta Porto S. Stefano - Isola del Giglio, Toremar ha fornito servizi misti giornalieri durante tutto l'anno. Su tale rotta era presente anche l'operatore Maregiglio che forniva servizi misti nel periodo da aprile a novembre, con in media da due a quattro corse al giorno nei mesi di ottobre e novembre e da sei a otto tra aprile e settembre.

2.3.1.2. Bilancio e durata

- (39) La tabella 2 riporta l'importo annuo della compensazione versata a Toremar dall'Italia per il periodo 2009-2011.
- (40) Oltre a tali importi, la Regione Toscana aveva riservato un bilancio annuale supplementare di 3 000 000 EUR da corrispondere a Toremar in seguito a comunicazione dei ricavi e dei costi effettivi sostenuti nel periodo 2010-2011. In tali anni, in ragione della crisi economica e finanziaria, il numero di passeggeri è diminuito notevolmente, mentre si è registrato un aumento dei costi del carburante. Secondo la Regione Toscana, la compensazione corrisposta attingendo al bilancio dello Stato centrale non era pertanto sufficiente a coprire la totalità dei costi del servizio pubblico.

Anno	Compensazione	Riserva	Totale
2009	13 572 035		13 572 035
2010	13 005 441	3 000 000	16 005 441
2011	13 005 441	3 000 000	16 005 441

Tabella 2 — **Compensazione corrisposta per il periodo 2009-2011 (EUR)**

- (41) La convenzione iniziale prevede che la compensazione annuale degli obblighi di servizio pubblico sia corrisposta come segue: nel mese di marzo di ogni anno viene corrisposto un pagamento anticipato, equivalente al 70 % della compensazione versata l'anno precedente. Un secondo versamento, effettuato in giugno, corrisponde al 20 % della sovvenzione. L'eventuale conguaglio, liquidato entro il 30 novembre, corrisponde alla differenza tra gli importi versati e il rapporto negativo tra costi e ricavi di esercizio dell'anno in corso. Nel caso riceva un importo superiore al costo netto dei servizi forniti (ricavi meno perdite), la convenzione iniziale prevede che Toremar sia tenuta a rimborsare la differenza. ⁽¹⁹⁾

— Compensazione concessa nel 2009

⁽¹⁹⁾ A partire dal 25 novembre 2010, con decisione della conferenza interministeriale sull'istituzione della sovvenzione annuale istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 856/1986 tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il ministero dell'Economia e delle finanze e il ministero dello Sviluppo economico (la «conferenza interministeriale»), gli eventuali importi di sovracompensazione vengono detratti dai pagamenti anticipati futuri delle sovvenzioni.



- (42) Il decreto del presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 501 («decreto 501/79») specifica i vari elementi (introiti e costi) che entrano nel calcolo della sovvenzione versata agli operatori del servizio pubblico marittimo. Inoltre la legge 5 dicembre 1986, n. 856 («legge 856/86») ha introdotto alcune modifiche al sistema degli obblighi di servizio pubblico marittimo in Italia. Per quanto riguarda i collegamenti con le isole minori e maggiori, l'articolo 11 della legge ha modificato i criteri per il calcolo della compensazione degli obblighi di servizio pubblico. In effetti la sovvenzione doveva essere calcolata sulla base della differenza tra gli introiti e i costi del servizio, determinata con riferimento a parametri medi e oggettivi, e doveva includere un rendimento ragionevole del capitale investito. L'articolo 11 stabilisce inoltre che i contratti di servizio pubblico dovevano includere l'elenco delle rotte sovvenzionate, la frequenza e le tipologie delle navi da utilizzare. Le sovvenzioni dovevano essere approvate dai ministri responsabili. I principi stabiliti nel decreto del presidente della Repubblica n. 501/79 e nella legge n. 856/86 trovavano attuazione nelle convenzioni iniziali.
- (43) In effetti, nel 2009, la compensazione per l'adempimento di SIEG è stata calcolata secondo la metodologia stabilita dalla convenzione iniziale in vigore dal 1991 e prorogata dopo la scadenza iniziale del 31 dicembre 2008. In particolare la compensazione corrispondeva alla perdita netta accumulata sui servizi gestiti nel contesto del regime di servizio pubblico, alla quale veniva aggiunto un importo variabile corrispondente al rendimento del capitale investito.
- (44) I vari elementi di costo presi in considerazione per calcolare la compensazione definita dalle autorità pubbliche erano i seguenti: costi di acquisizione, pubblicità e alloggio; costi di carico, scarico e manovra; costo del personale amministrativo di terra; costi di manutenzione delle navi; costi amministrativi; costi assicurativi; costi di noleggio e leasing; carburante; imposte; e costi di ammortamento.
- Compensazione concessa nel 2010, nel 2011 e dal 2012
- (45) A partire dal 2010 la compensazione per l'adempimento del SIEG è stata determinata applicando una nuova metodologia stabilita dalla delibera del CIPE ⁽²⁰⁾ del 9 novembre 2007 intitolata «Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse» («delibera del CIPE») ⁽²¹⁾. Secondo quanto riportato nella sua premessa, tale delibera del CIPE è stata emessa ai fini della privatizzazione delle società pubbliche esercenti i collegamenti marittimi in regime di servizio pubblico ⁽²²⁾. Le disposizioni della delibera del CIPE sono state applicate in relazione ai servizi forniti dalle società del gruppo Tirrenia fino al 2010, anche prima dell'entrata in vigore delle relative nuove versioni delle convenzioni e dei contratti di servizio pubblico in seguito alle corrispondenti privatizzazioni.
- (46) Il metodo stabilito dalla delibera del CIPE consente alle società che forniscono il servizio pubblico marittimo di ottenere un rendimento adeguato. Il tasso di rendimento del capitale sarebbe calcolato sulla base del costo medio ponderato del capitale («WACC»).
- (47) Il rendimento del capitale proprio richiesto ⁽²³⁾ viene calcolato utilizzando il modello di valutazione degli attivi finanziari. Sulla base di questo modello, il costo del capitale proprio viene calcolato in funzione: i) del tasso esente da rischio; ii) del valore beta (una stima del profilo di rischio della società rispetto al mercato azionario); e iii) del premio di rischio azionario assegnato al mercato azionario.
- (48) In particolare il costo del capitale proprio sarebbe calcolato applicando un premio per sostenere un rischio extra rispetto al tasso di remunerazione delle attività prive di rischio. Tale premio viene calcolato come il premio per il rischio del mercato moltiplicato per il suo valore beta che misura il livello di rischio di un'attività specifica rispetto al mercato.
- (49) La delibera del CIPE stabilisce che il tasso di remunerazione delle attività prive di rischio corrisponde al rendimento lordo medio di obbligazioni decennali di riferimento rispetto ai 12 mesi precedenti per i quali vi sono dati disponibili.
- (50) La delibera del CIPE stabilisce un premio di rischio di mercato pari al 4 %. Tuttavia nel caso di un servizio gestito su base non esclusiva, il rischio presumibilmente maggiore sostenuto dall'operatore è remunerato dall'aggiunta di un ulteriore 2,5 % al premio di rischio di mercato.

⁽²⁰⁾ Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

⁽²¹⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana («GURI») n. 50 del 28 febbraio 2008.

⁽²²⁾ Conformemente all'articolo 1, comma 999 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, lettera e), del decreto legislativo 430/1997.

⁽²³⁾ Il tasso di rendimento auspicato da un investitore in considerazione del profilo di rischio dell'impresa e dei flussi di cassa associati.



- (51) Nella pratica l'importo della compensazione corrisposto a Toremar non può comunque superare il massimale di 13 005 441 EUR l'anno come stabilito dalla legge del 2009 (cfr. considerando 29). Sebbene la legge del 2009 fissi un massimale per la compensazione annuale corrisposta a tutte le società Tirrenia per la gestione dei servizi marittimi soggetti a regime di servizio pubblico, la delibera del CIPE contiene altresì alcune garanzie che consentono a tali operatori di coprire in maniera sufficiente i loro costi di esercizio.
- (52) In particolare, conformemente alla delibera del CIPE, la portata dei servizi, le tariffe massime stabilite dal nuovo contratto di servizio pubblico e la compensazione effettivamente concessa devono essere definite in maniera tale da garantire al fornitore di servizi la copertura integrale dei costi ammissibili. È applicabile la seguente formula:

$$VA(RSP) + VA(AI(X)) = VA(CA)$$

dove:

- $VA(RSP)$ è il valore attualizzato della compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico;
 - $VA(AI(X))$ è il valore attualizzato di altri introiti (tariffe riscosse e altro);
 - $VA(CA)$ è il valore attualizzato dei costi di esercizio ammissibili, del rimborso del debito e del rendimento del capitale investito.
- (53) Nel caso in cui l'equazione di cui sopra non fosse valida, si potrebbe ridurre il perimetro delle attività sovvenzionate, oppure, in alternativa, rivedere l'organizzazione dei servizi (ad esempio la tipologia delle navi) o modificare i vincoli tariffari.
- (54) Inoltre il massimale tariffario applicabile a ciascun servizio, al netto di tasse e diritti portuali, viene adeguato ogni anno sulla base della seguente formula per il calcolo del massimale dei prezzi:

$$\Delta T = \Delta P - X$$

dove:

- ΔT è la variazione percentuale annua del massimale tariffario;
 - ΔP è il tasso di inflazione per l'anno di riferimento;
 - X è un tasso annuo reale di adeguamento del massimale tariffario, stabilito nella convenzione, che rimane costante per tutta la durata del contratto.
- (55) La delibera del CIPE specifica inoltre che il massimale tariffario può essere adeguato in maniera da riflettere le variazioni dei costi del carburante, prendendo come riferimento prezzi standard accessibili al pubblico.

2.3.2. La privatizzazione di Toremar

- (56) Il 13 gennaio 2010 la Regione Toscana ha pubblicato nel proprio Bollettino ufficiale ⁽²⁴⁾ e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ⁽²⁵⁾ il bando di gara per la vendita di Toremar e l'aggiudicazione di una compensazione di obblighi di servizio pubblico per l'adempimento di tali obblighi sulle rotte marittime di cui al considerando 38. Tale avviso è stato inoltre pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁶⁾ il 14 gennaio 2010 così come su diversi quotidiani nazionali ⁽²⁷⁾.
- (57) L'Italia ha optato per la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del Codice dei contratti pubblici — decreto legislativo 163/2006 («il Codice dei Contratti pubblici»), che riprende l'articolo 21 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾, il quale afferma che «[l']aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B [quali i servizi di trasporto per via d'acqua] è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 [specifiche tecniche] e dall'articolo 35, paragrafo 4 [bandi e avvisi]». Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

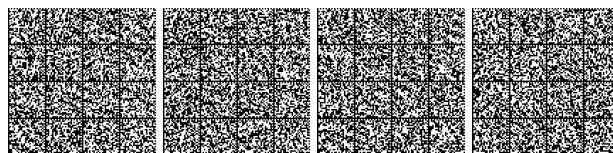
⁽²⁴⁾ Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), n. 2, 13 gennaio 2010.

⁽²⁵⁾ GURI n. 4 del 13 gennaio 2010.

⁽²⁶⁾ GU S 9 del 14.1.2010, pag. 10860.

⁽²⁷⁾ Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, La Repubblica e La Nazione.

⁽²⁸⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).



2.3.2.1. La procedura di vendita e l'aggiudicazione finale

- (58) In seguito alla pubblicazione del bando di gara, alla scadenza del termine, 11 parti hanno manifestato interesse a partecipare, ossia: Moby, Toscana di Navigazione srl, Pigreco srl, Sinven srl, Vector srl, Forship srl, Medmar Navi Spa, Grandi Navi Veloci Spa, Buquebus Italia srl., Loss Cipreses Spa e Blu Navy/Transeuropa Ferries.
- (59) La documentazione presentata da tutte e 11 le imprese ha confermato il soddisfacimento di tutte le prescrizioni indicate nel bando di gara da parte di tutte le imprese che sono state pertanto tutte invitate a presentare un'offerta.
- (60) L'invito a presentare un'offerta conteneva il nuovo progetto di contratto della durata di 12 anni che doveva essere sottoscritto tra l'aggiudicatario e la Regione Toscana, così come informazioni più dettagliate sulla procedura di gara. In particolare la lettera di invito confermava che sarebbe stata scelta per il contratto di servizio l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'assegnazione di un punteggio di 20 punti per il prezzo, 70 punti per la qualità e 10 punti per i servizi supplementari. Per quanto concerne il prezzo per la vendita di Toremar, la lettera di invito indicava un importo fisso pari a 10 258 397 EUR, calcolato sulla base di uno studio indipendente, che valutava il valore complessivo degli attivi di tale impresa (cfr. considerando da 65 a 73). Tale prezzo non era negoziabile e non era oggetto dell'offerta finanziaria degli offerenti.
- (61) Pertanto tutti i potenziali offerenti sono stati invitati a includere nella loro offerta finanziaria per la vendita di Toremar l'importo fisso di cui sopra, mentre la Regione Toscana avrebbe scelto l'offerta economicamente più vantaggiosa per la gara nel suo complesso sulla base del prezzo e di altri criteri, principalmente di qualità, relativi al servizio, indicati nella lettera di invito (cfr. considerando 60).
- (62) Gli 11 offerenti hanno inoltre avuto accesso a sale dati (*data room*) virtuali contenenti:
- 1) tutte le informazioni giuridiche, tecniche, finanziarie e commerciali relative a Toremar;
 - 2) informazioni sulla flotta, sugli attivi immateriali e sui beni immobili dell'impresa;
 - 3) tutte le informazioni relative ai contratti di fornitura di servizi e di acquisto di beni;
 - 4) le procedure di attribuzione del punteggio e il modulo di offerta tecnica;
 - 5) tutte le altre informazioni necessarie per consentire ai potenziali acquirenti di valutare correttamente l'oggetto della vendita.
- (63) Due imprese hanno presentato un'offerta, ossia Moby e Toscana di Navigazione, due gestori storici di collegamenti marittimi in Italia. Le restanti nove imprese non hanno presentato un'offerta alla scadenza del termine.
- (64) A seguito della valutazione delle offerte, Toscana di Navigazione srl è stata esclusa dalla procedura, in quanto la sua offerta economica presentata non era conforme ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria previsti dalla documentazione di gara. Il contratto è stato pertanto aggiudicato a Moby sia per quanto concerne la privatizzazione di Toremar sia per la gestione dei servizi marittimi (cfr. sezione 2.3.3).

2.3.2.2. Il contratto di vendita

- (65) Data la natura della gara, ai fini dell'individuazione della migliore offerta competitiva, la Regione Toscana ha scelto di definire un importo fisso per il prezzo del capitale sociale di Toremar.
- (66) Il contratto di vendita è stato firmato il 2 gennaio 2012 e definisce il trasferimento delle azioni di Toremar a Moby al prezzo fisso di 10 258 397 EUR. Tale importo è versato in dieci rate annuali a decorrere dalla fine del primo anno del contratto, ossia il 2 gennaio 2013.
- (67) Il prezzo fisso di 10 258 397 EUR per il 100 % delle azioni di Toremar è stato determinato sulla base di una valutazione di esperti indipendenti commissionata dalla Regione Toscana e predisposta da Fidi Toscana SpA («la relazione Fidi»).



- (68) L'importo si riferisce al valore degli attivi materiali, degli immobili, delle navi, di altre immobilizzazioni materiali e finanziarie e degli altri crediti dell'impresa al 30 giugno 2010. Gli attivi immateriali (ad esempio concessioni, autorizzazioni, licenze, marchi commerciali ecc.) sono stati esclusi dalla valutazione e lasciati alla discrezione degli offerenti. L'importo è stato poi oggetto di modifiche derivanti dalla differenza tra il valore netto contabile delle azioni al 30 giugno 2010 e il valore di mercato delle azioni ⁽²⁹⁾.
- (69) Tale importo summenzionato comprende anche un credito di 9 772 572 EUR vantato nei confronti di Tirrenia («il credito»).
- (70) Ai sensi dell'articolo 1, punti 5 e 6, del contratto di vendita, con riferimento alla prima rata, Moby dichiara di aver versato anticipatamente alla Regione Toscana l'importo di 485 825 EUR, pari alla differenza tra il prezzo di vendita e il credito.
- (71) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del contratto di vendita, il pagamento del prezzo stabilito, fatto salvo quanto anticipato, è subordinato alla condizione che sia liquidato l'importo di 9 772 572 EUR dovuto a Toremar da Tirrenia ⁽³⁰⁾. Ai sensi dell'articolo 4, punto 3, del contratto di vendita, in caso di mancato recupero dell'importo del credito, Moby è comunque tenuta a trasferire il credito (o qualsiasi credito residuo) alla Regione Toscana in qualsiasi momento fino alla scadenza del contratto di servizio ⁽³¹⁾.
- (72) Ai sensi dell'articolo 4 del contratto di vendita, Moby è tenuta a notificare alla Regione Toscana qualsiasi vendita di azioni di Toremar a terzi che restano comunque congiuntamente responsabili unitamente al nuovo acquirente di Toremar per quanto concerne gli obblighi previsti dal contratto di servizio.
- (73) Infine, ai sensi dell'articolo 5 del contratto di vendita, la Banca Popolare di Milano ha prestato una garanzia a favore della Regione Toscana a copertura del prezzo totale di vendita delle azioni di Toremar (compreso l'obbligo dell'acquirente di trasferire l'eventuale importo non ancora recuperato del credito vantato nei confronti di Tirrenia).

2.3.2.3. Procedimenti a livello nazionale

- (74) L'esito della procedura di gara che ha visto l'aggiudicazione di Toremar e del contratto di servizio pubblico a Moby è stato oggetto di vari procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.
- (75) Toscana di Navigazione srl, offerente escluso e denunciante nel presente procedimento, ha contestato la legittimità della sua esclusione dalla procedura di gara adendo gli organi giurisdizionali nazionali. Inizialmente la denunciante ha presentato una domanda per ottenere un provvedimento provvisorio presso il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Toscana. Quest'ultimo, con ordinanza n. 774 del 14 luglio 2011, ha respinto tale domanda. Tale decisione è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3666 del 31 agosto 2011, che ha sottolineato in particolare che l'offerta economica presentata dall'impresa era incompleta, per quanto riguarda i servizi aggiuntivi da prestare e il fatto che non era fissata su base annuale e, in quanto tale, il meccanismo di rivalutazione previsto dalla documentazione di gara non poteva essere applicato.
- (76) Toscana di Navigazione srl ha quindi impugnato l'esito della procedura di gara dinanzi il TAR della Toscana, che ha respinto il ricorso con ordinanza n. 414 del 1° marzo 2012, confermando che l'offerta dell'impresa era incoerente rispetto ai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.

⁽²⁹⁾ In ragione delle tempistiche richieste dalla procedura di gara, la relazione Fidi ha ipotizzato che il trasferimento effettivo delle azioni non potesse avvenire prima della fine del 2010. Di conseguenza il valore contabile netto degli attivi fissato al 30 giugno 2010 dovrebbe essere modificato per tener conto del valore di mercato degli attivi al momento del trasferimento effettivo. Il valore di mercato degli attivi è stato definito da un altro valutatore esperto indipendente. Tale valutazione non si riferiva al calcolo del prezzo di vendita delle azioni di Toremar, bensì a quello del valore degli attivi di Toremar.

⁽³⁰⁾ Secondo l'Italia, la legge del 2009 (cfr. considerando 26), nel suo articolo 4 prevedeva un impegno da parte del ministero italiano delle Finanze a garantire che, durante il processo di privatizzazione, fossero previsti «impegni da parte dell'acquirente di Tirrenia SpA e Siremar SpA a saldare eventuali debiti nei confronti di Toremar SpA entro 60 giorni dal trasferimento». Quando Tirrenia è entrata in amministrazione straordinaria [a questo proposito cfr. decisione (UE) 2020/1412 della Commissione del 2 marzo 2020 relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione] la Regione Toscana, al fine di evitare ripercussioni negative sul processo di privatizzazione di Toremar, ha inserito nel contratto di vendita la clausola che subordinava il pagamento della parte del prezzo corrispondente al credito alla liquidazione di tale debito da parte di Tirrenia. Tale clausola è stata resa nota a tutti i partecipanti alla gara.

⁽³¹⁾ Sulla base delle ultime informazioni ricevute dall'Italia, tale credito non è stato ancora recuperato. Tale credito è stato ammesso nell'elenco dei crediti chirografari dal Tribunale Civile di Roma nel contesto della procedura di amministrazione straordinaria.



- (77) Tale sentenza è stata impugnata dalla Toscana di Navigazione srl dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 83/2015, ha deliberato a favore dell'impresa, chiedendo alla Regione Toscana di rivedere la procedura di gara e di riesaminare i requisiti. A seguito di un audit effettuato dalla Regione Toscana, è stato adottato il decreto 30 marzo 2015, n. 1312 che conferma la decisione di tale regione di escludere l'impresa dalla procedura di gara, non essendo stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria per la partecipazione alla gara stessa.
- (78) Toscana di Navigazione srl ha impugnato il decreto 30 marzo 2015, n. 1312 dinanzi il TAR della Toscana, che ha respinto il ricorso con ordinanza n. 1446 del 26 ottobre 2015. Quest'ultima è stata infine confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3347/2016.

2.3.3. Il nuovo contratto di servizio tra la Regione Toscana e Moby/Toremar

2.3.3.1. Il beneficiario

- (79) Come indicato al considerando 63, Moby e Toscana di Navigazione hanno presentato un'offerta per il nuovo contratto di servizio pubblico. A seguito dell'esclusione di quest'ultima impresa, il 2 gennaio 2012 Moby/Toremar⁽³²⁾ ha firmato il nuovo contratto di servizio pubblico con la Regione Toscana per la gestione delle rotte marittime.
- (80) Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, del nuovo contratto di servizi, Moby svolge i servizi previsti dal contratto esclusivamente tramite Toremar.

2.3.3.2. Le rotte

- (81) Moby/Toremar fornisce servizi passeggeri e misti (passeggeri e autovetture) nel contesto del regime di servizio pubblico su più rotte di cabotaggio marittimo come segue:

Livorno - Gorgona - Capraia (**linea A1**)

Piombino - Portoferraio (Isola d'Elba) (**linea A2**)

Piombino - Cavo - Portoferraio (isola d'Elba) (**linea A2 rapida**)

Piombino - Rio Marina - Porto Azzurro - Pianosa (isola d'Elba) (**linea A3**)

Porto S. Stefano - Isola del Giglio (**linea A4**)

Porto S. Stefano - Giannutri (**linea A5**)

Tabella 3 — **Rete di rotte gestite da Moby/Toremar ai sensi del nuovo contratto di servizio**

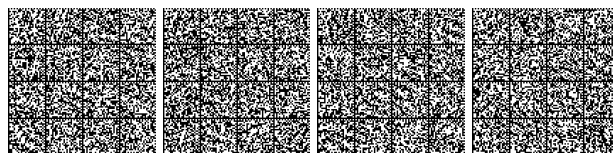
2.3.3.3. Durata

- (82) Il nuovo contratto di servizi tra la Regione Toscana e Moby/Toremar ha una durata di 12 anni (2012-2024).

2.3.3.4. Gli obblighi di servizio pubblico

- (83) Gli obblighi stabiliti nel contratto stipulato con Moby/Toremar riguardano, tra l'altro, i porti serviti, la tipologia e la capacità delle navi assegnate alle rotte marittime gestite, la frequenza del servizio e le tariffe massime.

⁽³²⁾ Il contratto per l'aggiudicazione dei servizi di cabotaggio marittimo che collegano le isole dell'arcipelago Toscano è stato stipulato tra la Regione Toscana da un lato e Moby e Toremar dall'altro. Di conseguenza la presente decisione farà riferimento a entrambe le imprese (come «Moby/Toremar»), in tutte le sezioni relative al nuovo contratto di servizio pubblico.



2.3.3.5. Disposizioni in materia di compensazione e aggiudicazione definitiva

- (84) Nel contesto della procedura di gara, l'importo della compensazione annua ai sensi del nuovo contratto per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico sulle rotte marittime di cui al considerando 81 è stato limitato a un valore massimo pari a 14 550 400 EUR (per un totale di 174 604 810 EUR nell'arco del periodo contrattuale di 12 anni). Tale valore è stato determinato dalla somma dei seguenti elementi: 13 005 441 EUR come previsto dalla legge 2009 (cfr. considerando 29) più una maggiorazione di 1 544 959 EUR, come previsto dall'articolo 19-ter, sedicesimo comma, lettera d), della legge del 2009 in ragione degli importanti investimenti necessari che dovevano essere effettuati dall'operatore per tutta la durata del contratto.
- (85) Tale importo di compensazione è stato determinato sulla base della metodologia stabilita nella delibera del CIPE (cfr. considerando da 45 a 55). Le garanzie previste dalla delibera del CIPE trovano riscontro nel nuovo contratto di servizi.
- (86) Ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del contratto di servizio, la compensazione annua da corrispondere a Moby/Toremar è stata stimata ammontare a 13 333 318 EUR. Ciò nonostante, ai sensi dell'articolo 4, punto 3, del contratto di servizi, la compensazione effettiva versata a Moby/Toremar è determinata sulla base del risultato del servizio effettivamente prestato (ossia prezzo al miglio per ciascuna rotta), tenendo conto dei rischi esistenti (di natura commerciale e industriale) stabiliti nel contratto (ad esempio riduzione della compensazione in caso di mancato svolgimento dei collegamenti da parte dell'impresa, penali in caso di interruzione dei servizi ecc.).
- (87) Il contratto di servizio prevede il pagamento di una compensazione non superiore a quanto necessario per coprire i costi netti sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico (equilibrio economico-finanziario). In caso di scostamenti da tale equilibrio contrattuale, all'articolo 26 il contratto di servizio prevede un meccanismo di riequilibrio che valuta tutti i parametri collegati al pagamento della compensazione. Qualora quindi a seguito di una modifica sostanziale⁽³³⁾ dei parametri economici su cui si basa, l'importo della compensazione si rivelasse insufficiente a coprire tutti i costi sostenuti per la fornitura del servizio, il nuovo contratto di servizio prevede una revisione dei parametri chiave di tale compensazione, ossia: i) il sistema tariffario; ii) il livello dei servizi pubblici offerti; iii) il livello del massimale per il prezzo annuo; e iv) le sovvenzioni in conto capitale per gli investimenti.
- (88) Ai sensi dell'articolo 4, punti 4, 5 e 6, del contratto di servizio la compensazione corrisposta all'operatore deve essere ridotta dell'80 % in caso di interruzione del servizio per sciopero dei dipendenti e del 30 % in caso di eventi imprevisti; mentre il mancato svolgimento dei servizi comporterebbe la corresponsione di penali da parte dell'operatore.
- (89) Ai sensi dell'articolo 24 del contratto di servizio, l'operatore è tenuto ad attuare un sistema di monitoraggio tecnico, economico e gestionale, ai sensi del quale la contabilità annua in termini di profitti e perdite relativi al servizio prestato sulla base del contratto di servizio viene trasmessa alle autorità regionali per fini di verifica.

2.3.4. La priorità nell'assegnazione degli accosti

- (90) L'articolo 19-ter, ventunesimo comma, della legge del 2009 stabilisce che, al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico, sono riconosciuti alle società dell'ex gruppo Tirrenia, compresa Toremar, il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e marittime sancite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dal codice della navigazione italiano.

⁽³³⁾ L'articolo 26, paragrafo 2, recita: «Uno scostamento positivo o negativo nell'equilibrio economico finanziario della gestione può essere causato da:

- inefficienze gestionali;
- erronea comunicazione da parte dell'impresa dei servizi effettivamente prodotti per la determinazione del prezzo annuo;
- condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, non dipendenti dall'impresa, che si traducono in un peggioramento delle condizioni di esercizio e, di conseguenza, in costi di esercizio più elevati o in minori ricavi per la riscossione delle tariffe, tali da determinare una variazione negativa dei ricavi di esercizio superiore al 10 %;
- modifiche finanziarie;
- modifiche delle disposizioni legislative o regolamentari che stabiliscono nuove condizioni per il servizio previsto dal contratto;
- nuovi investimenti richiesti dalla Regione da effettuarsi con risorse pubbliche previsti dall'articolo 20;
- modifica del sistema tariffario a norma dell'articolo 13;
- condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli che comportano un aumento dei ricavi di esercizio superiore al 10 %;
- aumento del costo unitario del personale per il rispetto del CCNL [contratto collettivo nazionale di lavoro] e del potere contrattuale dell'impresa per le pensioni integrative». (Traduzione non ufficiale della Commissione).



2.3.5. Le misure previste dalla legge del 2010

- (91) La legge del 2010 prevedeva la possibilità per le società dell'ex gruppo Tirrenia di utilizzare temporaneamente le risorse finanziarie già impegnate ⁽³⁴⁾ per l'ammodernamento e l'adeguamento della flotta al fine di coprire il fabbisogno urgente di liquidità. Le società dell'ex gruppo Tirrenia che hanno fatto ricorso a tale possibilità erano comunque tenute a reintegrare tali fondi dedicati in maniera da poter comunque intraprendere gli ammodernamenti necessari per le loro navi. Tali ammodernamenti erano necessari per soddisfare le nuove norme internazionali di sicurezza introdotte in seguito all'accordo di Stoccolma del 1996 ⁽³⁵⁾.
- (92) In particolare, attingendo a due linee di credito ⁽³⁶⁾, sono stati accantonati 23 750 000 EUR per finanziare gli ammodernamenti dell'intero gruppo Tirrenia. Di tale importo 1 617 300 EUR sono stati stanziati a favore di Toremar che ha utilizzato tale somma per potenziare la propria flotta (cfr. considerando 138).
- (93) Inoltre l'articolo 1 della legge del 2010 prevedeva anche quanto segue:
- a) le convenzioni iniziali sono prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento dei processi di privatizzazione di Tirrenia e Siremar (cfr. anche considerando 30);
 - b) l'articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009, convertito, con modifiche, nella legge del 2009, è modificato dall'introduzione del comma 24 bis. In base a tale comma, tutti gli atti e le operazioni ufficiali nell'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 15 della legge del 2009 beneficiano dell'esenzione fiscale. Tali commi riguardano la liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso la privatizzazione del gruppo Tirrenia, compresa la fase preparatoria, ossia il trasferimento delle società regionali alle rispettive regioni;
 - c) al fine di garantire la continuità del servizio pubblico e di sostenere il processo di privatizzazione delle ex società del gruppo Tirrenia, le regioni in questione possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate («FAS») ⁽³⁷⁾ di cui alla delibera del CIPE ⁽³⁸⁾.

2.4. La procedura di infrazione n. 2007/4609

- (94) In seguito a precedenti scambi tra i servizi della Commissione e l'Italia, il 19 dicembre 2008 il direttore generale della Commissione responsabile per l'Energia e i trasporti ha inviato una richiesta di informazioni all'Italia. La richiesta riguardava, tra l'altro, una panoramica delle rotte di servizio pubblico di quel periodo e la missione di servizio pubblico che l'Italia aveva previsto nell'ambito delle nuove convenzioni proposte. Inoltre l'Italia è stata invitata a fornire maggiori dettagli sui piani di privatizzazione del gruppo Tirrenia.
- (95) Con lettera del 28 aprile 2009 l'Italia ha inviato una risposta dettagliata alla richiesta della Commissione del 19 dicembre 2008. Nella lettera l'Italia ha, tra l'altro, dichiarato quanto segue:
- 1) la proroga delle convenzioni iniziali fino al 31 dicembre 2009 era necessaria per realizzare la liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo in Italia attraverso la privatizzazione del gruppo Tirrenia;
 - 2) la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa al gruppo Tirrenia era necessaria per garantire la continuità territoriale con le isole attraverso collegamenti marittimi che non erano stati forniti in modo adeguato dagli operatori privati presenti sul mercato;

⁽³⁴⁾ Come previsto dall'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009 («legge 102/2009»), e dall'articolo 19-ter, diciannovesimo comma, della legge del 2009.

⁽³⁵⁾ Tali norme di sicurezza sono state successivamente dettagliate nella direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, recepita nel diritto italiano con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, nella direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, recepita nel diritto italiano con decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52, e nella direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita nel diritto italiano con decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65.

⁽³⁶⁾ Tutti i fondi (ossia 7 000 000 EUR) previsti dall'articolo 19-ter, diciannovesimo comma, della legge del 2009, nonché 16 750 000 EUR derivanti dai fondi previsti dalla legge n. 102/2009.

⁽³⁷⁾ Il Fondo Aree Sottoutilizzate è un fondo nazionale che sostiene l'attuazione della politica regionale italiana. Le sue risorse sono destinate principalmente alle regioni identificate come tali dall'Italia.

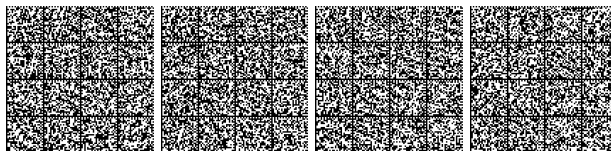
⁽³⁸⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, n. 137 del 16 giugno 2009.



- 3) il 10 marzo 2009 si era concluso un approfondito processo di razionalizzazione delle rotte, nell'ambito del quale si era tenuto conto dei rilevanti aspetti di carattere sociale, occupazionale ed economico connessi, nonché dell'esigenza di salvaguardare i collegamenti essenziali per la continuità territoriale, coinvolgendo le sei regioni interessate in una consultazione. Il processo di razionalizzazione avrebbe comportato una riduzione del costo netto del servizio pubblico di circa 66 milioni di EUR e l'esubero di circa 600 marittimi imbarcati sulle navi delle società del gruppo Tirrenia. L'Italia ha inoltre ricordato che la razionalizzazione del 2009 ha completato il percorso avviato (nel 2004, 2006 e 2008) di riduzione dei servizi gestiti dal gruppo Tirrenia;
- 4) gli obiettivi del processo di razionalizzazione prevedevano: i) il mantenimento dei collegamenti necessari a garantire la continuità territoriale delle isole con le regioni e la tutela del diritto alla salute, allo studio e alla mobilità; ii) la razionalizzazione dei collegamenti in presenza di operatori privati che assicuravano gli stessi collegamenti nello stesso periodo temporale, con analoghe garanzie di qualità e continuità; e iii) la razionalizzazione dei collegamenti estivi e dei mezzi veloci riservati esclusivamente al trasporto di persone;
- 5) nella lettera, l'Italia aveva fornito una panoramica delle rotte gestite dalle società del gruppo Tirrenia nel 2008 e del numero ridotto di rotte che queste ultime avrebbero gestito nel 2009. Secondo l'Italia, queste ultime sarebbero state oggetto delle nuove convenzioni che dovevano essere concluse con i nuovi proprietari delle società del gruppo Tirrenia.
- (96) Il 21 dicembre 2009, il direttore generale della Commissione responsabile per l'Energia e i trasporti ha inviato una lettera all'Italia osservando, tra l'altro, che, nel contesto del radicale riassetto del settore del cabotaggio marittimo in Italia, e in considerazione dell'impatto sociale che, a detta dell'Italia, avrebbe avuto l'effettuazione di gare sulla base di un semplice contratto di servizio pubblico, l'organizzazione di una procedura di gara per aggiudicare tali contratti a compagnie di navigazione era accettabile, in linea di principio e in via eccezionale, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione fra armatori europei di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio ⁽³⁹⁾ («regolamento sul cabotaggio marittimo»);
- (97) Il 29 gennaio 2010 ⁽⁴⁰⁾ la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora in merito all'errata attuazione del regolamento sul cabotaggio marittimo. In tale lettera la Commissione ha ricordato che tale regolamento stabiliva che uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo deve fare su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento, i contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fino alle rispettive date di scadenza. Tuttavia la Commissione ha osservato che le società del gruppo Tirrenia hanno continuato a gestire servizi di trasporto marittimo dopo la scadenza dei rispettivi contratti di servizio pubblico (le convenzioni iniziali). In particolare tali convenzioni dovevano scadere alla fine del 2008, ma sono state ripetutamente prorogate dall'Italia. La Commissione ha pertanto invitato l'Italia a presentare le sue osservazioni in proposito.
- (98) Sempre il 29 gennaio 2010 il direttore generale della Commissione responsabile per l'Energia e i trasporti ha risposto alla lettera dell'Italia del 22 gennaio 2010. Il direttore generale ha sottolineato che la sua risposta riguardava soltanto il rispetto del regolamento sul cabotaggio marittimo e non questioni relative agli aiuti di Stato. In tale contesto, il direttore generale ha indicato che le giustificazioni fornite in relazione a determinate rotte erano sufficienti per sciogliere le riserve precedentemente manifestate. Il direttore generale ha ricordato che i contratti di servizio pubblico possono riguardare solo le rotte per le quali vi è un fallimento di mercato.
- (99) Il 29 marzo 2010 l'Italia ha risposto alla lettera della Commissione del 29 gennaio 2010. Nella sua risposta, tra le altre cose l'Italia ha precisato che, nella procedura di gara per Toremar, 11 operatori del settore avevano manifestato interesse a partecipare alle successive fasi della procedura.
- (100) Il 10 settembre 2010 l'Italia ha informato la Commissione, durante una riunione ad hoc, che anche la procedura competitiva per il contratto, tra l'altro, di Toremar era stata ritardata. Successivamente la legge 1° ottobre 2010, n. 163 ha prorogato ulteriormente le convenzioni iniziali fino al completamento delle procedure di privatizzazione di Tirrenia e Siremar (cfr. anche considerando 30).

⁽³⁹⁾ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo). La Commissione osserva che il regolamento sul cabotaggio marittimo non impone agli Stati membri di privatizzare le loro compagnie di trasporto marittimo, bensì soltanto di liberalizzare questo mercato specifico (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

⁽⁴⁰⁾ La lettera di costituzione in mora è stata adottata il 28 gennaio 2010, ma notificata all'Italia solo il giorno successivo.



- (101) Alla luce di tali sviluppi, il 24 novembre 2010 la Commissione ha inviato una lettera complementare di costituzione in mora, nella quale ha dichiarato che:
- a) la convenzione iniziale relativa, tra l'altro, a Toremar era stata prorogata automaticamente e senza alcuna procedura competitiva;
 - b) sebbene i contratti di servizio pubblico in questione avessero continuato ad essere applicati, non era stata completata alcuna procedura competitiva, tra l'altro, per Toremar;
 - c) si era riservata il diritto di emettere, se del caso, un parere motivato (dopo aver preso conoscenza delle eventuali osservazioni dell'Italia).
- (102) Con lettera del 15 luglio 2016 l'Italia ha comunicato alla Commissione che la privatizzazione di tutte le società dell'ex gruppo Tirrenia era stata completata. L'8 dicembre 2016 la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di infrazione.

3. MOTIVI PER L'AVVIO E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

3.1. La proroga della convenzione iniziale tra Toremar e l'Italia

3.1.1. Rispetto della sentenza *Altmark* ed esistenza dell'aiuto

- (103) Nella sua decisione del 2011 la Commissione ha concluso in via preliminare che la definizione degli obblighi di servizio pubblico non era stata sufficientemente chiara e quindi non consentiva alla Commissione di concludere in maniera definitiva se contenesse o meno errori manifesti. In particolare la Commissione non disponeva in tale fase di una visione completa degli obblighi effettivi imposti a Toremar per la gestione delle rotte in questione rispetto ai servizi offerti dai concorrenti sulle medesime rotte.
- (104) La Commissione ha considerato in via preliminare che il secondo criterio della sentenza *Altmark* ⁽⁴¹⁾ fosse rispettato dato che i parametri alla base del calcolo della compensazione erano stati stabiliti in anticipo e osservavano i requisiti di trasparenza. In particolare la Commissione ha osservato che tali parametri sono descritti nella convenzione iniziale (per la compensazione relativa all'anno 2009) e nella delibera del CIPE (per la compensazione dal 2010 in poi).
- (105) La Commissione ha comunque concluso che il terzo criterio della sentenza *Altmark* non pareva rispettato e che gli operatori potevano essere stati sovracompensati per lo svolgimento di compiti di servizio pubblico. In particolare la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il premio di rischio del 6,5 %, che si applica a partire dal 2010, rifletta un adeguato livello di rischio poiché, a prima vista, non sembra che Toremar si sia assunta i rischi che normalmente gravano sul funzionamento di tali servizi.
- (106) La Commissione ha anche concluso in via preliminare che il quarto criterio *Altmark* non risultava rispettato in quanto la proroga della convenzione iniziale non era stata oggetto di gara. Inoltre la Commissione ha rilevato che nessuno degli elementi acquisiti permetteva di sostenere che Toremar fornisse in effetti i servizi in questione al costo minore per la collettività.
- (107) Nella decisione del 2011 la Commissione è giunta pertanto alla conclusione preliminare che la compensazione di servizio pubblico corrisposta a Toremar nel periodo 2009-2011 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Inoltre la Commissione ha ritenuto che tale aiuto dovesse essere considerato come un nuovo aiuto.

3.1.2. Compatibilità

- (108) Nella decisione del 2011 la Commissione ha ritenuto in via preliminare che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico per gli anni 2009-2011 esuli dall'ambito di applicazione della decisione SIEG del 2005 ⁽⁴²⁾ e della disciplina SIEG del 2005 ⁽⁴³⁾. La Commissione ha pertanto valutato questa misura direttamente ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE e ha espresso dubbi sul rispetto delle condizioni di compatibilità applicabili.

⁽⁴¹⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:T:2003:415.

⁽⁴²⁾ Decisione della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).

⁽⁴³⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).



- (109) Nella decisione del 2012 la Commissione ha osservato che il 31 gennaio 2012 era entrato in vigore un nuovo pacchetto SIEG che consisteva nella decisione SIEG del 2011 ⁽⁴⁴⁾ e nella disciplina SIEG del 2011 ⁽⁴⁵⁾. La Commissione ha tuttavia ritenuto in via preliminare che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della proroga della convenzione iniziale non possa essere considerata compatibile con il mercato interno ed esentata dall'obbligo di notifica ai sensi di cui alla decisione SIEG del 2011.
- (110) La legge del 2010 prevedeva la proroga della convenzione iniziale dal 30 settembre 2010 fino alla fine del processo di privatizzazione. Di conseguenza la compensazione ricevuta dall'impresa il 1° ottobre 2010 fino alla sua privatizzazione potrebbe essere valutata sulla base della disciplina SIEG del 2011 che, secondo il punto 69, si applica anche agli aiuti concessi prima del 31 gennaio 2012 (cfr. considerando 84 e 85).

3.2. La privatizzazione di Toremar

- (111) All'epoca dell'adozione della decisione del 2012 la Commissione nutriva dubbi in merito al fatto che la procedura di gara per la vendita di Toremar fosse stata sufficientemente trasparente e incondizionata da assicurare che la vendita avvenisse a prezzo di mercato.
- (112) Nella decisione del 2012 la Commissione ha anche ritenuto che alcune condizioni imposte dalla privatizzazione avessero potuto limitare il numero di offerenti o influenzare il prezzo di vendita. La Commissione ha ribadito la propria prassi consolidata relativa alle vendite di attività di imprese di proprietà pubblica da parte dello Stato (o, nel caso di specie, imputabili allo Stato): considerazioni di natura non economica che un venditore privato non farebbe, quali motivi di ordine pubblico, prescrizioni in materia di occupazione o sviluppo regionale, suggeriscono l'esistenza di aiuti di Stato se impongono obblighi onerosi all'acquirente potenziale e sono quindi suscettibili di ridurre il prezzo di vendita.
- (113) Allo stesso modo, sulla base delle informazioni disponibili in tale fase, la Commissione ha ritenuto che i cosiddetti *requisiti tecnici e finanziari* imposti nella gara relativa a Toremar abbiano significativamente perturbato lo svolgimento della gara limitando i potenziali offerenti alle società di navigazione esistenti dato che, nel caso di specie, è stata posta in vendita l'impresa stessa, alla quale era stato aggiudicato il contratto di servizio pubblico ⁽⁴⁶⁾.
- (114) Per i motivi di cui sopra la Commissione ha concluso in via preliminare che il processo di privatizzazione di Toremar non sia stato trasparente e libero da condizioni in maniera sufficiente da garantire di per sé che la vendita avvenisse a prezzi di mercato. La Commissione non ha potuto quindi escludere, in tale fase, la concessione di un vantaggio economico all'acquirente.
- (115) La Commissione ha inoltre concluso, sulla base delle informazioni disponibili al momento dell'emissione della propria decisione del 2012, che gli eventuali aiuti che possano essere stati concessi nel corso del processo di privatizzazione sarebbero incompatibili.

3.3. Il nuovo contratto di servizio tra la Regione Toscana e Moby/Toremar

3.3.1. Rispetto della sentenza *Altmark* ed esistenza di aiuti

- (116) Nelle decisioni del 2011 e del 2012 la Commissione ha concluso in via preliminare che la compensazione concessa a Toremar (e alla sua acquirente, Moby) non soddisfaceva i criteri di cui alla sentenza *Altmark* e pertanto costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La Commissione è giunta a tale conclusione in ragione del fatto che: i) concorrenti che sembravano offrire servizi analoghi erano presenti almeno su talune rotte gestite da Toremar e non erano state presentate informazioni sufficienti tali da consentire alla Commissione di stabilire se il SIEG rispecchiasse una effettiva esigenza di servizio pubblico che non poteva essere soddisfatta dalle sole forze di mercato; ii) il calcolo della compensazione ai sensi della delibera del CIPE sembrava aver comportato una

⁽⁴⁴⁾ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

⁽⁴⁵⁾ Comunicazione della Commissione: disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

⁽⁴⁶⁾ L'invito a presentare offerte prevedeva che i partecipanti dimostrassero di aver eseguito, nel periodo compreso tra il 30 novembre 2006 e il 30 novembre 2009, un volume di servizi marittimi non inferiore a 450 000 miglia nautiche e di aver comunicato un fatturato relativo a servizi di trasporto marittimo, negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore a 150 milioni di EUR, di cui almeno 75 milioni di EUR derivanti dalla gestione di servizi di trasporto marittimo di passeggeri.



sovracompensazione dell'operatore per la fornitura del servizio pubblico per le medesime ragioni espresse nella decisione del 2011; e iii) il quarto criterio della sentenza *Altmark* apparentemente non è stato rispettato, dato che il servizio pubblico è stato aggiudicato a condizione che l'aggiudicatario acquisisse la totalità di Toremar. La Commissione ha sostenuto in via preliminare che, se il contratto di servizio pubblico fosse stato oggetto di una gara senza l'obbligo di acquisto, ciò avrebbe comportato un costo minore per la collettività.

3.3.2. Compatibilità

- (117) Per quanto riguarda la compatibilità della compensazione a Toremar, la Commissione ha osservato che, sulla base delle informazioni fornite dall'Italia, la decisione SIEG del 2011 non sembrava applicabile al contratto di servizi in questione in ragione del lungo periodo di incarico (12 anni). In ogni caso la Commissione non poteva, in tale fase, pronunciarsi sull'applicazione della decisione SIEG del 2011, in quanto il contratto firmato non era ancora stato presentato. La Commissione non ha ricevuto alcuna informazione (ad esempio il numero di passeggeri trasportati nei due esercizi finanziari antecedenti l'incarico) che le consentisse di esaminare le restanti condizioni di compatibilità di cui alla decisione SIEG del 2011. La Commissione ha quindi valutato l'aiuto sulla base della disciplina SIEG del 2011, ma ha concluso di non potere fugare i dubbi circa il rispetto delle condizioni di compatibilità previste da tale disciplina e ha invitato l'Italia a dimostrare tale compatibilità.

3.4. La priorità nell'assegnazione degli accosti

- (118) Nella decisione del 2011 la Commissione ha concluso in via preliminare che, dal momento che non è oggetto di remunerazione, la priorità nell'assegnazione degli accosti costituisce un vantaggio regolamentare che non comporta alcun trasferimento di risorse statali e che non può quindi qualificarsi come aiuto di Stato. In alternativa, qualora la priorità nell'assegnazione degli accosti fosse oggetto di remunerazione, la Commissione ha ritenuto che, nella misura in cui Toremar fornisce un effettivo servizio di interesse economico generale e tale priorità viene concessa soltanto per le rotte oggetto del SIEG, essa non comporterebbe un vantaggio economico aggiuntivo in quanto sarebbe intrinseca alla fornitura del SIEG. Tuttavia la Commissione ha invitato l'Italia e i terzi a fornire ulteriori informazioni in merito.
- (119) Avendo sollevato dubbi quanto alla legittimità della missione SIEG, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni in merito alla compatibilità della misura qualora fosse considerata un aiuto.

3.5. Le misure previste dalla legge del 2010

- (120) Nella decisione del 2011 la Commissione ha concluso in via preliminare che tutte le misure di cui alla legge del 2010 costituivano un aiuto di Stato a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia, compresa Toremar. Rientrano in tale contesto: 1) il possibile utilizzo per fini di liquidità dei fondi previsti per l'ammodernamento delle navi; 2) le esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione; e 3) il possibile utilizzo di risorse del FAS. La Commissione ha invitato l'Italia a chiarire se e in che modo ciascuna di queste misure fosse necessaria ai fini della fornitura del servizio pubblico.
- (121) La Commissione ha inoltre concluso in via preliminare che era probabile che tali misure costituissero aiuti al funzionamento che hanno ridotto i costi che Toremar e le altre società dell'ex gruppo Tirrenia avrebbero altrimenti dovuto sostenere autonomamente e che pertanto tali misure dovrebbero essere considerate incompatibili con il mercato interno.

4. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

4.1. Sugli obblighi di servizio pubblico e sull'ambiente concorrenziale

- (122) L'Italia ha fornito un elenco delle rotte (corroborato dalla corrispondente documentazione legale) gestite da Toremar soggette agli obblighi di servizio pubblico, comprensivo di frequenza stagionale e orari, ambiente concorrenziale e motivi che hanno portato a tali obblighi di servizio pubblico.
- (123) Per quanto concerne l'esistenza di un effettivo SIEG, l'Italia osserva che gli obblighi di servizio pubblico di cui sopra sono stati stabiliti al fine di mantenere la continuità territoriale e il collegamento tra il continente e le isole. Tale servizio contribuisce anche allo sviluppo economico delle isole e all'agevolazione del trasporto intermodale, garantendo allo stesso tempo il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità delle comunità insulari durante tutto l'anno e il rispetto del diritto costituzionale alla continuità territoriale.



- (124) Per quanto riguarda l'ambiente concorrenziale, l'Italia ha fornito informazioni dalle quali emerge che Toremar è l'unico operatore che gestisce la maggior parte delle rotte durante tutto l'anno. Nonostante negli anni vi sia stata una certa concorrenza, soprattutto sulla rotta Piombino - Portoferraio (**linea A2**) con la partecipazione di Moby, l'Italia ritiene che il servizio offerto da Toremar non possa essere sostituito e che la garanzia di continuità territoriale non avrebbe potuto essere conseguita dalle sole forze di mercato.

4.2. Sulla privatizzazione di Toremar

4.2.1. Sul prezzo di vendita di Toremar

- (125) Secondo l'Italia, la privatizzazione di Toremar ha comportato il trasferimento dell'intero capitale sociale dell'impresa attraverso una procedura di gara pubblica indetta dalla Regione Toscana. Tale procedura ha comportato inoltre l'affidamento simultaneo di servizi pubblici marittimi nel contesto dell'Arcipelago toscano per un periodo di 12 anni, al fine di mantenere la continuità territoriale.
- (126) La Regione Toscana ha commissionato una valutazione da parte di esperti indipendenti (cfr. considerando 67 e 68) al fine di valutare le questioni giuridiche ed economiche della vendita di Toremar. Secondo l'Italia tale valutazione (la relazione Fidi) definisce in maniera chiara e concisa le procedure seguite per determinare il valore di mercato del capitale sociale di Toremar.

4.2.2. Sul carattere trasparente e non discriminatorio della procedura

- (127) L'Italia sottolinea che le procedure sono state condotte nel rispetto dei principi giuridici di trasparenza e non discriminazione. Essa ha argomentato che tutte le 11 parti che hanno manifestato interesse hanno ricevuto le informazioni necessarie per presentare la propria offerta accedendo a una sala dati nella quale è stata messa a disposizione tutta la documentazione. L'Italia afferma inoltre che, in questa fase della procedura, non esercitava alcun controllo sui potenziali offerenti in quanto le risposte all'invito a manifestare interesse non erano vincolanti. Alle parti che hanno partecipato alla procedura competitiva è stato anche concesso il diritto di porre domande e ricevere risposte dall'amministrazione aggiudicatrice.
- (128) Per quanto riguarda i dubbi della Commissione circa i requisiti tecnici e finanziari imposti agli offerenti per la partecipazione alla gara, l'Italia sostiene che tali requisiti non siano discriminatori ma si basino sulla necessità di selezionare un operatore in grado di fornire un know-how specifico in considerazione dello sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici richiesti. Ciò vale ancor di più nel caso di un'offerta come quella di cui al presente procedimento, in cui la vendita di Toremar è stata associata alla conclusione di un nuovo contratto di servizio pubblico ⁽⁴⁷⁾. Secondo l'Italia la presenza di requisiti tecnici e finanziari nell'offerta non è in contrasto con la massima apertura della procedura di gara a tutti i potenziali offerenti, ma è una conseguenza diretta e necessaria di questa specifica struttura di gara.
- (129) Per quanto riguarda specificamente gli attivi trasferiti e l'obbligo di mantenere i livelli di occupazione, l'Italia sottolinea che la vendita di Toremar non comprendeva alcun obbligo circa i livelli di occupazione.

4.3. Sulla conformità della proroga della convenzione iniziale e del nuovo contratto di servizio pubblico rispetto ai criteri Altmark

- (130) L'Italia sostiene che i quattro criteri *Altmark* sono rispettati in relazione tanto al periodo 2009-2011 quanto al periodo 2012-2024 per i seguenti motivi:
- Toremar è stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico. La proroga della convenzione iniziale, così come il nuovo contratto di servizio pubblico, stabiliscono chiaramente gli obblighi riguardanti le rotte da servire, l'orario, le frequenze dei collegamenti, la qualità delle navi da utilizzare e la qualità del servizio in generale, gli obblighi in materia di tariffe in relazione ai porti serviti e gli obblighi in materia di diritti dei passeggeri in linea con la normativa dell'Unione. L'Italia ritiene pertanto che gli obblighi di servizio pubblico siano definiti in maniera chiara e che il primo criterio *Altmark* risulti soddisfatto;

⁽⁴⁷⁾ L'Italia fa riferimento a questo proposito alla lettera D(2009) 75213 della Commissione (DG Energia e trasporti) del 21 dicembre 2009 (cfr. considerando 96).



- i parametri in base ai quali è stata calcolata la compensazione sono stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; tali parametri sono illustrati in dettaglio nella delibera del CIPE che si applica alla compensazione concessa a partire dal 2010 e sono stati applicati anche nel nuovo contratto di servizio pubblico (e relativi allegati). L'Italia ritiene pertanto che tali parametri siano stati stabiliti anticipatamente in maniera oggettiva e trasparente e che il secondo criterio *Altmark* risulti rispettato;
- con riferimento al terzo criterio *Altmark*, la compensazione, tanto nella proroga della convenzione iniziale quanto nel nuovo contratto di servizio pubblico, non supera quanto necessario per coprire i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Ciò emerge chiaramente dal conto economico dell'impresa, che evidenzia una perdita di 372 008 EUR per il triennio 2009-2011 e una perdita di 353 960 EUR per il quinquennio 2012-2016. Inoltre in ragione del meccanismo di riequilibrio introdotto all'articolo 26 del nuovo contratto di servizio pubblico, sono state adottate misure per garantire che eventuali deviazioni siano corrette e che quindi sia evitata la sovracompensazione;
- l'Italia ritiene che anche il quarto criterio *Altmark* sia soddisfatto. Nel biennio 2010-2011 la Regione Toscana ha monitorato l'efficienza dell'impresa, mentre nel periodo coperto dal nuovo contratto di servizio pubblico la scelta dell'impresa incaricata dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è stata effettuata mediante una procedura di gara conforme alle norme dell'Unione.

4.4. Sul tasso di rendimento del 9,95 % utilizzato per il 2010 e sul premio di rischio del 6,5 % previsto dalla delibera del CIPE a partire dal 2010

- (131) Nella decisione del 2011 si affermava che il tasso di rendimento sul capitale investito per il 2010 era stato fissato al 9,95 % al lordo delle imposte. L'Italia è stata invitata a giustificare tale affermazione dato che la delibera del CIPE prevede che il premio di rischio del 6,5 % sia utilizzato per determinare il rendimento del capitale utilizzando la formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) (cfr. considerando 46).
- (132) L'Italia afferma che il riferimento al tasso del 9,95 % fa riferimento al progetto delle nuove convenzioni/dei nuovi contratti di servizio pubblico oggetto della procedura di gara in associazione alle imprese stesse e firmati con gli acquirenti all'atto del completamento della privatizzazione di ciascuna delle società del gruppo Tirrenia (cfr. considerando 27).
- (133) L'Italia sottolinea inoltre che, poiché l'importo della compensazione dell'offerta (ovvero la base per l'invito a presentare offerte) era soggetto a un massimale fissato dalla legge del 2009 ⁽⁴⁸⁾, è stato deciso in effetti di semplificare il calcolo della compensazione applicando un tasso forfettario di rendimento del capitale. In particolare, per il periodo relativo alla proroga della convenzione iniziale (ossia gli anni 2010-2011), il tasso forfettario del rendimento del capitale è stato di fatto calcolato al 6,9 %. A partire dal 2012, nel quadro del nuovo contratto di servizio pubblico stipulato con Moby/Toremar è stato applicato un tasso forfettario di rendimento del capitale pari al 6,5 %. L'Italia ha sostenuto che tale tasso forfettario del rendimento del capitale è comunque commisurato ai rischi in questione e che, in ogni caso, tale valore è inferiore al 9,95 % inizialmente comunicato alla Commissione.
- (134) L'Italia spiega inoltre che l'applicazione dell'intera metodologia prevista dalla delibera del CIPE avrebbe potuto comportare un rendimento del capitale superiore al 6,5 %. Per questo motivo l'Italia ritiene che il suo approccio semplificato sia prudente e non comporti una compensazione superiore a favore di Moby/Toremar rispetto a quanto stabilito ai sensi della delibera del CIPE.

4.5. Sulla priorità nell'assegnazione degli accosti

- (135) L'Italia fa riferimento all'articolo 19-ter, ventunesimo comma, della legge del 2009, che autorizza Toremar a mantenere gli accosti già assegnati a quest'ultima nonché la priorità nell'assegnazione di nuovi slot in linea con la normativa nazionale (cfr. considerando 90).
- (136) L'Italia sottolinea che le priorità nell'assegnazione degli accosti non hanno comportato alcuna perdita di risorse statali. Secondo l'Italia tutti gli operatori di traghetti versano canoni ordinari alle autorità portuali per gli accosti. L'Italia sostiene inoltre che tale priorità nell'assegnazione degli accosti sia stata applicata soltanto sulle rotte di servizio pubblico e che Toremar e successivamente Moby/Toremar, non hanno versato e non versano alcun diritto aggiuntivo per tale priorità dato che, in considerazione della loro missione di servizio pubblico, i porti assegnerebbero loro la prima scelta in termini di slot di accosto anche in assenza di una priorità ufficiale.

⁽⁴⁸⁾ Secondo l'Italia l'importo della compensazione oggetto della procedura di gara costituisce un limite esclusivamente ai fini della valutazione delle offerte e non fissa alcun limite all'effettiva compensazione corrisposta nel corso della durata del contratto.



- (137) L'Italia afferma che le priorità nell'assegnazione degli accosti non conferirebbero alcun vantaggio significativo alle società dell'ex gruppo Tirrenia, compresa Toremar e la sua acquirente Moby. In particolare esse sostengono che in pratica tale priorità si applica soltanto in circostanze molto limitate. Le dimensioni della maggior parte dei porti e la programmazione anticipata di arrivi e partenze garantiscono che in circostanze normali, salvo eventuali ritardi o condizioni meteorologiche estreme, non vi siano sovrapposizioni nell'uso degli accosti specifici da parte di operatori diversi. Inoltre dato che Toremar e Moby effettuano i loro servizi tutto l'anno (contrariamente ad esempio agli operatori attivi soltanto in alta stagione), per i porti sarebbe normale fornire loro la prima scelta in termini di slot per gli accosti anche in assenza di una priorità ufficiale. Per questi motivi l'Italia ritiene che la priorità nell'assegnazione degli accosti non possa aver comportato un vantaggio significativo a Toremar e Moby.

4.6. Sulle misure previste dalla legge del 2010

- (138) Per quanto concerne le misure previste dalla legge del 2010 (cfr. considerando 91) e (93)], l'Italia sostiene che a favore di Toremar siano state stanziare risorse finanziarie già impegnate dalla legge 102/2009 e che l'impresa le abbia effettivamente utilizzate per la finalità inizialmente prevista. In particolare Toremar ha utilizzato 1 617 300 EUR per ammodernare la propria flotta al fine di rispettare le norme internazionali di sicurezza (ossia 808 650 EUR per l'ammodernamento della nave Aethalia e 808 650 EUR per l'ammodernamento della nave Liburna). L'Italia sostiene inoltre che tali fondi non sono stati utilizzati per fini di liquidità.
- (139) Per quanto concerne le esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione, l'Italia ha sostenuto che in relazione all'imposta sul reddito delle società, la misura non è stata applicata dato che i trasferimenti di Caremar, Saremar e Toremar alle regioni sono stati effettuati a titolo gratuito. Pertanto in assenza di remunerazione, non si applica l'articolo 86, primo comma, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi in relazione alle plusvalenze in caso di trasferimenti di attivi a fronte del pagamento di un corrispettivo. In relazione all'IVA, l'Italia osserva che i trasferimenti di Caremar, Saremar e Toremar costituiscono operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, punto 4, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per quanto concerne le imposte indirette diverse dall'IVA, l'Italia sottolinea che l'esenzione prevista dalla legge del 2010 è stata concepita ai fini di semplificazione amministrativa. Dal punto di vista fiscale, i suoi effetti possono essere considerati trascurabili e di scarso impatto in relazione a imposte applicate secondo aliquote forfetarie. In particolare essa riguarda l'imposta di registro (168 EUR per documento), le tasse di iscrizione al registro fondiario e ipotecaria (168 EUR per ciascuna iscrizione) e l'imposta di bollo (14,62 EUR per quattro pagine).
- (140) Per quanto riguarda le risorse del FAS, l'Italia sostiene che Toremar non abbia ricevuto alcun beneficio; inoltre hanno chiarito che le risorse del FAS non sono state utilizzate per fornire una compensazione aggiuntiva alle società dell'ex gruppo Tirrenia, Toremar compresa. Al contrario tali risorse sono state messe a disposizione per integrare gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alle società dell'ex gruppo Tirrenia, nel caso in cui tali stanziamenti si fossero dimostrati insufficienti. L'Italia rileva che l'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 125/2010 ha consentito alle regioni di utilizzare le risorse del FAS per finanziare parzialmente o integralmente la compensazione regolare degli obblighi di servizio pubblico e quindi di garantire la continuità dei servizi pubblici marittimi. Inoltre l'Italia ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 185/2008, 65 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 sono stati destinati al gruppo Tirrenia e 195 milioni di EUR sono stati quindi prelevati dalle risorse del FAS. Tali fondi sono stati successivamente trasferiti sul conto del ministero dei Trasporti destinato al versamento delle compensazioni di servizio pubblico a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia (Tirrenia, Siremar, Caremar, Toremar e Saremar). Tale misura riguarderebbe pertanto soltanto un'allocatione di risorse nel bilancio dell'Italia per il pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico.

4.7. Sulla conformità della proroga della convenzione iniziale e del nuovo contratto di servizio pubblico alla decisione SIEG del 2011

- (141) Pur concludendo che la compensazione di servizio pubblico versata a Toremar ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico non costituiva un aiuto di Stato, l'Italia ha comunque spiegato perché tale misura sarebbe conforme alla decisione SIEG del 2011 qualora si trattasse di un aiuto.
- (142) Nella sua risposta l'Italia ha fornito la media annuale del traffico nel periodo 2010-2016, basata sulle rotte nel loro complesso. Su tale base l'Italia ha fornito dati sul traffico passeggeri per dimostrare che la soglia di 300 000 passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione SIEG del 2011 non è stata superata su nessuna delle rotte gestite da Toremar fino alla fine del 2011 e da Moby/Toremar a partire dal 2012.



4.8. Sulla conformità della convenzione iniziale e del nuovo contratto di servizio pubblico alla disciplina SIEG del 2011

- (143) L'Italia ha inoltre sostenuto che non vi è stata sovracompensazione a favore di Moby/Toremar e che le condizioni di cui alla disciplina SIEG del 2011 sono soddisfatte.
- (144) Al fine di giustificare quanto sopra, l'Italia ha presentato informazioni che mostrano gli importi del rendimento del capitale investito per il 2010-2017 e la metodologia utilizzata per verificare che non esista una sovracompensazione per i servizi forniti da Toremar e Moby/Toremar, nonché costi e i ricavi per ciascuna rotta per il periodo 2010-2017 e il periodo di ammortamento della flotta per gli anni 2009-2017 ⁽⁴⁹⁾.
- (145) Inoltre l'Italia ha spiegato che Toremar (e Moby/Toremar) non ha (hanno) svolto alcuna attività commerciale nel periodo dal 2009 ad oggi.

5. OSSERVAZIONI PRESENTATE DA MOBY/TOREMAR

5.1. Sugli obblighi di servizio pubblico e sull'ambiente concorrenziale

- (146) Moby/Toremar sostiene che il nuovo contratto di servizio pubblico e i suoi allegati definiscono concretamente gli obblighi di servizio pubblico relativi alle rotte marittime interessate. Tali obblighi riguardano tra l'altro la qualità e le caratteristiche del servizio (viaggi da effettuare, orari, condizioni di servizio) e le tariffe applicabili.
- (147) In risposta all'accusa della denunciante concernente la creazione di un monopolio sulla rotta Piombino - Isola d'Elba a seguito della concentrazione tra Toremar e Moby, queste ultime sottolineano che l'autorizzazione concessa a detta concentrazione dall'autorità nazionale garante della concorrenza con decisione n. 22622 del 19 luglio 2011, subordinata al rispetto di talune condizioni, mirava proprio a garantire l'esistenza della concorrenza su tale rotta.
- (148) Inoltre Moby/Toremar sostiene che le rotte in questione non potrebbero essere servite senza il sostegno pubblico e che il mercato da solo non potrebbe fornire i servizi rispettando i requisiti minimi previsti dal contratto pubblico.

5.2. Sulla privatizzazione di Toremar

5.2.1. Sul prezzo pagato per le azioni di Toremar

- (149) Moby/Toremar sostiene che la privatizzazione di Toremar non comporti elementi di aiuto di Stato, dato che il prezzo concordato è stato certificato da un valutatore indipendente.

5.2.2. Sul carattere trasparente e non discriminatorio della procedura e sull'associazione degli attivi di Toremar a un nuovo contratto di servizio pubblico

- (150) In risposta alla posizione preliminare della Commissione nella decisione del 2012 secondo la quale i requisiti tecnici e finanziari dell'offerta potrebbero aver limitato il numero di concorrenti potenzialmente interessati a presentare un'offerta, Moby/Toremar sostiene che tali requisiti erano effettivamente necessari, considerando la particolare struttura di Toremar che derivava dall'aver fatto parte del gruppo Tirrenia.
- (151) Secondo Moby/Toremar, Toremar non disponeva di tutte le strutture necessarie per garantire da sola i servizi marittimi richiesti e in passato ha sempre utilizzato i servizi del gruppo Tirrenia, in particolare servizi di natura commerciale (ad esempio coordinamento delle attività degli uffici portuali di biglietteria, centri di assistenza telefonica e comunicazione), di natura tecnica (ad esempio gestione dei sistemi informativi) e alcuni servizi più specializzati (ad esempio gestione dell'offerta).
- (152) Moby/Toremar afferma pertanto che la gara, così come concepita, non può essere considerata discriminatoria e che la richiesta della Regione Toscana, secondo la quale l'acquirente di Toremar doveva già operare nel settore del trasporto marittimo di passeggeri, è motivata da considerazioni di politica industriale volte a garantire la continuità del servizio.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. l'ulteriore analisi di cui alla sezione 6.3.1.



- (153) Moby/Toremar sostiene che, se il contratto di servizio avesse dovuto essere aggiudicato senza la vendita di Toremar, quest'ultima non avrebbe ulteriore motivo per continuare ad operare e non sarebbe stato semplice rivenderla sul mercato, data la specificità della flotta. Inoltre secondo le parti, la Regione Toscana avrebbe dovuto probabilmente corrispondere un importo di compensazione più elevato per il servizio, considerando che l'operatore avrebbe dovuto dotarsi delle navi e del personale necessari. Inoltre la Regione Toscana avrebbe dovuto sostenere i costi dello smantellamento della flotta di Toremar e della gestione e liquidazione dell'impresa. Pertanto l'associazione degli attivi di Toremar con un nuovo contratto di servizio pubblico riduce al minimo i costi dell'intervento statale.
- (154) Infine, in risposta all'affermazione della denunciante secondo la quale la procedura di gara aveva conferito un vantaggio a Moby, Moby/Toremar fa riferimento ai procedimenti a livello nazionale (cfr. sezione 2.3.2.3), che hanno confermato l'esito della procedura di gara riguardante la privatizzazione di Toremar e l'aggiudicazione del contratto di servizio.

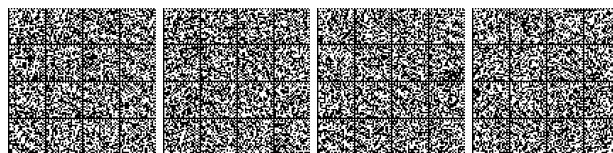
5.3. Sulla conformità del nuovo contratto di servizio pubblico rispetto ai criteri *Altmark*

- (155) Moby/Toremar afferma che il nuovo contratto di servizio pubblico soddisfa tutti i criteri *Altmark*.
- (156) Secondo le parti gli obblighi di servizio pubblico sono chiaramente definiti e i parametri della compensazione sono stabiliti in anticipo in modo obiettivo e trasparente. Inoltre in virtù del meccanismo di aggiudicazione del servizio (asta al ribasso) e del sistema di monitoraggio istituito, in base al quale Toremar ottiene una compensazione soltanto per le attività effettivamente svolte, tale compensazione non eccede quanto necessario per coprire i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
- (157) Moby/Toremar sostiene infine che la scelta dell'impresa incaricata dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è stata effettuata mediante una procedura di gara conforme al diritto dell'Unione.

5.4. Sulla proroga della convenzione iniziale tra Toremar e l'Italia

- (158) Moby/Toremar fa riferimento alla decisione 2005/163/CE («la decisione del 2004»), tramite la quale la Commissione ha dichiarato che la compensazione concessa dall'Italia alle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia stessa era parzialmente compatibile con il mercato interno, per altri aspetti parzialmente compatibile fatto salvo il rispetto di numerosi impegni assunti dall'Italia e per altri aspetti ancora parzialmente incompatibile con il mercato interno.
- (159) Le due imprese sostengono che, sulla base di tale decisione, la Commissione aveva confermato la compatibilità della convenzione iniziale fino alla sua data di scadenza alla fine del 2008 e che la sua proroga per gli anni dal 2009 al 2011 costituisce semplicemente una continuazione di una misura compatibile, quindi una misura di aiuto esistente. Tale proroga non comporta modifiche sostanziali ed è stata necessaria per l'organizzazione della procedura di privatizzazione delle società appartenenti al gruppo Tirrenia.
- (160) Moby/Toremar sostiene inoltre che, anche qualora la Commissione dovesse ritenere che Toremar abbia ricevuto aiuti di Stato in passato mediante la proroga della convenzione iniziale, ciò verrebbe contraddetto dal fatto che Toremar è stata venduta nel contesto di una procedura di appalto pubblica, quindi a condizioni di mercato, a Moby per un prezzo che comprendeva, tra l'altro, una valutazione di tale elemento di aiuto. Di conseguenza, anche sulla base della giurisprudenza costante⁽⁵⁰⁾, la proroga della convenzione iniziale non è pertinente ai fini della constatazione di un aiuto di Stato.

⁽⁵⁰⁾ Le parti fanno riferimento alle seguenti sentenze per corroborare la propria argomentazione: sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2001, *Banks*, C-390/98, ECLI:EU:C:2001:456; sentenza della Corte di giustizia del 24 settembre 2002, *Falck*, cause riunite C-74/00P e C-75/00P, ECLI:EU:C:2002:524; e sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Germania/Commissione*, C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238.



6. VALUTAZIONE

6.1. Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (161) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (162) I criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi. Ne consegue che le misure notificate costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni succitate. In particolare il sostegno finanziario deve:
- a) essere concesso da uno Stato membro o attraverso risorse statali;
 - b) favorire talune imprese o talune produzioni;
 - c) falsare o minacciare di falsare la concorrenza; e
 - d) incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (163) La Commissione osserva che la priorità nell'assegnazione degli accosti, che si applica solo alle rotte di servizio pubblico, è indissolubilmente connessa allo svolgimento del SIEG da parte di Toremar e dell'acquirente Moby. Pertanto questa misura sarà valutata congiuntamente alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a tali imprese (cfr. sezioni 6.1.1 e 6.1.2).
- (164) La Commissione osserva inoltre che il nuovo contratto di servizio pubblico tra l'Italia e Moby/Toremar dovrebbe essere valutato congiuntamente alla privatizzazione di Toremar. Tale valutazione congiunta è opportuna perché, in sostanza, l'Italia ha organizzato il nuovo contratto di servizio pubblico in modo tale che l'aggiudicatario avrebbe dovuto acquisire l'intero capitale sociale di Toremar al fine di adempiere gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nel detto contratto di servizio pubblico.

6.1.1. La proroga della convenzione iniziale tra Toremar e l'Italia

6.1.1.1. Risorse statali

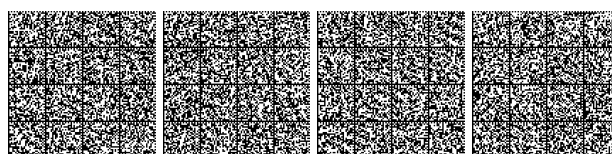
- (165) Toremar è stata incaricata dall'Italia di gestire le rotte marittime di cui alla convenzione iniziale, poi prorogata. La convenzione iniziale è stata conclusa con lo Stato e la risultante compensazione degli obblighi di servizio pubblico a favore di Toremar viene corrisposta dallo Stato a partire dal proprio bilancio. Di conseguenza la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta a Toremar risulta imputabile allo Stato e concessa attraverso risorse statali.
- (166) La Commissione prende atto del fatto che, secondo l'Italia, tutti gli operatori di traghetti versano canoni ordinari alle competenti autorità portuali per gli accosti, ma che Toremar non ha versato alcun diritto aggiuntivo per la priorità nell'assegnazione degli accosti. Tuttavia la Commissione ritiene che in linea di principio l'Italia avrebbe potuto scegliere di imporre un diritto aggiuntivo per la priorità nell'assegnazione degli accosti e che, non facendolo, ha rinunciato a percepire entrate statali. Inoltre poiché è concessa per legge (cfr. considerando 90), la priorità nell'assegnazione degli accosti è imputabile allo Stato.

6.1.1.2. Selettività

- (167) Per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere selettiva. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto marittimo in questione è concessa soltanto a Toremar ed è pertanto selettiva. Poiché la priorità nell'assegnazione degli accosti è stata concessa soltanto alle società dell'ex gruppo Tirrenia (compresa Toremar), essa risulta anche selettiva.

6.1.1.3. Vantaggio economico

- (168) La Commissione ricorda che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico a favore di un'impresa può non costituire un vantaggio economico a determinate condizioni ben definite.



- (169) In particolare, nella sentenza *Altmark* ⁽⁵¹⁾, la Corte di giustizia ha giudicato che, nella misura in cui un intervento statale deve essere considerato come compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere gli obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (170) Tuttavia la Corte di giustizia ha anche chiarito che, affinché tali compensazioni di servizio pubblico possano sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato in un caso particolare, devono essere soddisfatti i quattro criteri cumulativi («criteri *Altmark*»), riassunti in appresso:
- l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro («primo criterio *Altmark*»);
 - i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti in anticipo in modo obiettivo e trasparente («secondo criterio *Altmark*»);
 - la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento («terzo criterio *Altmark*»);
 - quando, in un caso specifico, la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblica che consenta di selezionare l'offerente in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento («quarto criterio *Altmark*»).
- (171) La Commissione ha precisato il modo in cui applica i criteri *Altmark* nella sua comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale («comunicazione SIEG») ⁽⁵²⁾.
- (172) Dato che è necessario che i criteri *Altmark* siano soddisfatti cumulativamente, il mancato rispetto di anche uno soltanto di tali criteri fa sì che la Commissione concluda che la misura in esame fornisce un vantaggio economico al suo beneficiario. La Commissione valuterà innanzitutto il rispetto del quarto criterio *Altmark*.
- (173) Il quarto criterio *Altmark* stabilisce che per non costituire aiuto di Stato, la compensazione deve limitarsi al minimo necessario. Questo criterio si ritiene soddisfatto se il destinatario della compensazione per il servizio pubblico viene selezionato a seguito di una procedura di gara, che permetta di selezionare l'offerente in grado di fornire i servizi al costo minore per la collettività o, in alternativa, se la compensazione viene calcolata con riferimento ai costi di un'impresa efficiente.
- (174) Per nessuna delle proroghe della convenzione iniziale nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2012, Toremar è stata selezionata a seguito di una procedura di gara pubblica. L'Italia si è limitata a prorogare il sistema già in vigore, autorizzando in tal modo l'operatore già presente a continuare a ricevere una compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
- (175) Inoltre l'Italia non ha fornito alla Commissione informazioni atte a indicare che il livello di compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento. L'argomentazione dell'Italia secondo cui la Regione Toscana stava monitorando l'efficienza di Toremar durante il periodo 2010-2011 non è sufficiente per il rispetto di questo criterio, in quanto non dimostra se i costi effettivamente sostenuti da Toremar per la prestazione dei suoi obblighi di servizio pubblico erano in linea con quelli di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto.
- (176) La Commissione conclude quindi che il quarto criterio *Altmark* non risulta rispettato nel caso di specie.

⁽⁵¹⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:T:2003:415.

⁽⁵²⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).



- (177) Dato che i quattro criteri *Altmark* non risultano cumulativamente rispettati nel caso di specie, la Commissione conclude che la compensazione per la gestione delle rotte marittime ai sensi della proroga della convenzione iniziale ha conferito un vantaggio economico a Toremar.
- (178) Per quanto riguarda la priorità nell'assegnazione degli accosti, la Commissione ricorda innanzitutto che l'autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha ritenuto, almeno in due circostanze, che tale misura abbia un valore economico ⁽⁵³⁾. Tuttavia Toremar non versa alcun diritto per la priorità nell'assegnazione degli accosti (cfr. considerando 136). Inoltre la Commissione osserva che tale priorità ha, almeno in teoria, il potenziale di ridurre i costi sostenuti dall'operatore (ad esempio perché l'accosto garantito può ridurre i tempi di attesa nei porti e quindi comportare minori costi per il carburante) o di aumentarne i ricavi (ad esempio perché alcuni orari attirano una domanda maggiore da parte dei passeggeri). Infatti, nella misura in cui la priorità nell'assegnazione degli accosti consente una procedura di attracco più rapida, gli utenti del servizio di traghetto possono preferire l'operatore che beneficia di tale misura. Anche se tali effetti si concretizzerebbero solo in circostanze limitate o sarebbero relativamente modesti, la priorità nell'assegnazione degli accosti potrebbe comunque costituire un vantaggio economico per Toremar.

6.1.1.4. Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi

- (179) Quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi interni all'Unione, queste ultime devono ritenersi influenzate dall'aiuto ⁽⁵⁴⁾. È sufficiente che il beneficiario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza ⁽⁵⁵⁾.
- (180) Nel caso di specie, il beneficiario opera in concorrenza con altre imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo nell'Unione, in particolare da quando sono entrati in vigore il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio ⁽⁵⁶⁾ e il regolamento sul cabotaggio marittimo, che hanno liberalizzato rispettivamente il trasporto marittimo internazionale e il mercato del cabotaggio marittimo. Il fatto che su talune rotte Toremar fosse all'epoca l'unico operatore non significa che altri operatori (internazionali) non avrebbero potuto essere interessati a offrire servizi di trasporto marittimo analoghi. Pertanto la compensazione per la gestione di rotte marittime ai sensi della proroga della convenzione iniziale rischia di incidere sugli scambi all'interno dell'Unione e di falsare la concorrenza nel mercato interno. Per gli stessi motivi, tale conclusione vale anche per la priorità nell'assegnazione degli accosti.

6.1.1.5. Conclusione

- (181) Poiché tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono soddisfatti, la Commissione conclude che tanto la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta sulla base di successive proroghe della convenzione iniziale, quanto la priorità nell'assegnazione degli accosti per le rotte di servizio pubblico costituisca un aiuto di Stato a favore di Toremar.

6.1.1.6. Aiuto nuovo o esistente

- (182) La Commissione osserva innanzitutto che la compensazione versata a Toremar per lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico fino alla fine del 2008 non verrà valutata nella presente decisione. La valutazione di tale compensazione, e del fatto che possa essere o meno classificata come un aiuto esistente sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sul cabotaggio marittimo, sarà oggetto di una distinta decisione della Commissione ⁽⁵⁷⁾.
- (183) Ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽⁵⁸⁾ per «nuovi aiuti» si intendono «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». Inoltre l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE prevede che i progetti diretti a istituire o modificare aiuti esistenti debbano essere notificati, in tempo utile, alla Commissione e non possano essere attuati prima che la procedura abbia condotto a una decisione finale ⁽⁵⁹⁾. In linea con la posizione degli organi giurisdizionali

⁽⁵³⁾ Decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 45), considerando 265.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, *Philip Morris/Commissione*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; la sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001, *Ferring*, C-53/00 ECLI:EU:C:2001:627, punto 21; la sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Italia/Commissione*, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, punto 44.

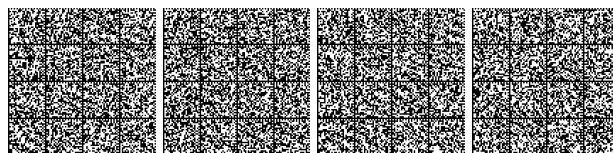
⁽⁵⁵⁾ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, *Het Vlaamse Gewest/Commissione*, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.

⁽⁵⁶⁾ Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1).

⁽⁵⁷⁾ Decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all'aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l'Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia) (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 1).

⁽⁵⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽⁵⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, *DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados*, C-590/14 P, ECLI:EU:C:2016:797, punto 45.



dell'Unione ⁽⁶⁰⁾, la Commissione ritiene che modificare (ovvero prorogare) la durata di un regime di aiuti che aveva una chiara scadenza (ossia il 31 dicembre 2008) sia sufficiente a renderlo un nuovo aiuto, indipendentemente dal fatto che altre caratteristiche della misura siano state modificate o meno.

- (184) Per i motivi di cui sopra, la Commissione ritiene che, indipendentemente dal fatto che la compensazione concessa a Toremar fino alla fine del 2008 sia stata qualificata o meno come aiuto esistente ⁽⁶¹⁾, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta sulla base della proroga della convenzione iniziale debba essere considerata un nuovo aiuto. Questa conclusione vale anche per la priorità nell'assegnazione degli accosti.

6.1.2. *L'aggiudicazione a Moby/Toremar del nuovo contratto di servizio pubblico associato a Toremar*

- (185) Al fine di stabilire se l'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico associato a Toremar costituisca un vantaggio a favore di Moby/Toremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve verificare il rispetto dei criteri *Altmark* (cfr. considerando 170).

6.1.2.1. Primo criterio *Altmark*

- (186) La Commissione ricorda che il diritto dell'Unione non dà una definizione uniforme e precisa di servizio qualificabile come SIEG né nel quadro del primo criterio *Altmark* né ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE ⁽⁶²⁾. Il punto 46 della comunicazione SIEG recita:

«[i]n assenza di specifiche norme dell'Unione che definiscono il campo di applicazione per l'esistenza di un SIEG, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come servizio di interesse economico generale e nel compensare il prestatore del servizio. Le competenze della Commissione a tale riguardo si limitano alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri nel definire un servizio come SIEG e alla valutazione degli eventuali aiuti di Stato connessi alla compensazione. Nel caso esistano norme specifiche dell'Unione, la discrezionalità degli Stati membri è soggetta ad esse, fatto salvo il dovere della Commissione di valutare se il SIEG è stato correttamente definito ai fini del controllo sugli aiuti di Stato».

- (187) Alle autorità nazionali è quindi data facoltà di considerare alcuni servizi come servizi di interesse generale e ritenere che essi debbano essere svolti sulla base di obblighi di servizio pubblico per garantire la tutela dell'interesse pubblico quando le forze del mercato non sono sufficienti ad assicurare lo svolgimento di tali servizi al livello o alle condizioni richieste.

- (188) Nel campo del cabotaggio, alcune dettagliate norme dell'Unione in materia di obblighi di servizio pubblico sono state definite nel regolamento sul cabotaggio marittimo e, al fine di verificare la presenza di aiuti di Stato a favore di imprese che svolgono servizi di trasporto marittimo, negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi («orientamenti sui trasporti marittimi») ⁽⁶³⁾.

- (189) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sul cabotaggio marittimo,

«[u]no Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari».

⁽⁶⁰⁾ Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2002, *Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava e altri/Commissione*, cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, ECLI:EU:T:2002:59, punto 175.

⁽⁶¹⁾ Decisione (UE) 2020/1411 della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa all'aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l'Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (gruppo Tirrenia) (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 1).

⁽⁶²⁾ Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2008, *BUPA e altri/Commissione*, T 289/03, Racc. 2008 II-00081, ECLI:EU:T:2008:29, punto 96. Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Tizzano nella causa C-53/00 *Ferring* (Racc. 2001 pag. I-9069), e le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa C-126/01 *GEMO* (Racc. 2003, pag. I-13769).

⁽⁶³⁾ Comunicazione C(2004) 43 della Commissione, Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).



- (190) L'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabilisce che il contratto di servizio pubblico può comprendere: servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità; servizi di trasporto complementari; servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi; adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.
- (191) Ai sensi della sezione 9 degli orientamenti sui trasporti marittimi, «possono essere imposti obblighi di servizio pubblico o conclusi contratti di servizio pubblico per i servizi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio», ovvero servizi regolari verso, da e tra le isole.
- (192) Dalla giurisprudenza consolidata risulta che gli obblighi di servizio pubblico possono essere imposti soltanto se sono giustificati dall'esigenza di garantire adeguati servizi regolari di trasporto marittimo che non possono essere assicurati dalle sole forze di mercato ⁽⁶⁴⁾. La comunicazione riguardante l'interpretazione del regolamento sul cabotaggio marittimo ⁽⁶⁵⁾ conferma che «spetta agli Stati membri (comprese, ove opportuno, le autorità regionali e locali) determinare su quali rotte sono necessari obblighi di servizio pubblico. In particolare, gli obblighi di servizio pubblico possono essere previsti per servizi di cabotaggio insulari regolari (di linea) qualora il mercato non assicuri servizi adeguati». Inoltre l'articolo 2, punto 4, del regolamento sul cabotaggio marittimo definisce gli obblighi di servizio pubblico come gli obblighi che «l'armatore in questione, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni».
- (193) In linea con la giurisprudenza ⁽⁶⁶⁾, al fine di valutare se il primo criterio *Altmark* sia soddisfatto, la Commissione effettuerà una valutazione in tre fasi per verificare l'esistenza di una effettiva esigenza di servizio pubblico (fasi uno e due) nonché la sua necessità e proporzionalità (fase tre). La Commissione esaminerà:
- 1) l'esistenza di una **domanda degli utenti**;
 - 2) l'incapacità degli operatori di mercato di soddisfare tale domanda in mancanza di un obbligo imposto dalle autorità pubbliche (**esistenza di un fallimento di mercato**);
 - 3) la possibilità che il semplice ricorso agli obblighi di servizio pubblico sia sufficiente per ovviare a tale carenza (**approccio meno dannoso**).
- 1) Domanda degli utenti
- (194) Nel caso di specie Toremar è stata incaricata di svolgere servizi misti (passeggeri e veicoli) su più linee riportate nella tabella 3. Gli obblighi di servizio pubblico di Toremar riguardavano i porti serviti, la tipologia e la capacità delle navi assegnate ai collegamenti marittimi gestiti nel contesto del regime di servizio pubblico, la frequenza di servizio e le tariffe massime da applicare.
- (195) Come illustrato al considerando 123, l'Italia ha imposto gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nella nuova convenzione principalmente con l'obiettivo di: i) garantire la continuità territoriale tra il continente e le isole; e ii) contribuire allo sviluppo economico delle isole interessate, attraverso servizi regolari e affidabili di trasporto marittimo. La Commissione ritiene che si tratti in effetti di obiettivi legittimi di interesse pubblico.
- (196) Storicamente gli obiettivi perseguiti dall'Italia non sono stati conseguiti attraverso l'interazione delle sole forze di mercato. In effetti l'adeguatezza di tali servizi è stata garantita tradizionalmente mediante obblighi di servizio pubblico imposti a tale fine alle società dell'ex gruppo Tirrenia e sanciti nelle convenzioni iniziali. La Commissione osserva in effetti che le rotte in questione sono state gestite, in larga misura senza modifiche, per numerosi anni, ossia almeno sin dall'entrata in vigore della convenzione iniziale. L'Italia, e in particolare le autorità regionali interessate, hanno ritenuto che tali servizi fossero (e continuassero ad essere) necessari per soddisfare la domanda degli utenti.

⁽⁶⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001, *Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Anafir) e altri/ Administración General del Estado*, C-205/99, ECLI:EU:C:2001:107.

⁽⁶⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che aggiorna e rettifica la comunicazione riguardante l'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (COM(2014) 232 final del 22.4.2014).

⁽⁶⁶⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 1º marzo 2017, *SNCM/Commissione*, T-454/13, ECLI:EU:T:2017:134, punti 130 e 134.



- (197) Al fine di illustrare la reale domanda da parte degli utenti per i servizi, l'Italia ha fornito statistiche dalle quali emerge che nel 2010 Toremar ha trasportato 1 462 570 passeggeri e 317 488 veicoli su cinque rotte di servizio pubblico combinate. I dati per il 2011 erano leggermente inferiori (ossia 1 437 613 passeggeri e 294 433 veicoli). Ciò dimostra che, nei due anni antecedenti l'affidamento degli obblighi di servizio pubblico a Moby/Toremar, vi è stata una forte domanda aggregata di servizi di trasporto marittimo sulle rotte in questione (cfr. considerando 95) per le statistiche relative alle singole rotte negli anni 2009-2011).
- (198) Al fine di dimostrare ulteriormente che la domanda degli utenti si è mantenuta quando Moby/Toremar ha iniziato a operare sulla base del nuovo contratto di servizio pubblico su tutte e sei le rotte, l'Italia ha anche fornito statistiche aggregate fino alla fine del 2018 (cfr. tabelle 4 e 5). Ciò conferma che la domanda degli utenti si è mantenuta, con lievi variazioni al rialzo o al ribasso, fatta eccezione per il 2012 che ha registrato una maggiore variazione al rialzo dovuta principalmente al rinnovamento strutturale della rete di vendita, che ha determinato un impatto positivo sull'aumento del traffico durante l'alta stagione di quell'anno. In ogni caso un'analisi delle statistiche per singola rotta per ciascun anno fino alla fine del 2018 non ha fornito alcun indizio relativo alla scomparsa della domanda degli utenti su rotte specifiche.

Anno	Linea A1	Linea A2	Linea A2 rapida	Linea A3	Linea A4	Linea A5	N. totale di passeggeri
2012	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2013	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2014	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2015	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2016	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2017	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2018	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Tabella 4 — Statistiche sui passeggeri per gli anni 2012-2018

Anno	Linea A1	Linea A2	Linea A2 rapida	Linea A3	Linea A4	Linea A5	N. totale di veicoli
2012	[...]	[...]		[...]	[...]		[...]
2013	[...]	[...]		[...]	[...]		[...]
2014	[...]	[...]		[...]	[...]		[...]
2015	[...]	[...]		[...]	[...]		[...]
2016	[...]	[...]		[...]	[...]		[...]
2017	[...]	[...]		[...]	[...]		[...]
2018	[...]	[...]		[...]	[...]		[...]

Tabella 5 — Statistiche sui veicoli per gli anni 2012-2018 ⁽⁶⁷⁾

- (199) La Commissione ritiene che le statistiche di cui sopra dimostrino chiaramente che esiste un'effettiva domanda di servizi passeggeri e di servizi misti su ciascuna delle sei rotte di servizio pubblico in questione. È quindi possibile concludere che tali servizi rispondono a effettive esigenze di servizio pubblico e a una reale domanda degli utenti.

2) Esistenza di un fallimento del mercato

⁽⁶⁷⁾ Le navi utilizzate sulla linea A2 rapida e sulla linea A5 non possono trasportare veicoli.



(200) Ai sensi del punto 48 della comunicazione SIEG, «non sarebbe opportuno attribuire obblighi specifici di servizio pubblico ad un'attività che è già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente e a condizioni, quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti secondo le normali regole del mercato»⁽⁶⁸⁾. Di conseguenza la Commissione deve esaminare se il servizio sarebbe inadeguato qualora il suo svolgimento fosse affidato alle sole forze del mercato, alla luce degli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato membro ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico. A questo proposito, il punto 48 della comunicazione SIEG stabilisce che «la valutazione della Commissione si limita alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri».

(201) La Commissione osserva che durante il periodo precedente alla firma del nuovo contratto di servizio pubblico con Moby/Toremar, altri operatori hanno offerto servizi di traghetto su alcune delle rotte incluse in tale nuovo contratto, anche se non necessariamente durante tutto l'anno e con la stessa frequenza. Sulla base della situazione della concorrenza prevalente nel periodo precedente all'assegnazione dell'incarico il 2 gennaio 2012 (come descritto al considerando 38), la Commissione valuterà, per ciascuna rotta interessata, se i servizi forniti da altri operatori erano equivalenti a quelli che Moby/Toremar doveva fornire ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico.

(202) La tabella che segue descrive la situazione della concorrenza sulle rotte gestite da Moby/Toremar:

Rotta	Moby/Toremar (corse giornaliere andata e ritorno durante tutto l'anno)	Concorrenti (collegamenti quotidiani)
Livorno - Gorgona - Capraia (Linea A1)	Servizio misto (passeggeri e veicoli)	Nessuno
Portoferraio - Piombino (Isola d'Elba) (Linea A2)	Servizio misto con una media di: — 8 collegamenti da gennaio ad aprile — 15 collegamenti da aprile a settembre — 8 collegamenti da settembre a dicembre	Moby (servizio misto durante tutto l'anno) con una media di: — 6 collegamenti da gennaio a marzo — 8 collegamenti in aprile, 12 a maggio e 10 a settembre — 12 collegamenti da giugno ad agosto — 8 collegamenti ad ottobre — 6 collegamenti a novembre e dicembre Blu Navy (servizio misto) — Nel 2012 (durante tutto l'anno) con una media di cinque collegamenti — Dal 2013, soltanto tra marzo e ottobre, con una media di 5 collegamenti Elba Ferries (servizio misto da giugno a settembre) con una media di 5 o 6 collegamenti
Piombino - Cavo - Portoferraio (Isola d'Elba) (Linea A2 rapida)	Servizio rapido passeggeri	Nessuno
Piombino - Rio Marina - Pianosa (Isola d'Elba) (Linea A3)	Servizio misto	Nessuno
Porto S. Stefano - Isola del Giglio (Linea A4)	Servizio misto con una media di: — da 3 a 4 collegamenti da gennaio a marzo	Maregiglio (servizio misto durante tutto l'anno) con una media di: — da 0,5 a 1 collegamenti da gennaio a marzo — 2 collegamenti ad aprile e a maggio

⁽⁶⁸⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001, *Analir e altri*, C-205/99, ECLI:EU:C:2001:107, punto 71.

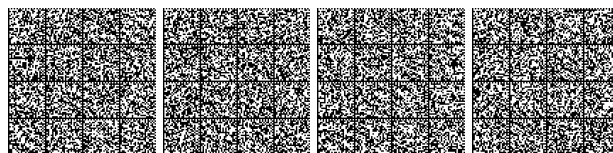


	— da 4 a 5 collegamenti da aprile a settembre — 4 collegamenti da settembre a dicembre	— da 5 a 6 collegamenti a giugno e a luglio — da 3 a 4 collegamenti ad agosto e a settembre — da 1 a 2 collegamenti ad ottobre — 1 collegamento a novembre e dicembre
Porto S. Stefano - Giannutri (linea A5)	Servizio passeggeri offerto da Maregiglio in subappalto con Moby/Toremar ⁽¹⁾	Nessuno

⁽¹⁾ La documentazione di gara prevedeva la possibilità di ricorrere al subappalto. L'Italia ha fornito alla Commissione gli importi specifici (il costo netto del servizio) corrisposti annualmente a Moby/Toremar dalla Regione Toscana per la fornitura del servizio pubblico sulla rotta Porto S. Stefano - Giannutri. Toremar corrisponde a Maregiglio un importo forfettario sulla base di un subappalto. Quest'ultima operazione, che comporta un contratto privato, non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione.

Tabella 6 — *Situazione della concorrenza sulle rotte gestite da Moby/Toremar*

- (203) La Commissione ritiene, come chiaramente indicato nella tabella 6, che i servizi offerti da Moby/Toremar non siano sostituibili con quelli offerti da altri concorrenti, in quanto questi ultimi non adempiono o non adempiono pienamente gli obblighi di servizio pubblico stabiliti dal nuovo contratto di servizio pubblico, in particolare in termini di continuità per tutto l'anno del servizio gestito da Toremar. Ciò detto, su tre delle sei rotte non esiste nessun altro operatore oltre Moby/Toremar che offra il servizio (linee A2 rapida, A3 e A5). Di conseguenza gli obblighi di servizio pubblico previsti nel contratto con Moby/Toremar per la gestione di tali tre rotte sono giustificati da una reale esigenza pubblica di garantire la continuità territoriale, quando questa non può essere offerta dal solo mercato.
- (204) Per quanto concerne le rotte sulle quali anche altri operatori offrono servizi (linee A2 e A4), la Commissione ritiene che vi siano notevoli differenze per quanto riguarda la regolarità dei servizi offerti. Moby/Toremar offre collegamenti su tali rotte durante tutto l'anno in maniera continuativa, mentre tutti gli altri operatori di cui alla tabella (ossia Blu Navy, Elba Ferries e Maregiglio) non offrono un servizio continuativo durante tutto l'anno (nel caso di Blu Navy ed Elba Ferries) né lo fanno con il medesimo livello di frequenza di Moby/Toremar. Ad esempio, Blu Navy ha aperto collegamenti nel 2010 nei mesi tra aprile e novembre. Nel 2012 ha operato collegamenti durante tutto l'anno con una media di cinque corse e nel 2013 è tornata al suo orario iniziale operando corse solo nei mesi tra marzo e ottobre. Maregiglio effettua corse durante tutto l'anno sulla linea A4, ma il numero delle corse è inferiore a quello offerto da Moby/Toremar. In particolare nei periodi da gennaio a febbraio e da novembre a dicembre, Maregiglio non effettua corse quotidiane e le corse mensili variano da 20 a 30. Di conseguenza, senza il servizio di Moby/Toremar su queste particolari rotte, la necessità di una connettività regolare e frequente di tali isole con il continente durante tutto l'anno sarebbe sostanzialmente compromessa, in quanto né Blu Navy né Elba Ferries avrebbero potuto fornire il servizio alle stesse condizioni di Moby/Toremar per l'intera durata del contratto.
- (205) In particolare per quanto concerne il servizio gestito da Moby (in qualità di concorrente di Moby/Toremar) sulla linea A2, la Commissione osserva che Moby opera collegamenti regolari durante tutto l'anno e frequentemente su base giornaliera (passando, ad esempio, da 5 corse durante il periodo invernale a 17 corse durante il periodo estivo), svolgendo quindi un servizio molto simile a quello di Moby/Toremar.
- (206) Tuttavia l'Italia ha inviato informazioni dalle quali risulta che la continuazione del servizio pubblico da parte di Moby/Toremar era necessaria e rispondeva a una effettiva esigenza di servizio pubblico e che tale esigenza pubblica di connettività marittima non poteva essere soddisfatta dalla sola Moby:
- 1) innanzitutto, l'orario di Moby/Toremar era stato adeguato nel contesto del nuovo contratto di servizio pubblico al fine di garantire il trasporto intermodale, vale a dire una migliore integrazione dei servizi marittimi con quelli ferroviari offerti presso le stazioni ferroviarie di Piombino e Campiglia Marittima;



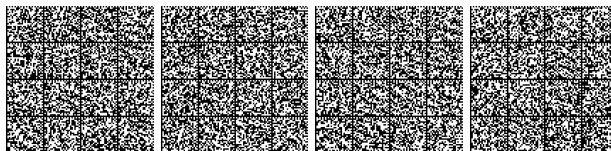
- 2) in secondo luogo, l'Italia ha dimostrato che l'esistenza di un operatore incaricato di obblighi di servizio pubblico consentirebbe un'effettiva continuità del servizio marittimo durante tutto il periodo invernale e ridurrebbe notevolmente, anche nell'interesse della popolazione generale, i tempi di attesa presso il porto di circa un'ora e mezzo (ad esempio da tre ore a Piombino in assenza di Toremar a un'ora e mezzo nel caso sia di Toremar che di Moby);
 - 3) in terzo luogo, sulla base del contratto di servizio pubblico Moby/Toremar effettuata, durante tutto l'anno, un'ulteriore corsa serale giornaliera nel lasso di tempo compreso tra 30 minuti dopo la sua ultima corsa (al momento dell'incarico) e le ore 00:30 (cfr. considerando 56). Moby/Toremar gestisce quindi l'ultima fascia oraria giornaliera sulla linea A2 (22:00 o 22:30 a seconda del giorno e del mese). Gli orari oggetto di esame mostrano inoltre che Moby/Toremar effettua la prima corsa da Portoferraio verso il continente. Pertanto le navi di Moby/Toremar sostano nel porto dell'isola di notte, con costi più elevati, per fornire il primo collegamento al mattino per i pendolari che viaggiano per motivi di istruzione o lavoro e per garantire i collegamenti in caso di emergenze mediche;
 - 4) in quarto luogo è stato affermato che, da sola, Moby non potrebbe soddisfare l'elevato volume di passeggeri che necessitano di trasporto tra Piombino e Portoferraio e viceversa. Sebbene sia evidente che nei mesi estivi il volume di passeggeri è molto più elevato, i dati registrati nei primi tre mesi del 2012 (ossia durante la bassa stagione) indicano che vi è stata una presenza costante di passeggeri a bordo della nave (Moby/Toremar o Moby) che avevano la necessità di spostarsi in entrambe le direzioni per motivi di lavoro, studio o per altri scopi personali.
- (207) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che, al momento dell'incarico, le sole forze di mercato erano insufficienti a soddisfare le esigenze di servizio pubblico. In effetti su una serie di rotte Moby/Toremar era l'unico operatore, mentre sulle altre rotte i servizi forniti dai concorrenti nell'Arcipelago toscano non erano equivalenti in termini di continuità, regolarità, capacità e qualità e pertanto non soddisfacevano appieno gli obblighi di servizio pubblico previsti nel nuovo contratto di servizio con Moby/Toremar.

3) Approccio meno dannoso

- (208) La Commissione osserva che l'Italia ha scelto di concludere un contratto di servizio pubblico con un operatore (Moby/Toremar) piuttosto che imporre obblighi di servizio pubblico a tutti gli operatori interessati a gestire le rotte in questione. Sulla base delle informazioni fornite dall'Italia, la Commissione riconosce che la domanda degli utenti non avrebbe potuto essere soddisfatta se non imponendo obblighi di servizio pubblico (cfr. considerando 196). In particolare, su diverse rotte Moby/Toremar è l'unico operatore e, dove non lo è, l'offerta fornita dagli altri operatori non soddisfa (tutti) i requisiti in termini di regolarità, continuità e qualità. Inoltre la gestione della maggior parte delle rotte, in particolare durante la bassa stagione, è un'attività in perdita, per cui in assenza della compensazione degli obblighi di servizio pubblico, tali rotte non sarebbero affatto offerte. Inoltre la Commissione prende atto dell'argomentazione avanzata dall'Italia e dalle beneficiarie secondo la quale la scelta di un contratto di servizio pubblico si è resa necessaria anche in considerazione della privatizzazione di Toremar. Più specificamente l'Italia sostiene che organizzare una gara per Toremar associandola a un nuovo contratto di servizio pubblico aveva consentito di: i) garantire la continuità del servizio pubblico marittimo e ii) massimizzare il valore per lo Stato. È per queste ragioni che la Commissione ha accettato (cfr. considerando 96) che l'Italia organizzasse una procedura di gara per l'attività di Toremar associata a un nuovo contratto di servizio pubblico. In questo modo, la Commissione ha anche riconosciuto, e lo ribadisce nella presente decisione, che l'Italia non poteva basarsi su obblighi di servizio pubblico che si applicassero a tutti gli operatori, preferendo concludere un contratto di servizio pubblico solo con Moby/Toremar.

Conclusione

- (209) Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel definire i servizi affidati a Moby/Toremar come SIEG. I dubbi espressi dalla Commissione nella decisione del 2012 sono quindi dissipati.
- (210) Al fine di concludere che il primo criterio *Altmark* è soddisfatto, la Commissione deve comunque verificare se Moby/Toremar sia stata incaricata di svolgere obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro. A questo proposito, la Commissione osserva che gli obblighi di servizio pubblico sono descritti in maniera chiara nel nuovo contratto di servizio pubblico e nei suoi allegati (che comprendono ad esempio le specifiche delle navi per ciascuna rotta). Analogamente le norme che disciplinano la compensazione sono dettagliate nel nuovo contratto di servizio pubblico, nella legge del 2009 e nella delibera del CIPE. Il nuovo contratto di servizio pubblico ha anche una durata chiara (12 anni), individua Moby/Toremar come gestori del servizio pubblico e prevede disposizioni per evitare sovracompenzazioni e per il loro eventuale recupero (cfr. anche il considerando 26). Di conseguenza la Commissione conclude che il primo criterio *Altmark* risulta rispettato.



Priorità nell'assegnazione degli accosti

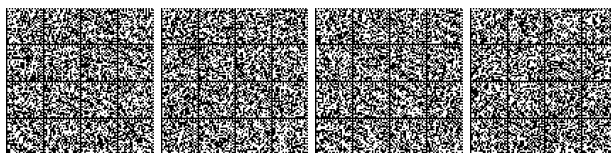
- (211) L'articolo 19-ter, ventunesimo comma, della legge del 2009 specifica chiaramente che la priorità nell'assegnazione degli accosti è necessaria per garantire la continuità territoriale con le isole e alla luce degli obblighi di servizio pubblico delle società dell'ex gruppo Tirrenia (comprese Moby/Toremar). In effetti in assenza di tale priorità a favore delle imprese incaricate degli obblighi di servizio pubblico, tali imprese potrebbero (a volte) dover attendere il proprio turno prima di attraccare e quindi registrare ritardi che vanificherebbero l'obiettivo di garantire una connettività affidabile e conveniente ai cittadini. Per soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione delle isole e contribuire allo sviluppo economico delle medesime è effettivamente necessario poter contare su orari regolari. Inoltre poiché il nuovo contratto di servizio pubblico contiene obblighi specifici riguardo agli orari di partenza sulle rotte di servizio pubblico, la priorità nell'assegnazione degli accosti è necessaria a garantire che i porti assegnino gli accosti e gli orari di accosto in maniera tale da consentire all'operatore del servizio pubblico di rispettare i propri obblighi di servizio pubblico. Tale priorità nell'assegnazione degli accosti è stata trasferita a Moby/Toremar al momento dell'acquisizione di Toremar. In tale contesto la Commissione ritiene che tale misura sia stata concessa con l'obiettivo di consentire a Moby/Toremar di adempiere gli obblighi di servizio pubblico che costituiscono un effettivo servizio di interesse economico generale (cfr. considerando 7). L'Italia ha inoltre confermato che la priorità nell'assegnazione degli accosti è applicabile soltanto ai servizi forniti nel quadro del regime di servizio pubblico. Di conseguenza anche la priorità nell'assegnazione degli accosti rispetta il primo criterio *Altmark*.

6.1.2.2. Secondo criterio *Altmark*

- (212) La Commissione ricorda che, nella decisione del 2012 (cfr. considerando 205), aveva concluso in via preliminare che il secondo criterio della sentenza *Altmark* era rispettato.
- (213) In questo contesto la Commissione osserva che i parametri sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione sono stati definiti in anticipo e rispettano i requisiti di trasparenza in linea con il secondo criterio *Altmark*.
- (214) Più specificatamente, i parametri sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione sono spiegati in dettaglio nella delibera del CIPE e sono stati applicati nel quadro del nuovo contratto di servizio pubblico (e nei rispettivi allegati). Il metodo di calcolo della compensazione, compresi ad esempio gli elementi di costo presi in considerazione, è precisato nella delibera del CIPE. Poiché la priorità nell'assegnazione degli accosti non comporta una compensazione finanziaria per Moby/Toremar, la Commissione ritiene che tale misura sia conforme al secondo criterio *Altmark*.
- (215) Di conseguenza la Commissione conclude che il secondo criterio di cui alla sentenza *Altmark* risulta rispettato.

6.1.2.3. Terzo criterio *Altmark*

- (216) Secondo il terzo criterio *Altmark*, la compensazione ricevuta per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi sostenuti a tale fine, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento.
- (217) La sentenza *Altmark* non fornisce tuttavia una definizione precisa del margine di utile ragionevole. Ai sensi della comunicazione SIEG, per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di rendimento del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione.
- (218) Nella decisione del 2012 la Commissione ha espresso dubbi sulla proporzionalità della compensazione corrisposta alle società dell'ex gruppo Tirrenia, tra cui Moby/Toremar, a partire dal 2012. In particolare la Commissione ha ritenuto in via preliminare che il premio di rischio fisso pari al 6,5 % non riflettesse un livello di rischio adeguato perché a prima vista Moby/Toremar non sembrava assumersi i rischi che normalmente gravano sulla fornitura di tali servizi. Più specificamente, gli elementi di costo considerati per il calcolo della compensazione comprendono tutti i costi relativi alla prestazione del servizio, nonché le variazioni, ad esempio in termini di prezzi del carburante. Di conseguenza in tale fase la Commissione ha ritenuto che Moby/Toremar potesse aver ricevuto una sovracompensazione.
- (219) La Commissione osserva che taluni aspetti del metodo di compensazione di cui al nuovo contratto di servizio pubblico sembrano in effetti ridurre il rischio commerciale sostenuto da Moby/Toremar. In particolare le tariffe massime che Moby/Toremar può applicare vengono adeguate annualmente in maniera da tener conto dell'inflazione e delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo. Inoltre il nuovo contratto di servizio pubblico contiene alcune clausole (cfr. considerando 87) che mirano a mantenere l'equilibrio economico-finanziario del



servizio pubblico. In particolare nel caso in cui la compensazione degli obblighi di servizio pubblico fosse insufficiente a coprire il costo dei servizi oggetto dell'incarico conferito tramite il nuovo contratto di servizio pubblico, tali clausole consentono di rivedere i) il sistema tariffario, ii) il livello dei servizi pubblici offerti, iii) il livello del massimale di prezzo annuo e iv) le sovvenzioni in conto capitale per gli investimenti.

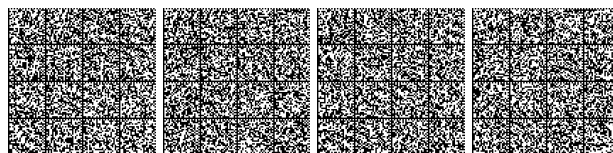
- (220) Ai sensi dell'articolo 26 del contratto, in caso di scostamento dell'equilibrio economico e finanziario, Moby/Toremar può avanzare una proposta di riequilibrio alla Regione Toscana. Tale proposta viene quindi sottoposta al comitato tecnico competente per la gestione del contratto. L'Italia ha fornito alla Commissione informazioni (cfr. tabella 7) indicanti i contributi di riequilibrio dovuti ai maggiori costi di IVA sostenuti da Moby/Toremar e agli aumenti del prezzo del carburante nel periodo 2012-2018.

EUR	Compensazione pubblica ai sensi del contratto	Contributo di riequilibrio	Totale
2012	13 291 109	2 033 145	15 324 254
2013	13 234 326	—	13 234 326
2014	13 287 102	1 150 000	14 437 102
2015	13 366 507	677 052	14 043 559
2016	13 212 118	—	13 212 118
2017	13 523 598	—	13 523 598
2018	13 706 440	—	13 706 440

Tabella 7 — Contributi di riequilibrio

- (221) Come illustrato nella tabella di cui sopra e ulteriormente spiegato dall'Italia, al fine di mantenere l'equilibrio economico del contratto, la compensazione è stata adeguata per il 2012, mentre dal 2013 fino alla fine del contratto sono stati apportati interventi al sistema tariffario con i quali è stato adeguato il metodo di fissazione delle tariffe. Un ulteriore adeguamento della compensazione è avvenuto nel 2014 e nel 2015, il che ha comportato un ulteriore contributo di riequilibrio in ragione dell'inadeguato sistema tariffario, rispettivamente del 2013 e del 2014, mentre non è stato necessario alcun adeguamento per il periodo 2016-2018.
- (222) Sebbene tali misure di salvaguardia sembrano ridurre il rischio commerciale sostenuto da Moby/Toremar, la Commissione ritiene che le imprese restino esposte al rischio che la compensazione possa non essere sufficiente a coprire i costi di gestione del servizio. La proposta di riequilibrio potrebbe non essere sempre accolta, in quanto la Regione Toscana si pronuncia nel merito e adotta la propria decisione previo parere del comitato tecnico entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di Moby/Toremar. Fino all'adozione di una decisione, Moby/Toremar deve continuare a svolgere il servizio pubblico senza modifiche. In effetti, in un caso, tale richiesta di riequilibrio è stata respinta perché le condizioni di cui all'articolo 26 del contratto di servizio pubblico non risultavano soddisfatte ⁽⁶⁹⁾.
- (223) La Commissione osserva inoltre che non tutte le categorie di costi sono soggette a un contributo di riequilibrio. In particolare, ai sensi dell'articolo 26 del contratto di servizio pubblico, i costi relativi a inefficienze gestionali, ad oneri finanziari e ad aumenti dei costi unitari del personale sostenuti per soddisfare gli obblighi stabiliti dalla legge in materia di lavoro devono essere sostenuti da Moby/Toremar. Di conseguenza Moby/Toremar continua pertanto a essere incentivate a fornire i propri servizi in modo efficiente e al costo minore per la collettività.
- (224) Come spiegato in precedenza nei considerando da 46 a 50, la delibera del CIPE prevede che per determinare il rendimento del capitale sulla base della formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) venga utilizzato un premio di rischio del 6,5 %. Tuttavia nella pratica tale 6,5 % è stato applicato come tasso forfettario del rendimento del capitale (cfr. anche considerando 133).

⁽⁶⁹⁾ Lettera del 3 aprile 2012, rif. AOOGRT-0096174/O.80.



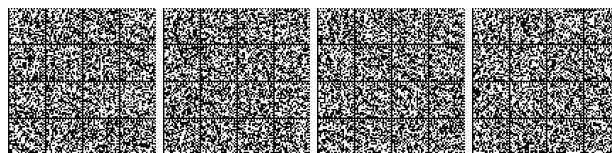
- (225) Come illustrato nella tabella 8, dai dati relativi al periodo 2012-2018 emerge che la compensazione effettiva del servizio pubblico era insufficiente a coprire il costo netto del servizio, compreso il rendimento del capitale del 6,5 %. Conformemente al punto 47 della disciplina SIEG del 2011, la Commissione valuta l'esistenza di una sovracompensazione per l'intera durata del contratto. Per il periodo 2012-2018, Moby/Toremar ha ricevuto poco più di 4 milioni di EUR in meno rispetto all'importo ammissibile. In sostanza, durante tale periodo la compensazione versata a Moby/Toremar copriva il costo netto del servizio pubblico, ma nella pratica non vi è stato praticamente alcun rendimento del capitale (ossia poco più di 30 000 EUR complessivamente). Tali dati confermano che le clausole di riequilibrio di cui all'articolo 26 del contratto non proteggono Moby/Toremar da tutti i rischi correlati allo svolgimento del servizio pubblico.

Toremar public service remit	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Grand total
Total revenues	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
- Total costs	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
- Amortizations	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
= Net cost of public service	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
+ Return on capital (6,5%)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
= Eligible for compensation	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
+ Actual compensation	15.324.255 €	13.234.327 €	14.437.102 €	14.043.559 €	13.212.118 €	13.523.598 €	13.706.440 €	97.481.399 €
= Over/under compensation	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	- 4.169.085 €

Tabella 8 — **Costo netto del servizio pubblico gestito da Toremar nel periodo 2012-2018**

- (226) Nel corso dell'indagine formale (cfr. considerando 133), l'Italia ha chiarito che, dato che l'importo della compensazione oggetto della procedura di gara era limitato dalla legge del 2009, è stato deciso di semplificare il calcolo applicando un tasso forfettario di rendimento del capitale del 6,5 %. L'Italia ritiene che il suo approccio semplificato sia prudente (cfr. considerando 134) e non comporti una compensazione superiore a favore di Moby/Toremar rispetto a quanto stabilito ai sensi della delibera del CIPE.
- (227) In tale contesto la Commissione ha confrontato il rendimento del capitale investito del 6,5 % che è stato applicato a Moby/Toremar con il valore mediano del rendimento generato da un gruppo di riferimento nel 2011 (l'anno precedente all'attribuzione dell'incarico a Moby/Toremar). Il gruppo di riferimento è costituito da alcuni operatori di traghetti che offrivano collegamenti marittimi in Italia o tra l'Italia e altri Stati membri ⁽⁷⁰⁾. Dall'analisi emerge che il rendimento del capitale realizzato da Moby/Toremar è appena inferiore al rendimento mediano generato dal gruppo di riferimento. Tale raffronto illustra che nell'anno precedente all'incarico a Moby/Toremar un rendimento del capitale del 6,5 % non era irragionevole.
- (228) La Commissione giudica inoltre favorevolmente il fatto che il nuovo contratto di servizio pubblico imponga a Moby/Toremar di inviare ogni anno i conti di gestione (suddivisi per rotta e certificati da un revisore indipendente) alla Regione Toscana, per consentire a quest'ultima di verificare l'eventuale presenza di sovracompensazioni. Ciò costituisce un'ulteriore misura di salvaguardia destinata ad assicurare che Toremar non possa beneficiare di alcuna sovracompensazione. Inoltre dato che Toremar svolgeva soltanto attività commerciali, le sovvenzioni incrociate sono in ogni caso escluse. L'Italia ha inoltre presentato tali conti di gestione per il periodo 2012-2018, consentendo in tal modo alla Commissione di effettuare i calcoli di cui alla precedente tabella 8.
- (229) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la compensazione di servizio pubblico concessa a Toremar non eccede quanto necessario per coprire i costi sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi pertinenti e di un margine di utile ragionevole. Più specificamente la Commissione ritiene che il premio di rischio del 6,5 % previsto dalla direttiva CIPE debba essere valutato in combinazione con l'importo massimo della compensazione stabilito dalla legge del 2009. In quest'ottica, il rendimento del capitale che Toremar poteva aspettarsi da una prospettiva ex ante era in linea con i rischi che correva nella gestione dei servizi pubblici ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico. I dubbi della Commissione in merito al rispetto della terza condizione della sentenza *Altmark* risultano quindi dissipati.

⁽⁷⁰⁾ In particolare riguarda Minoan Lines Shipping, La Méridionale, Moby, Grandi Navi Veloci, Libertylines, Grimaldi Group, Corsica Ferries, SNAV e Caronte & Tourist. Altre società dell'ex gruppo Tirrenia (ad esempio Caremar, Laziomar) sono state escluse dal gruppo di riferimento.



- (230) Per quanto riguarda la priorità nell'assegnazione degli accosti e le eventuali sovracompensazioni che ne potrebbero derivare, la Commissione osserva quanto segue. L'Italia sottolinea che l'eventuale vantaggio monetario derivante dalla priorità nell'assegnazione degli accosti risulterebbe limitato (cfr. considerando 137). Di conseguenza anche il rischio di sovracompensazione derivante da tale misura sembrerebbe limitato. Inoltre qualora tale misura riducesse i costi di esercizio o aumentasse i ricavi dell'operatore del servizio pubblico, tali effetti si rispecchierebbero pienamente nella contabilità interna dell'operatore. L'analisi della Commissione di cui sopra (cfr. considerando 26) ha confermato che nel periodo 2012-2018 Moby/Toremar non ha ricevuto alcuna sovracompensazione. La Commissione conclude pertanto che anche la priorità nell'assegnazione degli accosti è conforme al terzo criterio *Altmark*.

6.1.2.4. Quarto criterio *Altmark*

- (231) Il quarto criterio *Altmark* si ritiene soddisfatto se il destinatario della compensazione per l'adempimento del servizio di interesse economico generale viene selezionato a seguito di una procedura di gara pubblica che permetta di selezionare l'offerente in grado di fornire il SIEG al costo minore per la collettività o, in alternativa, se la compensazione viene calcolata con riferimento ai costi di un'impresa efficiente.
- (232) A norma del punto 63 della comunicazione SIEG, il modo più semplice per le autorità pubbliche di soddisfare il quarto criterio *Altmark* è svolgere una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria conformemente alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷¹⁾ e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷²⁾.
- (233) La Commissione osserva che, nel caso di specie, la procedura di gara è stata avviata prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷³⁾ (che si applica agli appalti pubblici aggiudicati per la gestione di servizi di trasporto marittimo) e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁴⁾. All'epoca erano applicabili la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE. Tuttavia la direttiva 2004/17/CE non si applica ai servizi di trasporto marittimo, quali quelli forniti da Moby/Toremar. In effetti, il suo articolo 5 chiarisce che soltanto i servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus sono inclusi nell'ambito di applicazione.
- (234) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali rientrano invece nel campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE ai sensi del suo considerando 20. Tuttavia i servizi di trasporto per via d'acqua sono elencati anche nell'allegato II B di tale direttiva, il che implica ⁽⁷⁵⁾ che sono soggetti soltanto al suo articolo 23 e al suo articolo 35, paragrafo 4. Ciò significa che, ai sensi della direttiva 2004/18/CE, un appalto pubblico per i servizi di trasporto marittimo è soggetto soltanto agli obblighi relativi alle specifiche tecniche (articolo 23) e all'obbligo di pubblicare un avviso relativo agli appalti aggiudicati (dopo che l'appalto è stato aggiudicato e pertanto al termine e non all'inizio della procedura di aggiudicazione, secondo l'articolo 35, paragrafo 4). Tutte le altre norme di cui alla direttiva 2004/18/CE, comprese le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi (articolo 36, paragrafo 1) e le disposizioni sui criteri di selezione (articoli da 45 a 52) non si applicano agli appalti pubblici di servizi di trasporto marittimo.
- (235) Inoltre in ogni caso la direttiva 2004/18/CE non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 1, paragrafo 4 di tale direttiva ⁽⁷⁶⁾. La Commissione osserva che le concessioni di servizi (e gli appalti pubblici) che hanno un determinato interesse a livello transfrontaliero rimangono comunque soggette ai principi generali del trattato di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

⁽⁷¹⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁷²⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

⁽⁷³⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁷⁴⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽⁷⁵⁾ A norma dell'articolo 21 della direttiva 2004/18/CE.

⁽⁷⁶⁾ L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE recita: «la "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo».



- (236) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la direttiva 2004/18/CE può applicarsi soltanto in caso di appalto pubblico ma non quando si tratta di una concessione di servizi. Inoltre poiché il caso in oggetto riguarda i servizi di trasporto per via d'acqua oggetto di un contratto di servizio pubblico, come menzionato in precedenza, risulterebbero applicabili soltanto alcune delle disposizioni di tale direttiva. In questo contesto la Commissione ritiene di non potersi basare esclusivamente sulla conformità alle direttive sugli appalti pubblici per dimostrare il rispetto del quarto criterio *Altmark*. Per questo motivo la Commissione valuta in appresso se la procedura di gara utilizzata dall'Italia sia stata competitiva, trasparente, non discriminatoria e libera da condizioni. Per effettuare tale valutazione, la Commissione si basa sugli orientamenti definiti nella comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato ⁽⁷⁷⁾ (in particolare al punto 89 e seguenti) e nella comunicazione SIEG (in particolare al punto 63 e seguenti).

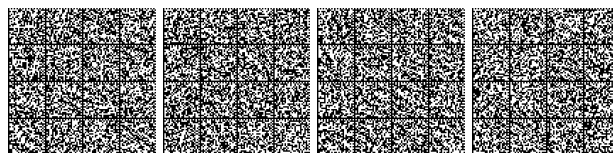
Natura competitiva e trasparente della gara

- (237) Il punto 90 della comunicazione sulla nozione di aiuto specifica che una procedura di gara deve essere competitiva ⁽⁷⁸⁾ per consentire a tutti gli offerenti interessati e qualificati di partecipare. Inoltre ai sensi del punto 91 di tale comunicazione, la procedura deve essere trasparente per consentire a tutti gli offerenti interessati di essere debitamente e ugualmente informati in ciascuna delle sue fasi. Tale paragrafo sottolinea inoltre che l'accessibilità dell'informazione, la previsione di termini di tempo sufficienti per gli offerenti interessati e la chiarezza dei criteri di selezione e di aggiudicazione sono tutti elementi essenziali di una procedura di selezione trasparente e indica che una gara deve essere sufficientemente pubblicizzata affinché ne vengano a conoscenza tutti i potenziali offerenti.
- (238) Nel caso di specie l'invito a manifestare interesse è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nonché nelle gazzette ufficiali nazionale e regionale, così come in quotidiani nazionali (cfr. considerando 56). In tale avviso si invitava chiunque fosse in grado «di garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo» ad esprimere il proprio interesse e non si imponevano ulteriori condizioni. Ai potenziali offerenti è stato inoltre concesso un tempo sufficiente per manifestare in modo adeguato il proprio interesse e poter così partecipare alle fasi successive della procedura. La Commissione ritiene pertanto che l'intenzione della Regione Toscana di vendere Toremar e aggiudicare il contratto di servizio pubblico sia stata resa ampiamente disponibile in modo da raggiungere tutti i possibili offerenti.
- (239) Inoltre agli offerenti devono essere forniti tutti i documenti e tutte le informazioni necessari per la partecipazione alla procedura di gara che consentano loro di valutare adeguatamente l'impresa messa in vendita. Tali informazioni devono essere messe a disposizione dei potenziali offerenti in modo trasparente e non discriminatorio, affinché tutti i partecipanti interessati abbiano pari accesso alle informazioni pertinenti.
- (240) Innanzitutto l'invito a manifestare interesse precisava che gli offerenti dovevano essere in grado di «garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo». Questo è stato l'unico criterio di selezione applicato dall'Italia per decidere se le parti interessate potessero essere ammesse a partecipare alla procedura di gara. Poiché l'invito non specificava in che modo gli offerenti potevano dimostrare di soddisfare tale requisito, ciò significava automaticamente che avrebbero potuto utilizzare qualsiasi elemento di prova adeguato ⁽⁷⁹⁾. Dato che nessuna delle 11 parti che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara è stata esclusa, la Commissione ritiene che tale criterio di selezione fosse chiaro a tutti gli offerenti interessati e fosse giustificato anche alla luce dell'obiettivo perseguito.
- (241) In secondo luogo la legge del 2009 aveva chiarito alle parti interessate che si sarebbe proceduto alla stipula di una nuova convenzione/un nuovo contratto di servizio pubblico al termine della procedura di gara e che l'importo annuo della compensazione degli obblighi di servizio pubblico era stato fissato a un massimo di 13 005 441 EUR l'anno. Inoltre l'invito a manifestare interesse indicava che l'obiettivo era quello di vendere Toremar a un prezzo fisso di 10 258 397 EUR. Come confermato dall'Italia, tutte le informazioni pertinenti relative al perimetro della vendita, compreso il progetto di contratto di servizio pubblico da concludere tra l'acquirente e l'Italia, sono state

⁽⁷⁷⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽⁷⁸⁾ Nella comunicazione sulla nozione di aiuto, la Commissione osserva che gli organi giurisdizionali dell'Unione fanno spesso riferimento, nel contesto degli aiuti di Stato, a una procedura di gara «aperta». L'uso del termine «aperta» non si riferisce tuttavia a una procedura specifica ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici. Di conseguenza, la Commissione ritiene più opportuno utilizzare il termine «competitiva». Nella presente comunicazione la Commissione osserva inoltre che ciò non intende discostarsi dalle condizioni sostanziali stabilite dalla giurisprudenza.

⁽⁷⁹⁾ Inoltre come spiegato in precedenza (cfr. considerando 32), l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE non si applicava al presente bando di gara. Di conseguenza l'Italia non aveva di fatto alcun obbligo di fornire i criteri di selezione nell'invito.



inoltre rese disponibili alle 11 parti che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara. Ciò ha permesso a tali parti di decidere se presentare o meno un'offerta e, in caso affermativo, quale importo indicare. Su tale base, la Commissione ritiene che dall'invito a manifestare interesse risultasse sufficientemente chiaro che la vendita riguardava l'attività di Toremar associata a un nuovo contratto di servizio pubblico. Dopo aver espresso il loro interesse, le parti hanno avuto accesso a tutte le informazioni necessarie per decidere in merito a un'eventuale offerta.

- (242) In terzo luogo la Commissione ritiene che l'invito a manifestare interesse abbia attirato un numero considerevole di potenziali offerenti. Tutte le 11 imprese che hanno manifestato il proprio interesse hanno ricevuto dalla Regione Toscana informazioni dettagliate in merito alla procedura. Inoltre in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 2004/18/CE, risulta che l'Italia non aveva alcun obbligo di fornire, nel bando, ulteriori informazioni in merito al contratto da aggiudicare se non la semplice menzione della continuazione della fornitura del servizio pubblico e il riferimento alle norme giuridiche che disciplinano tale servizio (cfr. considerando 32).
- (243) In quarto luogo l'invito conteneva le informazioni minime necessarie per presentare una manifestazione di interesse (ossia la continuazione del servizio pubblico) e non avrebbe potuto determinare l'esclusione di operatori marittimi altrimenti interessati. Le autorità di pianificazione hanno deciso di garantire la continuità del servizio pubblico e la connettività delle isole dell'Arcipelago toscano con il continente. Tale condizione è stata resa nota in anticipo, come spiegato in precedenza, a tutti i potenziali operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara. La Commissione concorda pertanto con l'Italia sul fatto che in tale fase non vi è stato alcun controllo sui potenziali offerenti (cfr. considerando 127), il che dimostra che le autorità di pianificazione, inserendo l'obbligo di prosecuzione del servizio pubblico, non intendevano favorire in maniera selettiva alcun potenziale offerente, affinché si aggiudicasse il contratto per il servizio pubblico e la proprietà di Toremar. La Commissione osserva inoltre che tutte le informazioni pertinenti sui criteri di selezione e sull'ulteriore sviluppo della procedura di gara erano previste nella lettera di invito inviata a tutte le 11 parti che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura ⁽⁸⁰⁾.
- (244) Infine la Commissione ritiene che l'iniziativa della Regione Toscana di creare una piattaforma digitale o una sala dati speciale, contenente tutta la documentazione necessaria, abbia consentito a tutti i potenziali offerenti di essere equamente, pienamente e debitamente a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la preparazione della loro offerta.
- (245) Nella decisione del 2012 la Commissione ha espresso dubbi sulla necessità di imporre agli offerenti taluni *requisiti tecnici e finanziari dell'offerta* (cfr. considerando 113), oltre alle condizioni qualitative usuali che vengono in ogni caso imposte come obblighi di servizio pubblico. Inoltre la Commissione dubitava che tali requisiti potessero essere accettati in una situazione, come quella del caso di specie, nella quale è stata messa in vendita l'impresa nel suo complesso.
- (246) Nel corso dell'indagine alla Commissione sono pervenute informazioni che hanno attenuato le sue preoccupazioni. La Commissione ritiene che i requisiti tecnici e finanziari non abbiano comportato l'esclusione di alcun potenziale offerente per i motivi illustrati in appresso.
- (247) Innanzitutto tali requisiti sono stati inclusi nella documentazione di gara e quindi erano noti a tutti i potenziali offerenti sin dalle primissime fasi della procedura. In particolare tali requisiti sono stati inclusi nel bando di gara pubblicato a livello internazionale, che invitava tutti gli operatori interessati che soddisfacevano tali requisiti a manifestare il proprio interesse.
- (248) In secondo luogo la Commissione osserva che i requisiti specifici erano espressi come condizioni oggettive per la partecipazione alla procedura e non costituivano pertanto un criterio di aggiudicazione né venivano associati ad un punteggio. Di conseguenza le amministrazioni aggiudicatrici non disponevano di alcun potere discrezionale circa la selezione degli offerenti nella fase successiva della procedura.

⁽⁸⁰⁾ La lettera di invito comprende tra l'altro informazioni riguardanti il credito di 9 772 572 EUR vantato nei confronti di Tirrenia (cfr. considerando 69 a 71).



- (249) In terzo luogo, considerando il modo in cui è stata condotta la gara (ossia tramite l'associazione della vendita dell'impresa alla conclusione di un nuovo contratto di servizio pubblico), la Commissione ritiene che l'obiettivo della Regione Toscana di garantire la continuità del servizio pubblico secondo i livelli di qualità più elevati possibili costituisca un obiettivo di interesse pubblico legittimo ⁽⁸¹⁾, che non avrebbe potuto essere conseguito in assenza dei requisiti di cui sopra. Inoltre il fatto che la pubblicazione del bando di gara con i suddetti requisiti abbia portato alla presentazione di 11 manifestazioni di interesse dimostra chiaramente che l'inclusione di tali requisiti non ha avuto alcun effetto dissuasivo.
- (250) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che, nel complesso, la procedura di gara sia stata competitiva e trasparente. In particolare l'intenzione della Regione Toscana di cedere Toremar e di concludere un nuovo contratto di servizio pubblico con una durata di 12 anni con l'aggiudicatario è stata resa nota ampiamente in modo tale da raggiungere tutti i possibili offerenti sui pertinenti mercati regionali o internazionali. Inoltre la Commissione constata che in tale fase i potenziali offerenti hanno potuto agevolmente manifestare il loro interesse e non hanno dovuto impegnarsi in nessun senso. A condizione che potessero dimostrare di soddisfare l'unico criterio di selezione consistente nel garantire la continuità del servizio, le parti hanno ricevuto tutte le informazioni e hanno potuto disporre del tempo necessario per decidere se presentare un'offerta per il servizio. Per questi motivi la Commissione ritiene che i suoi dubbi in merito al fatto che la procedura di gara non sia stata sufficientemente trasparente a causa di possibili carenze nell'invito a manifestare interesse sono stati dissipati.

Carattere non discriminatorio dell'offerta

- (251) Il punto 92 della comunicazione sulla nozione di aiuto sottolinea che tra i requisiti indispensabili per garantire che l'operazione in questione sia conforme alle condizioni di mercato vi sono il trattamento equo e non discriminatorio di tutti gli offerenti in ogni fase della procedura e la previa indicazione di criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi. Inoltre tale paragrafo specifica che, al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva.
- (252) Come indicato in precedenza (cfr. considerando 38), l'invito a manifestare interesse conteneva un'unica condizione di selezione, ossia il fatto che gli offerenti dovevano essere in grado di «garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo». Tutte le 11 parti che hanno risposto all'invito e hanno manifestato interesse erano consapevoli di tale obbligo. La Commissione ritiene che tale condizione fosse oggettiva e che sia stata sufficientemente chiarita a tutte le parti interessate nell'invito a manifestare interesse.
- (253) Gli 11 offerenti interessati sono stati quindi invitati a presentare un'offerta e hanno avuto accesso a una sala dati virtuale contenente tutte le informazioni pertinenti (cfr. considerando 62) che hanno consentito loro di valutare Toremar e il nuovo contratto di servizio pubblico oggetto della vendita. Tutti gli offerenti hanno quindi ricevuto le medesime informazioni e sono stati trattati allo stesso modo in tutte le fasi della procedura.
- (254) I dubbi della Commissione di cui alla decisione del 2011 secondo cui l'invito a manifestare interesse era stato discriminatorio sono quindi dissipati. Tutte le parti sono state correttamente ed equamente informate durante le varie fasi della procedura di gara e ciò ha consentito loro di presentare un'offerta disponendo di una piena cognizione della procedura e dei requisiti. La Commissione ritiene inoltre che il criterio di aggiudicazione consentisse un confronto e una valutazione oggettivi delle offerte.

Garanzia della fornitura dei servizi al costo minore per la collettività

- (255) Il punto 65 della comunicazione SIEG prevede che, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, una procedura di appalto pubblica escluda l'esistenza di un aiuto di Stato solo se consente di selezionare l'offerente in grado di fornire il servizio «al costo minore per la collettività».
- (256) Nel caso di specie il nuovo contratto di servizio pubblico è stato oggetto di una procedura di gara in associazione alla vendita di Toremar, piuttosto che individualmente. L'Italia ha deciso che il prezzo di vendita di Toremar era fisso (sulla base della valutazione effettuata da un esperto indipendente) e non negoziabile, mentre per il contratto di servizi l'Italia ha scelto l'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'assegnazione di un punteggio di 20 punti per il prezzo, 70 punti per la qualità e 10 punti per i servizi supplementari (cfr. considerando 60 e 61).

⁽⁸¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001, *Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analer) e altri/ Administración General del Estado*, C-205/99, ECLI:EU:C:2001:107, punto 37.



- (257) Per quanto riguarda l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punto 67 della comunicazione SIEG indica che anche l'«offerta economicamente più vantaggiosa» è considerata (oltre al «prezzo più basso») sufficiente a soddisfare il quarto criterio *Altmark* a condizione che i criteri di aggiudicazione siano strettamente collegati con l'oggetto del servizio fornito e consentano di selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa che corrisponde al valore del mercato ⁽⁸²⁾.
- (258) La Commissione osserva che l'Italia ha dato importanza alla selezione di un operatore che avrebbe fornito il servizio con elevati standard qualitativi, tenendo conto di determinati requisiti. La lettera d'invito a presentare un'offerta conteneva tutte le informazioni necessarie per la compilazione delle offerte finanziarie e tecniche. In particolare per quanto riguarda l'offerta tecnica (che ha ottenuto un punteggio complessivo di 80 punti, con i restanti 20 punti assegnati al criterio del prezzo), tutti gli 11 operatori marittimi che hanno manifestato interesse sono stati invitati a presentare informazioni relative all'età media delle navi assegnate a ciascuna linea e per ogni anno contrattuale, alla capacità e alle strutture previste per i passeggeri disabili, così come informazioni relative alla possibilità per l'operatore selezionato di programmare corse supplementari su fasce orarie specifiche (comprese le corse notturne) durante tutto l'anno. Questi criteri qualitativi sono evidentemente strettamente connessi alla fornitura del servizio marittimo e comportano un valore aggiunto. La Commissione ritiene pertanto che il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio in questione associata alla vendita di Toremar abbia consentito all'Italia di creare una concorrenza effettiva e di ottenere un servizio con il valore più elevato possibile al minor costo per la collettività.
- (259) Per quanto riguarda in particolare la decisione di associare il servizio alla vendita di Toremar, nella decisione del 2012 la Commissione aveva concluso in via preliminare che l'organizzazione di una procedura di gara per il nuovo contratto di servizio pubblico senza l'obbligo di rilevare le navi di Toremar necessarie per lo svolgimento del servizio pubblico avrebbe determinato un costo minore per la collettività.
- (260) La Commissione ha già concluso in precedenza che la procedura di gara è stata sufficientemente trasparente e non discriminatoria da consentire la partecipazione del maggior numero possibile di potenziali offerenti. In effetti, a seguito della diffusa pubblicazione dell'invito a manifestare interesse, si sono manifestati 11 operatori marittimi. Tutte le informazioni pertinenti relative alla procedura di gara sono state fornite nella lettera d'invito inviata a tutti gli 11 partecipanti. La Regione Toscana ha inoltre istituito un'apposita piattaforma digitale o sala dati, contenente tutta la documentazione necessaria per consentire ai potenziali offerenti di essere ugualmente informati.
- (261) A seguito della fase di manifestazione di interesse, sono state presentate due offerte competitive (Moby e Toscana di Navigazione srl), valutate dalla Regione Toscana sulla base delle loro offerte tecniche e finanziarie. Come accennato ai considerando 62 e 64, durante la fase di valutazione, la Regione Toscana ha rilevato alcune incongruenze relative alle differenze tra le offerte tecniche ed economiche presentate da Toscana di Navigazione srl con conseguente ulteriore esclusione di quest'ultima dalla procedura, e il contratto è stato quindi aggiudicato a Moby.
- (262) La condizione obbligatoria di garantire la continuità del servizio pubblico e l'associazione degli attivi agli obblighi di servizio pubblico sono correlate. In particolare, avendo associato la vendita di Toremar a un nuovo contratto di servizio pubblico, l'acquirente (Moby) diventa automaticamente tenuto a rispettare l'obbligo di garantire la continuità del servizio pubblico e riceve priorità nell'assegnazione degli accosti. Per i motivi illustrati in appresso la Commissione ritiene che l'associazione dell'attività di Toremar al nuovo contratto di servizio pubblico e all'aggiudicazione della priorità nell'assegnazione degli accosti non determini un prezzo inferiore rispetto al caso in cui gli attivi dell'impresa e il contratto fossero stati venduti separatamente.
- (263) Toremar è stata utilizzata esclusivamente per l'adempimento del servizio pubblico e per garantire la continuità territoriale. Infatti tutte le navi di Toremar sono state e sono attualmente utilizzate per il servizio pubblico. La Commissione ritiene che un venditore privato non avrebbe potuto ottenere un prezzo più elevato per le navi sul mercato. In effetti, secondo la relazione Fidi, delle otto navi di Toremar, tre sono state iscritte a bilancio per il valore residuo, mentre le restanti cinque, completamente ammortizzate, sono state iscritte a bilancio al loro valore di rottamazione. Tuttavia sembra improbabile che tali navi avrebbero potuto essere vendute per fini di trasporto marittimo, se non con la condizione di proseguire la fornitura del servizio pubblico, a un prezzo più elevato di quello con cui sono state iscritte a bilancio. Ciò è dovuto al fatto che quando una nave non è ancora al termine della sua vita utile, il suo valore ai fini di trasporto marittimo è superiore a quello di rottamazione. Nello scenario che

⁽⁸²⁾ Cfr. anche il punto 96 della comunicazione sulla nozione di aiuto.



prevede la vendita separata delle navi è probabile che almeno alcune delle navi avrebbero dovuto essere vendute al loro valore di rottamazione, ammesso che fossero vendibili. Di conseguenza, associando le navi al contratto di servizio pubblico, tutte le navi continuano a operare e possono quindi essere vendute a un prezzo superiore al loro valore di rottamazione.

- (264) Inoltre la Commissione concorda con le osservazioni presentate dal beneficiario in merito ai notevoli costi che la Regione Toscana avrebbe dovuto sostenere se Toremar fosse stata venduta separatamente per qualsiasi finalità di trasporto marittimo in assenza del servizio pubblico (ossia costi di liquidazione, costi per dotarsi delle navi necessarie ecc.). Inoltre qualora Toremar fosse stata venduta separatamente, la Commissione ritiene improbabile che potenziali offerenti avrebbero potuto disporre immediatamente delle otto navi necessarie per l'utilizzo (o il riutilizzo) al fine di adempiere gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nel nuovo contratto di servizio pubblico. Si tratta di una prospettiva ancora più improbabile in quanto il nuovo contratto contiene requisiti specifici (ad esempio, a livello di dimensioni) per le navi da utilizzare sulle diverse rotte di servizio pubblico. È probabile che qualsiasi operatore disponesse delle risorse necessarie le stesse già impiegando su altre rotte e che una loro ridestinazione ai fini previsti dal nuovo contratto di servizio pubblico avrebbe inevitabilmente comportato la perdita dei ricavi derivanti dal loro precedente utilizzo.
- (265) La Commissione ritiene che l'associazione di tali navi al contratto di servizio pubblico abbia consentito di ottenere un prezzo superiore per le navi di Toremar dato che in cambio della gestione delle navi sulle rotte di servizio pubblico il loro acquirente avrebbe percepito la compensazione degli obblighi di servizio pubblico per un periodo di 12 anni. Inoltre qualsiasi venditore operante in economia di mercato avrebbe deciso di vendere Toremar insieme a un nuovo contratto di servizio pubblico al fine di ottenere il prezzo più elevato. Su questa base, la Commissione conclude che l'Italia non ha imposto condizioni tali da ridurre il prezzo o che un venditore privato non avrebbe richiesto.
- (266) La Commissione conclude di aver sciolto le proprie riserve riguardo al fatto che l'organizzazione di una procedura di gara per il nuovo contratto di servizio pubblico associato a Toremar non avrebbe permesso di ottenere un costo minore per la collettività.
- (267) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa per il nuovo contratto di servizio pubblico associato all'attività di Toremar abbia creato una concorrenza effettiva fino al termine della procedura di gara con la presentazione di due offerte competitive e vincolanti. L'esclusione di Toscana di Navigazione srl ha avuto luogo soltanto durante la successiva valutazione delle offerte e pertanto non ha alterato la natura concorrenziale della procedura di gara. Di conseguenza la Commissione conclude che il quarto criterio *Altmark* è soddisfatto nel caso di specie.
- (268) Dato che i quattro criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa *Altmark* sono cumulativamente soddisfatti, la Commissione conclude che l'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico associata all'attività di Toremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a favore di Moby/Toremar non conferisce un vantaggio economico a tali imprese.

6.1.2.5. Conclusione

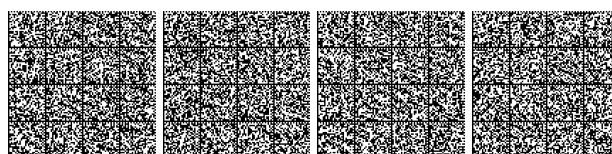
- (269) Dato che non tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE risultano soddisfatti, la Commissione conclude che l'aggiudicazione del contratto di servizio pubblico associata all'attività di Toremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a favore di Moby/Toremar non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

6.1.3. Le misure previste dalla legge del 2010

- (270) Nella decisione del 2011 la Commissione ha concluso in via preliminare che tutte le misure di cui al decreto-legge 125/2010 convertito con modifiche nella legge del 2010 costituivano aiuti di Stato a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia, nella misura in cui i rispettivi beneficiari hanno potuto utilizzare tali misure per coprire esigenze di liquidità e, quindi, migliorare la loro situazione finanziaria complessiva.
- (271) Sulla base delle informazioni ricevute durante l'indagine formale, la Commissione ritiene che le tre misure debbano essere valutate separatamente.

6.1.3.1. Possibile utilizzo per fini di liquidità dei fondi per l'ammodernamento delle navi

- (272) Risorse statali: i fondi in questione sono stati concessi dallo Stato a partire dal proprio bilancio (cfr. considerando 91) e il loro utilizzo per fini di liquidità è stato autorizzato dalla legge del 2010. La misura è quindi imputabile allo Stato e corrisposta attraverso risorse statali.



- (273) Selettività: questa misura è stata concessa soltanto alle società dell'ex gruppo Tirrenia (Toremar compresa) ed è pertanto selettiva. Per ragioni di completezza, la Commissione sottolinea che tale misura non è stata concessa a Moby.
- (274) Vantaggio economico: la Commissione osserva che Toremar ha utilizzato 1 617 300 EUR per ammodernare la propria flotta al fine di rispettare le norme internazionali di sicurezza (808 650 EUR per l'ammodernamento della nave Aethalia e 808 650 EUR per l'ammodernamento della nave Liburna). Secondo l'Italia tali fondi non sono mai stati utilizzati per fini di liquidità (cfr. considerando 138) e la Commissione non ha trovato prove a sostegno del contrario.
- (275) Dato che Toremar non ha utilizzato tali fondi per fini di liquidità per evitare costi che avrebbe dovuto di norma coprire con risorse finanziarie proprie, i dubbi espressi nella decisione del 2011 non sono più validi e la Commissione ritiene che non sia stato quindi conferito alcun vantaggio economico a Toremar attraverso l'utilizzo di detti fondi.
- (276) Conclusione: dato che non tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE risultano soddisfatti, la Commissione conclude che i fondi concessi Toremar per l'ammodernamento della sua flotta non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

6.1.3.2. Esenzioni fiscali connesse al processo di privatizzazione

- (277) Come descritto al considerando 93, ai sensi dell'articolo 1 della legge del 2010, gli atti e le operazioni intrapresi per privatizzare il gruppo Tirrenia e descritti nei commi da 1 a 15 dell'articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009, convertito con modifiche nella legge del 2009, sono esenti da qualsiasi taxa normalmente dovuta su tali atti e operazioni.
- (278) La Commissione osserva innanzitutto che sono state valutate due serie distinte di trasferimenti: 1) i trasferimenti delle ex controllate di Tirrenia (Caremar, Saremar e Toremar) da Tirrenia rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna e Toscana; e 2) il trasferimento di Toremar dalla Regione Toscana a Moby. Le imposte oggetto di esenzione riguardano in particolare l'imposta di registro, le tasse di iscrizione al registro fondiario e ipotecaria, l'imposta di bollo (in appresso, congiuntamente: le «imposte indirette»), l'IVA e l'imposta sul reddito delle società. I beneficiari di tale misura di aiuto sono il venditore, l'acquirente o entrambi. Nella presente decisione verrà valutata soltanto la seconda serie di trasferimenti ⁽⁸³⁾.
- (279) In via preliminare la Commissione rileva anche che, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni che hanno per oggetto aziende o rami di azienda a un'altra società non sono considerati una cessione di beni e pertanto sono esonerati dall'IVA. Di conseguenza, poiché le operazioni quali la vendita di Toremar a Moby non sono soggette all'IVA, l'esenzione fiscale in questione non può aver conferito un vantaggio a Toremar in relazione a questa imposta. Inoltre la Commissione osserva che il contratto di vendita per Toremar stabilisce chiaramente che l'acquirente, ossia Moby, deve sostenere tutti i costi relativi alla vendita (ossia tasse di iscrizione al registro, spese notarili, tasse di iscrizione al registro fondiario ecc.) senza fare riferimento a eventuali esenzioni a favore di Moby in relazione a tali costi. Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società, la Commissione ritiene che tale imposta si applicherebbe solo ai proventi di una vendita. In questo caso tuttavia Moby ha acquistato Toremar dalla Regione Toscana, il che significa che tale operazione costituiva un costo per Moby e, di conseguenza, non poteva essere riscossa alcuna imposta sul reddito delle società. Pertanto questa misura non si applica a Moby. Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che né Toremar né Moby hanno beneficiato di tali esenzioni fiscali.
- (280) Per questi motivi, nessuna delle suddette esenzioni fiscali costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

6.1.3.3. Possibilità di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare esigenze di liquidità

- (281) Nelle decisioni del 2011 e del 2012 la Commissione ha menzionato la possibilità della quale disponevano le società del (ex) gruppo Tirrenia di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare esigenze correnti di liquidità. Tuttavia nel corso del procedimento di indagine formale, l'Italia ha chiarito che le risorse del FAS non erano intese come una compensazione aggiuntiva a favore di Toremar o Moby (o di qualsiasi altra società dell'ex gruppo Tirrenia o dei rispettivi acquirenti). Queste risorse sono state invece messe a disposizione per integrare gli stanziamenti di bilancio per il pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alle società dell'ex gruppo Tirrenia, nel caso

⁽⁸³⁾ La prima serie di trasferimenti è stata valutata nella decisione (UE) 2020/1412 della Commissione del 2 marzo 2020 relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione.



in cui tali stanziamenti fossero insufficienti. In effetti, l'articolo 1, comma 5-ter, della legge del 2010 permetteva alle regioni di utilizzare le risorse del FAS per finanziare integralmente (o in parte) la normale compensazione degli obblighi di servizio pubblico e quindi garantire la continuità dei servizi pubblici marittimi. In altri termini, la misura riguarda soltanto un'allocatione di risorse del bilancio italiano destinate al pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico.

- (282) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le risorse del FAS costituiscono soltanto una fonte di finanziamento che consente allo Stato di pagare le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (concesse sulla base della convenzione iniziale prorogata) e non una misura della quale Toremar può beneficiare in aggiunta a tali compensazioni. Di conseguenza il possibile utilizzo di risorse del FAS non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

6.1.4. Conclusione sull'esistenza di un aiuto

- (283) Sulla base della valutazione che precede la Commissione ritiene che:

- la compensazione corrisposta a Toremar per la gestione delle rotte marittime nel periodo 1° gennaio 2009-1° gennaio 2012 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- l'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico nel periodo 2 gennaio 2012-31 dicembre 2023 associata all'attività di Toremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a favore di Moby/Toremar è conforme ai quattro criteri della sentenza *Altmark* e pertanto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- i fondi di Toremar per l'ammodernamento delle navi non sono stati impiegati per fini di liquidità e non costituiscono pertanto un aiuto di Stato a favore di Toremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- le esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione di Toremar e la possibilità di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010, non costituiscano un aiuto di Stato a favore di Toremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

6.2. Legittimità dell'aiuto

- (284) La misura di aiuto di cui alla presente decisione è stata attuata prima dell'approvazione formale da parte della Commissione. Di conseguenza, nella misura in cui non risulta esentata dall'obbligo di notifica ai sensi della decisione SIEG del 2005 o della decisione SIEG del 2011, tale misura è stata concessa dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE ⁽⁸⁴⁾.

6.3. Compatibilità dell'aiuto

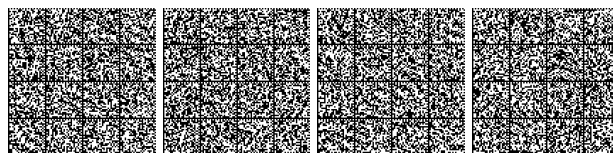
- (285) La compatibilità della misura di aiuto di Stato di cui sopra deve essere valutata alla luce dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

6.3.1. La proroga della convenzione iniziale tra Toremar e l'Italia

6.3.1.1. Norme applicabili

- (286) La proroga della convenzione iniziale dopo la fine del 2008 è stata effettuata mediante l'adozione dei seguenti atti giuridici successivi:
- a) il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedeva la proroga delle convenzioni iniziali dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
 - b) il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge del 2009, prevedeva tra l'altro la proroga delle convenzioni iniziali dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010;

⁽⁸⁴⁾ L'Italia si è limitata a notificare (cfr. considerando 2) la compensazione per il servizio pubblico concessa ai sensi della proroga della convenzione iniziale. Inoltre l'Italia afferma che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Toremar a seguito della proroga della convenzione iniziale è compatibile ed esente dall'obbligo di notifica ai sensi della decisione SIEG del 2011. La Commissione valuterà la validità di questa affermazione nella sezione 6.3.1.



- c) il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito nella legge del 2010 che prevedeva un'ulteriore proroga delle convenzioni iniziali dal 1° ottobre 2010 fino alla fine delle procedure di privatizzazione di Tirrenia e Siremar.

- (287) In tale contesto la Commissione osserva che la concessione della compensazione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della proroga della convenzione iniziale precede l'entrata in vigore della decisione SIEG del 2011 e della disciplina SIEG del 2011. Tuttavia il pacchetto SIEG del 2011 prevede, all'articolo 10 della decisione SIEG del 2011 e al punto 69 della disciplina SIEG del 2011, alcune norme che riguardano la sua applicazione anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 31 gennaio 2012. In particolare l'articolo 10, lettera b) della decisione SIEG del 2011 dispone che:

«qualsiasi aiuto messo ad esecuzione prima dell'entrata in vigore della presente decisione [ossia prima del 31 gennaio 2012], che non sia conforme alla decisione 2005/842/CE ma che soddisfi le condizioni stabilite nella presente decisione, è compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica preventiva».

- (288) Per quanto riguarda la disciplina SIEG del 2011, i suoi punti 68 e 69 specificano che la Commissione applicherà i principi espressi in tale disciplina a tutti i progetti di aiuto notificati alla stessa, indipendentemente dal fatto che la notifica abbia avuto luogo prima o dopo l'inizio dell'applicazione di tale disciplina, ossia il 31 gennaio 2012, nonché a qualsiasi aiuto illegale in merito al quale la stessa adotterà decisioni successivamente al 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui tale aiuto sia stato concesso prima del 31 gennaio 2012. In quest'ultimo caso, non si applicano le disposizioni di cui ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011.

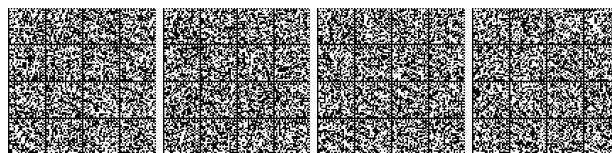
- (289) Di conseguenza, in base alle norme relative all'applicazione della decisione SIEG del 2011 e della disciplina SIEG del 2011, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Toremar durante il periodo della proroga può essere valutata alla luce del pacchetto SIEG del 2011. Se le condizioni pertinenti della decisione SIEG del 2011 o della disciplina SIEG del 2011 risultano soddisfatte, la misura di aiuto in questione sarà compatibile con il mercato interno per l'intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 1° gennaio 2012 ⁽⁸⁵⁾.

- (290) La Commissione rileva che tanto la decisione SIEG del 2005, entrata in vigore il 19 dicembre 2005, quanto la decisione SIEG del 2011 si applicano unicamente agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico per i collegamenti marittimi con le isole sui quali il traffico medio annuo durante i due esercizi precedenti a quello nel quale è stato attribuito il SIEG non supera i 300 000 passeggeri. Tuttavia l'Italia ha fornito i dati medi per tutte e cinque le rotte congiuntamente e non separatamente per ciascuna rotta, per dimostrare che negli anni 2010 e 2011 il numero di passeggeri su tutte quelle rotte gestite da Toremar ai sensi della convenzione iniziale, come prorogata, non ha superato la soglia di 300 000 passeggeri l'anno. Di conseguenza la Commissione non può valutare la compatibilità della compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta a Toremar ai sensi della proroga della convenzione iniziale fino al 1° gennaio 2012 né sulla base della decisione SIEG del 2005 né di quella del 2011.

- (291) Pertanto la compatibilità della compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Toremar a partire dal 2009 e fino al completamento del processo di privatizzazione rientrerebbe di norma nell'ambito di applicazione della disciplina SIEG del 2011.

- (292) La Commissione valuterà se la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Toremar durante il periodo della proroga sia conforme alle condizioni della disciplina SIEG del 2011, fatta eccezione per le condizioni di cui ai punti 9, 14, 19, 20, 24, 39 e 60.

⁽⁸⁵⁾ Per ragioni di completezza, la Commissione sottolinea la disposizione transitoria di cui all'articolo 10, lettera a), della decisione SIEG del 2011, secondo la quale qualsiasi regime di aiuti messo ad esecuzione prima dell'entrata in vigore della decisione (ossia prima del 31 gennaio 2012), che fosse compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica a norma della decisione SIEG del 2005, continua ad essere compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica per un ulteriore periodo di due anni (ossia fino al 30 gennaio 2014 incluso). Ciò significa che un aiuto che è stato concesso nel quadro del regime in questione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della decisione SIEG del 2005 (19 dicembre 2005) e l'entrata in vigore della decisione SIEG del 2011 (31 gennaio 2012) sarà considerato compatibile con il mercato interno, ma soltanto a partire dalla data in cui è stato concesso fino al 30 gennaio 2014 incluso. In ogni caso, per gli aiuti che sono stati concessi a partire dal 31 gennaio 2012, la disposizione transitoria di cui all'articolo 10, punto a), della decisione SIEG del 2011 non è applicabile e la valutazione della compatibilità deve essere realizzata sulla base della decisione SIEG del 2011.



6.3.1.2. Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all'articolo 106 TFUE

- (293) Ai sensi del punto 12 della disciplina SIEG del 2011, «[g]li aiuti devono essere concessi per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato». In particolare, il punto 13 chiarisce che «gli Stati membri non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che vengono già forniti — o che possono essere forniti — in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo, le caratteristiche qualitative oggettive, la continuità e l'accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione della Commissione si limita a verificare che la definizione degli Stati membri non sia viziata da errore manifesto, a meno la legislazione dell'Unione non preveda disposizioni più restrittive». Infine, il punto 56 della disciplina SIEG del 2011 fa riferimento al «margine di discrezionalità di uno Stato membro» per quanto riguarda la natura dei servizi che potrebbero essere classificati come servizi di interesse economico generale.
- (294) La valutazione dell'autenticità del SIEG deve essere effettuata anche alla luce della comunicazione SIEG (cfr. considerando 186 e 200), del regolamento sul cabotaggio marittimo (cfr. considerando da 188 a 190) e della giurisprudenza (cfr. considerando 192 e 193). Di conseguenza la Commissione deve valutare, per quanto riguarda il periodo della proroga:
- a) l'esistenza di una **domanda degli utenti**;
 - b) l'incapacità degli operatori di mercato di soddisfare tale domanda in mancanza di un obbligo imposto dalle autorità pubbliche (**esistenza di un fallimento di mercato**);
 - c) il fatto che il semplice ricorso ad obblighi di servizio pubblico sia insufficiente per ovviare a tale carenza (**approccio meno dannoso**).
- (295) La Commissione sottolinea che le rotte di servizio pubblico gestite da Toremar durante il periodo della proroga sono le stesse oggetto dell'incarico assegnato a Moby/Toremar in virtù del nuovo contratto di servizio pubblico, con l'unica differenza, per quanto riguarda i collegamenti, che il numero di rotte durante il periodo della proroga era cinque (cfr. considerando 36), mentre il nuovo contratto di servizio pubblico ha aggiunto un collegamento con l'isola di Giannutri (**linea A5**). Inoltre la Commissione ha già descritto e valutato la situazione della concorrenza su tali rotte durante il periodo della proroga. In tale contesto la valutazione che segue farà riferimento e si baserà sulle parti pertinenti della valutazione effettuata per il nuovo contratto di servizio pubblico di cui sopra (cfr. sezione 6.1.2.1).
- (296) In questo contesto, la Commissione ricorda innanzitutto (cfr. considerando 123) che l'Italia ha imposto gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nella convenzione iniziale principalmente con l'obiettivo di: i) garantire la continuità territoriale tra il continente e le isole e ii) contribuire allo sviluppo economico delle isole interessate, attraverso servizi regolari e affidabili di trasporto marittimo. La Commissione ha già concluso (cfr. considerando 195) che si tratta in effetti di obiettivi legittimi di interesse pubblico.
- (297) Al fine di illustrare l'effettiva domanda da parte degli utenti rispetto ai servizi marittimi interessati, l'Italia ha fornito (cfr. tabelle 9 e 10) statistiche dettagliate dalle quali emerge che nel 2009, primo anno della proroga, Toremar ha trasportato 1 622 876 passeggeri e 347 935 veicoli sulle cinque rotte di servizio misto combinate durante i rispettivi periodi di tempo coperti dagli obblighi di servizio pubblico. Tali dati sono stati inferiori nel 2010 (1 462 570 passeggeri e 317 488 veicoli) e nel 2011 (1 437 613 passeggeri e 294 433 veicoli).

Anno	Linea A1	Linea A2	Linea A2 rapida	Linea A3	Linea A4	N. totale di passeggeri
2009	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	1 622 876
2010	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	1 462 570
2011	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	1 437 613

Tabella 9 — Statistiche sui passeggeri per gli anni 2009-2011



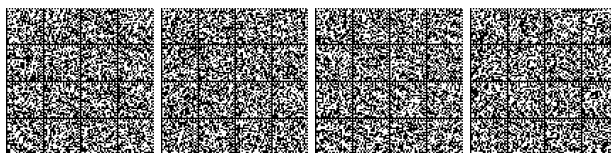
Anno	Linea A1	Linea A2	Linea A2 rapida	Linea A3	Linea A4	N. totale di passeggeri
2009	[...]	[...]		[...]	[...]	347 935
2010	[...]	[...]		[...]	[...]	317 488
2011	[...]	[...]		[...]	[...]	294 433

Tabella 10 — Statistiche sui veicoli per gli anni 2009-2011

- (298) Nel complesso i numeri mostrano che la domanda degli utenti per i servizi di traghetto su ciascuna delle rotte interessate è stata significativa e abbastanza stabile e l'analisi per gli anni 2009-2011 non ha fornito alcuna indicazione che sarebbe scomparsa. La Commissione ha già dimostrato che nel periodo dal 2012 in poi vi è stata una significativa domanda degli utenti in relazione ai servizi marittimi (cfr. considerando 198).
- (299) Di conseguenza è possibile concludere che tali servizi rispondevano a una domanda effettiva degli utenti e quindi soddisfacevano esigenze effettive di servizio pubblico.
- (300) Come spiegato al considerando 200, la Commissione deve esaminare se il servizio sarebbe risultato inadeguato qualora la sua fornitura fosse stata affidata alle sole forze del mercato, alla luce degli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato membro ai sensi della proroga della convenzione iniziale. A questo proposito, il punto 48 della comunicazione SIEG stabilisce che «la valutazione della Commissione si limita alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri».
- (301) La Commissione osserva che durante il periodo dal 1° gennaio 2009 al 1° gennaio 2012, su talune rotte che dovevano essere gestite da Toremar ai sensi della proroga della convenzione iniziale, altri operatori offrivano servizi di traghetto, sebbene non necessariamente durante tutto l'anno e con la medesima frequenza. La Commissione ha già valutato in precedenza, ai considerando da 201 a 207, per ciascuna delle rotte interessate, se i servizi forniti dagli altri operatori fossero equivalenti a quelli che Moby/Toremar doveva fornire ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico. La Commissione ricorda che tale valutazione si basava sulla situazione della concorrenza su tali rotte tra il 1° gennaio 2009 e il 1° gennaio 2012. Dato che i servizi che Moby/Toremar deve gestire sono quasi identici, in termini di rotte servite, frequenze e requisiti tecnici, a quelli che Toremar doveva gestire durante il periodo della proroga, la conclusione della Commissione (cfr. considerando 207) secondo la quale le forze di mercato erano insufficienti da sole a soddisfare le esigenze di servizio pubblico è valida anche per Toremar durante l'intero periodo della proroga. In effetti su una serie di rotte Toremar era l'unico operatore, mentre sulle altre rotte i servizi forniti da altri operatori non erano equivalenti in termini di continuità, regolarità, capacità e qualità e pertanto non soddisfacevano appieno le esigenze di servizio pubblico imposte a Toremar in virtù della convenzione iniziale (prorogata).
- (302) Infine, alla luce della privatizzazione prevista e al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici gestiti ai sensi della convenzione iniziale, l'Italia ha deciso di prorogare tale convenzione senza modifiche e a condizione della modifica della metodologia di compensazione applicabile a partire dal 2010. La Commissione riconosce che la domanda degli utenti (descritta ai considerando da 95 a 97) non avrebbe potuto essere soddisfatta imponendo obblighi di servizio pubblico a tutti gli operatori attivi sulle rotte in questione. In particolare, su diverse rotte Toremar era l'unico operatore (cfr. ad esempio considerando 202) e, dove non lo era, l'offerta fornita dagli altri operatori non soddisfaceva (tutti) gli obblighi di regolarità, continuità e qualità. Inoltre la gestione della maggior parte delle rotte, se non di tutte, soprattutto durante la bassa stagione, è un'attività in perdita, per cui senza la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, tali rotte non sarebbero probabilmente offerte. Inoltre la Commissione riconosce che alla luce del processo di privatizzazione di Toremar, prorogare il contratto di servizio pubblico esistente era l'unico modo per garantire la continuità dei servizi pubblici fino al perfezionamento di tale privatizzazione.
- (303) Di conseguenza la Commissione conclude che l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel definire come SIEG i servizi oggetto dell'incarico a Toremar. I dubbi espressi dalla Commissione nelle decisioni del 2011 e 2012 sono quindi dissipati.



- 6.3.1.3. Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione
- (304) Come indicato nella sezione 2.3 della disciplina SIEG del 2011, la nozione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106 TFUE significa che l'impresa in questione è stata incaricata della gestione del SIEG mediante uno o più atti ufficiali.
- (305) Tali atti devono indicare, in particolare:
- la natura precisa dell'obbligo di servizio pubblico e la sua durata;
 - l'impresa e il territorio interessati;
 - la natura dei diritti esclusivi conferiti;
 - i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
 - le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso.
- (306) Nelle sue decisioni del 2011 e del 2012 la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'atto di incarico contenesse una descrizione completa della natura degli obblighi di servizio pubblico di Toremar durante il periodo della proroga. Inoltre la Commissione ha sottolineato che per i periodi 2000-2004 e 2005-2008 non erano stati adottati piani quinquennali, come invece previsto dalla convenzione iniziale. Ciò nonostante la Commissione ha anche ricordato che diversi elementi dell'incarico possono essere inseriti in più atti senza compromettere l'adeguatezza della definizione degli obblighi. Durante il periodo della proroga l'atto di incarico di Toremar comprendeva la convenzione iniziale (modificata e prorogata nel corso del tempo), i piani quinquennali per i periodi 1990-1994 e 1995-1999, una serie di decisioni ad hoc adottate dall'Italia, la delibera del CIPE e la legge del 2009.
- (307) In tale contesto la Commissione osserva innanzitutto che la convenzione iniziale (modificata nel corso del tempo), che rappresenta il fulcro dell'atto di incarico di Toremar, è rimasta pienamente applicabile fino al completamento della privatizzazione sulla base di una serie di decreti legge (cfr. considerando 286). Tali atti giuridici specificano che a Toremar era stato assegnato l'incarico di svolgere obblighi di servizio pubblico fino al completamento della sua privatizzazione.
- (308) I piani quinquennali di cui alla convenzione iniziale specificano le rotte e i porti da servire, la tipologia e la capacità delle navi da utilizzare per i collegamenti marittimi in questione, le frequenze di servizio e le tariffe da applicare, comprese le tariffe agevolate, in particolare quelle per i residenti delle regioni insulari. Mentre i piani per i periodi 2000-2004 e 2005-2008 non sono stati adottati formalmente, il piano per il periodo 1995-1999 (omologato mediante decreto ministeriale del 14 maggio 1996) ha continuato ad applicarsi senza modifiche per quanto concerne la portata degli obblighi di servizio pubblico. Di conseguenza le disposizioni di tale piano hanno continuato ad applicarsi integralmente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 2 gennaio 2012. Prima del 2009 il regime tariffario originale previsto dalla convenzione iniziale era stato modificato da una serie di atti successivi. Tuttavia durante l'intero periodo della proroga non sono stati adottati decreti interministeriali per modificare ulteriormente le tariffe che dovevano essere applicate dalle società dell'ex gruppo Tirrenia, compresa Toremar. Su questa base la Commissione conclude che gli obblighi di servizio pubblico che Toremar ha dovuto rispettare durante il periodo della proroga sono stati definiti in maniera sufficientemente chiara.
- (309) La Commissione ha già rilevato ai considerando 239 e 240 della decisione del 2011 che i parametri necessari per il calcolo dell'importo della compensazione sono stati stabiliti preventivamente e sono stati descritti in maniera chiara. In particolare, le convenzioni iniziali per l'anno 2009 (cfr. considerando 42 e 44) contengono un elenco esaustivo e preciso gli elementi di costo da prendere in considerazione, nonché la metodologia di calcolo del rendimento del capitale investito per l'operatore. Per gli anni 2010 e 2011, la metodologia pertinente è stabilita dalla delibera del CIPE (cfr. considerando da 41 a 55). Più specificamente la delibera del CIPE precisa in dettaglio gli elementi di costo presi in considerazione e il rendimento del capitale investito. Infine la legge del 2009 include l'importo massimo della compensazione, pari a 13 005 441 EUR, che si applica dal 2010 in poi. Inoltre la convenzione iniziale stabiliva che la compensazione sarebbe stata pagata a rate e disponeva che fosse basata sui costi e sui ricavi effettivi sostenuti per la prestazione del servizio pubblico. In questo modo era possibile rilevare eventuali sovracompensazioni ed evitarle facilmente. Ove applicabile lo Stato poteva quindi recuperare la sovracompensazione da Toremar.
- (310) Su questa base la Commissione ritiene che per il periodo della proroga della convenzione iniziale gli atti di incarico abbiano fornito una definizione chiara degli obblighi di servizio pubblico, della durata, dell'impresa e del territorio interessati, dei parametri per il calcolo, del controllo e del riesame della compensazione, nonché delle modalità per evitare e rimborsare un'eventuale sovracompensazione, come previsto dalla disciplina SIEG del 2011.



6.3.1.4. Durata del periodo di incarico

- (311) Come specificato al punto 17 della disciplina SIEG del 2011, «[l]a durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il SIEG».
- (312) L'Italia ha comunicato che la durata della proroga è stata fissata con riferimento al periodo richiesto per l'ammortamento degli attivi impiegati nella fornitura del SIEG. In particolare la durata complessiva della convenzione iniziale, quale prorogata, è pari a poco più di 22 anni. Le navi sono gli attivi più importanti necessari per la fornitura del servizio pubblico. Il periodo di ammortamento per le navi adibite a servizi di traghetto è generalmente lungo e può superare i 25 anni.
- (313) L'Italia ha fornito alla Commissione il valore di ammortamento delle navi di Toremar per il periodo 2009-2011. La Commissione osserva che, al momento della proroga della convenzione iniziale, cinque navi su otto erano già state completamente ammortizzate, mentre le restanti tre navi, non ancora ammortizzate, avevano un'età media di 21,5 anni.
- (314) Sebbene il periodo di ammortamento sia scaduto per la maggior parte delle navi utilizzate da Toremar durante la proroga della convenzione iniziale, la Commissione osserva che la proroga di tre anni era necessaria per garantire la continuità del servizio pubblico fino al completamento del processo di privatizzazione. Tenuto conto inoltre dell'età media delle navi rimanenti il cui valore non era ancora stato completamente ammortizzato e della lunghezza media dell'ammortamento delle navi utilizzate per i servizi di traghetto, la Commissione conclude che la durata dell'atto di incarico è sufficientemente giustificata e che il punto 17 della disciplina SIEG è rispettato.

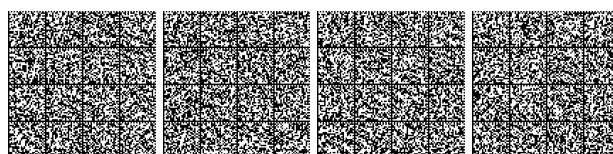
6.3.1.5. Rispetto della direttiva 2006/111/CE

- (315) Secondo il punto 18 della disciplina SIEG del 2011, «[u]n aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE» della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese ⁽⁸⁶⁾.
- (316) Inoltre il punto 44 della disciplina SIEG del 2011 precisa che: «Qualora un'impresa svolga sia attività che rientrano nell'ambito del SIEG, sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal SIEG e quelli degli altri servizi, conformemente ai principi di cui al punto 31».
- (317) L'Italia ha confermato che Toremar è stata attiva soltanto nella fornitura di servizi pubblici ai sensi della convenzione iniziale.
- (318) Di conseguenza la Commissione ritiene che il punto 18 della disciplina SIEG non sia applicabile.

6.3.1.6. Importo della compensazione

- (319) Il punto 21 della disciplina SIEG del 2011 afferma che «[l']importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole».
- (320) Nel caso in esame, poiché la compensazione costituisce un aiuto illegale concesso prima della sua entrata in vigore, il punto 69 della disciplina SIEG del 2011 prevede specificamente che, ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, non è richiesto l'utilizzo della metodologia del costo evitato netto. Piuttosto si può fare ricorso a metodi alternativi per calcolare il costo netto necessario per adempiere l'obbligo di servizio pubblico, ad esempio alla metodologia basata sull'attribuzione dei costi. Ai sensi di quest'ultima metodologia, i costi netti possono essere calcolati in termini di differenza tra i costi e i ricavi per un fornitore designato per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, quali specificati e stimati nell'atto di incarico. I punti da 28 a 38 della disciplina SIEG del 2011 definiscono in maniera più dettagliata come applicare tale metodologia.

⁽⁸⁶⁾ Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17).



- (321) Nelle decisioni del 2011 e del 2012 la Commissione non è stata in grado di concludere se l'importo della compensazione corrisposto dal 2009 fosse proporzionato, in quanto nutriva ancora dubbi in merito alla qualificazione come effettivo servizio di interesse economico generale di alcuni servizi pubblici oggetto di incarico a Toremar. Tali dubbi sono stati affrontati nella sezione 6.3.1.2 e la Commissione ritiene quindi che la compensazione concessa a Toremar per il 2009 sia proporzionata e compatibile con l'articolo 106 TFUE. L'Italia ha fornito il calcolo dell'importo della compensazione per il 2009 (ossia 13 572 035 EUR) che è stato determinato sulla base della metodologia stabilita nella convenzione iniziale e corrispondeva alla perdita netta accumulata sui servizi gestiti nel quadro del regime di servizio pubblico, alla quale è stato aggiunto un importo variabile corrispondente al rendimento sul capitale investito (ossia 301 000 EUR).
- (322) La Commissione aveva espresso dubbi anche in merito al premio di rischio del 6,5 %, applicato dal 2010 in poi. In particolare la Commissione dubitava che tale premio riflettesse un appropriato livello di rischio, tenendo presente che, a prima vista, Toremar non sembrava assumersi i rischi di norma sostenuti nella gestione di tali servizi.
- (323) Il premio di rischio del 6,5 % si sarebbe applicato per determinare il rendimento del capitale utilizzando la formula del costo medio ponderato del capitale. Tuttavia come già spiegato al considerando 133, l'Italia ha chiarito che, poiché la legge del 2009 prevedeva un massimale per l'importo della compensazione oggetto della procedura di gara, è stato deciso di semplificare il calcolo applicando il 6,9 % come tasso forfettario del rendimento del capitale per gli anni 2010 e 2011.
- (324) In tale contesto, sulla base della contabilità per ciascuna rotta presentata dall'Italia e rappresentata in forma aggregata nella tabella 11, la Commissione ha potuto verificare che, per il 2010 e il 2011 nel loro complesso, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico era stata di circa 2 200 EUR inferiore al costo netto del servizio, compreso il tasso forfettario del rendimento del capitale del 6,9 %:

Toremar: missione di servizio pubblico	2010	2011	Totale generale
Ricavi totali	21 241 542 EUR	20 097 049 EUR	41 338 591 EUR
– Costi totali	35 410 421 EUR	35 218 639 EUR	70 629 060 EUR
– Ammortamenti	1 064 158 EUR	985 207 EUR	2 049 365 EUR
= Costo netto del servizio pubblico	– 15 233 037 EUR	– 16 106 797 EUR	– 31 339 834 EUR
+ Rendimento del capitale (6,9 %)	– 359 417 EUR	– 313 826 EUR	– 673 243 EUR
= Compensazione ammissibile	– 15 592 454 EUR	– 16 420 623 EUR	– 32 013 077 EUR
+ Compensazione effettiva	16 005 441 EUR	16 005 441 EUR	32 010 882 EUR
= Sovra/sotto-compensazione	412 987 EUR	– 415 182 EUR	– 2 195 EUR

Tabella 11 — Costo netto del servizio pubblico gestito da Toremar nel periodo 2010-2011

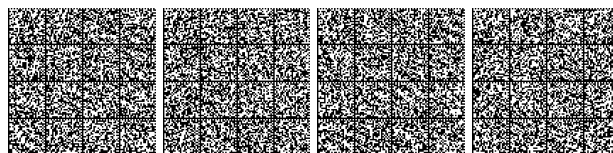
- (325) Il punto 49 della disciplina SIEG del 2011 impone agli Stati membri di garantire che la compensazione concessa per la gestione del SIEG non comporti una sovracompensazione (definita al punto 47 di tale disciplina) a favore delle imprese. Tra le altre cose, gli Stati membri devono essere in grado di fornire prove su richiesta della Commissione. Inoltre essi devono effettuare, o assicurarsi che vengano effettuate, verifiche regolari al termine del periodo dell'atto di incarico e, in ogni caso, ad intervalli di massimo tre anni.



- (326) La Commissione ha già valutato nel quadro del terzo criterio *Altmark* che il tasso forfettario del rendimento del capitale del 6,5 % che Moby/Toremar poteva aspettarsi da una prospettiva ex ante era in linea con i rischi che correivano nello svolgimento dei servizi pubblici ai sensi del nuovo contratto di servizio pubblico (cfr. considerando da 22 a 27). La Commissione ribadisce inoltre che l'Italia ha utilizzato un tasso forfettario del rendimento del capitale (fissato al 6,9 % per gli anni 2010-2011) ai fini della semplificazione del calcolo. In effetti, nella decisione del 2011, la Commissione ha ipotizzato che il tasso del rendimento sul capitale investito per il 2010 fosse fissato al 9,95 % al lordo delle imposte, ma ha spiegato che si trattava di un valore stimato ai fini delle imminenti gare aperte a seguito della privatizzazione dell'ex gruppo Tirrenia, compresa Toremar (cfr. considerando 132).
- (327) La Commissione osserva che la delibera del CIPE presentata tiene conto di alcuni valori di mercato applicabili nel settore del cabotaggio marittimo e specifica i costi ammissibili ai fini degli obblighi di servizio pubblico, nonché i principi di calcolo relativi al tasso di rendimento del capitale sulla base delle informazioni, delle condizioni e dei rischi pertinenti per questo settore specifico.
- (328) La Commissione osserva inoltre che per gli anni 2010 e 2011 la Regione Toscana ha fatto uso delle proprie riserve per coprire il costo aggiuntivo del servizio pubblico di Toremar che non poteva essere coperto dal bilancio centrale dello Stato, in ragione di una riduzione del numero dei passeggeri a causa della crisi economica e finanziaria e dell'aumento dei costi del carburante registrato in quello stesso periodo (cfr. considerando 40). Toremar era quindi esposta al rischio commerciale di una sostanziale perdita di reddito senza avere la certezza che tale perdita sarebbe stata coperta dalla Regione Toscana. In effetti quest'ultima avrebbe sbloccato le riserve soltanto dopo aver verificato in dettaglio i costi e i ricavi effettivi sostenuti per il periodo 2010-2011. Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che un rendimento del capitale del 6,9 % sia in linea con i rischi connessi.
- (329) Inoltre come già spiegato nel considerando 227 nel contesto della valutazione del nuovo contratto di servizio pubblico ai sensi del terzo criterio *Altmark*, la Commissione ha constatato che nel 2011 (così come nel 2010) il rendimento mediano del capitale generato da un gruppo di riferimento di operatori di traghetti selezionati che offrivano collegamenti marittimi all'interno dell'Italia o tra l'Italia e altri Stati membri è stato superiore al 6,5 %, in alcuni casi anche superiore all'8 %. La Commissione ritiene pertanto che un rendimento del capitale del 6,9 % sia in linea con il rendimento del capitale osservato per il gruppo di riferimento.
- (330) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che il rendimento del capitale presentato del 6,9 % rimanga a un livello ragionevole.
- (331) L'Italia ha infine fornito le prove necessarie che dimostrano che sono stati effettuati tutti i controlli regolari per garantire che l'importo della compensazione non superasse il costo netto del servizio. Inoltre la Commissione ricorda che la compensazione è versata tramite pagamenti rateali (cfr. considerando 41) e che il pagamento finale viene effettuato sulla base dei costi e dei ricavi effettivi dell'anno. Ciò garantisce che l'importo della compensazione non superi i costi netti del servizio.
- (332) In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che l'importo della compensazione concessa a Toremar durante la proroga della convenzione iniziale non ha comportato alcuna sovracompensazione e che sono soddisfatti gli obblighi applicabili di cui alla sezione 2.8 della disciplina SIEG.

6.3.1.7. La priorità nell'assegnazione degli accosti

- (333) L'articolo 19-ter, ventunesimo comma, della legge del 2009 specifica chiaramente che la priorità nell'assegnazione degli accosti era necessaria per garantire la continuità territoriale con le isole e in considerazione degli obblighi di servizio pubblico delle società dell'ex gruppo Tirrenia (compresa Toremar). In effetti in assenza di tale priorità a favore delle imprese incaricate degli obblighi di servizio pubblico, tali imprese potrebbero trovarsi costrette ad attendere il proprio turno prima di attraccare e quindi registrare ritardi che vanificherebbero l'obiettivo di garantire una connettività affidabile e conveniente ai consumatori. Per soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione delle isole e contribuire allo sviluppo economico delle medesime è effettivamente necessario poter contare su orari regolari. Inoltre poiché gli orari di partenza per le rotte di servizio pubblico sono fissati dalla convenzione, la priorità nell'assegnazione degli accosti è necessaria a garantire che i porti assegnino gli accosti e gli orari di accosto in maniera tale da consentire all'operatore del servizio pubblico di rispettare i propri obblighi di servizio pubblico.
- (334) In tale contesto la Commissione ritiene che tale misura sia stata concessa con l'obiettivo di consentire a Toremar di adempiere i propri obblighi di servizio pubblico che costituiscono un effettivo SIEG (cfr. sezione 6.3.1.2). L'Italia ha inoltre confermato che la priorità nell'assegnazione degli accosti è applicabile soltanto ai servizi forniti nel quadro del regime di servizio pubblico.



- (335) La Commissione ha già valutato in dettaglio la compatibilità del SIEG e la compensazione correlata per Toremar durante la proroga della convenzione iniziale (cfr. sezione 6.3.1). La Commissione ritiene pertanto che la sua valutazione della compatibilità della priorità nell'assegnazione degli accosti possa limitarsi a stabilire se tale misura possa comportare o meno una sovracompensazione.
- (336) La Commissione prende atto delle argomentazioni formulate dall'Italia secondo cui ogni eventuale vantaggio monetario derivante dalla priorità nell'assegnazione degli accosti sarebbe limitato (cfr. considerando 137). Di conseguenza anche il rischio di sovracompensazione derivante dalla misura sembrerebbe limitato. Inoltre qualora tale misura riducesse i costi di esercizio o aumentasse i ricavi dell'operatore del servizio pubblico, tali effetti si rispecchierebbero pienamente nella contabilità interna dell'operatore. Pertanto le verifiche in materia di sovracompensazione che sono state effettuate per Toremar e descritte alla sezione 6.3.1.6 sono idonee a individuare anche eventuali sovracompensazioni derivanti dalla priorità nell'assegnazione degli accosti.
- (337) La Commissione conclude pertanto che anche la priorità nell'assegnazione degli accosti, indissolubilmente legata al servizio pubblico svolto da Toremar, è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE e della disciplina SIEG del 2011.

6.3.1.8. Conclusione

- (338) Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 286 a 337, la Commissione conclude che la compensazione concessa a Toremar per la fornitura dei servizi marittimi ai sensi della proroga della convenzione iniziale nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2012 e la priorità nell'assegnazione degli accosti rispettano le condizioni applicabili della disciplina SIEG del 2011 e sono pertanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 TFUE.

6.3.2. Conclusione sulla compatibilità dell'aiuto

- (339) Sulla base della valutazione che precede, la Commissione ritiene che la compensazione concessa a Toremar e la priorità nell'assegnazione degli accosti per la gestione delle rotte marittime nel periodo 1° gennaio 2010-1° gennaio 2012 siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 TFUE e della disciplina SIEG del 2011.

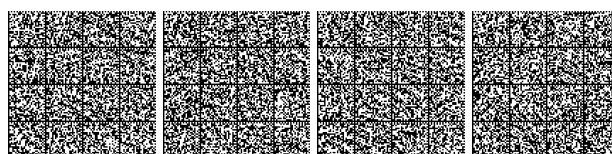
7. CONCLUSIONE

- (340) La Commissione conclude che l'Italia ha attuato illegalmente le misure di aiuto oggetto di valutazione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Sulla base della valutazione che precede, la Commissione ha deciso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Toremar ai sensi della proroga della convenzione iniziale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 TFUE. Inoltre, dato che la priorità nell'assegnazione degli accosti è indissolubilmente connessa allo svolgimento del SIEG da parte di Toremar, anche tale misura risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 TFUE.
- (341) Inoltre la Commissione conclude che le misure seguenti non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE:
- 1) la compensazione concessa a Toremar per la fornitura di servizi marittimi nel quadro del nuovo contratto di servizio per il periodo 2 gennaio 2012-31 dicembre 2023, associata all'attività di Toremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a favore di Moby/Toremar, dato che rispetta i quattro criteri *Altmark*;
 - 2) l'uso dei fondi da parte di Toremar per l'ammodernamento delle navi, dato che non sono stati utilizzati per fini di liquidità; e
 - 3) le esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione di Toremar e la possibilità di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La compensazione a favore di Toremar e la priorità nell'assegnazione degli accosti per la fornitura di servizi marittimi nel quadro della proroga della convenzione iniziale per il periodo 1° gennaio 2009-1° gennaio 2012 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L'Italia ha attuato l'aiuto a favore di Toremar in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Tale aiuto è compatibile con il mercato interno.



Articolo 2

L'aggiudicazione del nuovo contratto di servizio pubblico per il periodo 2 gennaio 2012-31 dicembre 2023 associata all'attività di Toremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a favore di Moby/Toremar non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 3

I fondi ricevuti da Toremar per l'ammodernamento delle sue navi non sono stati utilizzati per fini di liquidità e pertanto non costituiscono un aiuto di Stato a favore di Toremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 4

Le esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione di Toremar e la possibilità di utilizzare le risorse del *Fondo Aree Sottoutilizzate* per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010, non costituiscono un aiuto di Stato a favore di Toremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

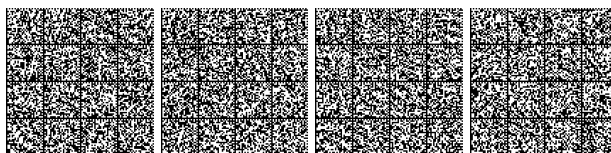
Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

22CE0886



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/349 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2022

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

*[notificata con il numero C(2022) 1342]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾, adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/257 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/257 della Commissione, del 21 febbraio 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 9).



- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/257 la Cechia, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia e il Portogallo hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N1 in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (7) Le autorità competenti di Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i recenti focolai di HPAI.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (10) È pertanto opportuno modificare le aree relative a Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (11) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Cechia, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

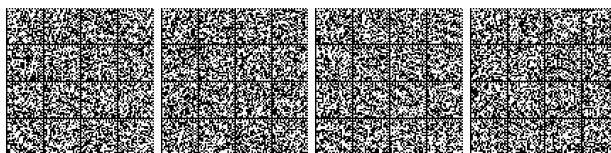
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Cechia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Central Bohemian Region</i>	
Doubek (631035), Doubravčice (631205), Hradešín (736287), Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy (671886), Masojedy (631213), Mrzky (767166), Příšimasy (736295), Škvorec (762733), Štíhlvice (631221).	3.3.2022
<i>Plzeň Region</i>	
Dolní Lukavice (629685); Krasavce (629707); Lišice u Dolní Lukavice (629715); Snopoušovy (629723); Horní Lukavice (629693); Předenice (704091); Robčice u Štěnovic (775657).	10.3.2022

Stato membro: Danimarca

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Holbæk, Sorø and Ringsted municipalities that are contained within a circle of radius 3 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,5166; E 11,6902	7.3.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
MECKLENBURG-VORPOMMERN	
Landkreis Rostock — Gemeinde Satow mit den Ortsteilen und Orten: Gorow, Klein Bölkow, Heiligenhagen, Anna Luisenhof, Clausdorf, Reinshagen und Hanstorf — Gemeinde Stäbelow mit dem Ortsteil Bliesekow	Dal 5.2.2022 al 26.2.2022
Bassa Sassonia	
Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Garrel an der Kreuzung Fasanenweg/ Beverbrucher Damm dem Beverbrucher Damm in südlicher Richtung bis zum Kreisverkehr folgend, der Großenknefer Straße westlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Tweeler Straße, dieser in nordwestlicher Richtung bis zum dritten Verbindungsweg zur Kellerhöher Straße (Dachsweg) folgend, diesem in westlicher Richtung bis Kellerhöher Straße folgend und dieser in südlicher Richtung bis Schlichtenmoor/ Fuchsweg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Schlichtenmoor	13.3.2022



folgend, diesem nördlich bis Allensteiner Straße/ Roslaes Höhe folgend, dieser erst in westlicher und dann in nördlicher Richtung bis Breslauer Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Bunzlauer Straße folgend, dieser nördlich bis zur Danziger Straße folgend, dort in westlicher Richtung dem Verbindungsweg zur Görlitzer Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Tannenkampstraße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Cloppenburg Straße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis An der Höhe folgend, dieser in westlicher Richtung bis Bahnhofstraße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis Raiffeisenstraße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Adolf-Kolping-Straße folgend, dieser nördlich bis Petersfelder Straße folgend, dieser und im Weiteren Thüler Straße in westlicher Richtung bis Bergaue folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/ Gemeinde Bösel folgend, dieser in östlicher Richtung bis Lindenweg/ Grüner Weg folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zum Verbindungsgraben zum Birkenmoor folgend, dem Wasserverlauf bis Birkenmoor folgend, diesem in nördlicher Richtung bis (Am) Birkenmoor folgend, diesem in östlicher Richtung bis Baumstraße folgend, dieser in südlicher Richtung bis Eichkamp folgend, diesem in östlicher Richtung bis Am Streek folgend, diesem in nördlicher Richtung bis Moorstraße folgend, dieser in erst nordöstlicher und dann in nördlicher Richtung bis zum Waldstück und dort dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/ Gemeinde Bösel folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis zum ersten Verbindungsgraben zur Barkentange folgend, diesem in südlicher Richtung bis zur Barkentange folgend, dieser und dem anschließenden Feldweg parallel zum Nikolausdorf Wasserzug zunächst in nordöstlicher und im weiteren Verlauf in südöstlicher Richtung, nach dem Wald ausschließlich dem der Barkentange anschließenden Feldweg in südöstlicher Richtung bis zur Oldenburger Straße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze Landkreis Cloppenburg/ Landkreis Oldenburg folgend, dieser in südlicher Richtung bis Krumme Riede folgend, diesem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zum Fasanenweg folgend, entlang diesem in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt.	
Landkreis Emsland Im Süden beginnend Ostenwalder Straße westlich Dorfanter – Verbindungsweg Dorfanter-Holzweg – Holzweg – Verbindungsweg Holzweg – Ostenwalder Straße – Gut Horst – Radweg Raddesee Sögel – Marientaler Straße – Spahner Straße – Verbindungsweg – Friesenweg – Spahner Weg – Zum Windberg – Verbindungsweg – Werpeloh Grenzgraben – Schnüggenweg – Nordkampstraße – Hauptstraße/L 51 – Sögeler Straße – Verbindungsweg – Börger-Spahner Grenzgraben – Bachlauf Ohe nördlich – Haßmoorschloot – Tichelpölcke – Werlter Straße – Loruper Straße – Harrenstätter Straße – Unfriedstraße – Schlosser Straße – Hammerstraße – Bahnhofstraße – Hobelstraße – Bernhard-Krone-Straße – Kasernenstraße – Hauptstraße – Sögeler Straße – Ostenwalder Straße	5.3.2022

Stato membro: Spagna

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,5990325, lat 37,4095017.	4.3.2022
Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Cuellar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177	11.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029	11.3.2022

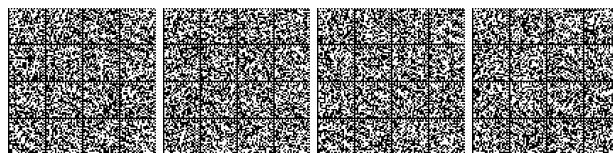


Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677	14.03.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092	11.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944	26.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955	5.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270	16.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9364384, lat 37,2511113	19.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7708966, lat 37,4234866	31.3.2022
Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Cuéllar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5320177, lat 41,3459358	21.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,694225, lat 37,4235978	2.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long, -5,7322995 lat 37,4194919	6.5.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of La Palma del Condado contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6742835, lat 37,3738911	4.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado and Almonte contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6877604, lat 37,3635289	4.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0032525, lat 37,2584618	6.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,920941, lat 37,2274386	6.4.2022

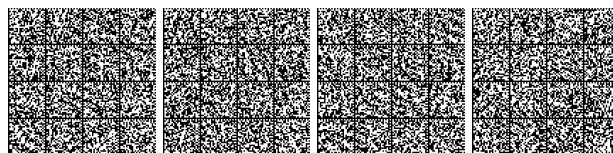


Stato membro: Francia

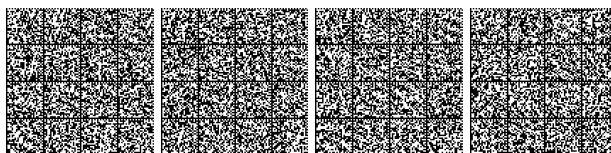
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT BARCELONNE-DU-GERS BERNEDE BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE BRETAGNE-D'ARMAGNAC CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZENEUVE CORNEILLAN DEMU EAUZE FUSTEROUAU GEE-RIVIERE GOUX IZOTGES LAGRAULET-DU-GERS LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAUJUZZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MONCLAR MONTREAL NOGARO POUYDRAGUIN PRENERON PROJAN REANS RISCLE SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MONT SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SARRAGACHIES SEGOS SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC	28.2.2022



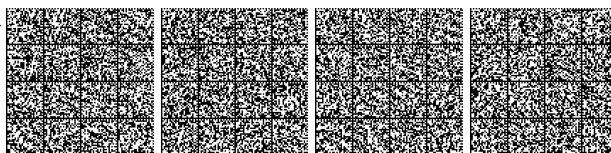
<i>Département: Indre (36) and Loir-et-Cher (41)</i>	
VILLENTOIS-FAVEROLLES-EN-BERRY ouest de la D22	14.3.2022
<i>Département: Indre-et-Loire (37)</i>	
BEAUMONT-VILLAGE GENILLE (à l'est de la route entre les Hauts-Milleets et les Merrières, et à l'est de la route entre Marsin et les Bruyères) ORBIGNY (à l'ouest de la route D81 et de la route D11)	11.3.2022
NOUANS-LES-FONTAINES	14.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Landes (40)</i>	
Aire-sur-l'Adour Amou Arboucave Argelos Arsague Arthez-d'Armagnac Aubagnan Audignon Aurice Bahus-Soubiran Baigts Banos Bas-Mauco Bassercles Bastennes Bats Benquet Bergouey Beylongue Beyries Bonnegarde Bordères-et-Lamensans Bougue Bourdalat Brassempouy Buanes Carcarès-Sainte-Croix Carcen-Ponson Cassen Castaignos-Souslens Castandet Castelnau-Chalosse Castelnau-Tursan Castelner Castel-Sarrazin Cauna Caupenne Cazalis Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes Clermont Coudures Doazit Donzacq Duhort-Bachen Dumes Estibeaux Eugénie-les-Bains Eyres-Moncube	1.3.2022



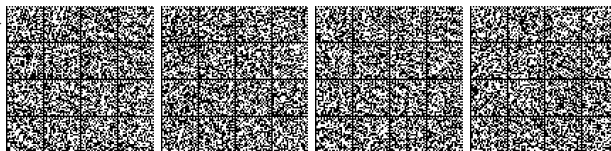
Fargues Le Frêche Gamarde-les-Bains Garrey Gaujacq Geaune Gibret Goos Gousse Grenade-sur-l'Adour Habas Hagetmau Hauriet Haut-Mauco Hontanx Horsarrieu Labastide-Chalosse Labastide-d'Armagnac Labatut Lacajunte Lacrabe Laglorieuse Lahosse Lamothe Larbey Larrivière-Saint-Savin Latrille Laurède Lauret Louer Lourquen Lussagnet Mant Marpaps Mauries Maurrin Maylis Meilhan Mimbaste Miramont-Sensacq Misson Momuy Monget Monségur Montaut Montfort-en-Chalosse Montgaillard Montsoué Morganx Mouscardès Mugron Nassiet Nerbis Nousse Onard Ossages Ozourt Payros-Cazautets Pécorade Perquie Peyre Philondenx Pimbo Pomarez Poudenx	
--	--



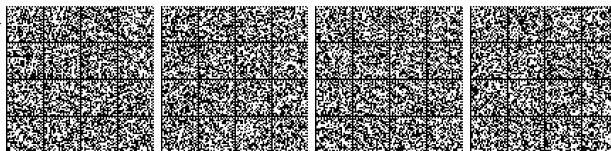
Pouillon Poyanne Poyartin Préchacq-les-Bains Pujo-le-Plan Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Aubin Sainte-Colombe Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Gein Saint-Geours-d'Auribat Saint-Jean-de-Lier Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever Saint-Yaguen Samadet Sarraziet Sarron Saubusse Serres-Gaston Serreslous-et-Arribans Sorbets Sort-en-Chalosse Souprosse Tilh Toulouze Urgons Vicq-d'Auribat Vielle-Tursan Vielle-Soubiran Le Vignau Villeneuve-de-Marsan	
Hastings Oeyregave	28.2.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC SAINT-PE-SAINT-SIMON	28.2.2022
<i>Département: Mayenne (53)</i>	
BOUCHAMPS-LES-CRAON RENAZE SAINT-MARTIN-DU-LIMET SAINT-SATURNIN-DU-LIMET	9.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)</i>	
BIDACHE CAME GUICHE SAMES	28.2.2022
ABITAIN AICIRITS-CAMOU-SUHAST AINHARP ANDREIN ANOS ARAUJUZON ARAUX ARBOUET-SUSSAUTE	10.3.2022



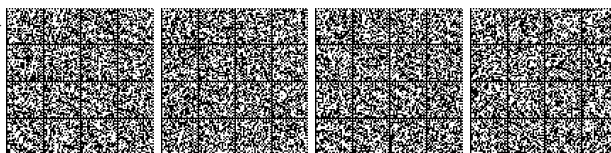
AREN ARGELOS ARGET ARHANSUS AROUÉ-ITHOROTS-OLHAIBY ARROS-DE-NAY ARROSES ASTIS ATHOS-ASPIS AUDAUX AUGA AURIAC AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN BAIGTS-DE-BEARN BALIRACQ-MAUMUSSON BARINQUE BARRAUTE-CAMU BASTANES BAUDREIX BENEJACQ BERNADETS BETRACQ BONNUT BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE BOURDETTES BUGNEIN BURGARONNE CABIDOS CARRERE CARRESSE-CASSABER CASTAGNEDE CASTEIDE-CANDAU CASTETNAU-CAMBLONG CASTETPUGON CHARRE CHARRITTE-DE-BAS CLARACQ COARRAZE COSLEDAA-LUBE-BOAST CROUSEILLES DIUSSE DOGNEN DOMEZAIN-BERRAUTE DOUMY ESCOS ESPIUTE ETCHARRY GABASTON GABAT GARINDEIN GARLIN GERONCE GESTAS GEUS-D'OLORON GUINARTHE-PARENTIES GURS HAUT-DE-BOSDARROS HIGUERES-SOUYE ILHARRE JASSES LAAS LABASTIDE-VILLEFRANCHE LABATMALE LABEYRIE LAGOR	
---	--



LALONQUETTE LANNECAUBE LARRIBAR-SORHAPURU LASCLAVERIES LAY-LAMIDOU LEDEUX LEME LICHOS LOHITZUN-OYHERCQ LUCQ-DE-BEARN MALAUSSANNE MERITEIN MIOSENS-LANUSSE MIREPEIX MONCLA MONTAGUT MONTFORT MORLANNE MOUHOUS MOUMOUR MUSCULDY NABAS NARP NAVAILLES-ANGOS NAVARRENX NAY OGENNE-CAMPTORT ORAAS ORDIARP ORIN ORION ORRIULE ORTHEZ OSSENX OSSERAIN-RIVAREYTE PAGOLLE PARDIES-PIETAT PIETS-PLASENCE-MOUSTROU POEY-D'OLORON PONTACQ PORTET POURSIUGUES-BOUCOE PRECHACQ-JOSBAIG PRECHACQ-NAVARRENX RAMOUS RIBARROUY RIUPEYROUS RIVEHAUTE SAINT-ABIT SAINT-ARMOU SAINT-BOES SAINT-CASTIN SAINT-GIRONS-EN-BEARN SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN SAINT-GOIN SAINT-JAMMES SAINT-LAURENT-BRETAGNE SAINT-MEDARD SAINT-VINCENT SALIES-DE-BEARN SALLESPISE SAUCEDE SAULT-DE-NAVAILLES SAUVELADE SAUVETERRE-DE-BEARN	
---	--



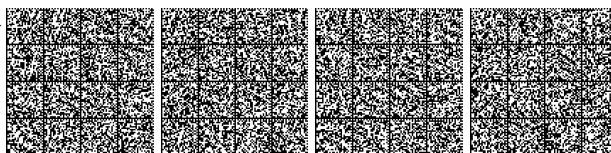
SEBY SEVIGNACQ SUS SUSMIOU TABAILLE-USQUAIN TARON-SADIRAC-VIELLENAVE THEZE UHART-MIXE VERDETS VIELLENAVE-DE-NAVARRENX VIELLESEGURE VIVEN	
<i>Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)</i>	
ANDREST AZEREIX BARLEST BARTRES CASTELNAU-RIVIERE-BASSE GAYAN HAGEDET HERES LAGARDE LAMARQUE-PONTACQ LOUBAJAC MADIRAN OSSUN OURSBELILLE POUEYFERRE PUJO SAINT-LANNE SAINT-LEZER SIARROUY SOUBLECAUSE TALAZAC TARASTEIX VILLENAVE-PRES-BEARN	28.2.2022
ANTIN AUBAREDE BOUILH-PEREUILH CABANAC CASTELVIEILH CHELLE-DEBAT COLLONGUES COUSSAN GOUDON HOURC LAMARQUE-RUSTAING LOUT LUBRET-SAINT-LUC LUBY-BETMONT MARQUERIE MARSEILLAN MUN OSMETS PEYRIGUERE POUYASTRUC SERE-RUSTAING THUY TROULEY-LABARTHE	10.3.2022



<i>Les communes suivantes dans le département: Seine-Maritime (76)</i>	
LA BELLIERE BOSC-EDELINE LA FERTE-SAINT-SAMSON FORGES-LES-EAUX LONGMESNIL MAUQUENCHY MESANGUEVILLE POMMEREUX RONCHEROLLES-EN-BRAY ROUVRAY-CATILLON SAINT-MICHEL-D'HALESCOURT SAUMONT-LA-POTERIE SIGY-EN-BRAY LE THIL-RIBERPRE	1.3.2022
BERTHEAUVILLE BEUZEVILLE-LA-GUERARD BOSVILLE CANY-BARVILLE GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE LE HANOUARD OHERVILLE OURVILLE-EN-CAUX	25.2.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
APREMONT (Est D21 - Nord rivièrè La Vie) MACHE SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (est D754) SAINT-PAUL-MONT-PENIT LA CHAPELLE PALLUAU Ouest D978 FALLERON GRAND'LANDES Ouest D81 et D50	16.3.2022

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
L'area delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dai focolai seguenti - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00016 (coordinate decimali WGS84: N45.089934 E9.380432)	5.3.2022
L'area delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dai focolai seguenti - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00019 (coordinate decimali WGS84: N45.087314 E9.396439)	10.3.2022
L'area della regione Toscana situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dai focolai seguenti - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00018 (coordinate decimali WGS84: N44.043697 E11.153191)	12.3.2022
L'area della regione Toscana situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dai focolai seguenti - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00017 (coordinate decimali WGS84: N43.928892 E11.062317)	16.3.2022

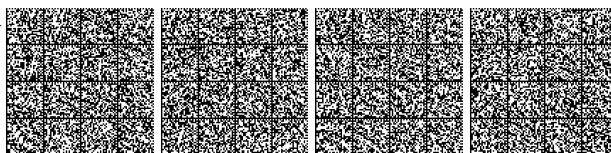


Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Municipality Harderwijk, province Gelderland</i>	
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306	26.2.2022
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.66425, lat 52.34671	28.2.2022
<i>Municipality Lochem, province Gelderland</i>	
Those parts of the municipalities Lochem and Zutphen (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.24741, lat 52.15942	1.3.2022
<i>Municipality Putten, province Gelderland</i>	
Those parts of the municipalities Ermelo, Putten en Zeewolde contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.55815 lat 52.28283	10.3.2022
<i>Municipality Woltersum, province Groningen</i>	
Those parts of the municipalities Groningen en Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.72565 lat 53.26682	8.3.2022
<i>Municipality Woltersum, province Groningen</i>	
Those parts of the municipality Het Hoge Land contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.69457 lat 53.42069	13.3.2022

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Województwo kujawsko - pomorskie	
1) w powiecie sępoleńskim: a) w gminie Kamień Krajeński miejscowości: Kamień Krajeński, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Radzim, Obkas, Orzełek;	28.2.2022
2) w powiecie tucholskim: a) w gminie Kęsowo miejscowości: Drożdżenica	
1) w powiecie inowrocławskim: a) w gminie Inowrocław miejscowości: Turzany, Marcinkowo, Olszewice, Komarzyce, Balczewo, Pławinek, Balin, Jacewo, Słońsko, Dziennice; b) w gminie Dąbrowa Biskupia miejscowości: Parchanie, Rejna c) w gminie Gniewkowo, miejscowość: Gąski	1.3.2022
Województwo pomorskie	
1) w powiecie człuchowskim a) w gminie Debrzno miejscowości: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strieczona, Strieczonka, b) w gminie Człuchów miejscowość Barkówko	6.3.2022



Województwo łódzkie	
1) w powiecie sieradzkim: a) w gminie Goszczanów miejscowości: Chlewo, Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów, Chwałęcice, b) w gminie Warta miejscowość: Zielęcín, c) w gminie Błaszki miejscowości: Korzenica, Morawki, Paulinowo	7.3.2022
Województwo małopolskie	
1) w powiecie krakowskim ziemskim: a) w gminie Wielka Wieś miejscowości: Wierzchowie, Bębło – południowa część miejscowości ograniczona od strony północnej ulicami: Na Dolinkę, Lasek, Południową i Turkusową, Będkowice – wschodnia część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicami: Długa, Browar i Kawiory, Biały Kościół – południowo-zachodnia część miejscowości ograniczona od strony północno-wschodniej ulicą Krakowską, Wielka Wieś- zachodnia część miejscowości ograniczona od strony wschodniej ulicami: Krakowską, Słoneczną, Centralną i Polną; b) w gminie Zabierzów miejscowości: Bolechowice, Karniowice, Ujazd, Więckowice, Zerków, Kobylany – centralna część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicą Jurajską, a od strony południowej ulicą Akacjową	16.3.2021
Województwo wielkopolskie	
1) w powiecie kaliskim , a) w gminie Koźminek, miejscowości: Dębsko, Emilianów, Krzyżówki, b) w gminie Lisków miejscowości: Koźlątków, Lisków-Rzgów, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia, Żychów	10.3.2022
1) w powiecie ostrowskim : a) w gminie Sieroszewice miejscowości: Strzyżew, Sieroszewice, Parczew; b) w gminie Przygodzice miejscowość: Boguśławów; 2) w powiecie ostrzeszowskim , w gminie Mikstat miejscowości: Biskupice Zabaryczne, Kotłów.	15.3.2022

Stato membro: Portogallo

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140842N, 9.296611W	25.3.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140375N, 9.305293W	25.3.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.138111N, 9.306278W	25.3.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.128166N, 9.286183W	25.3.2022
The part of Mértola municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.610000N, 7.620000W	13.3.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.131874N, 9.285700W	25.3.2022



Stato membro: Romania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>County : Ialomița</i>	
Following localities: Țândărei	4.3.2022

Regno Unito (Irlanda del Nord)

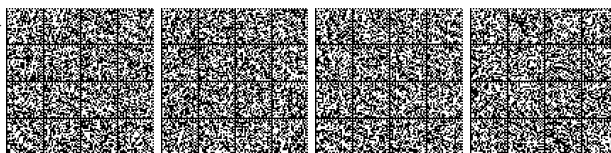
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54.3301 and E -7.6926	1.3.2022

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

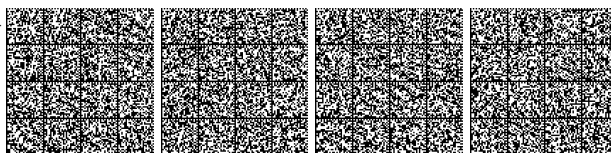
Stato membro: Bulgaria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Haskovo Region, Haskovo municipality</i>	
Aleksandrovo, Nova Nadezhda, Uzundzhovo	4.3.2022
<i>Haskovo Region, Dimitrovgrad municipality</i>	
Brod, Chernogorovo	Dal 24.2.2022 al 4.3.2022
Dimitrovgrad, Zlatopole, Dolno Belevo, Voden, Krepost, Rajnovo, Golyamo Asenovo, Malko Asenovo, Radievo, Bryast	4.3.2022
<i>Region: Dobrich</i>	
Dobrichka municipality: Vodnyanci, Hitovo, Alcek, Pchelnik, Zhitnitsa, Tyanevo, Polkovnik Ivanovo, Karapelit, Enevo, Geshanovo Tervel municipality: Tervel, Kochmar, Popgruevo, Bozhan, Mali izvor	27.2.2022
Dobrichka municipality: Feldfebel Denkovo, Dryanovets	Dal 18.2.2022 al 27.2.2022



Stato membro: Cechia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Central Bohemian Region</i>	
Babice (600601), Brník (710148), Březí u Říčan (613886), Břežany II (614955), Bylany u Českého Brodu (653985), Černé Voděradky (620084), Černíky (620220), Český Brod (622737), Dobré Pole u Vitč (782785), Dobročovice (627313), Horoušany (644803), Chotýš (782807), Jevany (659312), Jirny (660922), Klokočná (666467), Konojedy (708097), Kostelec nad Černými lesy (670162), Krupá u Kostelce nad Černými Lesy (675229), Křenice u Prahy (675814), Kšely (782815), Květnice (747751), Liblice u Českého Brodu (622826), Limuzy (767158), Louňovice (687359), Mukařov u Říčan (700321), Myšlín (697559), Nová Ves II (741434), Pacov u Říčan (717207), Prusice (708127), Přehovzdí (771376), Přistoupim (736279), Rostoklaty (741442), Říčany u Prahy (745456), Říčany-Radošovice (745511), Sibiřina (747769), Sluštice (750808), Srbín (752967), Strašín u Říčan (756237), Struhařov u Mnichovic (757080), Stupice (747785), Svatbín (675237), Světlava u Říčan (760391), Svojetice (761176), Štolmř (622818), Tehov u Říčan (765309), Tehovec (765317), Tismice (767174), Tlustovousy (771414), Třebostice u Škvorce (762741), Tuhoraz (771384), Tuklaty (771422), Úvaly u Prahy (775738), Vitč (782831), Vrátkov (767182), Všestary u Říčan (787396), Vyšehořovice (788503), Vyžlovka (789046), Zlatá (793019), Zvánovice (793795), Žernovka (700339).	12.3.2022
Doubek (631035), Doubravčice (631205), Hradešín (736287), Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy (671886), Masojedy (631213), Mrzky (767166), Přišimasy (736295), Škvorec (762733), Štíhlava (631221).	Dal 4.3.2022 al 12.3.2022
<i>Plzeň Region:</i>	
Borovy (607941); Čížice (624039); Černotín u Dnešic (626775); Dnešice (626783); Dobřany (627615); Šlovice u Plzně (762831); Vodní Újezd (627623); Dolce (644820); Dražkov (631582); Horšice (644838); Újezd u Horšic (644854); Chlum u Blovic (651516); Chlumčany u Přestic (651737); Chouzovy (654949); Chválenice (654957); Želčany (654965); Chocenický Újezd (652016); Kbelnice u Letin (680583); Letiny (680605); Losiná u Plzně (686841); Dlouhá Louka u Lužan (689173); Lužany u Přestic (689181); Zelené (689203); Nebílovy (704075); Netunice (704083); Nezavětice (763136); Nezdice nad Úhlavou (607959); Nová Ves u Plzně (705551); Oplot (626805); Černice (620106); Lhota u Dobřan (680940); Litice u Plzně (722740); Radobyčice (620122); Přestavky u Dnešic (626813); Přestice (735256); Skočice u Přestic (748323); Žerovice (796638); Kuciny (735931); Příchovice u Přestic (735949); Zálesí u Příchovic (735965); Radkovice u Příchovic (735957); Háje u Vodokrt (784371); Knihy (784389); Libákovice (745081); Osek u Vodokrt (784397); Plevňov (745090); Řenče (745103); Vodokrty (784401); Seč u Blovic (746436); Horušany (751596); Soběkury (751600); Strážovice u Plzně (758124); Štěnovice (763349); Nebílovský Borek (624047); Štěnovický Borek (624055); Únětice u Blovic (774421); Útušice (775665); Vlčejn (783919); Vstíš (786985).	19.3.2022
Dolní Lukavice (629685); Krasavce (629707); Lišice u Dolní Lukavice (629715); Snopoušovy (629723); Horní Lukavice (629693); Přednice (704091); Robčice u Štěnovic (775657).	Dall'11.3.2022 al 19.3.2022

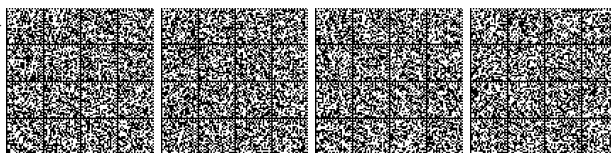


Stato membro: Danimarca

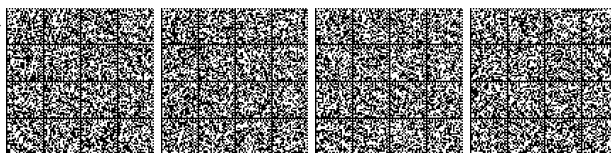
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Holbæk, Sorø, and Ringsted municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,5166; E 11,6902	16.3.2022
The parts of Holbæk, Sorø and Ringsted municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55,5166; E 11,6902	Dal 7.3.2022 al 16.3.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
MECKLENBURG-VORPOMMERN	
Landkreis Rostock — Gemeinde Jürgenshagen mit dem Ortsteil Jürgenshagen — Gemeinde Klein Belitz mit den Ortsteilen und Orten: Krugland, Groß Belitz, Boldenstorf und Neukirchen — Stadt Bad Doberan mit den Ortsteilen und Ortschaften: Bad Doberan, Walkenhagen und Althof — Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen mit den Ortsteilen: Rabenhorst, Admannshagen und Bargeshagen — Gemeinde Bartenshagen-Parkentin mit den Ortsteilen und Orten: Hütten, Neuhoof, Parkentin, Bartenshagen und Bollbrücke — Gemeinde Hohenfelde mit den Ortsteilen: Hohenfelde, Neu Hohenfelde und Ivendorf — Gemeinde Reddelich mit dem Ortsteil Reddelich — Gemeinde Retschow mit den Ortsteilen und Orten: Glashagen, Stülow, Fulgenkoppel, Retschow - Waldsiedlung und Retschow — Gemeinde Satow mit den Ortsteilen und Orten: Groß Bölkow, Bölkow, Bölkow-Ausbau, Püschow, Lüningshagen, Rederank, Konow, Hastorf, Mickenhagen, Hohen Luckow, Hohen Luckow-Ausbau, Satow, Radegast, Gerdshagen, Horst und Matersen — Gemeinde Benitz mit den Ortsteilen und Orten: Brookhusen und Brookhusen-Ausbau — Gemeinde Bröbberow mit den Ortsteilen: Bröbberow, Groß Grenz und Klein Grenz — Gemeinde Schwaan mit dem Ortsteil Dorf Tatschow — Stadt Kröpelin mit den Ortsteilen und Orten: Schmadebeck, Brusow, Einhusen, Groß Siennen, Klein Siemen, und Altenhagen –Ausbau — Amt Warnow-West: — Gemeinde Kritzmow mit den Ortsteilen und Orten: Kritzmow, Klein Stove, Klein Schwaß, Groß Schwaß und Wilsen-Ausbau — Gemeinde Lambrechtshagen mit den Ortsteilen: Lambrechtshagen, Sievershagen, Allershagen, Vorweden und Mönkweden — Gemeinde Papendorf mit den Ortsteilen: Groß Stove und Niendorf — Gemeinde Pölchow mit den Ortsteilen: Pölchow und Wahrstorf — Gemeinde Stäbelow mit den Ortsteilen: Stäbelow, Wilsen und Parkentin-Ausbau — Gemeinde Ziesendorf mit den Ortsteilen und Orten: Ziesendorf, Buchholz, Nienhusen, Fahrenholz und Buchholz Heide.	Dal 5.2.2022 al 7.3.2022
Hanse- und Universitätsstadt Rostock betroffene Stadtteile: Reutershagen, Gartenstadt, Südstadt, Stadtweide, Biestow; begrenzt durch die Stadtgrenze im Süden und Westen sowie im Norden durch die Hamburger Straße bis zum Schutower Kreuz und im Osten durch den Barnstorfer Ring (B 103), Edelweißweg, Kuphalstraße, Asternweg, Am Waldessaum, Rennbahnallee, Tiergartenallee, Satower Straße, Südring und Nobelstraße	Dal 5.2.2022 al 7.3.2022



NIEDERSACHSEN	
Landkreis Ammerland	
Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze beim Wasserzug am Wittenbergsdamm. Dem Wasserzug am Wittenbergsdamm folgend bis zur Hafenstraße. Der Hafenstraße in östlicher Richtung folgend übergehend in die Straße Langendamm übergehend in die Straße Am Düker. Der Straße Am Düker bis zur Kreisgrenze folgend. Entlang der Kreisgrenze zurück zum Ausgangspunkt Kreisgrenze beim Wasserzug am Wittenbergsdamm.	22.3.2022
Landkreis Celle	
Das Gebiet erstreckt sich im Südwesten beginnend ab Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze Wathlingen mit der Kreisgrenze der Gemarkungsgrenze nördlich folgend bis zur L 311. Dieser nördlich über die B 214, "Okamp", "Parkstraße", L 311, "Alter Postweg", "Appelweg", "Lageweg" bis zum Wienhäuser Mühlenkanal folgen. Auf diesem weiter in nördlicher Richtung bis zum Bockmarschweg und dann auf der L 311 bis zum "Alten Postweg" in Lachendorf folgen. Diesem bis zur Gemarkungsgrenze Ahnsbeck folgen und auf ihr weiter bis zur L 284. Von dort weiter westlich über die "Stettiner Straße", "Herbert-Bangemann-Straße", "Beedenbostler Straße", "Hühnerkamp", "Rhiende", "Beckstraße" bis zur Gemarkungsgrenze Bunkenburg. Dieser östlich folgen über die Gemarkungsgrenzen Hohnhorst, Wohlenrode, Grebshorn bis zur Kreisgrenze und auf dieser westlich weiter bis zum Ausgangspunkt.	26.2.2022
Landkreis Celle	
Das Gebiet erstreckt sich im Südwesten beginnend ab Schnittpunkt K 51 mit der Kreisgrenze der K 51 folgend in nördlicher Richtung bis Abzweigung "Bahnhofstraße", dieser entlang bis zur K 52. Der K 52 nördlich 50 m folgen und dann rechts -zwischen Hausnummer 5 und 7- abbiegen in einen Feldweg und bis zur Einmündung K 50 folgen. Der K 50 und dann über "Maschweg", K 48, "Neuhaus" bis zur Kreisgrenze folgen. An dieser südlich entlang bis zum Ausgangspunkt.	Dal 18.2.2022 al 26.2.2022
Landkreis Cloppenburg	
In der Gemeinde Lindern von der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Marka und im Weiteren dem Auener Graben südlich folgend bis zum Grenzgraben Wachtung-Liener, dem Wasserverlauf südwestlich folgend bis zur Kreisgrenze und dieser nördlich folgend bis zum Ausgangspunkt.	14.3.2022
Landkreis Cloppenburg	
In der Gemeinde Emstek von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Bundesstraße 213 westlich folgend bis Kellerhöher Straße, entlang dieser bis Bether Tannen, dieser in westliche Richtung bis Kanalweg folgend, entlang diesem in nördliche Richtung bis Heidegrund, entlang diesem bis Heideweg, diesem südlich folgend bis zum Verbindungsweg zum Roggenkamp, diesem und Roggenkamp westlich folgend bis Garreler Weg, diesem südlich folgend bis Käseweg und entlang diesem in nordwestliche Richtung bis zur Waldgrenze. Dieser südwestlich in direkter Linie zur Friesoyther Straße folgend, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel, dieser westlich folgend und über die Gemeindegrenze Garrel/ Molbergen bis Varrelbuscher Straße, dieser westlich folgend bis Resthauser Graben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Hüttekamp und diesem nordöstlich und an der Gabelung westlich folgend bis Petersfelder Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Neumühlen, dieser entlang der Waldgrenze westlich folgend, die Ferienhaussiedlung nördlich passierend, bis Große Tredde, dieser südlich folgend bis Neumühler Weg, diesem westlich folgend bis Kleine Tredde und dieser westlich folgend bis Wöstenweg. Entlang diesem in nördliche Richtung und an der Gabelung weiter in nordöstliche und sodann parallel zum Wöstenschloot nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/ Molbergen. Dieser in westliche Richtung folgend bis Dwerger Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Bernhardsweg, entlang diesem bis Thülsfelder Straße, dieser westlich folgend bis Dorfstraße, dieser nördlich folgend und im weiteren Am Augustendorfer Weg bis Markhauser Weg, entlang diesem in westliche Richtung bis Igelriede, dem Wasserverlauf nördlich folgend und entlang dem Waldrand in westliche Richtung bis Morgenlandstraße, entlang dieser bis Markhauser Moorgraben, dem Wasserverlauf nördlich folgend, entlang der Waldgrenze und sodann dieser nordöstlich und nordwestlich folgend bis Vorderthüler Straße. Dieser nordöstlich durch den Wald folgend und im weiteren über Am Horstberg bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis Ziegeldamm, entlang diesem bis Ziegelmoor,	22.3.2022



entlang dieser bis Friesoyther Straße, dieser östlich folgend bis Kündelstraße, dieser nördlich und an der Gabelung weiter östlich folgend bis Elsen Graben/ Böseleer Kanal, dem Wasserverlauf nördlich folgend, den Steinbergsweg passierend, bis zur nordöstlich abgehenden Baumreihe, dieser folgend bis zum Steinbergsweg, diesem südöstlich folgend bis Overlaher Straße, entlang dieser in nordöstliche Richtung bis zum östlich abgehenden Wirtschaftsweg zum Overlaher Graben, diesem folgend zum Overlaher Graben, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis Lager Schloot, dem Wasserverlauf östlich und sodann nördlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland, dieser östlich folgend und über die Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg bis zum Ausgangspunkt.

Landkreis Cloppenburg

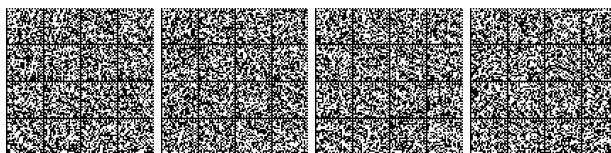
In der Gemeinde Garrel an der Kreuzung Fasanenweg/ Beverbrucher Damm dem Beverbrucher Damm in südlicher Richtung bis zum Kreisverkehr folgend, der Großenkneiter Straße westlich bis Vehne folgend, dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis Tweeler Straße, dieser in nordwestlicher Richtung bis zum dritten Verbindungsweg zur Kellerhöher Straße (Dachsweg) folgend, diesem in westlicher Richtung bis Kellerhöher Straße folgend und dieser in südlicher Richtung bis Schlichtenmoor/ Fuchsweg folgend, diesem in westlicher Richtung bis Schlichtenmoor folgend, diesem nördlich bis Allensteiner Straße/ Roslaes Höhe folgend, dieser erst in westlicher und dann in nördlicher Richtung bis Breslauer Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Bunzlauer Straße folgend, dieser nördlich bis zur Danziger Straße folgend, dort in westlicher Richtung dem Verbindungsweg zur Görlitzer Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Tannenkampstraße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis Beverbrucher Straße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Cloppenburg Straße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis An der Höhe folgend, dieser in westlicher Richtung bis Bahnhofstraße folgend, dieser in nördlicher Richtung bis Raiffeisenstraße folgend, dieser in westlicher Richtung bis Adolf-Kolping-Straße folgend, dieser nördlich bis Petersfelder Straße folgend, dieser und im Weiteren Thüler Straße in westlicher Richtung bis Bergaue folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/ Gemeinde Bösel folgend, dieser in östlicher Richtung bis Lindenweg/ Grüner Weg folgend, diesem in nördlicher Richtung bis zum Verbindungsgraben zum Birkenmoor folgend, dem Wasserverlauf bis Birkenmoor folgend, diesem in nördlicher Richtung bis (Am) Birkenmoor folgend, diesem in östlicher Richtung bis Baumstraße folgend, dieser in südlicher Richtung bis Eichkamp folgend, diesem in östlicher Richtung bis Am Streek folgend, diesem in nördlicher Richtung bis Moorstraße folgend, dieser in erst nordöstlicher und dann in nördlicher Richtung bis zum Waldstück und dort dem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Gemeinde Garrel/ Gemeinde Bösel folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis zum ersten Verbindungsgraben zur Barkentange folgend, diesem in südlicher Richtung bis zur Barkentange folgend, dieser und dem anschließenden Feldweg parallel zum Nikolausdorf Wasserzug zunächst in nordöstlicher und im weiteren Verlauf in südöstlicher Richtung, nach dem Wald ausschließlich dem der Barkentange anschließenden Feldweg in südöstlicher Richtung bis zur Oldenburger Straße folgend, dieser in nordöstlicher Richtung bis zur Kreisgrenze Landkreis Cloppenburg/ Landkreis Oldenburg folgend, dieser in südlicher Richtung bis Krumme Riede folgend, diesem Wasserverlauf in südlicher Richtung bis zum Fasanenweg folgend, entlang diesem in westlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt.

Dal 14.3.2022 al 22.3.2022

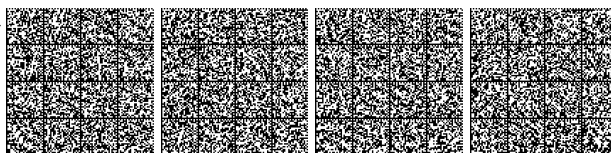
Landkreis Emsland

Kreisgrenze Cloppenburg / Vinnen – Vinner Straße – Wachtumer Straße – Riehen – Up'n Sande – Vinner Straße – Cors Kamp – Lahner Straße – Am Alten Lager – Ahmsener Straße – Ostlähder Straße – Hüvener Straße – Hüvener Mühle – Lähder Straße – Alte Ch – Lahner Straße – Sögeler Straße – Raiffeisenstraße – Gartenstraße – Ahornstraße – Kienmoorweg – Verbindungsweg – Grenzgraben Eisten-Hüven – Nordradde – Berken Straße – Staverne Straße – Am Egels – Verbindungsweg – Gut Sprakel – Verbindungsweg – L 53 – Wahner Straße – Gutshofstraße – Verbindungsweg – Sandandpoelgraben I – Pügel – Fleiereigraben II – Börger Graben – Börger Mittelgraben – Binnewegesmoor – Fasanenstraße – Börgerstraße – Höge – Verbindungsweg – Großer Schloot – Surwolder Straße – Neubörger Straße – Feldstraße – Verbindungsweg – Kreuzallee – Bergstraße – Tongru-benweg – Verbindungsweg – Im Timpen – Esterweger Straße – Surwolder Straße – Herrenweg – Lattensberg – Heidbrücker Straße – An den Zuschlägen – Oheweg – Ohe – Loruper Beeke – Hilkenbrooker Straße – Dosenweg – Gehlenberger Straße – Loruper Straße – Rittveengraben – Verbindungsweg – Kreisgrenze

14.3.2022



Landkreis Emsland Im Süden beginnend Ostenwalder Straße westlich Dorfanger – Verbindungsweg Dorfanger-Holzweg – Holzweg – Verbindungsweg Holzweg – Ostenwalder Straße – Gut Horst – Radweg Raddesee Sögel – Marientaler Straße – Spahner Straße – Verbindungsweg – Friesenweg – Spahner Weg – Zum Windberg – Verbindungsweg – Werpeloh Grenzgraben – Schnüggenweg – Nordkampstraße – Hauptstraße/L 51 – Sögeler Straße – Verbindungsweg – Börger-Spahner Grenzgraben – Bachlauf Ohe nördlich – Haßmoorschloot – Tichelpläcke – Werlter Straße – Loruper Straße – Harrenstätter Straße – Unfriedstraße – Schlosser Straße – Hammerstraße – Bahnhofstraße – Hobelstraße – Bernhard-Krone-Straße – Kasernenstraße – Hauptstraße – Sögeler Straße – Ostenwalder Straße	Dal 6.3.2022 al 14.3.2022
Landkreis Gifhorn Von der Kreisgrenze bei Ummern bis zur Wiehe und an der Wiehe entlang bis zur Straße Zum Scharloh. Über die Zum Scharloh bis zur L 284. Links auf die L 284 durch Ummern bis auf die B4. Über die B 4 bis zur Krümme und rechts auf den Krümmeweg. Über Krümmeweg, Im Achtertort bis über die Dorfstr. in Neubokel. Durch Neubokel auf die B 188. Rechts auf die B 188 bis Brenneckenbrück/Allerkanal. Links am Allerkanal entlang bis zum Viehmoorgraben. Rechts auf den Viehmoorgraben bis zu den Bahngleisen. Rechts auf die Bahngleise in Richtung Leiferde bis zur L 320. Rechts auf die L 320 (Volkser Str.). Geradeaus über den Kreisel in Richtung Volkse. Durch Volkse auf dem Rietzer Weg bis zur Kreisgrenze. An der Kreisgrenze entlang bis zur 214.	26.2.2022
Landkreis Gifhorn Im Norden von der Kreisgrenze bis zur Moorstr. rechts auf die Moorstr, die L 283 querend bis zum Bäckerweg. Rechts in den Bäckerweg bis zur Bahnhofstr. Über die Bahnhofstr. auf die L 283. Von der L 283 rechts auf den Meinerer Weg bis zur B 188. Dann rechts auf die B 188. Dort geradeaus über den Kreisel hinweg. Nach dem Kreisel rechts auf die L 299. Von der L 299 links in Richtung Päse. Durch Päse hindurch in Richtung Höfen. Von Höfen bis zur Kreisgrenze und dann an der Kreisgrenze entlang bis zur B 214.	Dal 18.2.2022 al 26.2.2022
Region Hannover Ortsteile Uetze und Eltze der Gemeinde Uetze ohne das Gebiet westlich der Straße zwischen Krätze und Katensen.	26.2.2022
Landkreis Oldenburg — Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Ammerland und die K 141 (Ammerländer Straße) am Küstenkanal in der Gemeinde Wardenburg — Von dort der K 141 durch Achternmeer & Westerholt nach Oberlethe folgen — In Oberlethe über Tungeler Damm – übergehend in Böseler Straße – bis Abbiegung Wassermühlenweg — Den Wassermühlenweg folgend über die Lethe auf Litteler Straße (L 847) — L 847 Richtung Littel bis Einmündung Fladderstraße — Weiter über Fladderstraße / Grüner Weg / Oldenburger Straße (L 870) / Wikinger Straße (K 242) auf Autobahn A 29 - Anschlussstelle Wardenburg — Der A 29 Richtung Ahlhorn bis Lammerweg folgen — Von Dort über Lammerweg / Am Schmeel / Petersburg / Voßbergweg / Zum Döhler Wehe bis Einmündung Straße Schmehl in Döhlen — Anschließend weiter über Schmehl / Krumlander Straße / Hasselbusch auf die Straße „Im Dorf“ (L 871) — Der L 871 Richtung Großenkneten folgend zur Bahntrasse — Weiter der Bahntrasse Richtung Osnabrück bis Sager Esch/ Hauptstraße (L 871) in Großenkneten — Von dort der L 871 nach Sage; Sager Straße/ Oldenburger Straße (L 870) folgend bis Abbiegung Feldmühlenweg in Ahlhorn — Weiter über Feldmühlenweg / Lether Schulweg auf Cloppenburg Straße — Anschließend der Cloppenburg Straße westlich folgen zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg / Landkreis Cloppenburg	22.3.2022



— Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg / Landkreis Cloppenburg im Uhrzeigersinn zum Ausgangspunkt am Küstenkanal in der Gemeinde Wardenburg	
Landkreis Peine Betroffen sind die Ortschaften Eickenrode und Plockhorst in der Gemeinde Edemissen. Ab der Kreisgrenze im Osten zum LK Gifhorn auf der B 214 bis zur Straße „Am Haferkamp“ folgen. Der Straße „Am Haferkamp“ bis zum Ortsrand Eickenrode folgen. Entlang des östlichen und südlichen Ortsrandes von Eickenrode bis zum Schnittpunkt mit der dort verlaufenden Hochspannungsleitung. Dieser bis zum nördlich gelegenen Kiesteich folgen. Westlich entlang des Kiesteichs bis zur Dorfstr. Westlich bis zum Ortsrand von Plockhorst folgen. Entlang des östlichen, südlichen und westlichen Ortsrandes von Plockhorst bis zur Kreisstr. 10. Dieser folgen bis zum Eltzer Plockhorster Grenzgraben. Entlang des Grabens nach Norden bis zur Kreuzung mit der Bahnlinie. Östlich entlang der Bahnlinie bis zur Höhe des Grundstücks des Klärwerks. An der östlichen Grundstücksgrenze des Klärwerks in Verlängerung etwa 100 m nördlich bis zur Kreisgrenze zur Region Hannover folgen.	26.2.2022
NORDRHEIN-WESTFALEN	
Ennepe-Ruhr-Kreis Die Überwachungszone beinhaltet die Gebiete des Ennepe-Ruhr-Kreises, die in einem 10 km-Radius um die GPS-Koordinaten lat="51.4987315490"; lon="7.4097860146" liegen und umfasst somit ein Areal, das sich von der nördlichen Kreisgrenze nach Süden über Bereiche der Städte Witten und Herdecke erstreckt.	2.3.2022
Kreis Recklinghausen Beginnend an der Stadtgrenze Herne der Holthäuser Straße in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Westring. Dem Westring nach Nordwesten folgend bis zur Victorstraße. Anschließend der Victorstraße nach Osten folgend bis zur Wartburgstraße. Der Wartburgstraße nach Norden folgend bis zur Langen Straße. Der Langen Straße nach Osten folgend bis zur Friedrichstraße. Der Friedrichstraße in östliche Richtung folgend und weiter auf Ickerner Straße in nordöstliche Richtung bis zur Unterführung der A2. Anschließend der A2 in Richtung Südosten folgend bis zur Stadtgrenze Dortmund. Der Stadtgrenze zu Dortmund in Richtung Süden folgend bis zur Stadtgrenze Bochum. Der Stadtgrenze Bochum in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Stadtgrenze Herne. Anschließend der Stadtgrenze Herne nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt Höhe Holthäuser Straße.	2.3.2022
Kreis Unna Lünen-Brambauer Schnittpunkt Kreisgrenze / Zechenstraße Richtung Osten bis „Brechtener Straße“, Richtung Süden bis Hochspannungsleitung unterhalb der Straße „In den Hülsen“, Richtung Osten bis zur westlichen „Oetringhauser Straße“, Richtung Westen bis Schnittpunkt Kreisgrenze	2.3.2022
Markischer Kreis Östlich der Ortschaft Radevormwald-Jägershaus in südlicher Richtung der Kreisgrenze folgend bis zum Erreichen der Straße von Jägershaus in südlicher Richtung. Diese ca. 600 m in östlicher Richtung entlang bis zur nächsten Kreuzung, dann rechts durch die Ortschaft Grafweg bis zum Erreichen des Baches Hartmecke. Diesem Bach in nördlicher, dann östlicher Richtung folgend bis zur Ortslage Hartmecke. In Höhe der Hausnummer Hartmecke 4 rechts abbiegend. Dem Straßenverlauf ca. 300m folgend, dann links die Ennepe querend. Nach der Brücke rechts abbiegend auf die Straße nach Brenscheid. Dem Straßenverlauf bis Lingsiepen folgend. An der folgenden T-Kreuzung nach rechts abbiegend bis zum Ende der Straße, dann nach links abbiegend auf die Löhbacher Straße. Dieser bis zum Ende folgend, dann rechts der Hagener Str. folgend, bis diese die B229 unterquert. Dann der Remscheider Str. (B229 - L528) in östlicher Richtung ca. 2 km folgend. Anschließend links nach Sticht abbiegend. Vor Erreichen der Ortslage rechts abbiegend Richtung Lammecke. Ab Höhe des Hauses Sticht 3 dem Bachverlauf des Haweckesiepen folgend bis zum Erreichen der Ortschaft Lammecke. Ab Erreichen der Hausnummer Lammecke 1 dem Straßenverlauf Richtung Süden ca. 100 m folgend, dann rechts abzweigend auf die Straße nach Romberg. Dieser in südlicher Richtung folgend, die L528 bei der Ortschaft Im Höfken querend und weiter in südlicher Richtung über Blechen bis zum Straßenende. Dann rechts abbiegend und die Kerspe überquerend. Nach der Brücke links der K3 folgend bis Kierspe-Padberg. Padbergstr und Straße Höferhof entlang,	6.3.2022



dann rechts abbiegend in die Straße nach Kiersperhagen bis B237. Dort rechts abbiegend und für etwa 450m dem Straßenverlauf folgend. Dann links abbiegend und der Straße Kiersperhagen bis Lingese folgend. Ab Lingese erst dem Hotteschlaer Bach und dann der Lingese in Fließrichtung bis zum Erreichen der Kreisgrenze nördlich von Wernscheid folgend. Dann westlich an der Kreisgrenze entlang bis zum Queren der Straße von Benninghausen Richtung Wernscheid.

Oberbergischer Kreis

Die Grenze der Überwachungszone beginnt an der Kreisgrenze Oberbergischer Kreis/ Rheinisch-Bergischer Kreis auf der L412 auf Höhe der Wuppertalsperre und verläuft von dort in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzstraße in der Ortschaft Bergerhof über die Froweinstraße, über die Lohengrinstraße, weiter über die Nibelungenstraße, über die Espertstraße, die Karl-Goerdeler-Straße, die Siepenstraße, über die Straße Am Krankenhaus weiter über den Höhweg Richtung B229. Die Grenze der Überwachungszone verläuft von dort aus weiter der B229 in östlicher Richtung folgend bis an die Abzweigung Poststraße. Von dort aus verläuft die Grenze Überwachungszone weiter über die Poststraße, die Blumenstraße, die Uelefe-Wuppertal-Straße überquerend, weiter über die Rosenstraße, die Mermbacher Straße auf die K9 nordöstlich in Richtung der Ortschaft Neuenhof. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone über die K10 Richtung Neuenhof und weiter über die Ortschaft Neuenhaus, Neuenhaus einschließend, durch die Ortschaft Im Busch, weiter über die Ortschaften Finkensiepen und Oberschmittensiepen Richtung Köttershaus, Köttershaus einschließend bis zur Kreisgrenze Oberbergischer/Märkischer Kreis. Von dort verläuft die Grenze der Überwachungszone im Oberbergischen Kreis entlang der Kreisgrenze Oberbergischer/ Märkischer Kreis in südlicher Richtung bis Marienheide, nördlich der Lingesetalsperre, auf der Straße zwischen der Ortschaft Benninghausen (Märkischer Kreis) und der Ortschaft Lambach (Oberbergischer Kreis). Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone auf der Straße Lambach über die Ortschaft Wernscheid bis zur L97/ Talsperrenstraße. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der L97 westlich in Richtung Marienheide folgend, bis zum Abzweig Lindenweg und weiter dem Lindenweg in südöstlicher Richtung folgend über die Höfeler Landstraße/L97. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone auf der L 97 und dann weiter über die Klosterstraße in westlicher Richtung über An den Leyen, die Griemeringhauser Straße, die Singernstraße und die Klosterstraße überquerend weiter über den Räuberweg, über die Brucher Straße südöstlich Richtung Bruchertausee über Eberg, bis zur B256/Gummersbacher Straße und weiter dieser folgend in westlicher Richtung, Richtung Marienheide Zentrum, über die Hauptstraße bis zur Abzweigung Reppinghauser Straße. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter über die Reppinghauser Straße Richtung Späinghausen. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter über die Schöneborner Straße Richtung Schöneborn, Schöneborn ausschließend, weiter über die Straße Im Kämpchen bis zur Gimborner Straße und weiter der Gimborner Straße in südöstlicher Richtung Kotthausen folgend bis zur Abzweigung Zum Höltschen über Unter der Stube über An der Waar in südwestlicher Richtung über die Straße Hennenckenbruch bis zur Kreuzung Windhagener Straße/ Westtangente/B256. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter der L 306/Windhagener Straße südwestlich Richtung Herreshagen folgend, weiter durch Herreshagen über die L 306/Windhagener Straße bis Wegscheid. Weiter über die L306/Wervershoofer Straße in Richtung Niedergelbe. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter über die L306/ Gelpestraße über Nochen, Peisel bis zur Kreuzung Alte Landstraße in Elbach und dieser westlich Richtung Flaberg folgend über die Lindlarer Straße, über den Forstweg bis zur L306/Gelpestraße. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter der L306 in südlicher Richtung folgend bis Neuremscheid von dort über die Straße Papiermühle, dem Weg Richtung Remshagener Straße bis zu dieser folgend. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der K19/Remshagener Straße nördlich folgend, Remshagen ausschließend, Richtung Lindlar Zentrum. Von der K9/Wolfsschlade verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter über die K 21/Klauser Straße bis zur Abzweigung Dillensiefen. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter der Straße Dillensiefen folgend bis zur Abzweigung der Verbindungsstraße, die auf die Borromäusstraße führt und dieser Verbindungsstraße folgend bis zur Borromäusstraße. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der Borromäusstraße in nordwestlicher Richtung folgend über die Bismarckstraße, die Eichenhofstraße bis zur Kreuzung Alten Linde. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der Straße Alten Linde folgend über Am Sülzer Berg bis zur L 284. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone der L 284 folgend südwestlich Richtung Linde bis zur Straße

6.3.2022



Breidenbach. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der Straße Breidenbach in nördlicher Richtung folgend über Unterbreidenbach, Mittelbreidenbach und Oberbreidenbach und weiter über die Straße Richtung Spich über Spich bis zur Abzweigung der Straße Zur Ommer und weiter der Straße Zur Ommer folgend durch die Ortschaft Rölenommer über die Verbindungsstraße Richtung der K 31 bis zur Kreisgrenze Oberbergischer Kreis/ Rheinischbergischer Kreis. Von dort aus verläuft die Grenze Überwachungszone im Oberbergischen Kreis der Kreisgrenze in nördlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt der Grenze der Überwachungszone.

Oberbergischer Kreis

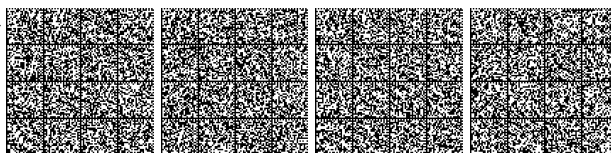
Die Grenze der Schutzzone startet an der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen auf Höhe des Landplatzes Wipperfürth –Neye und verläuft von dort in nördlicher Richtung der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen folgend die Ortschaften Niederröttenscheid und Oberröttenscheid einschließend bis zur K 13 nordöstlich der Ortschaft Niederlangenberg. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der K13 folgend bis zur Abzweigung Richtung der Ortschaft Obernien. Die Grenze der Schutzzone verläuft weiter die K 13 verlassend in westlicher Richtung der Straße Richtung Obernien folgend. Westlich von Obernien verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der Straße in nördlicher Richtung folgend Richtung K30 nördlich der Ortschaft Forste. Weiter verläuft die Grenze der Schutzzone auf der K30 in südlicher Richtung die Ortschaft Forste ausschließend bis zur Ortschaft Kreuzberg der K30 weiterfolgend bis zu der Ortschaft Wasserfuhr. Von Wasserfuhr aus verläuft die Grenze der Schutzzone aus weiter der Straße Richtung der Ortschaft Dörpinghausen folgend, durch Dörpinghausen Richtung der Ortschaft Dahl folgend in südwestlicher Richtung bis zur Ortschaft Ibach. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone der Straße in östlicher Richtung Richtung der Ortschaft Klaswipper der Gummersbacher Straße folgend, diese verlassend der Straße nach Dohrgaul in südlicher Richtung über Niederklüppelberg folgend. In der Ortschaft Dohrgaul verläuft die Grenze der Schutzzone der K18 westlich Richtung Agathaberg folgend bis zur Abzweigung der Straße Richtung der Ortschaft Hahnenberg. Von Hahnenberg verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der Straße Richtung der Ortschaft Kahlscheuer folgend bis zur L 302. Der L302 folgend in südlicher Richtung bis zu der Abzweigung nördlich der Ortschaft Neeskotten. Von dort aus weiter Richtung Unterdierdorf der Straße Richtung Kremershof folgend, über Fähnrichstütem bis zur L284 in Stüttem. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der L 284 in nördlicher Richtung folgend Richtung Grünwald bis zur Abzweigung der Straße nach Hermesberg. Dieser Straße folgend bis nach Thier. In Thier der Straße nördlich Richtung Fürden folgend bis zur L286. Dieser nördlich folgend bis zur Abzweigung Richtung Vorderschöneberg. Dieser Straße durch Vorderschöneberg folgend bis zur Abzweigung Richtung Klingsiepen. Dieser Straße bis südlich von Klingsiepen folgend, dann weiter der B506 in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Richtung Ritzenhaufe. Die Grenze der Schutzzone verläuft weiter durch die Ortschaft Ritzenhaufe weiter der Straße Richtung Kleppersfeld folgend, die Ortschaft Wüstemünste einschließend, bis auf die B237. Der B237 in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen folgend bis zum Ausgangspunkt des Schutzgebietes.

Dal 23.2.2022 al 6.3.2022

Rheinisch-Bergischer Kreis

Beginnend in der Stadt Wermelskirchen an der Kreisgrenze im Kreuzungspunkt der B51 mit der K22/Straße Buchholzen, der K22 in südlicher Richtung folgend bis sie auf die K12 stößt, dann der K12 Richtung Unterdurholzen folgend, in Unterdurholzen weiter mittig zwischen den Häusern Nr. 57 und 55 dem Straßenverlauf folgend über den in südlicher Richtung verlaufenden Feldweg bis zur Kreuzung mit der L101, dann in südwestlicher Richtung der L101 folgend bis zum Kreisverkehr in Habenichts, von dort weiter auf die L409 in südlicher Richtung über die Hauptstraße bis zur Mündung in die K14/Pilghauser Straße, von dort dem Straßenverlauf weiter folgend über den Ortsteil Hülsen Richtung Neuenhaus, dort der Straße Heidchen in südlicher Richtung folgend weiter über die Straße Mittelberg und die Straße Unterberg, in Unterberg dem Wanderweg Richtung „Große Dhünntalsperre“ in westlicher Richtung folgend bis zum Uferweg der „Großen Dhünntalsperre“, dann dem Uferweg am östlichen Ufer der „Großen Dhünntalsperre“ Richtung Süden weiterfolgend bis zur Staumauer zwischen „Vorsperre Große Dhün“ und „Große Dhünntalsperre“, auf der Staumauer in das Gebiet der Gemeinde Kürten wechselnd, nach Verlassen der Staumauer dem Weg zunächst in östlicher dann in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die B506, dann der B506 in östlicher Richtung bis zur Einmündung in die Straße Morteln folgend und von

6.3.2022



dort weiter in südlicher Richtung bis zur Wermelskirchener Straße, auf dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Wipperfürther Straße, auf dieser dann in westlicher Richtung bis zur K30/Olpener Straße, dieser südöstlich folgend bis zur Einmündung Höhenstraße, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Straße Forsten/Schultheismühle, der Straße Schultheismühle in südlicher Richtung folgend bis zum Abzweig der Straße Unterbersten, dieser zunächst in südöstlicher Richtung dann in südwestlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze des Oberbergischer Kreis, danach der Kreisgrenze folgend wieder in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt.	
Stadt Bochum Im Norden: die Stadtgrenzen Castrop-Rauxel und Herne entlang; Im Westen: ausgehend von der Herner Stadtgrenze zur Wiescherstraße, von dort aus Richtung Frauenlobstraße und weiter auf die Dietrich-Benking-Straße; dieser dann bis zum Castroper Hellweg folgend bis dieser dann in den Sheffield-Ring übergeht, von dort aus auf die Wittener Straße abbiegend über die Schattbachstraße und anschließend den Hustadtring; Im Süden: vom Hustadtring weiter bis dieser zu der Straße „Vor den Teichen“ führt, dann um den Klärteich / Oelbach herum bis zur Wittener Stadtgrenze; Im Osten: der weiteren Wittener Stadtgrenze folgend bis hin zur Dortmunder Stadtgrenze.	2.3.2022
Stadt Dortmund Im Osten begrenzt durch den Schnittpunkt der Stadtgrenze, B236, Verlauf der B236 nach Süden bis Flautweg, Flautweg bis Altenderner Straße, Altenderner Straße bis Hostedder Straße, Hostedder Straße bis Flughafenstraße, Flughafenstraße bis Brackeler Straße, Brackeler Straße bis Oesterstraße, Oesterstraße bis Holzwickeder Straße, Holzwickeder Straße bis Kleine Schwerter Straße, Kleine Schwerter Straße bis Berghofer Straße, Berghofer Straße bis Stadtgrenze, Verlauf der Stadtgrenze bis Syburger Straße, Syburger Straße bis Westhofener Straße, Westhofener Straße bis A1 Richtung Süden. Im Süden begrenzt durch den Schnittpunkt der A1 bis zur Bahnlinie, die Bahnlinie entlang in westliche Richtung bis zum Schnittpunkt des Nordufers des Hengsteysees, Verlauf Nordufer Hengsteysee bis Niederhof. Im Westen begrenzt durch den Schnittpunkt des Nordufers des Hengsteysees und den Verlauf der Stadtgrenze Richtung Norden bis zum Groppenbach. Im Norden weiterer Verlauf auf der Stadtgrenze ab dem Groppenbach bis zur B236.	2.3.2022
Stadt Dortmund Im Osten begrenzt durch den Schnittpunkt der Franziusstraße und der Westfalenstraße Richtung Süden, Westfalenstraße bis Sunderweg, Sunderweg bis Unionsstraße, Unionsstraße bis Rheinische Straße bis Lindemannstraße, Lindemannstraße bis Rheinlanddamm, Rheinlanddamm bis L684, L684 bis Stobelallee, Stobelallee bis Turnweg, Turnweg bis Schwimmweg, Schwimmweg bis Bolmker Weg, Bolmker Weg bis Stockumer Straße, Stockumer Straße bis Am Hombruchsfeld, Am Hombruchsfeld bis Kuntzestraße, Kuntzestraße bis Eschenstraße, Eschenstraße bis Harkortstraße, Harkortstraße bis Kieferstraße. Im Süden begrenzt durch den Schnittpunkt Kieferstraße Grotenbachstraße, Grotenbachstraße bis Hegemanns Heide, Hegemanns Heide bis Persebecker Straße, Persebecker Straße bis Menglinghauser Straße, Menglinghauser Straße bis Schnittpunkt A45 nach Westen. Im Westen begrenzt durch den Verlauf der A45 in nördliche Richtung bis zur Baroper Straße, Baroper Straße bis Stockumer Bruch, Stockumer Bruch bis Stadtgrenze, Verlauf der Stadtgrenze nach Norden bis Schnittpunkt Dorneystraße, Dorneystraße bis Kleybredde, Kleybredde bis Kleyer Weg, Kleyer Weg bis Borussiastraße, Borussiastraße bis Kesselborn, Kesselborn bis Martener Straße, Martener Straße bis Schnittpunkt Stichstraße Martener Straße (ggü. Vorstenstraße), Stichstraße Martener Straße nach Norden bis zur Bahnlinie. Im Norden begrenzt durch den Verlauf der Bahnlinie ab Stichstraße Martener Straße bis Rahmer Straße, Rahmer Straße nach Osten verlaufend bis Huckarder Straße, Huckarder Straße bis Franziusstraße.	Dal 19.2.2022 al 2.3.2022
Stadt Herne Beginnend an der Stadtgrenze Bochum ab Höhe Müllhauser Straße über die Wiescherstraße in nordwestliche Richtung, weiter dem Hölkeskampring folgend in nördliche Richtung bis Kreuzung Sodinger Straße. Der Sodinger Straße nach Osten folgend bis zur Kreuzung Mont-Cenis-Straße. Der Mont-Cenis-Straße nach Osten folgend	2.3.2022



bis zur Börsinghauser Straße. Der Börsinghauser Straße in nördliche Richtung folgend, weiter auf der Bladenhorster nach Norden bis zur Bruchstraße. Der Bruchstraße in nördliche Richtung folgend bis zur Stadtgrenze Castrop-Rauxel. Der Stadtgrenze Castrop-Rauxel folgend in südliche Richtung bis zur Stadtgrenze Bochum. Der Stadtgrenze Bochum zunächst in westliche Richtung, sodann in südliche Richtung und anschließend in nordwestliche Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt Höhe Müllhauser Straße.	
Stadt Remscheid Die Anschlussüberwachungszone auf Remscheider Gebiet erstreckt sich westlich und nördlich der Kreisgrenze zum Oberbergischen Kreis, nördlich der Kreisgrenze zum Rheinisch-Bergischen Kreis, östlich der Straße Bergisch Born (B 51) und Borner Str. (B 51) sowie südlich der Straßen Dörpholz (L 412) und Dörperhöhe (L 412) bis zur Kräwinkler Brücke (L 412).	6.3.2022

Stato membro: Spagna

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Those parts in the province of Segovia of the comarcas of Cantalejo, Cuéllar and Sepúlveda contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,949732022, lat 41,308075870.	1.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarcas of Condado de Huelva (La Palma del Condado) y Entorno de Doñana (Almonte) beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,5990325, lat 37,4095017.	13.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,5990325, lat 37,4095017.	Dal 5.3.2022 al 13.3.2022
Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo, Valladolid, Santa Maria la Real de Nieva and Cuellar contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177	20.3.2022
Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Cuellar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177	Dal 12.03.2022 al 20.03.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029	20.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029	Dal 12.3.2022 al 20.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcos), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677	23.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcos) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092	20.3.2022



Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092	Dal 12.3.2022 al 20.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944	4.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944	Dal 27.3.2022 al 4.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campaña/Sierra sur) and the province of Malaga of the comarca of Antequera, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955	14.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campaña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955	Dal 6.4.2022 al 14.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcos), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270	25.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcos) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270	Dal 17.3.2022 al 25.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campaña/Sierra sur), and the province of Malaga of the comarca of Antequera, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9364384, lat 37,2511113	28.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campaña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9364384, lat 37,2511113	Dal 20.4.2022 al 28.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcos), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7708966, lat 37,4234866	9.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcos) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7708966, lat 37,4234866	Dal 1.4.2022 al 9.4.2022
Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo, Valladolid, Santa Maria la Real de Nieva and Cuellar contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5320177, lat 41,3459358	30.3.2022
Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Cuellar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5320177, lat 41,3459358	Dal 22.3.2022 al 30.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,694225, lat 37,4235978	11.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,694225, lat 37,4235978	Dal 3.5.2022 all'11.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Carmona, Cantillana and Sevilla contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7322995 lat 37,4194919	15.5.2022



Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long, -5,7322995 lat 37,4194919	Dal 7.5.2022 al 15.5.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado, Almonte, Cartaya and Valverde del Camino contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6742835, lat 37,3738911	13.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of La Palma del Condado contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6742835, lat 37,3738911	Dal 5.4.2022 al 13.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado, Almonte, Cartaya and Valverde del Camino contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6877604, lat 37,3635289	13.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado and Almonte contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6877604, lat 37,3635289	Dal 5.4.2022 al 13.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0032525, lat 37,2584618	15.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0032525, lat 37,2584618	Dal 7.4.2022 al 15.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,920941, lat 37,2274386	15.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,920941, lat 37,2274386	Dal 7.4.2022 al 15.4.2022

Stato membro: Francia

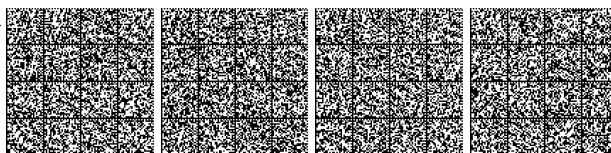
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
BAJONNETTE BERAUT BIVES BLAZIERT BRUGNENS CADEILHAN CASTELNAU-D'ARBIEU CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON CASTERA-LECTOUROIS CAUSSENS CERAN CONDOM (A l'est de D41 entre La Croix de Gensac et Mauhourat Et à l'est de D204, entre Mauhourat et CausSENS) FLEURANCE GAVARRET-SUR-AULOUSTE GOUTZ L'ISLE-BOUZON LA ROMIEU LA SAUVETAT LAGARDE	28.2.2022



LALANNE
 LAMOTHE-GOAS
 LARROQUE-ENGALIN
 LARROQUE-SAINT-SERNIN
 LECTOURE
 MAGNAS
 MARAVAT
 MARSOLAN
 MAS-D'AUVIGNON
 MIRAMONT-LATOIR
 MONTESTRUC-SUR-GERS
 PAULHAC
 PIS
 PRECHAC
 PUYSEGUR
 REJAUMONT
 ROQUEFORT
 ROQUEPINE
 SAINT-BRES
 SAINT-CLAR
 SAINT-LEONARD
 SAINT-ORENS-POUY-PETIT
 SAINT-PUY
 SAINTE-CHRISTIE
 SAINTE-GEMME
 SAINTE-RADEGONDE
 TAYBOSC
 TERRAUBE
 URDENS

AIGNAN
 AURENSAN
 AVERON-BERGELLE
 AYZIEU
 BASCOUS
 BAZIAN
 BEAUMONT
 BELMONT
 BETOUS
 BEZOLLES
 CAILLAVET
 CASTELNAVET
 CASTEX-D'ARMAGNAC
 CAZAUBON
 CAZAUX-D'ANGLES
 COULOUME-MONDEBAT
 COURRENSAN
 CRAVENCERES
 ESPAS
 ESTANG
 FOURCES
 GALIAX
 GONDRIN
 JU-BELLOC
 JUSTIAN
 LABARTHETE
 LADEVEZE-RIVIERE
 LADEVEZE-VILLE
 LAGARDERE
 LANNEMAIGNAN
 LANNEPAX
 LAREE
 LARRESSINGLE
 LARROQUE-SUR-L'OSSE
 LASSERADE

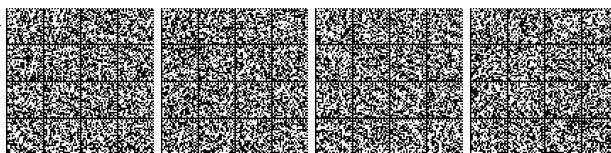
9.3.2022



LAURAET LIAS-D'ARMAGNAC LOUBEDAT LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC MARAMBAT MARGOUE-TEYME MARGUESTAU MAUMUSSON LAGUIAN MAUPAS MONGUILHEM MONLEZUN-D'ARMAGNAC MORMES MOUCHAN MOUREDE NOULENS PANJAS PERCHEDE PLAISANCE PRECHAC-SUR-ADOUR RAMOUZENS ROQUEBRUNE ROQUES ROZES SABAZAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-JEAN-POUTGE SAINT-PAUL-DE-BAISE SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SEAILLES SION TIESTE-URAGNOUX TOUJOUSE TUDELLE VIELLA	
ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT BARCELONNE-DU-GERS BERNEDE BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE BRETAGNE-D'ARMAGNAC CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZENEUVE CORNEILLAN DEMU EAUZE FUSTEROUAU GEE-RIVIERE GOUX IZOTGES LAGRAULET-DU-GERS LANNES-SOUBIRAN LANNUX LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LUPPE-VIOLLES MAGNAN	Dall'1.3.2022 al 9.3.2022



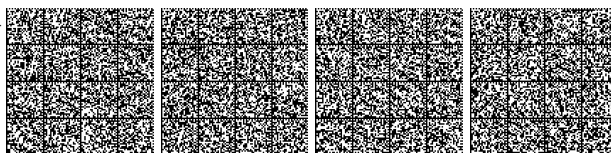
MANCIET MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MONCLAR MONTREAL NOGARO POUYDRAGUIN PRENERON PROJAN REANS RISCLE SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MONT SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SARRAGACHIES SEGOS SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC	
CASTEX SARRAGUZAN MONTEGUT-ARROS	19.3.2022
<i>Département: Indre (36) and Loir-et-Cher (41)</i>	
CHATEAUVIEUX ECUEILLE VILLENTOIS-FAVEROLLES-EN-BERRY est de la D22 LUCAY-LE-MÂLE	23.3.2022
VILLENTOIS-FAVEROLLES-EN-BERRY ouest de la D22	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022
<i>Département: Indre-et-Loire (37)</i>	
CERE-LA-RONDE CHEMILLE-SUR-INDROIS GENILLE (hors ZP) LE LIEGE ORBIGNY (hors ZP, ouest D11 et ouest D89)	20.3.2022
BEAUMONT-VILLAGE GENILLE (à l'est de la route entre les Hauts-Millets et les Merrières, et à l'est de la route entre Marsin et les Bruyères) ORBIGNY (à l'ouest de la route D81 et de la route D11)	Dal 12.3.2022 al 20.3.2022
LOCHE-SUR-INDROIS est de la D11 et de la D760 MONTRESOR ORBIGNY est D11 et est D89 VILLELOIN-COULANGE VILLEDOMAIN	23.3.2022
NOUANS-LES-FONTAINES	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022



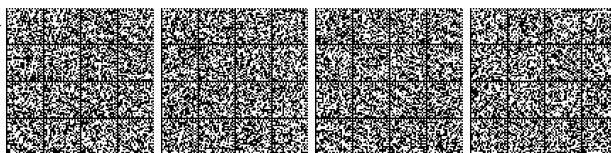
Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Angoumé
 Arengosse
 Artassenx
 Audon
 Bascons
 Bégaar
 Bélus
 Bénesse-lès-Dax
 Betbezer-d'Armagnac
 Bostens
 Bourriot-Bergonce
 Bretagne-de-Marsan
 Cagnotte
 Campagne
 Campet-et-Lamolère
 Candresse
 Cauneille
 Créon-d'Armagnac
 Dax
 Escalans
 Estigarde
 Gaas
 Gabarret
 Gaillères
 Gouts
 Herré
 Heugas
 Hinx
 Josse
 Lacquy
 Lagrange
 Laluque
 Lesgor
 Le Leuy
 Losse
 Lubbon
 Lucbardez et Bargues
 Retjons
 Magescq
 Mauvezin-d'Armagnac
 Mazerolles
 Mées
 Mont-de-Marsan
 Montégut
 Narrosse
 Oeyreluy
 Orist
 Ousse-Suzan
 Parleboscq
 Pey
 Peyrehorade
 Pontonx-sur-l'Adour
 Port-de-Lanne
 Pouydesseaux
 Rion-des-Landes
 Saint-Avit
 Saint-Cricq-du-Gave
 Saint-Étienne-d'Orthe
 Sainte-Foy
 Saint-Gor
 Saint-Jean-de-Marsacq
 Saint-Julien-d'Armagnac

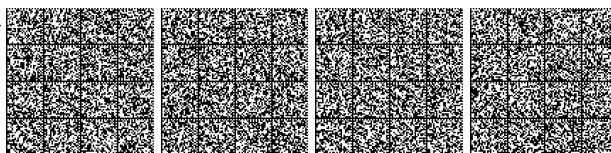
10.3.2022



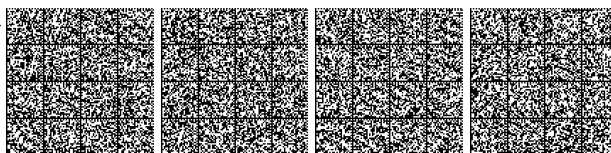
Saint-Justin Saint-Lon-les-Mines Saint-Martin-d'Oney Saint-Pandelon Saint-Paul-lès-Dax Saint-Perdon Saint-Pierre-du-Mont Saint-Vincent-de-Paul Saint-Vincent-de-Tyrosse Saubion Saubrigues Saugnac-et-Cambran Seyresse Siest Sorde-l'Abbaye Soustons Tartas Tercis-les-Bains Téthieu Tosse Villenave Ygos-Saint-Saturnin Yzosse	
Aire-sur-l'Adour Amou Arboucave Argelos Arsague Arthez-d'Armagnac Aubagnan Audignon Aurice Bahus-Soubiran Baigts Banos Bas-Mauco Bassercles Bastennes Bats Benquet Bergouey Beylongue Beyries Bonnegarde Bordères-et-Lamensans Bougue Bourdalat Brassempouy Buanes Carcarès-Sainte-Croix Carcen-Ponson Cassen Castaignos-Souslens Castandet Castelnau-Chalosse Castelnau-Tursan Castelner Castel-Sarrazin Cauna Caupenne Cazalis Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes	Dal 2.3.2022 al 10.3.2022



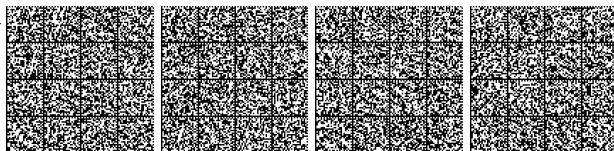
Clermont Coudures Doazit Donzacq Duhort-Bachen Dumes Estibeaux Eugénie-les-Bains Eyres-Moncube Fargues Le Frêche Gamarde-les-Bains Garrey Gaujacq Geaune Gibret Goos Gousse Grenade-sur-l'Adour Habas Hagetmau Hauriet Haut-Mauco Hontanx Horsarrieu Labastide-Chalosse Labastide-d'Armagnac Labatut Lacajunte Lacrabe Laglorieuse Lahosse Lamothe Larbey Larrivière-Saint-Savin Latrille Laurède Lauret Louer Lourquen Lussagnet Mant Marpaps Mauries Maurrin Maylis Meilhan Mimbaste Miramont-Sensacq Misson Momuy Monget Monségur Montaut Montfort-en-Chalosse Montgaillard Montsoué Morganx Mouscardès Mugron Nassiet Nerbis Nousse Onard Ossages	
---	--



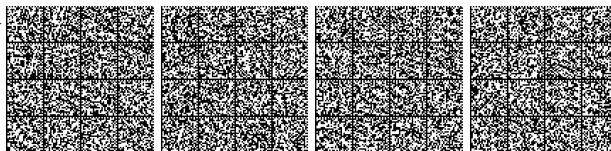
Ozourt Payros-Cazautets Pécorade Perquie Peyre Philondenx Pimbo Pomarez Poudenx Pouillon Poyanne Poyartin Préchacq-les-Bains Pujo-le-Plan Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Aubin Sainte-Colombe Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Gein Saint-Geours-d'Auribat Saint-Jean-de-Lier Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever Saint-Yaguen Samadet Sarraziet Sarron Saubusse Serres-Gaston Serreslous-et-Arribans Sorbets Sort-en-Chalosse Souprosse Tilh Toulouzette Urgons Vicq-d'Auribat Vielle-Tursan Vielle-Soubiran Le Vignau Villeneuve-de-Marsan	
Biarrotte Orthevielle Saint-Laurent-de-Gosse Sainte-Marie-de-Gosse Saint-Martin-de-Hinx	9.3.2022
Hastings Oeyregave	Dall'1.3.2022 al 9.3.2022
Saint-Geours-de-Maremne Rivière-Saas-et-Gourby Saubusse	Dal 23.2.2022 al 3.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)</i>	
LEGE (Ouest axe la noue-Moulin Guérin D178; Ouest axe Moulin Guérin-Salvert D54; Ouest axe Salvert-La Bossardière-La Garrelière-La Peaudouère-La Guichère) TOUVOIS CORCOUE SUR LORGNE (Sud route de la Croisée-Le Bousson; Sud axe Bousson-Le Clody D72; Sud axe Le Clody-La Noue)	25.3.2022



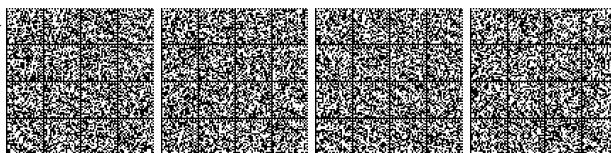
SAINT ETIENNE DE MER MORTE (Nord limite communale 85; Ouest limite communale avec Paulx D263; Sud route de la croisée jusqu'à Courcoue sur Lorgne)	
<i>Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC SAINT-PE-SAINT-SIMON	Dall'1.3.2022 al 9.3.2022
MEZIN POUDENAS SOS	9.3.2022
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>	
BOUILLE-MENARD BOURG-L'EVEQUE SEGRE-EN-ANJOU BLEU (Châtelais OMBREE D'ANJOU (Grugé-l'Hôpital) OMBREE D'ANJOU (Chazé-Henry) OMBREE D'ANJOU (Combrée) OMBREE D'ANJOU (La Chapelle-Hullin) OMBREE D'ANJOU (Vergonnes)	18.3.2022
<i>Département: Mayenne (53)</i>	
ATHEE BALLOTS CHERANCE CONGRIER CRAON LA BOISSIERE LA ROE LA SELLE-CRAONNAISE LIVRE-LA-TOUCHE MEE NIAFLES POMMERIEUX SAINT-AIGNAN-SUR-ROE SAINT-ERBLON SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE SAINT-QUENTIN-LES -ANGES	18.3.2022
BOUCHAMPS-LES-CRAON RENAZE SAINT-MARTIN-DU-LIMET SAINT-SATURNIN-DU-LIMET	Dal 10.3.2022 al 18.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)</i>	
BIDACHE GUICHE SAMES CAME	Dall'1.3.2022 al 9.3.2022
ARANCOU ARRAUTE-CHARRITTE AUTERRIVE BARDOS BERGOUHEY-VIELLENAVE LEREN OREGUE SAINT-DOS SAINT-PE-DE-LEREN URT	9.3.2022
AAST ABERE ABIDOS	19.3.2022



AGNOS AMENDEUIX-ONEIX AMOROTS-SUCCOS ANCE ANDOINS ANGAIS ANGOUS ANOYE ARBERATS-SILLEGUE ARESSY ARGAGNON ARNOS ARRAST-LARREBIEU ARRICAU-BORDES ARRIEN ARTHEZ-DE-BÉARN ARTHEZ-D'ASSON ARTIGUELOUTAN ARZACQ-ARRAZIGUET ASSAT ASSON AUBIN AUBOUS AURIONS-IDERNES AUSSURUCQ AYDIE BALANSUN BALEIX BALIROS BARCUS BARZUN BEDEILLE BEGUIOS BEHASQUE-LAPISTE BELLOCQ BERENX BERROGAIN-LARUNS BEUSTE BIDOS BIRON BIZANOS BOEIL-BEZING BORDERES BORDES BOSDARROS BOUILLON BOUMOURT BOURNOS BRUGES-CAPBIS-MIFAGET BUNUS BUROS BUROSSE-MENDOUSSE CADILLON CAMOU-CIHIGUE CARDESSE CASTEIDE-DOAT CASTETBON CASTETIS CASTETNER CASTILLON (CANTON D'ARTHEZ-DE-BEARN) CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE) CAUBIOS-LOOS CHERAUTE CONCHEZ-DE-BEARN CORBERE-ABERES	
--	--



COUBLUCQ CUQUERON DOAZON ESCOU ESCOUBES ESCOUT ESCURES ESLOURENTIES-DABAN ESPECHEDE ESPES-UNDUREIN ESPOEY ESQUIULE ESTIALESCQ ESTOS EYSUS FEAS FICHOUS-RIUMAYOU GAN GARLEDE-MONDEBAT GAROS GARRIS GAYON GELOS GER GERDEREST GEUS-D'ARZACQ GOES GOMER GOTEIN-LIBARRENX GURMENCON HAGETAUBIN HERRERE L'HOPITAL-D'ORION L'HOPITAL-SAINT-BLAISE HOURS ID AUX-MENDY IDRON IGON JUXUE LAA-MONDRANS LABETS-BISCAY LACADÉE LAGOS LAHONTAN LAHOURCADE LALONGUE LANNEPLAA LARCEVEAU-ARROS-CIBITS LARREULE LASSERRE LEE LEMBEYE LESCAR LESPIELLE LESPOURCY LESTELLE-BETHARRAM LIMENDOUS LIVRON LOMBIA LONCON LONS LOUBIENG LOURENTIES LOUVIE-JUZON LOUVIGNY	
--	--



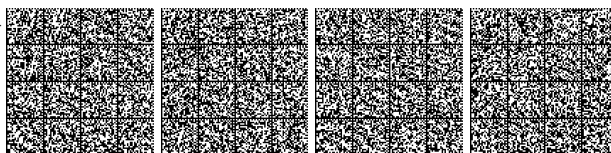
LUCGARIER LUSSAGNET-LUSSON LUXE-SUMBERRAUTE LYS MASCARAAS-HARON MASLACQ MASPARRAUTE MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ MAUCOR MAULEON-LICHARRE MAZERES-LEZONS MAZEROLLES MEILLON MENDITTE MERACQ MESPLÈDE MIALOS MOMAS MONASSUT-AUDIRACQ MONCAUP MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU MONEIN MONPEZAT MONT MONTANER MONTARDON MONTAUT MONT-DISSE MORLAAS MOURENX NARCASTET NOUSTY OLORON-SAINT-MARIE ORSANCO OS-MARSILLON OSSAS-SUHARE OSTABAT-ASME OUILLO OUSSE OZENX-MONTESTRUCQ PAU PEYRELONGUE-ABOS POMPS PONSON-DEBAT-POUTS PONSON-DESSUS POULIACQ PRECILHON PUYOO REBENACQ RONTIGNON ROQUIAGUE SAINT-COLOME SAINT-JEAN-POUDGE SAINT-JUST-IBARRE SAINT-PALAIS SALLES-MONGISCARD SAMSONS-LION SARPOURENX SAUBOLE SAUGUIS-SAINT-ETIENNE SAUVAGNON SEDZE-MAUBECQ SEDZERE SEMEACQ-BLACHON SENDETS	
--	--



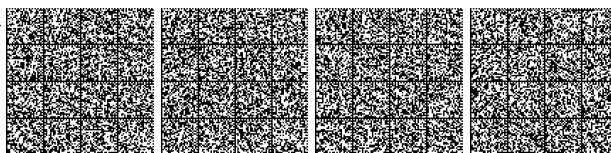
SERRES-CASTET SERRES-MORLAAS SEVIGNACQ-MEYRACQ SIMACOURBE SOUMOULOU TADOUSSE-USSAU TROIS-VILLES UROST UZAN UZEIN UZOS VIALER VIGNES VIODOS-ABENSE-DE-BAS	
BASSILLON-VAUZE BENTAYOU-SEREE CASTERA-LOUBIX LABATUT LAMAYOU LUC-ARMAU LUCARRE MAURE MOMY MONSEGUR PONTIACQ-VIELLEPINTE	Dal 18.2.2022 all'11.3.2022
ABITAIN AICIRITS-CAMOU-SUHAST AINHARP ANDREIN ANOS ARAUJUZON ARAUX ARBOUET-SUSSAUTE AREN ARGELOS ARGET ARHANSUS AROE-ITHOROTS-OLHAIBY ARROS-DE-NAY ARROSES ASTIS ATHOS-ASPIS AUDAUX AUGA AURIAC AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDREN BAIGTS-DE-BEARN BALIRACQ-MAUMUSSON BARINQUE BARRAUTE-CAMU BASTANES BAUDREIX BENEJACQ BERNADETS BETRACQ BONNUT BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE BOURDETTES BUGNEIN BURGARONNE CABIDOS CARRERE CARRESSE-CASSABER	Dall'11.3.2022 al 19.3.2022



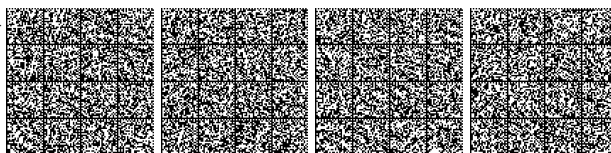
CASTAGNEDE CASTEIDE-CANDAU CASTETNAU-CAMBLONG CASTETPUGON CHARRE CHARRITTE-DE-BAS CLARACQ COARRAZE COSLEDAA-LUBE-BOAST CROUSEILLES DIUSSE DOGNEN DOMEZAIN-BERRAUTE DOUMY ESCOS ESPIUTE ETCHARRY GABASTON GABAT GARINDEIN GARLIN GERONCE GESTAS GEUS-D'OLORON GUINARTHE-PARENTIES GURS HAUT-DE-BOSDARROS HIGUERES-SOUYE ILHARRE JASSES LAAS LABASTIDE-VILLEFRANCHE LABATMALE LABEYRIE LAGOR LALONQUETTE LANNECAUBE LARRIBAR-SORHAPURU LASCLAVERIES LAY-LAMIDOU LEDEUX LEME LICHOS LOHITZUN-OYHERCQ LUCQ-DE-BEARN MALAUSSANNE MERITEIN MIOSENS-LANUSSE MIREPEIX MONCLA MONTAGUT MONTFORT MORLANNE MOUHOUS MOUMOUR MUSCULDY NABAS NARP NAVAILLES-ANGOS NAVARREX NAY OGENNE-CAMPTORT ORAAS ORDIARP ORIN	
---	--



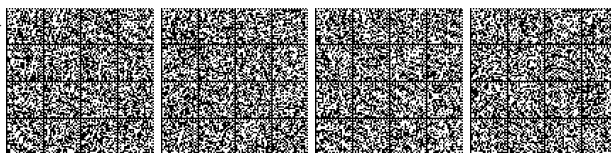
ORION ORRIULE ORTHEZ OSSENX OSSERAIN-RIVAREYTE PAGOLLE PARDIES-PIETAT PIETS-PLAENCE-MOUSTROU POEY-D'OLORON PONTACQ PORTET POURSIUGUES-BOUCOUE PRECHACQ-JOSBAIG PRECHACQ-NAVARRENX RAMOUS RIBARROUY RIUPEYROUS RIVEHAUTE SAINT-ABIT SAINT-ARMOU SAINT-BOES SAINT-CASTIN SAINT-GIRONS-EN-BEARN SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN SAINT-GOIN SAINT-JAMMES SAINT-LAURENT-BRETAGNE SAINT-MEDARD SAINT-VINCENT SALIES-DE-BEARN SALLESPISE SAUCEDE SAULT-DE-NAVAILLES SAUVELADE SAUVETERRE-DE-BEARN SEBY SEVIGNACQ SUS SUSMIOU TABAILLE-USQUAIN TARON-SADIRAC-UIELLENAVE THEZE UHART-MIXE VERDETS UIELLENAVE-DE-NAVARRENX UIELLESEGURE VIVEN	
<i>Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)</i>	
ADE ARCIZAC-EZ-ANGLES ARTAGNAN ARTIGUES ASPIN-EN-LAVEDAN AUREILHAN AURENSAN AURIEBAT AVERAN BARRY BAZET BAZILLAC BENAC BORDERES-SUR-L'ECHEZ BOULIN	9.3.2022



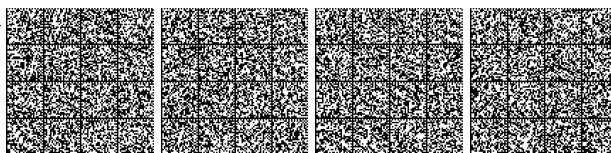
BOURREAC BOURS CAIXON CAMALES CASTERA-LOU CAUSSADE-RIVIERE CHIS DOURS ESCAUNETS ESCONDEAUX ESCOUBES-POUTS ESTIRAC GARDERES HIBARETTE IBOS JARRET JUILLAN JULOS LABATUT-RIVIERE LACASSAGNE LAFITOLE LANNE LARREULE LASCAZERES LAYRISSE LES ANGLES LESCURRY LEZIGNAN LIZOS LOUEY LOURDES LUGAGNAN LUQUET MARSAC MAUBOURGUET NOUILHAN ODOS OLEAC-DEBAT OMEX ORINCLES ORLEIX OROIX OSSEN PAREAC PEYROUSE PINTAC RABASTENS-DE-BIGORRE SABALOS SAINT-CREAC SAINT-MARTIN SAINT-PE-DE-BIGORRE SANOUS SARNIGUET SARRIAC-BIGORRE SEGUS SERON SOMBRUN SOREAC TARBES TOSTAT UGNOUAS VIC-EN-BIGORRE VIGER VILLEFRANQUE VILLENAVE-PRES-MARSAC	
---	--



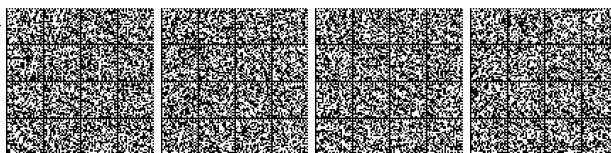
ANGOS BARBAZAN-DEBAT BERNADETS-DEBAT BERNADETS-DESSUS BONNEFONT BORDES BOUILH-DEVANT BUGARD BURG CALAVANTE CLARAC ESTAMPURES FONTRAILLES FRECHEDE GONEZ JACQUE LALANNE-TRIE LAMEAC LANSAC LAPEYRE LASLADES LESPOUEY LHEZ LIBAROS LUSTAR MANSAN MASCARAS MAZEROLLES MONTASTRUC MONTIGNAC MOULEDOUS MOUMOULOUS ORIEUX PEYRAUBE PEYRUN PUYDARRIEUX SAINT-SEVER-DE-RUSTAN SARROUILLES SEMEAC SENAC SENTOUS SINZOS SOUYEAUX TOURNAY TOURNOUS-DARRE TRIE-SUR-BAISE VIDOU VILLEMBITS	19.3.2022
LAHITTE-TOUPIERE VIDOUZE	Dal 18.2.2022 all'11.3.2022
ANDREST AZEREIX BARLEST BARTRES CASTELNAU-RIVIERE-BASSE GAYAN HAGEDET HERES LAGARDE LAMARQUE-PONTACQ LOUBAJAC MADIRAN OSSUN	Dall'1.3.2022 al 9.3.2022



OURSBELILLE POUEYFERRE PUJO SAINT-LANNE SAINT-LEZER SIARROUY SOUBLECAUSE TALAZAC TARASTEIX VILLENAVE-PRES-BEARN	
ANTIN AUBAREDE BOUILH-PEREUILH CABANAC CASTELVIEILH CHELLE-DEBAT COLLONGUES COUSSAN GOUDON HOURC LAMARQUE-RUSTAING LOUIT LUBRET-SAINT-LUC LUBY-BETMONT MARQUERIE MARSEILLAN MUN OSMETS PEYRIGUERE POUYASTRUC SERE-RUSTAING THUY TROULEY-LABARTHE	Dall'11.3.2022 al 19.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Seine-Maritime (76)</i>	
ARGUEIL BEAUBEC-LA ROSIERE BEAUSSAULT BOIS-GUILBERT BOIS-HEROULT BOISSAY BOSC-BORDEL BREMONTIER-MERVAL BUCHY LA CHAPELLE-SAINT-OUEN COMPAINVILLE CONTEVILLE DAMPIERRE-EN-BRAY DOUDEAUVILLE ERNEMONT-SUR-BUCHY FRY GAILLEFONTAINE GANCOURT-SUR-ETIENNE GRUMESNIL LA HALLOTIERE HAUCOURT HAUSSEZ LE HERON HERONCELLES HODENG-HODENGER MATHONVILLE MENERVAL LE MESNIL-LIEUBRAY MESNIL-MAUGER	10.3.2022



MONTEROLIER MORVILLE-SUR-ANDELLE NOLLEVAL REBETS SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY SAINTE-GENEVIEVE SAINT LUCIEN SERQUEUX SOMMERY	
LA BELLIERE BOSC-EDELIN LA FERTE-SAINT-SAMSON FORGES-LES-EAUX LONGMESNIL MAUQUENCHY MESANGUEVILLE POMMEREUX RONCHEROLLES-EN-BRAY ROUVRAY-CATILLON SAINT-MICHEL-D'HALESCOURT SAUMONT-LA-POTERIE SIGY-EN-BRAY LE THIL-RIBERPRE	Dal 2.3.2022 al 10.3.2022
ANCOURTEVILLE-SUR-HERICOURT ANCRETTEVILLE-SUR-MER ANGERVILLE-LA-MARTEL ANNEVILLE AUBERVILLE-LA-MANUEL BERTREVILLE BUTOT-VENESVILLE CANOUVILLE CARVILLE-POT-DE-FER CLASVILLE CLEUVILLE CLIPONVILLE CRASVILLE-LA-MALLET CRIQUETOT-LE-MAUCONDUIT DOUDEVILLE DROSAY ENVRONVILLE FULTOT GERPONVILLE HARCANVILLE HAUTOT-L'AUVRAY HAUTOT-SAINT-SULPICE HERICOURT-EN-CAUX INGOUVILLE MALLEVILLE-LES-GRES NEVILLE NORMANVILLE OCQUEVILLE OUAINVILLE PALUEL RIVILLE ROBERTOT ROCQUEFORT ROUTES SAINTE-COLOMBE SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS SAINT-SYLVAIN SAINT-VAAST-DIEPPEDALLE SASSETOT-LE-MAUCONDUIT	6.3.2022

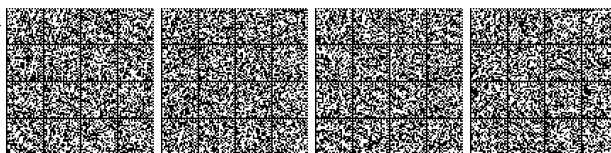


SASSEVILLE SOMMESNIL SORQUAINVILLE TERRES-DE-CAUX THEROULDEVILLE THEUVILLE-AUX-MAILLOTS THIERGEVILLE THIETREVILLE THIOUVILLE VALMONT VEAUUVILLE-LES-QUELLES VINNEMERVILLE VITTEFLEUR YPREVILLE-BIVILLE	
BERTHEAUVILLE BEUZEVILLE-LA-GUERARD BOSVILLE CANY-BARVILLE GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE LE HANOUARD OHERVILLE OURVILLE-EN-CAUX	Dal 26.2.2022 al 6.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
BELLEVIGNY (à l'ouest de la D763) SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE (à l'ouest de la D763)	28.2.2022
LES-LUCS-SUR-BOULOGNE LE-POIRE-SUR-VIE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS BEAUFOU	Dal 25.1.2022 al 28.2.2022
COËX (au nord de la D6 et D2006) SAINT MAIXENT SUR VIE SOULANS (au sud D205, à l'est des D69, D82, D103) LA GARNACHE (au sud de la D75, à l'est de la D32) FROIDFOND GRAND'LANDES Est D81 et D50 PALLUAU AIZENAY (nord D948 et ouest de la D978) SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (ouest D754) LA CHAPELLE PALLUAU est D978 APREMONT (ouest D21 - sud rivière La Vie)	25.3.2022
CHALLANS COMMEQUIERS	Dal 17.2.2022 al 25.3.2022
APREMONT (Est D21 - Nord rivière La Vie) MACHE SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (est D754) SAINT-PAUL-MONT-PENIT LA CHAPELLE PALLUAU Ouest D978 FALLERON GRAND'LANDES Ouest D81 et D50	Dal 17.3.2022 al 25.3.2022



Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
L'area delle regioni Veneto e Lombardia che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dai focolai seguenti - ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00304 (coordinate decimali WGS84: N45.277172844 E11.061649543, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.276713596 E11.048013722, N45.274003643 E11.058793354)	28.2.2022
L'area della regione Veneto situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dai focolai seguenti - ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00304 (coordinate decimali WGS84: N45.277172844 E11.061649543, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.276713596 E11.048013722, N45.274003643 E11.058793354)	Dal 20.2.2022 al 28.2.2022
L'area delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00016 (coordinate decimali WGS84: N45.089934 E9.380432)	14.3.2022
L'area delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00016 (coordinate decimali WGS84: N45.089934 E9.380432)	Dal 6.3.2022 al 14.3.2022
L'area delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00019 (coordinate decimali WGS84: N45.087314 E9.396439)	19.3.2022
L'area delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00019 (coordinate decimali WGS84: N45.087314 E9.396439)	Dall'11.3.2022 al 19.3.2022
L'area delle regioni Toscana ed Emilia Romagna che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00018 (coordinate decimali WGS84: N44.043697 E11.153191)	21.3.2022
L'area della regione Toscana situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00018 (coordinate decimali WGS84: N44.043697 E11.153191)	Dal 13.3.2022 al 21.3.2022
L'area della regione Toscana che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00017 (coordinate decimali WGS84: N43.928892 E11.062317)	25.3.2022
L'area della regione Toscana situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00017 (coordinate decimali WGS84: N43.928892 E11.062317)	Dal 17.3.2022 al 25.3.2022

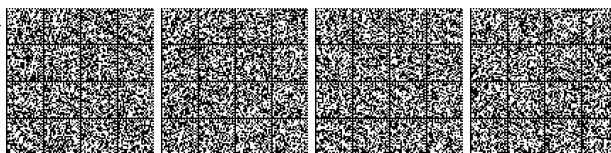


Stato membro: Ungheria

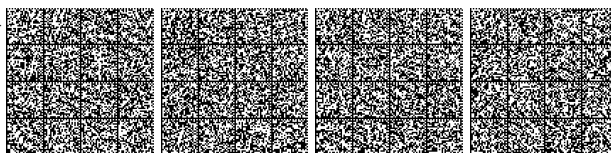
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:</i>	
Bugac, Fülöpjakab, Nyárlőrinc, Kikunfélegyháza, Kunszállás, Tiszaalpár és Városföld települések teljes közigazgatási területe.	7.3.2022

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Municipality Dronten, province Flevoland</i>	
Municipality Biddinghuizen, province Flevoland Vanaf de kruising Hoge vaart/ Lepelaartocht, Lepelaartocht volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg. Vogelweg volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk. Knardijk volgen in noordelijke richting tot aan Meerkoetenweg. Meerkoetenweg volgen in oostelijke richting tot aan Anthony Fokkerweg. Anthony Fokkerweg volgen in noordelijke richting tot aan A6. A6 volgen in oostelijke richting tot aan Lage Vaart. Lage Vaart volgen in oostelijke richting overgaand in Dronterweg tot aan Roodbeenweg. Roodbeenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ottolanderlaan. Ottolanderlaan volgen in oostelijke richting tot aan Rietweg. Rietweg volgen in noordelijke richting tot aan Van den Hamlaan. Van den Hamlaan volgen in oostelijke richting tot aan Ansjovisweg. Ansjovisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ansjovistoht. Ansjovistoht volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Vaart. Hoge Vaart volgen in zuidelijke richting tot aan Oldebroekertoht. Oldebroekertoht volgen in zuidelijke richting tot aan Bremenbergetoht. Bremenbergetoht volgen in zuidelijke richting tot aan waterloop door Walibi World. Waterloop volgen in zuidelijke richting tot aan Spijkweg. Spijkweg volgen in westelijke richting tot aan Rotonde. Rotonde 3e afslag weg langs parkeerterrein volgen in zuidelijke richting tot aan Bremerbergdijk. Bremerbergdijk volgen in westelijke richting tot aan KM paal 16. Vanaf KM paal 16 Veluwemeer oversteken tot aan Panglerbeek. Panglerbeek volgen in zuidelijke richting overgaand in Panglerweg tot aan Kolmansweg. Kolmansweg volgen in westelijke richting tot aan Vreeweg. Vreeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Harderwijkerweg. Harderwijkerweg volgen in westelijke richting overgaand in Broeksteeg tot aan Hessenweg. Hessenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hierderweg tot aan A28. A28 volgen in westelijke richting tot aan Tankstation Drieland. Vanaf Drieland Wolderwijd oversteken tot aan Gelderseweg. Gelderseweg volgen in westelijke richting tot aan Spiekweg. Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoge vaart. Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Lepelaartocht.	2.3.2022
Those parts of the municipalities Dronten, Lelystad, Zeewolde contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,60983, lat 52,42483	Dal 22.2.2022 al 2.3.2022
<i>Municipality West Betuwe, province Gelderland</i>	
1. Vanaf Brug A27/Boven Merwede, Boven Merwede via Avelingerdiep volgen in noordelijke richting, overgaand in Schelluinse Gat, overgaand in Zandkade tot aan Voordijk.	3.3.2022



2. Voordijk volgen in noordelijke richting tot aan Giessen.
3. Giessen volgen in oostelijke richting, overgaand in Noordeloos, overgaand in Groote Vliet tot aan Bordenweg.
4. Bordenweg volgen in oostelijke richting, Oude Zederik overstekend tot aan A27.
5. A27 volgen in noordelijke richting tot aan Achterkade.
6. Achterkade volgen in zuidelijke richting, overgaand in Zijderveldselaan tot aan Dorpsweg.
7. Dorpsweg volgen in zuidelijke richting tot aan N484.
8. N484 volgen in oostelijke richting tot aan A12.
9. A12 volgen in zuidelijke richting tot aan Steenweg.
10. Steenweg volgen in westelijke richting, overgaand in Waalbandijk tot aan de Waal.
11. De Waal volgen in westelijke richting tot aan Waalbandijk (Gameren).
12. Waalbandijk (Gameren) volgen in westelijke richting tot aan Delkant.
13. Delkant volgen in zuidelijke richting, overgaand in Prins Willem Alexanderstraat tot aan Jan Stuverstraat.
14. Jan Stuverstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Dreef tot aan Zeedijk.
15. Zeedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Eendenkade.
16. Eendenkade volgen in oostelijke richting tot aan Vliet.
17. Vliet volgen in zuidelijke richting tot aan Afgedamde Maas.
18. Afgedamde Maas volgen in zuidelijke richting tot aan pad naar Maasdijk.
19. Maasdijk volgen in westelijke richting tot aan De Kroon.
20. De Kroon volgen in westelijke richting tot aan Perzikstraat.
21. Perzikstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Wijksestraat.
22. Wijksestraat volgen in westelijke richting tot aan Groeneweg.
23. Groeneweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Bosseweg tot aan Het Hakkevelt.
24. Het Hakkevelt volgen in noordelijke richting tot aan Zwaansheuvel.
25. Zwaansheuvel volgen in noordelijke richting tot aan Achterdijk.
26. Achterdijk volgen in westelijke richting, overgaand in Eendenveld tot aan Broekgraaf.
27. Broekgraaf volgen in noordelijke richting, overgaand in Hoge Oldersdijk tot aan Waardhuizen.
28. Waardhuizen volgen in noordelijke richting tot aan Almweg.
29. Almweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Alm.
30. Oude Alm volgen in noordelijke richting, overgaand in Wijde Alm tot aan Waterloop.
31. Waterloop volgen in noordelijke richting onder Poortweg door tot aan A27.
32. A27 volgen in noordelijke richting tot aan Boven Merwede.



Those parts of the municipality West Betuwe (province Gelderland) and Vijfheerenlanden (province Utrecht) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,07466, lat 51,85738	Dal 23.2.2022 al 3.3.2022
<i>Municipality Zeewolde, province Flevoland</i>	
1. Vanaf kruising Schollevaarweg/ Gruttoweg, Gruttoweg volgen in noordelijke richting tot aan Kluutweg. 2. Kluutweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttotocht. 3. Gruttotocht volgen in noordelijke richting overgaand in A27 tot aan A6. 4. A6 volgen in oostelijke richting tot aan Spectrumdreef. 5. Spectrumdreef volgen in noordelijke richting tot aan Evenaar. 6. Evenaar volgen in westelijke richting tot aan Atlas. 7. Atlas volgen in noordelijke richting tot aan Kalenderweg. 8. Kalenderweg volgen in oostelijke richting tot aan Bosranddreef. 9. Bosranddreef volgen in noordelijke richting overgaand in Jac. P. Thijssesweg tot aan Oostvaardersdijk. 10. Oostvaardersdijk volgen in oostelijke richting overgaand in Houtribweg tot aan Houtribdreef. 11. Houtribdreef volgen in oostelijke richting tot aan Oostranddreef. 12. Oostranddreef volgen in zuidelijke richting tot aan Dronterweg. 13. Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg. 14. Larserringweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rietweg. 15. Rietweg volgen in westelijke richting tot aan Harderringweg. 16. Harderringweg volgen in zuidelijke richting tot aan Vleetweg. 17. Vleetweg volgen in westelijke richting tot aan Larserweg. 18. Larserweg volgen in zuidelijke richting tot aan Gooiseweg. 19. Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Ganzenweg. 20. Ganzenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Sternweg. 21. Sternweg volgen in westelijke richting tot aan Knardijk. 22. Knardijk volgen in noordelijke richting tot aan Ossenkampweg. 23. Ossenkampweg volgen in westelijke richting overgaand in Helling overgaand in Beloop tot aan Kruisboog. 24. Kruisboog volgen in noordelijke richting tot aan Spiekweg. 25. Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg. 26. Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Adelaarsweg. 27. Adelaarsweg volgen in noordelijke richting tot aan Schollevaarweg. 28. Schollevaarweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttoweg.	5.3.2022
Those parts of the municipalities Zeewolde and Lelystad (Flevoland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44293, lat 52,42627	Dal 25.2.2022 al 5.3.2022



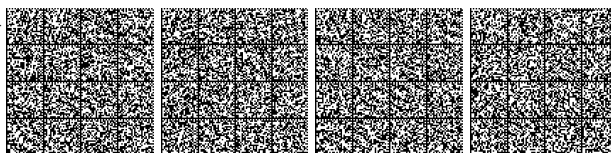
Municipality Harderwijk, province Gelderland

1. Vanaf kruising Nulderpad / Spiekweg, Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.
2. Gooiseweg volgen in oostelijke richting tot aan Boordmeestocht.
3. Baardmeestocht volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart.
4. Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan N302.
5. N302 volgen in noordelijke richting tot aan Rietweg.
6. Rietweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoekwanttocht.
7. Hoekwandtocht volgen in zuidelijke richting tot aan Biddingerweg.
8. Biddingerweg volgen in oostelijke richting tot aan rand sportpark de Schelp.
9. Rand volgen in zuidelijke richting tot aan Kokkelweg.
10. Kokkelweg volgen in oostelijke richting tot aan N708.
11. N708 volgen in zuidelijke richting tot aan Bremerbergtocht.
12. Bremertocht 1600 meter volgen in oostelijke richting tot bospad.
13. Bospad volgen in zuidelijke richting tot aan Spijkweg,
14. Spijkweg volgen in westelijke richting tot aan Bijsselseweg.
15. Bijsselseweg volgen in zuidelijke richting Veluwemeer overstekend tot aan Bliksweg.
16. Bliksweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Molenweg overgaand in Molenweg tot aan Bovenweg.
17. Bovenweg volgen in oostelijke richting tot aan Elburgseweg.
18. Elburgseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oenenburgweg.
19. Oenenburgweg volgen in zuidelijke richting tot aan Eperweg.
20. Eperweg volgen in oostelijke richting tot aan Pasopweg.
21. Pasopweg volgen in zuidelijke richting tot aan Tongerenseweg.
22. Tongerenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Gortelseweg.
23. Gortelseweg volgen in westelijke richting tot aan Elspeterbosweg.
24. Elspeterbosweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Vierhousterweg tot aan Uddelerweg N310.
25. N310 volgen in zuidelijke richting overgaand in Garderenseweg overgaand in Koningsweg tot aan Dorpsstraat.
26. Dorpsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Putterweg overgaand in Garderenseweg overgaand in Achterstraat overgaand in Dorpsstraat overgaand in Stationsstraat tot aan Cleenhorsterweg.
27. Cleenhorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Engersteeg.
28. Engersteeg volgen in westelijke richting tot aan Waterweg.
29. Waterweg volgen in zuidelijke richting tot aan De Kronkel(water).
30. De kronkel volgen in westelijke richting de A28 overstekend vervolgens Nuldernauw overstekend tot aan Seaewaldallee.

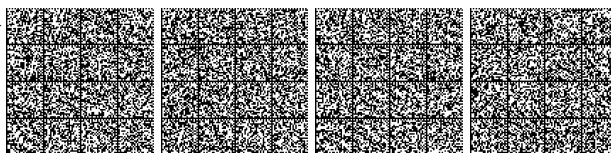
9.3.2022



31. Seaewaldallee volgen in westelijke richting tot aan Nulderpad.	
32. Nulderpad volgen in noordelijke richting tot aan Spiekweg.	
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514	Dal 25.2.2022 al 7.3.2022
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306	Dal 27.2.2022 al 7.3.2022
Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,66425, lat 52,34671	Dall'1.3.2022 al 9.3.2022
<i>Municipality Lochem , province Gelderland</i>	
1. Vanaf kruising Oudhuizerstraat spoorlijn Apeldoorn/Zutphen, spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdweg. 2. Hoofdweg volgen in oostelijke richting tot aan Zutphenseweg. 3. Zutphenseweg volgen in westelijke richting tot aan Withagenweg. 4. Withagenweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloemenksweg. 5. Bloemenksweg volgen in noordelijke richting tot aan Kneuterstraat. 6. Kneuterstraat volgen in oostelijke richting tot aan Enkweg. 7. Enkweg volgen in noordelijke richting overgaand in H.W. Iordensweg tot aan A2. 8. A2 volgen in oostelijke richting tot aan Deventerweg. 9. Deventerweg volgen in noordelijke richting tot aan Noorwegenstraat. 10. Noorwegenstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Visbystraat overgaand in Zweedsestraat tot aan Holterweg. 11. Holterweg volgen in westelijke richting tot aan Spitdijk. 12. Spitdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Deventerweg overgaand in Dorpsstraat overgaand in Looweg tot aan Schipbeeksweg. 13. Schipbeeksweg volgen in zuidelijke richting tot aan Marsdijk. 14. Marsdijk volgen in oostelijke richting tot aan A1i. 15. A1 volgen in oostelijke richting tot aan Schipbeek. 16. Schipbeek volgen in oostelijke richting tot aan Voorste beek. 17. Voorste beek volgen in zuidelijke richting overgaand in Dortherbeek Oost tot aan Holterweg. 18. Holterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Markeloseweg. 19. Markeloseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Olde Diek. 20. Olde Diek volgen in zuidelijke richting tot aan Verwoldseweg. 21. Verwoldseweg volgen in oostelijke richting tot aan Dijkmansweg. 22. Dijkmansweg volgen in zuidelijke richting tot aan Amsenseweg. 23. Amsenseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Stationsweg overgaand in Graaf Ottoweg tot aan Nieuwstad.	10.3.2022



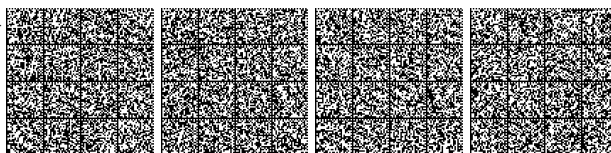
- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">24. Nieuwstad volgen in zuidelijke richting overgaand in Zutphenseweg tot aan Hessenweg.25. Hessenweg volgen in oostelijke richting tot aan Tusselersveenweg.26. Tusselersveenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Het Langen.27. Het langen volgen in westelijke richting tot aan Vordenseweg.28. Vordenseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Wildenborgseweg tot aan Kapelweg.29. Kapelweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselweg.30. Mosselweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiersserbroekweg.31. Wiersserbroekweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Ruurloseweg tot aan Kostedeweg.32. Kostedeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lindeseweg.33. Lindeseweg volgen westelijke richting tot aan Lieferinkweg.34. Lieferinkweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zomervreugdweg.35. Zomervreugdweg volgen in westelijke richting tot aan Berkendijk.36. Berkendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Maalderinkweg.37. Maalderinkweg volgen in westelijke richting overgaand in Slotsweg tot aan Vordenseweg.38. Vordenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lankhorsterweg.39. Lankhorsterweg volgen in westelijke richting tot aan Wichmondseweg.40. Wichmondseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Koningsweg.41. Koningsweg volgen in westelijke richting overgaand in Beekstraat overgaand in Kerveldijk overgaand in Beukenlaan tot aan Vrendenbargsedijk.42. Vrendenbargsedijk volgen in westelijke richting tot aan Dollemansstraat.43. Dollemansstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Wolffstraat tot aan Covikseweg.44. Covikseweg volgen in noordelijke richting tot aan Dr Alfons Ariënstraat.45. Dr Alfons Ariënstraat volgen in westelijke richting overgaand in Onderstraat tot aan Bovenstraat.46. Bovenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Veerweg.47. Veerweg volgen in westelijke richting tot aan Ijssel overstekend overgaand in Bronkhorsterweg tot aan N348.48. N348 volgen in zuidelijke richting tot aan De Pothof.49. De Pothof volgen in westelijke richting tot aan Engelenburgerlaan.50. Engelenburgerlaan volgen in westelijke richting overgaand in Eerbeekseweg tot aan L. R.Beunenlaan.51. L.R.Beunenlaan volgen in noordelijke richting tot aan Knoevenoordstraat.52. Knoevenoordstraat volgen in westelijke richting tot aan Stouwstraat.53. Stouwstraat volgen in noordelijke richting tot aan Rhienderensestraat. | |
|--|--|



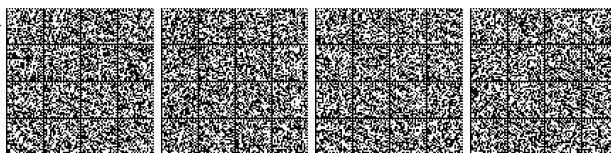
54. Rhienderensestraat volgen in westelijke richting tot aan Hogestraat. 55. Hogestraat volgen in noordelijke richting tot aan Kikvorsenstraat. 56. Kikvorsenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Vosstraat. 57. Vosstraat volgen in westelijke richting tot aan Hallsedijk. 58. Hallsedijk volgen in noordelijke richting overgaand in Polveensweg tot aan Voorster Beek. 59. Voorsterbeek volgen in noordelijke richting tot aan Oudhuizerstraat. 60. Oudhuizerstraat volgen in noordelijke richting tot aan spoorlijn Aleldoorn/Zutphen.	
Those parts of the municipalities Lochem and Zutphen (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.24741, lat 52.15942	Dal 2.3.2022 al 10.3.2022
<i>Municipality Putten, province Gelderland</i>	
1. Vanaf Nijkerkernauw Laakse Hoek volgen in noordelijke richting tot aan Eemmeerdijk. 2. Eemmeerdijk volgen in westelijke richting overgaand in Slingerweg tot aan Winkelweg. 3. Winkelweg volgen in noordelijke richting tot aan Nijkerkerweg. 4. Nijkerkerweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg. 5. Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Adelaarsweg. 6. Adelaarsweg volgen in noordelijke richting tot aan Schollevaarweg. 7. Schollevaarweg volgen oostelijke richting tot aan Knardijk. 8. Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Sternweg. 9. Sternweg volgen in oostelijke richting tot aan N302. 10. N302 volgen in zuidelijke richting tot aan Newtonweg. 11. Newtonweg volgen in oostelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg. 12. Zuiderzeestraatweg volgen in oostelijke richting tot aan Grevenhofsweg. 13. Grevenhofsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Brouwersbosweg. 14. Brouwersbosweg volgen in zuidelijke richting tot aan Paasloweg. 15. Paasloweg volgen in oostelijke richting tot aan Bredeweg. 16. Bredeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Parallelweg. 17. Parallelweg volgen in oostelijke richting tot aan Stuizandpad. 18. Stuizandpad volgen in zuidelijke richting tot aan A28. 19. A28 volgen in oostelijke richting tot aan Hierderweg. 20. Hierderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Poolseweg. 21. Poolseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Jonkheer c.j. Zandbergweg. 22. Jonkheer c.j. Zandbergweg volgen in oostelijke richting overgaand in Garderenseweg tot aan Flevoweg. 23. Flevoweg volgen in noordelijke richting tot aan Leuvenumseveld. 24. Leuvenumseveld volgen in zuidelijke richting tot aan Garderenseweg.	19.3.2022



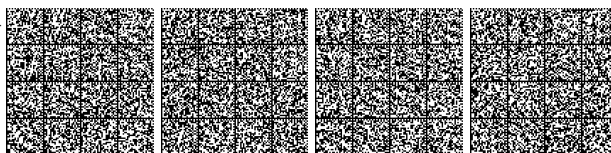
25. Garderenseweg volgen in westelijke richting overgaand in Speulderweg tot aan Dorpsstraat. 26. Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Bakkerstraat. 27. Bakkerstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hogesteeg tot aan Apeldoornsestraat. 28. Apeldoornsestraat volgen in westelijke richting tot aan Heuvelrandweg. 29. Heuvelrandweg volgen in noordelijke richting tot aan De Voortsering. 30. De Voortsering volgen in zuidelijke richting tot aan Overhorsterweg. 31. Overhorsterweg volgen in westelijke richting tot aan Schoenlapperweg. 32. Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Woudweg. 33. Woudweg volgen in westelijke richting tot aan Appelstraat. 34. Appelstraat volgen in westelijke richting tot aan Kamersteeg. 35. Kamersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Barneveldseweg. 36. Barneveldseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Peerweg. 37. Peerweg volgen in westelijke richting tot aan Koperweg. 38. Koperweg volgen in noordelijke richting tot aan Vossenweg. 39. Vossenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Nieuwe Laak tot aan Van Dijkhuizenstraat. 40. Van Dijkhuizenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Amersfoortseweg. 41. Amersfoortseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Arkenheemweg. 42. Arkenheemweg volgen in westelijke richting tot aan Bunschoterweg. 43. Bunschoterweg volgen in westelijke richting tot aan Korte Holk. 44. Korte Holk volgen in noordelijke richting tot aan Dommersbeek. 45. Dommersbeek volgen in noordelijke richting tot aan Bontepoort. 46. Bontepoort volgen in westelijke richting tot aan Wiel. 47. Wiel volgen in noordelijke richting tot aan nekkeveld. 48. Nekkeveld volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkernauw. 49. Nijkerkernauw overstekend tot aan Laakse Hoek.	
Those parts of the municipalities Ermelo, Putten en Zeewolde contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.55815 lat 52.28283	Dall'11.3.2022 al 19.3.2022
<i>Municipality Woltersum, province Groningen</i>	
1. Vanaf kruising N46 / Wolddijk, Wolddijk volgen in noordelijke richting tot aan spoorlijn Groningen-Delfzijl. 2. Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Boterdiep. 3. Boterdiep volgen in noordelijke richting tot aan Fraamklapsterweg. 4. Fraamklapsterweg volgen in oostelijke richting tot aan Delleweg. 5. Delleweg volgen in noordelijke richting tot aan Florastraat.	17.3.2022



6. Florastraat volgen in oostelijke richting tot aan Colpende.
7. Colpende volgen in oostelijke richting tot aan Huizingerweg.
8. Huizingerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hoofdweg overgaand in Smedemaweg tot aan Westeremdenweg.
9. Westeremdenweg volgen in oostelijke richting tot aan N46.
10. N46 volgen in noordelijke richting tot aan Karshofweg.
11. Karshofweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Kuipersweg tot aan Weversweg.
12. Weversweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Nieuwstad tot aan Coolmanspad.
13. Coolmanspad volgen in zuidelijke richting tot aan Fiveldijk.
14. Fiveldijk volgen in oostelijke richting tot aan Garstthuiserweg.
15. Garstthuiserweg volgen in zuidelijke richting tot aan Terhornseweg.
16. Terhornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Westerweg.
17. Westerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Terhornseweg.
18. Terhornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Leermenstermaar.
19. Leermenstermaar volgen in zuidelijke richting tot aan Tuindersweg.
20. Tuindersweg volgen in oostelijke richting tot aan Kapslaan.
21. Kapslaan volgen in oostelijke richting tot aan Leermensterpad.
22. Leermensterpad volgen in zuidelijke richting tot aan Kloosterweg.
23. Kloosterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Jurkwerderweg tot aan Damsterdiep.
24. Damsterdiep volgen in westelijke richting tot aan Nieuwe Diep.
25. Nieuwe Diep volgen in oostelijke richting tot aan Woldweg.
26. Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan N33.
27. N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Larkswerderweg.
28. Larkswerderweg volgen in oostelijke richting tot aan Oude Heemweg.
29. Oude Heemweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.
30. Hoofdweg volgen in oostelijke richting tot aan Weereweg.
31. Weereweg volgen in zuidelijke richting overgaand in oost Zandenweg tot aan Oudeweg.
32. Oudeweg volgen in westelijke richting tot aan N33.
33. N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Ringmaar.
34. Ringmaar volgen in westelijke richting tot aan Slochterweg.
35. Slochterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Geert Veenhuizenweg tot aan Sappemeesterweg.
36. Sappemeesterweg volgen in Zuidelijke richting overgaand in Spitsbergen overgaand in Achterste Noordzijde tot aan Siepweg.



37. Siepweg volgen in oostelijke richting tot aan Lange Weg. 38. Lange Weg volgen in zuidelijke richting overgaand in Slochterstraat tot aan Winschoterdiep. 39. Winschoterdiep volgen in westelijke richting tot aan Van Storckenborgkanaal. 40. Van Starckenborghkanaal volgen in westelijke richting tot aan N370. 41. N370 volgen in noordelijke richting tot aan N46. 42. N46 volgen in westelijke richting tot aan Wolddijk.	
Those parts of the municipalities Groningen en Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.72565 lat 53.26682	Dal 9.3.2022 al 17.3.2022
<i>Municipality Het Hogeland, province Groningen</i>	
1. Vanaf kruising A.G Belstraat/ Westervolge, Westervolge volgen in noordelijke richting tot aan Noordpolderkanaal. 2. Noordpolderkanaal volgen in westelijke richting tot aan M.D.Teenstraweg. 3. M.D.Teenstraweg volgen in noordelijke richting tot aan Noorderdijk. 4. Noorderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Ranselgatweg. 5. Ranselgatweg volgen in noordelijke richting tot aan Borkumkade. 6. Borkumkade volgen in noordelijke richting tot aan Doekegatkanaal. 7. Doekegatkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Schildweg. 8. Schildweg volgen in oostelijke richting tot aan Hubertgatweg. 9. Hubertgatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kwelderweg. 10. Kwelderweg volgen in oostelijke richting overgaand in N33 tot aan Spijkstermaar. 11. Spijkstermaar volgen in zuidelijke richting overgaand in Losderpermaar tot aan Godlinzermear. 12. Godlinzermear volgen in westelijke richting tot aan Schoolweg. 13. Schoolweg volgen in westelijke richting overgaand in Oostwijtwerderweg tot aan Bosweg. 14. Bosweg volgen in westelijke richting tot aan Molenweg. 15. Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Appingedam-Roodeschool. 16. Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Delleweg. 17. Delleweg volgen in noordelijke richting tot aan Weersterweg. 18. Weersterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Stationsweg. 19. Stationsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn. 20. Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Westerwijtwerdermaar. 21. Westerwijtwerdermaar volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsweg. 22. Dorpsweg volgen in westelijke richting tot aan Halteweg. 23. Halteweg volgen in noordelijke richting tot aan Pomsterweg. 24. Pomsterweg volgen in westelijke richting tot aan Fraamweg.	22.3.2022



25. Fraamweg volgen in noordelijke richting tot aan Onderdendamsterweg. 26. Onderdendamsterweg volgen in westelijke richting tot aan Stitswerderweg. 27. Stitswerderweg volgen in noordelijke richting tot aan Anderwereldstertocht. 28. Anderwereldstertocht volgen in westelijke richting tot aan Delthe. 29. Delthe volgen in noordelijke richting tot aan Kanaal door de Zuidhorn. 30. Kanaal door de Zuidhorn volgen in westelijke richting tot aan Onderdendamsterweg. 31. Onderdendamsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in A.G.Bellstraat tot aan Westervalge.	
Those parts of the municipality Het Hoge Land contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.69457 lat 53.42069	Dal 14.3.2022 al 22.3.2022

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Województwo dolnośląskie	
1) w powiecie milickim: a) w gminie Milicz miejscowości: Tworzymirki, Tworzymirki Górne, Wziąchowo Małe, Wziąchowo Wielkie, Ostrowąsy, Wodników Górny, Latkowa, Latkowa Gajdówka, Kołeda, Bartniki, Wrocławice, Gądkowice, Wróbliniec, Joachimówka, Wielgie Milickie, Stawczyk, Godnowa, Gajdówka, Dzierzgów, Nowe Grodzisko, Smelice, Średzina Chałupy, Lelików, Dyminy, Sławoszowice, Stawno, Ruda Milicka, Grabownica, Duchowo, Niesułowice, Czatkowice- na zachód od ulicy Recznej, Wałkowa; Wszewilki, północna i wschodnia część miasta Milicz ograniczona od południa ulicą Sułowską i od zachodu drogą krajową nr 15 (ul. Trzebnicka), Nowy Zamek poza terenem Rezerwatu Stawów Milickich b) w gminie Krośnice miejscowości: Wąbnice, Dąbrowa, Czarnogoździce, Wierzchowice, Krośnice, Police, Żeleźniki, Kotlarka- na południe od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc, Czeszyce, Luboradów, Grabownica, Stara Huta, Kuźnica Czeszycka, Suliradzice, c) w gminie Cieszków miejscowości: Wężowice, Góry, Jawor, Jankowa, Trzebicko, Trzebicko Dolne	25.2.2022
1) w powiecie milickim: a) w gminie: Milicz, miejscowości: Młodzianów, Braclaw, Henrykowice, Potasznia, Borzynowo, Czatkowice- na wschód od ulicy Recznej, w miejscowości Nowy Zamek teren Rezerwatu Stawy Milickie, b) w gminie Krośnice miejscowości Kotlarka- na północ od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc	Dal 17.2.2022 al 25.2.2022
Województwo łódzkie	
1) w powiecie sieradzkim: a) w gminie Goszczanów miejscowości: Wola Tłomakowa, Sulmów, Sokołów, Wroniawy, Karolina, Lipicze, Lipicze-Olendry, Rzęzawy, Goszczanów, Kaszew, Czerniaków, Poniatówek, Poniatów, Strachanów, Poradzew, Gawłowice, Poprężniki, Waclawów b) w gminie Warta miejscowości: Zadąbrowie Rudunek, Zadąbrowie Wiatraczyska, Grzybki, Krąków, Augustynów, Witów, Czartki, Głaniszew, Zagajew, Góra, Gać Warcka, Kawęczynek, Raczków, Ustków, Socha, Cielce c) w gminie Błaszki miejscowości: Chabierów, Chociszew, Kobylniki, Gorzałów, Garbów, Orzeżyn, Kalinowa, Tuwalczew, Adamki, Kwasków, Domaniew, Smaszków, Kostrzewice, Golków, Maciszewice, Woleń, Kokoszek, Kołdów, Sędzimirowice, Skalmierz, Suliszewice, Mroczy Małe, Wójcice, Nacesławice	16.3.2022



2) w powiecie sieradzkim: a) w gminie Goszczanów miejscowości: Chlewo, Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów, Chwałęcice, b) w gminie Warta miejscowość: Zielęcin, c) w gminie Błaszki miejscowości: Korzenica, Morawki, Paulinowo	Dall'8.3.2022 al 16.3.2022
Województwo pomorskie	
w powiecie chojnickim gminie Chojnice miejscowości wraz z wybudowaniami: Ciechocin Pierwszy, Doręgowice, Kamionka (k. Zamartego), Nowy Dwór, Melanowo, Melanówek, Ogorzeliny, Sławęcin	9.3.2022
1) w powiecie człuchowskim: a) w gminie Debrzno miejscowości: Boboszewo, Bolesławowo, Cierznie, Debrzno, Gniewno, Główna, Jakubowo, Jeleniec, Kostrzyca, Krzepiszyn, Miłachowo, Myśligoszcz, Myśligoszcz Wybudowanie, Nierzybie, Pokrzywy, Prusinowo Wybudowanie, Pędziszewo, Przypółsko, Rozdół, Rozwory, Skowarnki, Słupia, Służewo, Smug, Stanisławka, Strzeszyn, Uniechówek, Uniechów, Uniechów Wybudowanie b) w gminie Człuchów w miejscowości: Barkowo, Biskupnica, Biskupnica Wybudowanie, Chrzastowo, Chrzastowo Wybudowanie, Chrzastówko, Dziewiątka, Gębarzewo, Jaromierz, Migi, Mosiny, Rogowo c) w gminie Czarne miejscowości: Bińcze, Gliniana Góra, Wiśniowa Aleja, Wygonki	14.3.2022
1) w powiecie człuchowskim: a) w gminie Debrzno miejscowości: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strieczona, Strieczonka, b) w gminie Człuchów miejscowość Barkówko	Dal 7.3.2022 al 14.3.2022
Województwo kujawsko-pomorskie	
1) w powiecie sępoleńskim: a) w gminie Sępólno Krajeńskie miejscowości: Sępólno Krajeńskie, Włoscibórz, Zalesie, Komierowo, Lutowo, Dziechowo, Lutówko, Piaseczno, Sikorz, Trzciany, Wałdowo; b) w gminie Kamień Krajeński miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Jermionki, Niwy, Nowa Wieś, Witkowo, Zamarte, Płocicz; 2) w powiecie tucholskim, a) w gminie Kęsowo miejscowości: Kęsowo, Obrowo, Pamiętowo, Przymuszewo	9.3.2022
1) w powiecie sępoleńskim: a) w gminie Kamień Krajeński miejscowości: Kamień Krajeński, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Radzim, Obkas, Orzełek; 2) w powiecie tucholskim: a) w gminie Kęsowo miejscowości: Drożdżenica	Dall'1.3.2022 fino al 9.3.2022
1) w powiecie inowrocławskim: a) w gminie Inowrocław miejscowości: Inowrocław, Strzemińsk, Dulsk, Marulewy, Bachorze Łęgi, Miechowice, Batkowo, Krusza Zamkowa, Karczyn-Wieś, Kłopot, Sikorowo, Trzaski, Sławęcinek, Łojewo, Łatkowo, Łakocin, Cieślin, Mimowola, Czyste, Góra, Gnojno, Jaronty, Tupadły, Witowy, Ostrowo Krzyckie, Orłowo; b) w gminie Dąbrowa Biskupia miejscowości: Bąkowo, Niemojewo, Dziewa, Głojkowo, Brudnia, Konary, Modliborzyce, Nowy Dwór, Ośniszczewko, Parchanki, Pieczyńska, Pieranie, Wonorze, Zagajewice, Radojewice, Sobiesierne; c) w gminie Gniewkowo miejscowości: Ostrowo, Kaczkowo, Wierchosławice, Wierchosławice, Klepary, Wielowieś, Wierzbiczany, Lipie, Murzynko, Szpital, Szadłowice, Bąbolin, Skalmierowice; d) w gminie Kruszwica miejscowości: Przedbojewice, Janowice, Szarlej, Wola Wapowska, Arturowo, Karczyn; e) w gminie Rojewo miejscowości: Topola, Ściborze, Wybranowo, Dobiesławice, Mierogoniewice, Płonkowo	10.3.2022
1) w powiecie inowrocławskim: a) w gminie Inowrocław miejscowości: Turzany, Marcinkowo, Olszewice, Komaszycy, Balczewo, Pławinek, Balin, Jacewo, Słońsko, Dziennice; b) w gminie Dąbrowa Biskupia miejscowości: Parchanie, Rejna c) w gminie Gniewkowo, miejscowość: Gąski	Dal 2.3.2022 al 10.3.2022

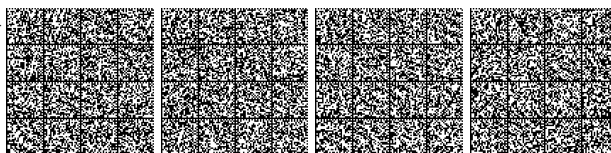


Województwo małopolskie

1) w powiecie krakowskim ziemskim: a) w gminie Jerzmanowice – Przegonia miejscowości: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Raclawice, Sąspów, Szklary b) w gminie Krzeszowice miejscowości: Czatkowice, Dębik, Nawojowa Góra, Paczółtowice, Siedlec, Żary, Żbik część miejscowości Dubie - Krzeszowice – wschodnia część miasta ograniczona od strony zachodniej ulicami: Daszyńskiego, Rynek, Krakowską, Legionów Polskich, Czatkowice Górne c) w gminie Liszki miejscowości: Chrosna, Morawica d) w gminie Michałowice miejscowości: Górna Wieś e) w gminie Skała miejscowości: Cianowice, Maszyce, Niebyła-Świńczów, Ojców, Rzeplin, Skała, Smardzowice, Szczodrkowice, część miejscowości Skała-wieś – południowa część miejscowości od strony północnej ograniczona drogą wojewódzką nr 794; f) w gminie Sułoszowa miejscowość Wola Kalinowska; g) w gminie Wielka Wieś miejscowości: Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Bębło – północna część miejscowości ograniczona od południa ulicami: Na Dolinkę, Lasek, Południową i Turkusową, Będkowice – zachodnia część miejscowości ograniczona od strony wschodniej ulicami: Długą, Browar i Kawiory, Biały Kościół – północno-wschodnia część miejscowości ograniczona od strony południowo-zachodniej ulicą Krakowską, Wielka Wieś – wschodnia część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicami: Krakowską, Słoneczną, Centralną i Polną; h) w gminie Zabierzów miejscowości: Aleksandrowice, Balice, Brzezcie, Brzezinka, Brzozkwinia, Burów, Kleszczów, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Zabierzów, Kobylany – zachodnia część miejscowości ograniczona od strony wschodniej ulicą Jurajską oraz południowa część miejscowości ograniczona od strony północnej ulicą Akacją; i) w gminie Zielonki miejscowości: Brzozówka, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębnyce, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Zielonki 2) w mieście Kraków: północno-zachodnia część miasta ograniczona od strony południowo-wschodniej ulicami: drogą wojewódzką 794 (ul. Zygmunta Glogera, ul. Matki Pauli Zofii Tajber, ul. Zielińską, ul. Henryka Pachonńskiego, ul. Kazimierza Wyki), drogą krajową nr 7 (ul. Opolską, ul. Josepha Conrada), drogą krajową S7 (ul. Armii Krajowej) – do linii kolejowej nr 118 (Kraków Główny – Kraków Lotnisko), dalej wzdłuż tej linii kolejowej do ulicy Zielony Most, a następnie ulicami: Zielony Most, Na Błonie, Jesionową, Królowej Jadwigi, Junacką, Chełmską, Olszanicką	25.3.2022
3) w powiecie krakowskim ziemskim: a) w gminie Wielka Wieś miejscowości: Wierzchowice, Bębło – południowa część miejscowości ograniczona od strony północnej ulicami: Na Dolinkę, Lasek, Południową i Turkusową, Będkowice – wschodnia część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicami: Długą, Browar i Kawiory, Biały Kościół – południowo-zachodnia część miejscowości ograniczona od strony północno-wschodniej ulicą Krakowską, Wielka Wieś- zachodnia część miejscowości ograniczona od strony wschodniej ulicami: Krakowską, Słoneczną, Centralną i Polną; b) w gminie Zabierzów miejscowości: Bolechowice, Karniowice, Ujazd, Więckowice, Zelków, Kobylany – centralna część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicą Jurajską, a od strony południowej ulicą Akacją	Dal 17.3.2022 al 25.3.2022

Województwo wielkopolskie

1) w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Strzyżew, Sieroszewice, Parczew; 2) w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice miejscowość: Boguśławów; 3) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat miejscowości: Biskupice Zabaryczne, Kotłów	24.3.2022
1) w powiecie kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie miejscowości: Stara Kakawa, Wola Droszewska, Zadowice; 2) w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wlkp. miejscowości: Czekanów, Wtórek, Sadowie, Nowe Kamienice, Wysocko Wielkie, Smardowskie Olendry;	Dal 16.3.2022 al 24.3.2022



3) w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice miejscowości: Chynowa, Przygodziczki, Przygodzice, Antonin, Wysocko Małe, Smardów; 4) w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce miejscowości: Leziona, Biskupice Ołoboczne; 5) w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Latowice, Wielowieś, Namysłaki, Bilczew, Psary, Ołobok, Sławin, Masanów, Rososzycy; 6) miasto Ostrów Wielkopolski - osiedle Pruślin; 7) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat miejscowości: Mikstat-Pustkowie, Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Przedborów, Mikstat, Komorów; 8) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną miejscowość Chlewo.	
Województwo wielkopolskie	
1) w powiecie złotowskim: a) w gminie Lipka miejscowości: Debrzno Wieś, Lipka, Smolnica, Trudna, Laskowo, Scholastykowo, Łąkie; obszar leśny w obrębie miejscowości Potulice	14.3.2022
2) w powiecie kaliskim: a) w gminie Lisków miejscowości: Swoboda, Budy Liskowskie, Ciepiew, Trzebień b) w gminie Koźminek miejscowości: Chodybki, Dębsko, Złotniki, Stary Karolew, Gać Kaliska, Moskurnia, Nowy Karolew, Ksawerów, Marianów, Smółki, Oszczeklin, Dąbrowa, Pietrzyków c) w gminie Szczytniki miejscowości: Radliczyce, Gorzuchy, Tymieniec, Mroczy Wielkie, Kościany, Lipka, Staw, Cieszyków, Trzęsów, Marchwacz-Kolonia	16.3.2022
1) w powiecie kaliskim: a) w gminie Ceków-Kolonia, miejscowości: Beznatka, Ceków, Ceków-Kolonia, Gostynie, Kamień, Kosmów, Kosmów-Kolonia, Kuźnica, Morawin, Nowa Plewnia, Nowe Prażuchy, Plewnia, Podzborów, Przedzeń, Przespolew Kościelny, Przespolew Pański, Stare Prażuchy, Szadek; b) w gminie Koźminek miejscowości: Bogdanów, Chodybki, Gać Kaliska, Józefina, Koźminek, Ksawerów, Marianów, Moskurnia, Nowy Karolew, Nowy Nakwasin, Osuchów, Oszczeklin, Pietrzyków, Smółki, Stary Karolew, Stary Nakwasin, Złotniki, Rogal, Dąbrowa; c) w gminie Lisków miejscowości: Annapol, Budy Liskowskie, Chrusty, Ciepiew, Józefów, Lisków, Madalin, Małgów, Małgów-Kolonia, Nadzież, Pyczek, Strzałków, Swoboda, Trzebień, Dębniaki; d) w gminie Opatówek, miejscowości: Borów, Dębe-Kolonia, Rajsco, Sierżchów, Warszaw, Modła, Janików, Zmysłanka; e) w gminie Szczytniki miejscowości: Marchwacz-Kolonia, Trzęsów ; f) w powiecie kaliskim, w gminie Mycielin , miejscowości: Aleksandrów, Kuszyn, Jaszczury, Kukułka; g) w powiecie kaliskim, w gminie Żelazków miejscowości: Dębe, Florentyna, Goliszew, Janków, Zborów, Biernatki, Góry Zborowskie; h) w powiecie tureckim, w gminie Kawęczyn miejscowości: Skarżyn, Stanisława, Będziechów; i) w powiecie tureckim, w gminie Małanów miejscowość: Skarżyn-Kolonia, Celestyny, Poroże.	19.3.2022
1) w powiecie kaliskim: a) w gminie Koźminek miejscowości: Dębsko, Emilianów, Krzyżówki, Młynisko, Tymianek; b) w gminie Lisków miejscowości: Koźłatków, Lisków-Rzgów, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia, Żychów.	Dall'11.3.2022 al 19.3.2022
Województwo wielkopolskie:	
1) w powiecie poznańskim: a) w gminie Komorniki miejscowości: Jarosławiec, Rosnówko, Walerianowo; b) w gminie Stęszew miejscowości: Górka, Trzebaw, Łódź, Dębenko, Dębno, Krąplewo, Stęszew, Witobel, Zamysłowo, Antoninek, Strykówko, Strykowo, Dębina, Twardowo, Srocko Małe, Zaparcin, Wronczyn, Modrze; c) w gminie Mosina miejscowości: Pożegowo, Mosina, Krosinko, Krosno, Sowiniec, Sowinki, Baranówko, Drużyna, Nowinki, Zabinko; d) miasto Puszczykowo;	4.3.2022



2) w powiecie kościańskim: a) w gminie Czempin miejscowości: Maruszkowo, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Zadory, Roszkowo, Gluchowo, Jarogniewice, Piechanin, Stare Tarnowo, Nowe Tarnowo, Piotrkowice, Jasień, Czempin, Nowe Borówko, Borowo, Helenopol, Słonin, Betkowo; b) w gminie Kościan miejscowości: Mikoszki, Kawczyn, Stare Oborzyska; 3) w powiecie śremskim w gminie Brodnica, miejscowości: Ilówiec, Grzybno, Sucharzewo, Żabno, Ilówiec Wielki, Rogaczewo, Szoldry, Chaławy, Piotrowo, Kopyta, Brodnica, Sulejewo	
1) w powiecie poznańskim: a) w gminie Mosina miejscowości: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, Pecna; b) w gminie Stęszew miejscowość: Będlewo; 2) w powiecie kościańskim w gminie Czempin miejscowości: Sierniki, Bieczyny, Srocko Wielkie.	Dal 24.2.2022 al 4.3.2022

Stato membro: Portogallo

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Torres Vedras and Lourinhã municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140842 N, 9.296611 W	4.4.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140842N, 9.296611W	Dal 26.3.2022 al 3.4.2022
The parts of Torres Vedras and Lourinhã municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140375N, 9.305293W	4.4.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140375N, 9.305293W	Dal 26.3.2022 al 3.4.2022
The parts of Torres Vedras and Lourinhã municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.138111N, 9.306278W	4.4.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.138111N, 9.306278W	Dal 26.3.2022 al 3.4.2022
The parts of Torres Vedras and Lourinhã municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.128166N, 9.286183W	4.4.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.128166N, 9.286183W	Dal 26.3.2022 al 3.4.2022
The part of Mértola municipality, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.610000N, 7.620000W	22.3.2022
The part of Mértola municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.610000N, 7.620000W	Dal 14.3.2022 al 22.3.2022
The parts of Torres Vedras and Lourinhã municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.131874N, 9.285700W	4.4.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.131874N, 9.285700W	Dal 26.3.2022 al 3.4.2022



Stato membro: Romania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>County: Ialomița</i>	
Following localities: Ograda, comuna Ograda Gura Văii, comuna Sudiți Sudiți, comuna Sudiți Săveni, comuna Săveni Lăcusteni, comuna Platonești Platonești, comuna Platonești Frățilești, comuna Săveni Hăgieni, comuna Mihail Kogălniceanu Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu Murgeanca, comuna Valea Ciorii	13.3.2022
Following localities: Țândărei	Dal 5.3.2022 al 13.3.2022

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The area of the parts of County Fermanagh extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54.3301 and E -7.6926	10.3.2022
Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54.3301 and E -7.6926	Dal 2.3.2022 al 10.3.2022

Parte C

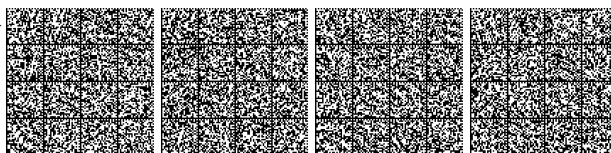
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Regione: Lombardia</i>	
— comune di Acquafredda (BS) — comune di Adro (BS) — comune di Alfianello (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Alfianello (BS) a ovest dell'autostrada A21 — comune di Azzano Mella (BS) — comune di Bagnolo Mella (BS) — comune di Barbariga (BS) — comune di Bassano Bresciano (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Bassano Bresciano (BS) a ovest dell'autostrada A21 — comune di Bedizzole (BS) — comune di Borgosatollo (BS)	31.3.2022



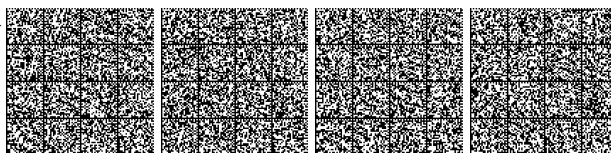
— comune di Brescia (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Calcinato (BS) — comune di Calvagese della Riviera (BS) — comune di Calvisano (BS) — comune di Capriano del Colle (BS) — comune di Carpenedolo (BS) — comune di Castegnato (BS) — comune di Castel Mella (BS) — comune di Castenedolo (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Cazzago San Martino (BS) — comune di Cigole (BS) — comune di Corzano (BS) — comune di Dello (BS) — comune di Desenzano del Garda (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Desenzano del Garda (BS) a nord dell'autostrada A4 — comune di Erbusco (BS) — comune di Fiesse (BS) — comune di Flero (BS) — comune di Gambara (BS) — comune di Gavardo (BS) — comune di Ghedi (BS) — comune di Gottolengo (BS) — comune di Isorella (BS) — comune di Leno (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Leno (BS) a ovest dell'autostrada A21 — comune di Lograto (BS) — comune di Lonato del Garda (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Lonato del Garda (BS) a nord dell'autostrada A4 — comune di Longhena (BS) — comune di Mairano (BS) — comune di Manerba del Garda (BS) — comune di Manerbio (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Manerbio (BS) a ovest dell'autostrada A21 — comune di Mazzano (BS) — comune di Milzano (BS) — comune di Moniga del Garda (BS) — comune di Montichiari (BS) — comune di Montirone (BS) — comune di Muscoline (BS) — comune di Nuvolento (BS) — comune di Nuvolera (BS) — comune di Offlaga (BS) — comune di Orzinuovi (BS) — comune di Ospitaletto (BS) — comune di Padenghe sul Garda (BS) — comune di Paitone (BS) — comune di Passirano (BS) — comune di Pavone del Mella (BS) — comune di Polpenazze del Garda (BS) — comune di Pompiano (BS) — comune di Poncarale (BS) — comune di Pontevico (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Pontevico (BS) a ovest dell'autostrada A21 — comune di Pozzolengo (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Pozzolengo (BS) a nord dell'autostrada A4 — comune di Pralboino (BS) — comune di Prevalle (BS) — comune di Remedello (BS) — comune di Rezzato (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Roncadelle (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Rovato (BS) — comune di San Gervasio Bresciano (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di San Gervasio Bresciano (BS) a ovest dell'autostrada A21 — comune di San Paolo (BS) — comune di San Zeno Naviglio (BS)	
--	--



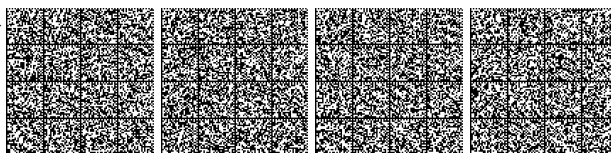
— comune di Seniga (BS) — comune di Sirmione (BS) — comune di Soiano del Lago (BS) — comune di Torbole Casaglia (BS) — comune di Travagliato (BS) — comune di Verolanuova (BS) — comune di Verolavecchia (BS) — comune di Visano (BS) — comune di Calvatone (CR) — comune di Cappella de' Picenardi (CR) — comune di Cicognolo (CR) — comune di Corte de' Cortesi con Cignone (CR) — comune di Corte de' Frati (CR) — comune di Gabbioneta-Binanuova (CR) — comune di Gadesco-Pieve Delmona (CR) — comune di Grontardo (CR) — comune di Isola Dovarese (CR) — comune di Malagnino (CR) — comune di Olmeneta (CR) — comune di Ostiano (CR) — comune di Persico Dosimo (CR) — comune di Pescarolo ed Uniti (CR) — comune di Pessina Cremonese (CR) — comune di Piadena Drizzona (CR) — comune di Pozzaglio ed Uniti (CR) — comune di Robecco d'Oglio (CR) — comune di Scandolara Ripa d'Oglio (CR) — comune di Torre de' Picenardi (CR) — comune di Vescovato (CR) — comune di Volongo (CR) — comune di Acquanegra sul Chiese (MN) — comune di Asola (MN) — comune di Bagnolo San Vito (MN) — comune di Borgo Mantovano (MN) — comune di Borgo Virgilio (MN) — comune di Borgocarbonara (MN) — comune di Bozzolo (MN) — comune di Canneto sull'Oglio (MN) — comune di Casalmoro (MN) — comune di Casaloldo (MN) — comune di Casalromano (MN) — comune di Castel d'Ario (MN) — comune di Castel Goffredo (MN) — comune di Castelforte (MN) — comune di Castellucchio (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Castellucchio (MN) a sud della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Castiglione delle Stiviere (MN) — comune di Cavriana (MN) — comune di Ceresara (MN) — comune di Commessaggio (MN) — comune di Curtatone (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Curtatone (MN) a sud della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Dosolo (MN) — comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) — comune di Gazzuolo (MN) — comune di Goito (MN) — comune di Gonzaga (MN) — comune di Guidizzolo (MN) — comune di Magnacavallo (MN) — comune di Mantova (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Mantova (MN) a sud della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Marcaria (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Marcaria (MN) a sud della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Mariana Mantovana (MN) — comune di Marmirolo (MN)	
---	--



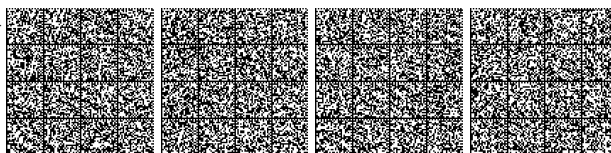
— comune di Medole (MN) — comune di Moglia (MN) — comune di Monzambano (MN) — comune di Motteggiana (MN) — comune di Ostiglia (MN) — comune di Pegognaga (MN) — comune di Piubega (MN) — comune di Poggio Rusco (MN) — comune di Pomponesco (MN) — comune di Ponti sul Mincio (MN) — comune di Porto Mantovano (MN) — comune di Quingentole (MN) — comune di Quistello (MN) — comune di Redondesco (MN) — comune di Rodigo (MN) — comune di Roncoferraro (MN) — comune di Roverbella (MN) — comune di San Benedetto Po (MN) — comune di San Giacomo delle Segnate (MN) — comune di San Giorgio Bigarello (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di San Giorgio Bigarello (MN) a sud della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di San Giovanni del Dosso (MN) — comune di San Martino dall'Argine (MN) — comune di Schivenoglia (MN) — comune di Sermide e Felonica (MN) — comune di Serravalle a Po (MN) — comune di Solferino (MN) — comune di Sustinente (MN) — comune di Suzzara (MN) — comune di Viadana (MN) — comune di Villimpenta (MN) — comune di Volta Mantovana (MN)	
<i>Regione: Veneto</i>	
— comune di Abano Terme (PD) — comune di Albignasego (PD) a nord dell'autostrada A13 — Comune di Arquà Petrarca (PD) — comune di Baone (PD) — comune di Barbona (PD) — comune di Battaglia Terme (PD) — comune di Boara Pisani (PD) a ovest della strada statale SS16 — comune di Borgo Veneto (PD) — comune di Campodoro (PD) — comune di Carceri (PD) — comune di Casale di Scodosia (PD) — comune di Castelbaldo (PD) — comune di Cervarese Santa Croce (PD) — comune di Cinto Euganeo (PD) — comune di Due Carrare (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Este (PD) — comune di Galzignano Terme (PD) — comune di Gazzo (PD) — comune di Granze (PD) — comune di Lozzo Atestino (PD) — comune di Maserà di Padova (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Masi (PD) — comune di Megliadino San Vitale (PD) — comune di Merlara (PD) — comune di Mestrino (PD) a sud dell'autostrada A4 — comune di Mestrino (PD) a nord dell'autostrada A4 — comune di Monselice (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Monselice (PD) a est dell'autostrada A13 — comune di Montagnana (PD) — comune di Montegrotto Terme (PD)	31.3.2022



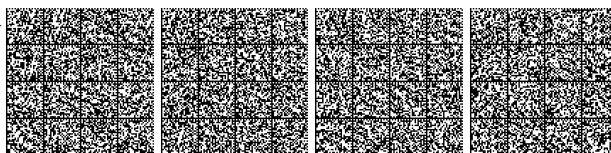
— comune di Noventa Padovana (PD) a sud dell'autostrada A4, a ovest dell'autostrada A13 — comune di Ospedaletto Euganeo (PD) — comune di Padova (PD) a sud dell'autostrada A4, a nord dell'autostrada A13 — comune di Pernumia (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Piacenza d'Adige (PD) — comune di Piazzola sul Brenta (PD) — comune di Ponso (PD) — comune di Ponte San Nicolò (PD) a nord dell'autostrada A13 — comune di Pozzonovo (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Pozzonovo (PD) a est dell'autostrada A13 — comune di Rovolon (PD) — comune di Rubano (PD) a sud dell'autostrada A4 — comune di Rubano (PD) a nord dell'autostrada A4 — comune di Saccolongo (PD) — comune di Sant'Elena (PD) — comune di Sant'Urbano (PD) — comune di Selvazzano Dentro (PD) — comune di Solesino (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Solesino (PD) a est dell'autostrada A13 — comune di Stanghella (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Stanghella (PD) a est dell'autostrada A13 — comune di Teolo (PD) — comune di Torreglia (PD) — comune di Urbana (PD) — comune di Veggiano (PD) — comune di Vescovana (PD) a ovest dell'autostrada A13 — comune di Vescovana (PD) a est dell'autostrada A13 — comune di Vighizzolo d'Este (PD) — comune di Vigonza (PD) a sud dell'autostrada A4, a ovest dell'autostrada A13 — comune di Villa Estense (PD) — comune di Villafranca Padovana (PD) a sud dell'autostrada A4 — comune di Villafranca Padovana (PD) a nord dell'autostrada A4 — comune di Vo' (PD) — comune di Arquà Polesine (PD) a ovest della strada statale SS16 — comune di Badia Polesine (RO) — comune di Bagnolo di Po (RO) — comune di Bergantino (RO) — comune di Bosaro (RO) a ovest della strada statale SS16 — comune di Calto (RO) — comune di Canaro (RO) — comune di Canda (RO) — comune di Castelvoglio (RO) — comune di Castelnuovo Bariano (RO) — comune di Ceneselli (RO) — comune di Costa di Rovigo (RO) — comune di Ficarolo (RO) — comune di Fiesse Umbertiano (RO) — comune di Frassinelle Polesine (RO) — comune di Fratta Polesine (RO) — comune di Gaiba (RO) — comune di Giacciano con Baruchella (RO) — comune di Lendinara (RO) — comune di Lusina (RO) — comune di Melara (RO) — comune di Occhiobello (RO) — comune di Pincara (RO) — comune di Polesella (RO) a ovest della strada statale SS16 fino all'incrocio con la strada provinciale SP14, a ovest della strada provinciale SP14 — comune di Rovigo (RO) a ovest della strada statale SS16 — comune di Salara (RO) — comune di San Bellino (RO) — comune di Stienta (RO) — comune di Trecenta (RO) — comune di Villamarzana (RO) — comune di Villanova del Ghebbo (RO)	
---	--



— comune di Affi (VR) — comune di Albaredo d'Adige (VR) — comune di Angiari (VR) — comune di Arcole (VR) — comune di Badia Calavena (VR) — comune di Bardolino (VR) — comune di Belfiore (VR) — comune di Bevilacqua (VR) — comune di Bonavigo (VR) — comune di Boschi Sant'Anna (VR) — comune di Bosco Chiesanuova (VR) — comune di Bovolone (VR) — comune di Brentino Belluno (VR) — comune di Brenzone sul Garda (VR) — comune di Bussolengo (VR) — comune di Buttapietra (VR) — comune di Caldiero (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Caldiero (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di Caprino Veronese (VR) — comune di Casaleone (VR) — comune di Castagnaro (VR) — comune di Castel d'Azzano (VR) — comune di Castelnovo del Garda (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Castelnovo del Garda (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di Cavaion Veronese (VR) — comune di Cazzano di Tramigna (VR) — comune di Cerea (VR) — comune di Cerro Veronese (VR) — comune di Cologna Veneta (VR) — comune di Colognola ai Colli (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Colognola ai Colli (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di Concamarise (VR) — comune di Costermano sul Garda (VR) — comune di Dolcè (VR) — comune di Erbe (VR) — comune di Erbezzo (VR) — comune di Ferrara di Monte Baldo (VR) — comune di Fumane (VR) — comune di Garda (VR) — comune di Gazzo Veronese (VR) — comune di Grezzana (VR) — comune di Illasi (VR) — comune di Isola della Scala (VR) — comune di Isola Rizza (VR) — comune di Lavagno (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Lavagno (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di Lazise (VR) — comune di Legnago (VR) — comune di Malcesine (VR) — comune di Marano di Valpolicella (VR) — comune di Mezzane di Sotto (VR) — comune di Minerbe (VR) — comune di Montecchia di Crosara (VR) — comune di Monteforte d'Alpone (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Monteforte d'Alpone (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di Mozzecane (VR) — comune di Negrar di Valpolicella (VR) — comune di Nogara (VR) — comune di Nogarole Rocca (VR) — comune di Oppeano (VR) — comune di Palù (VR) — comune di Pastrengo (VR) — comune di Pescantina (VR) — comune di Peschiera del Garda (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Peschiera del Garda (VR) a nord dell'autostrada A4	
--	--



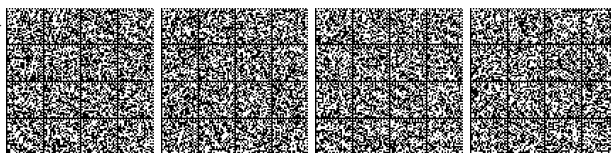
— comune di Povegliano Veronese (VR) — comune di Pressana (VR) — comune di Rivoli Veronese (VR) — comune di Roncà (VR) — comune di Ronco all'Adige (VR) — comune di Roverchiara (VR) — comune di Roverè Veronese (VR) — comune di Roveredo di Guà (VR) — comune di Salizzole (VR) — comune di San Bonifacio (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Bonifacio (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di San Giovanni Ilarione (VR) — comune di San Giovanni Lupatoto (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Giovanni Lupatoto (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di San Martino Buon Albergo (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di San Martino Buon Albergo (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di San Mauro di Saline (VR) — comune di San Pietro di Morubio (VR) — comune di San Pietro in Cariano (VR) — comune di San Zeno di Montagna (VR) — comune di Sanguinetto (VR) — comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) — comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR) — comune di Selva di Progno (VR) — comune di Soave (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Soave (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di Sommacampagna (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sommacampagna (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di Sona (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Sona (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di Sorgà (VR) — comune di Terrazzo (VR) — comune di Torri del Benaco (VR) — comune di Tregnago (VR) — comune di Trevenzuolo (VR) — comune di Valeggio sul Mincio (VR) — comune di Velo Veronese (VR) — comune di Verona (VR) a sud dell'autostrada A4 — comune di Verona (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di Veronella (VR) — comune di Vestenanova (VR) — comune di Vigasio (VR) — comune di Villa Bartolomea (VR) — comune di Villafranca di Verona (VR) — comune di Zevio (VR) — comune di Zimella (VR) — comune di Agugliaro (VI) — comune di Albettoni (VI) — comune di Alonte (VI) — comune di Altavilla Vicentina (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Arcugnano (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Asigliano Veneto (VI) — comune di Barbarano Mossano (VI) — comune di Brendola (VI) a est dell'autostrada A4 — comune di Brendola (VI) a ovest dell'autostrada A4 — comune di Camisano Vicentino (VI) — comune di Campiglia dei Berici (VI) — comune di Castegnero (VI) — comune di Gambellara (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Gambellara (VI) a nord dell'autostrada A4 — comune di Grisignano di Zocco (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Grisignano di Zocco (VI) a nord dell'autostrada A4 — comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) a nord dell'autostrada A4 — comune di Longare (VI)	
---	--



— comune di Lonigo (VI) — comune di Montebello Vicentino (VI) a est dell'autostrada A4 — comune di Montebello Vicentino (VI) a ovest dell'autostrada A4 — comune di Montecchio Maggiore (VI) a est dell'autostrada A4 — comune di Montegaldà (VI) — comune di Montegaldella (VI) — comune di Nanto (VI) — comune di Noventa Vicentina (VI) — comune di Orgiano (VI) — comune di Pojana Maggiore (VI) — comune di Sarego (VI) — comune di Sossano (VI) — comune di Torri di Quartesolo (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Torri di Quartesolo (VI) a nord dell'autostrada A4 — comune di Val Lione (VI) — comune di Vicenza (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Villaga (VI) — comune di Zovencedo (VI)	
---	--

* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord»

22CE0887



REGOLAMENTO (UE) 2022/350 DEL CONSIGLIO**del 1° marzo 2022****che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1° marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC ⁽³⁾.
- (3) Il 1° marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/351 che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone nuove misure restrittive contro organi di informazione russi impegnati in attività di propaganda.
- (4) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa contro l'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e sta minando la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto la preparazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a fermare la loro campagna di disinformazione.
- (5) Nelle conclusioni del 10 maggio 2021 il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza dell'Unione e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, garantendo l'uso coordinato e integrato degli strumenti esistenti e di eventuali nuovi strumenti volti a contrastare le minacce ibride a livello dell'Unione e degli Stati membri, e le possibili risposte nel settore delle minacce ibride, in particolare alle ingerenze straniere e alle operazioni di influenza, che possono comprendere misure preventive e l'imposizione di costi agli attori statali e non statali ostili.

⁽¹⁾ (cfr. pag. 2022/351 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, relativo a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, relativa a misure restrittive in vista delle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).



- (6) Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere, e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
- (7) Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
- (8) Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione.
- (9) Tali organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
- (10) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e informazioni come riconosciuto all'articolo 11 dello stesso, di introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere urgentemente le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
- (11) Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, le presenti misure non impediscono a tali organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione altre attività oltre alla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, le presenti misure non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
- (12) Le misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

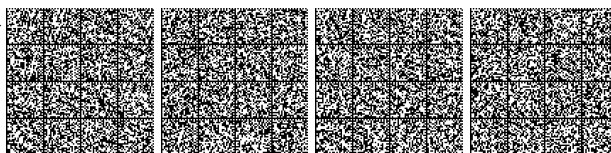
Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) dopo l'articolo 2 *sexies* è inserito l'articolo 2 *septies* seguente:

«Articolo 2 *septies*

1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.
2. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato XV.»;



2) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV o XV, ovvero richiamati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) o d), all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) o c), all'articolo 5 bis, lettera a), b) o c), ovvero all'articolo 5 nonies»;

3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 3, o agli articoli 2 septies, 5, 5 bis, 5 ter, 5 sexies, 5 septies o 5 nonies, o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 2 sexies, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 5 bis, paragrafo 2 o 5, all'articolo 5 ter, paragrafo 2 o 3, all'articolo 5 sexies, paragrafo 2, o all'articolo 5 septies, paragrafo 2.»;

4) il testo che figura nell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN



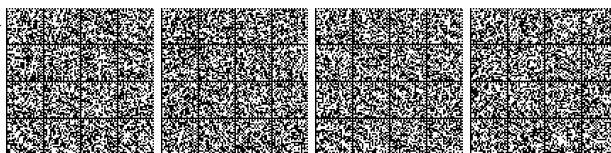
ALLEGATO

«ALLEGATO XV

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 *septies*

RT — Russia Today English
RT — Russia Today UK
RT — Russia Today Germany
RT — Russia Today France
RT — Russia Today Spanish
Sputnik».

22CE0888



DECISIONE (PESC) 2022/351 DEL CONSIGLIO

del 1° marzo 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

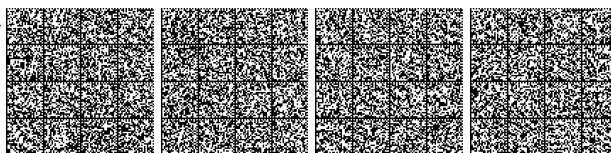
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ⁽¹⁾.
- (2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
- (3) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco contro l'Ucraina. Tale attacco è una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.
- (4) Nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Con le sue azioni militari illegali, la Russia sta violando gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e sta minando la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il Consiglio europeo ha chiesto la preparazione e l'adozione urgenti di un ulteriore pacchetto di sanzioni individuali ed economiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Russia e le formazioni armate sostenute dalla Russia a fermare la loro campagna di disinformazione.
- (5) Nelle conclusioni del 10 maggio 2021 il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza dell'Unione e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, garantendo l'uso coordinato e integrato degli strumenti esistenti e di eventuali nuovi strumenti volti a contrastare le minacce ibride a livello dell'Unione e degli Stati membri, e le possibili risposte nel settore delle minacce ibride, in particolare alle ingerenze straniere e alle operazioni di influenza, che possono comprendere misure preventive e l'imposizione di costi agli attori statali e non statali ostili.
- (6) Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, ha preso di mira la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere, e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
- (7) Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.
- (8) Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).



- (9) Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
- (10) Vista della gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione come riconosciuto dall'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive al fine di sospendere urgentemente le attività di radiodiffusione di detti organi di informazione nell'Unione o diretti all'Unione. Tali misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
- (11) Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, le presenti misure non impediscono a tali organi di stampa e al loro personale di svolgere nell'Unione altre attività oltre alla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, le presenti misure non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
- (12) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1) dopo l'articolo 4 *septies* è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 *octies*

1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.
 2. Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IX.»
- 2) Il testo che figura nell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IX della decisione 2014/512/PESC.

Articolo 2

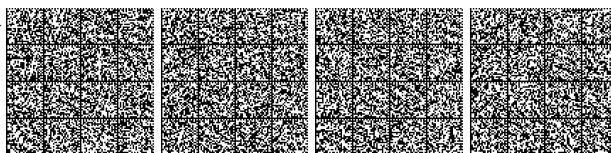
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN



ALLEGATO

«ALLEGATO IX

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI
ALL'ARTICOLO 4 *octies*

RT — Russia Today English
RT — Russia Today UK
RT — Russia Today Germany
RT — Russia Today France
RT — Russia Today Spanish
Sputnik».

22CE0889



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 I del 23 febbraio 2022)

Pagina 77, il regolamento (UE) 2022/263 deve essere letto come segue:

«REGOLAMENTO (UE) 2022/263 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2022

concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

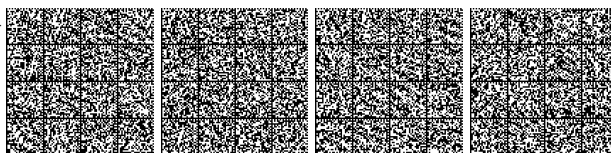
vista la decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 febbraio 2022, in risposta alla firma da parte del presidente della Federazione russa di un decreto che riconosce "l'indipendenza e la sovranità" delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e ordina l'ingresso delle forze armate russe in tali zone, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/266.
- (2) La decisione (PESC) 2022/266 impone restrizioni sulle merci originarie delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e sulla fornitura, diretta o indiretta, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione di tali merci, ad eccezione delle merci per le quali il governo ucraino ha emesso un certificato d'origine.
- (3) La decisione (PESC) 2022/266, limita gli scambi di beni e tecnologie destinati ad essere utilizzati in determinati settori nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e vieta i servizi nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o dell'esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, nonché i servizi connessi alle attività turistiche nelle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo.
- (4) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento.
- (5) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

⁽¹⁾ GUL 42 I del 23.2.2022, pag. 109.



- (7) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (8) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

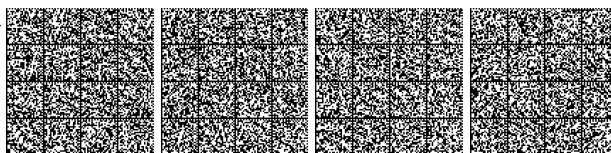
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) "servizi di intermediazione":
- i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
 - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- b) "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 24 febbraio 2022, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
- i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;
- c) "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
- d) "territori specificati": le zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo;
- e) "entità nei territori specificati": qualsiasi entità che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nei territori specificati, sue consociate o affiliate sotto il suo controllo nei territori specificati, così come rami e altre entità che operano nei territori specificati;
- f) "merci originarie dei territori specificati": merci interamente ottenute nei territori specificati o che vi abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale a norma, mutatis mutandis, dell'articolo 60 del regolamento (CEE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾;
- g) "servizi di investimento": i servizi e le attività seguenti:
- i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
 - ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti,
 - iii) negoziazione per conto proprio,

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.



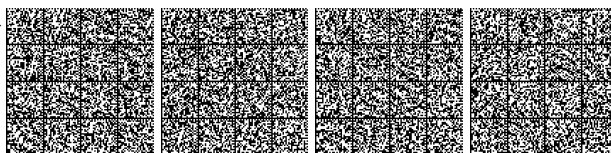
- iv) gestione del portafoglio,
- v) consulenza in materia di investimenti,
- vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
- vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- h) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende l'assistenza orale;
- i) "territorio dell'Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
- j) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato I.

Articolo 2

1. È vietato:
 - a) importare nell'Unione europea merci originarie dei territori specificati;
 - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano:
 - a) all'esecuzione, fino al 24 maggio 2022, di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto abbia notificato, con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o;
 - b) a merci originarie dei territori specificati che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

Articolo 3

1. È vietato:
 - a) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati nei territori specificati;
 - b) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità nei territori specificati, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in tali entità;
 - c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità nei territori specificati, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;
 - d) creare imprese in partecipazione nei territori specificati o insieme ad entità nei territori specificati;
 - e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).
2. I divieti e le restrizioni di cui al presente articolo non si applicano per le condotte commerciali legittime con entità fuori dai territori specificati, a condizione che i relativi investimenti non siano destinati a soggetti nei territori specificati.



3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

Articolo 4

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II:

- a) a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati, oppure
- b) destinati all'utilizzo nei territori specificati.

L'allegato II include determinati beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave:

- i) trasporti;
- ii) telecomunicazioni;
- iii) energia;
- iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 24 agosto 2022, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente dello Stato membro sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

Articolo 5

1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, definiti sulla base dell'allegato II, indipendentemente dall'origine dei beni e delle tecnologie.

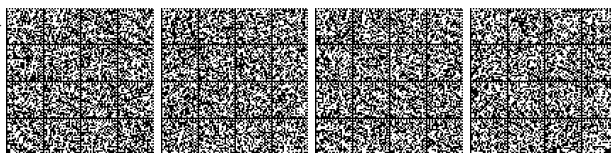
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 24 agosto 2022, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 6

1. È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche nei territori specificati.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione, fino al 24 agosto 2022, degli obblighi derivanti da un contratto o da un contratto accessorio concluso prima del 23 febbraio 2022, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente dello Stato membro sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.



Articolo 7

1. Le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, purché:

- a) siano necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate nei territori specificati;
- b) siano connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici che forniscono servizi medici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati nei territori specificati; o
- c) siano apparecchi o attrezzature per uso medico.

2. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che l'operazione sia ai fini della manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

3. Le autorità competenti possono inoltre concedere, alle condizioni che ritengono opportune, un'autorizzazione in relazione alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, ed ai beni e alle tecnologie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai servizi di cui all'articolo 5, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti o lo svolgimento di dette attività siano necessari per la prevenzione o la mitigazione urgenti di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, o sull'ambiente. In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente paragrafo e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso.

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, anche indirettamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione dei divieti di cui al presente regolamento.

Articolo 9

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 10

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).



- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a);
- c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, la cui violazione dei divieti previsti dal presente regolamento sia stata accertata mediante sentenza, decisione amministrativa o lodo arbitrale;
- d) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, se la procedura volta all'esercizio di un diritto riguarda merci la cui importazione è vietata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 11

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti i problemi relativi alle violazioni e all'esecuzione, nonché le sentenze emesse dalle giurisdizioni nazionali.

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 12

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 13

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento le norme di cui al paragrafo 1, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 14

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.



Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

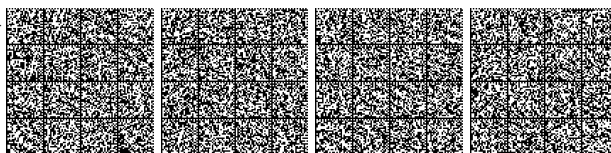
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN



ALLEGATO I

Siti internet contenenti informazioni sulle autorità competenti degli Stati membri e gli indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

CECHIA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinardni-sankce.html

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTONIA

<https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRLANDA

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

<https://mfa.gov.cy/themes/>



LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

UNGHERIA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<https://um.fi/pakotteet>

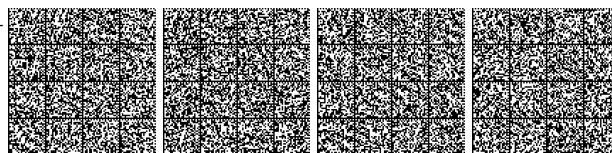
SVEZIA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>



Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

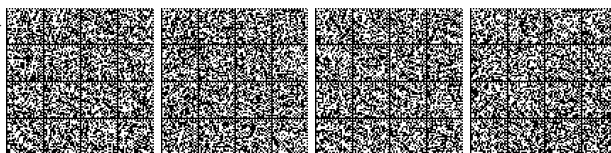
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e
dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2/Spastraat 2
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu



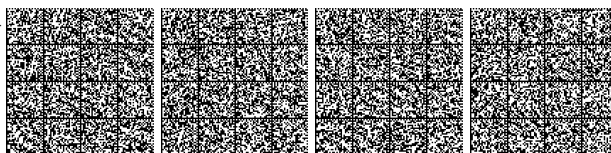
ALLEGATO II

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 4

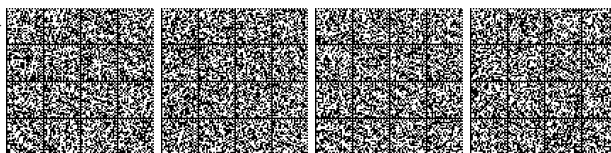
Capitolo/ Codice NC	Designazione delle merci
Capitolo 25	SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI
Capitolo 26	MINERALI, SCORIE E CENERI
Capitolo 27	COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI
Capitolo 28	PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI
Capitolo 29	PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3826 00	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
8207 13 00	UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI CARBURI METALLICI SINTETIZZATI O DI CERMET
8207 19 10	UTENSILI DI PERFORAZIONE O DI SONDAGGIO, INTERCAMBIABILI, CON PARTI OPERANTI DI DIAMANTE O DI CONGLOMERATO DIAMANTIFERO
8401	Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica:
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»
8403	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402
8404	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore
8405	Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori
8406	Turbine a vapore



Capitolo/ Codice NC	Designazione delle merci
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408
8410	Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas
8412	Altri motori e macchine motrici
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi
8414	Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente
8416	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto
8425	Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti
8426	Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento



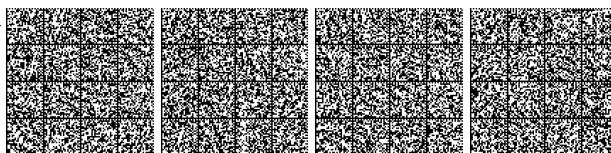
Capitolo/ Codice NC	Designazione delle merci
8428	Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8432	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi
8435	Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili
8436	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura
8437	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone
8440	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo
8442	Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)
8443	Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori
8444 00	Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali
8445	Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447
8447	Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted
8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)



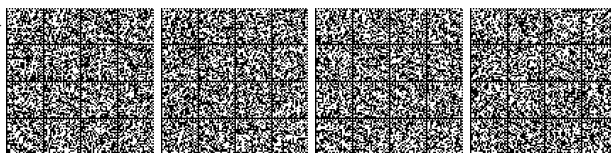
Capitolo/ Codice NC	Designazione delle merci
8449 00 00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire aghi per macchine per cucire
8453	Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire
8454	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri
8456	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461
8461	Macchine per piallare, limare, sbazzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro
8465	Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisorii ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano



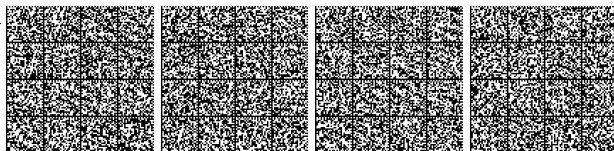
Capitolo/ Codice NC	Designazione delle merci
8468	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale
8469 00	Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi
8470	Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8472	Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori elettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
8475	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettriche o elettroniche o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro
8476	Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici



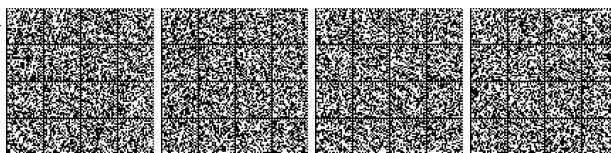
Capitolo/ Codice NC	Designazione delle merci
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai motori e generatori elettrici, ai gruppi elettrogeni o convertitori rotanti elettrici n.n.a.
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: loro parti
8505	Elettromagneti (esclusi quelli per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare, e loro parti (escl. fuori uso e diversi da quelli di gomma non indurita o di materie tessili)
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti
8514	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; loro parti
8515	Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli, carburi metallici sinterizzati o cermet; loro parti (escl. pistole per spruzzare a caldo)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria:
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8530	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi, e loro parti (diversi dagli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608)



Capitolo/ Codice NC	Designazione delle merci
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, e loro parti (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio) (escl. quelli dei tipi utilizzati per autoveicoli, biciclette o vie di comunicazione)
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili, e loro parti
8533	Resistenze elettriche non scaldanti, e loro parti, compresi i reostati e i potenziometri
8534	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537)
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (escl. armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico (diversi dagli apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia su filo e i videofoni)
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a.
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; loro parti
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), e loro parti
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati, e loro parti
8542	Circuiti integrati elettronici, e loro parti
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, n.n.a. nel capitolo 85, e loro parti
8544	Fili, cavi isolati, compresi i cavi coassiali, per usi elettrici, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8546	Isolatori per elettricità, di qualsiasi materia (escl. pezzi isolanti)
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546); tubi isolanti per usi elettrici, compresi i loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, n.n.a. nel capitolo 85
	Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi
8701	Trattori (esclusi i carrellitrattori della voce 8709)



Capitolo/ Codice NC	Designazione delle merci
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8705	Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti
8710 00 00	Carri da combattimento e altri veicoli corazzati da combattimento, motorizzati, muniti o no di armi, e parti di tali veicoli
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti
Capitolo 88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
Capitolo 89	Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
Capitolo 98	Impianti industriali
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7107	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
7112	Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi



Capitolo/ Codice NC	Designazione delle merci
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili:
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90.»

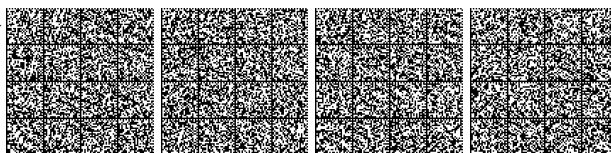
(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 30 del 21 aprile 2022)

22CE0890

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-032) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

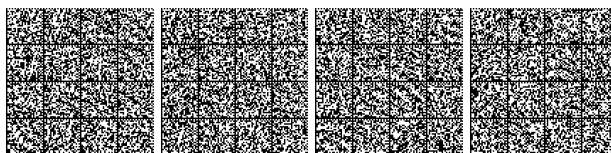
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

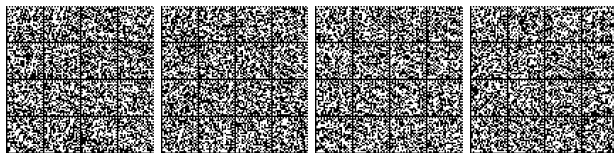
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 13,00

